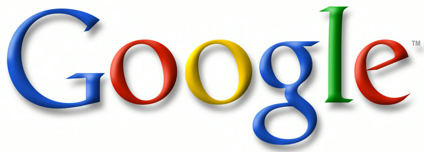


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/


HL 3PYH V

Digitized by Google



HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY



Pipia U. – L'elettricità nel dir tol

Italy

Marenco di Moriondo G. C.
Gaz e luce elettrica.

Digitized by Google

Digitized by Google

L'ELETTRICITÀ NEL DIRITTO.

Digitized by Google

Digitized by Google

STUDI GIURIDICI E POLITICI

AVV. UMBERTO PIPIA
Professore par. di diritto nella Regia Università di Genova

L'ELETTRICITÀ NEL DIRITTO



ULRICO HOEPLI
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
—
1900

Digitized by Google

For Tr
P

PROPRIETÀ LETTERARIA

Tipografia Umberto Allegretti — Milano, via Larga, 24.

Digitized by Google

PREFAZIONE

L'elettricità — questa splendida conquista del genio umano, cui si ricollegano i nomi gloriosi dei nostri Galvani, Volta, Pacinotti, Ferraris e Marconi — utilizzando le enormi masse di energia che trovansi latenti in natura, e trasformandole in lavoro utile, sta per determinare una pacifica rivoluzione nell'economia industriale e sociale.

Esaminare la portata e le funzioni di questo nuovo fattore sociale nei rapporti del diritto costituito e nelle esigenze del diritto costituendo; interpretare le leggi ed i regolamenti finora, e spesso in modo confuso ed anti-organico, promulgati sulla materia; delineare i rapporti giuridici che si riconnettono agli impianti elettrici, nelle loro diverse applicazioni a scopo di illuminazione pubblica o privata, di trazione, di comunicazione del pensiero, di lavoro meccanico, ed in relazione al principio della libertà delle industrie e dei commerci: tale l'obbietto di queste mie indagini.

Se esse potranno giovare come contributo ad un più ampio e perfetto studio giuridico sull'elettricità, dimostrando che il diritto non si fossilizza in formule arcaiche, ma segue da vicino l'evoluzione economica ed industriale, temperandola nell'interesse della socialità — il mio modesto lavoro, condotto con intenti essenzialmente pratici, forse non apparirà del tutto inutile.

Milano, giugno 1899.

UMBERTO PIPIA.

Digitized by Google

BIBLIOGRAFIA

Armissoglio, *Gli impianti elettrici*, Torino, 1889.
Cammeo, *L'illuminazione a gas e a luce elettrica*, Milano, 1897.
Ciappa, *Manuale di trazione elettrica*, Napoli, 1899.
Électricien (*L'*), Paris, 1895-1899.
Hérard-Sirey, *Les canalisation d'éclairage électrique*, Paris, 1894.
Luchini Odoardo, *Questioni di diritto*, Firenze 1898.

Digitized by Google

INDICE

CAPO I.

Natura giuridica dell'elettricità.

CAPO II.

L'elettricità oggetto di diritto.

Digitized by Google

CAPO III.

L'elettricità in rapporto alla libertà d'industria. La legge 7 giugno 1894 e la fine dei monopoli.

CAPO IV.

Generazione e trasporto dell'elettricità.

Sezione 1. — *Derivazione d'acqua come forza motrice.*

Digitized by Google

SEZIONE 2. — *Servitù legale di passaggio delle condutture elettriche.*

CAPO V.

L'ELETTRICITÀ E L'ILLUMINAZIONE.

SEZIONE 1. — *Illuminazione pubblica — Contratto di impianto.*

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO VII.

L'elettricità e la trasmissione del pensiero.

La legge 7 aprile 1892 e gli impianti telefonici.

CAPO VIII.

L'elettricità ed il lavoro meccanico.

Distribuzione di corrente elettrica ai privati.

Digitized by Google

CAPO IX.

L'elettricità e la pubblica incolumità.

CAPO X.

L' elettricità nel sistema tributario.

Legge 9 agosto 1895.

Digitized by Google

CAPO XI.

Esercizio delle azioni attinenti agli impianti elettrici.

CAPO XII.

Riforme legislative sull'elettricità.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Natura giuridica dell'elettricità

1. La Cassazione di Roma e la Corte di Genova ritengono l'elettricità una *cosa materiale* nel senso giuridico. — Errore in cui sono incorse, per aver fatta completa astrazione dalla sua natura fisica.
2. — Che cosa è l'elettricità? — Magnete, poli, linee di forze, campo magnetico. — Corrente elettrica.
3. — Elettro magnetismo. — Principio delle macchine dinamo-elettriche. — Legge di Faraday. — Campo magnetico rotante.
4. — Circuito elettrico. — Resistenza. — Trasformazione della corrente in luce, calore, forza di trazione, lavoro meccanico. — L'elettricità non si consuma; solo perde di potenziale.
5. — Differenza tra *cosa* ed *oggetto di diritto:* finzione giuridica per cui si considera come *cosa* quanto non è realmente tale.
6. — L'elettricità è uno *stato*, un modo d'essere. — Sentenza del tribunale Supremo di Lipsia. — Opinione del Ledig e di Galileo Ferraris.
7. — Quindi non può, a tutti gli effetti di legge, ritenersi una cosa.
8. — Impianto elettrico. È un'*universitas rerum*, non un immobile. — Può considerarsi come tale per destinazione, quando l'officina di generazione della corrente elettrica è uno stabile di proprietà del produttore. — Ipoteca dell'impianto elettrico.
9. — Condutture elettriche per la circolazione e la distribuzione della corrente. — Quando possono considerarsi immobili.
10. — Diramazioni secondarie che portano la corrente negli stabilimenti e nelle case. — Non possono considerarsi come immobili, ma come mobili. Conseguenza pratica del principio. — Rinvio.

1. — La Corte di Cassazione di Roma, coll'arresto del 13 luglio 1898, per inferirne la possibilità della figura giuridica di furto di energia elettrica, stabilisce le seguenti premesse: « Fra le

Digitized by Google

cose di cui occorre tutelare il relativo diritto di proprietà va annoverato tutto ciò che l'uomo acquista col suo spirito di invenzione, con la sua intelligenza industriale, o col suo amore al lavoro, e fra tali acquisti vi è senza dubbio quello dell'elettricità, cui la scienza moderna ha dato tale un sorprendente sviluppo da rendere l'energia di questo fluido arcano portatrice o della parola che ci viene da città e regioni lontane, o dello splendore di una luce meravigliosa, o di una forza che muove svariate macchine per scopi diversi, e ciò mediante un generatore sorgente di elettricità, un motore elettrico e un conduttore metallico. Or se taluno colla sue forze o mercè i suoi mezzi ha generata questa speciale forma di energia che nomasi elettricità, se l'ha imprigionata in sottili fili metallici formandone una corrente produttrice dei suddetti effetti, e se ha rese le particelle e vibrazioni della stessa trasmissibili e trasportabili da luogo a luogo, tale elettricità è esclusivamente sua, ed il prodotto che ne deriva forma una parte legittima della sua proprietà mobiliare. Se la qualità giuridica di cosa mobile è per legge dovuta a tutte quelle cose che sono capaci di possesso, che hanno un valore e che possono essere tolte dal di loro luogo, tali elementi si riscontrano nell'elettricità. Essa, infrenata in un filo conduttore, è soggetta al possesso del privato, che lo esercita con atti esterni e con godimento esclusivo; essa ha un intrinseco ed incontrastabile valore che la rende oggetto di contratto, ed è fonte di corrispettivi vantaggi che si misurano con analogo contatore. »

Più recentemente ancora la Corte di Genova, con sentenza 28 dicembre 1898, per dedurne che il contratto per cui si concede per un determinato periodo di tempo l'uso di una determinata quantità di energia elettrica costituisce, agli effetti fiscali, locazione di cosa e non locazione di opera, osserva: « Le parti invero l'hanno denominata locazione di forza elettrica, e tale essa è effettivamente, poichè non concerne che una cosa, ossia l'energia elettrica. La Società dell'Acquedotto coi suoi laghi, colle sue officine idraulico-elettriche, coi suoi macchinismi, insomma con un complesso di cose ha formato gli stabi-

Digitized by Google

limenti in cui la forza è prodotta, e per assicurarsi poi la rendita di codesta sua proprietà, concede in locazione la detta forza, immagazzinata o continuamente riproducentesi in quegli stabilimenti. Questo appunto lo scopo e questo l'oggetto del contratto di locazione colla Società Agricola, la quale, usando della forza elettrica, l'adopera essa medesima nei lavori del proprio opificio: è intervenuto nel concreto caso il somigliante di ciò che accade riguardo ad una sorgente di cui il proprietario loca le acque per trarre profitto conservandone la sostanza. »

Entrambe queste decisioni, nell'intento di adattare alla meravigliosa scoperta del genio umano l'armamentario di viete formule giuridiche, ritengono l'energia elettrica una cosa materiale e corporale qualunque, distinguendone perfino.... le particelle trasportabili da luogo a luogo, e paragonandola all'acqua che continuamente sgorga da una sorgente. Ma tali deduzioni hanno il difetto di far completa astrazione dalla natura ed essenza fisica dell'elettricità; il che devo sommariamente premettere per aprirmi l'adito alla soluzione della quistione giuridica.

2. — Un magnete, pezzo di ferro magnetico, dall'una delle sue estremità irradia una forza attrattiva, dall'altra una forza repulsiva sopra piccoli oggetti di ferro dolce o d'acciaio: tali estremità diconsi polo positivo e polo negativo: l'azione dell'attrazione chiamasi induzione.

I poli del magnete presentano inoltre un altro fenomeno: da essi emanano linee di forza che vengono attratte dai poli opposti e vi convergono. Lo spazio in cui si svolgono queste linee, convergenti al polo opposto da cui emanano, costituisce il campo magnetico.

Strofinando poi un pezzo di ambra o di vetro con seta o con pelle, questi corpi manifestano alle due estremità una forza attrattiva e una forza repulsiva, come ai due poli di un magnete. Questa forza è l'elettricità, che si distingue in elettricità positiva e in elettricità negativa.

Oltre che collo strofinamento, e con altri mezzi di cui non è qui il luogo di occuparsi, l'elettricità può ottenersi coll'azione

Digitized by Google

chimica: immersi due pezzi di metallo differenti, ad esempio rame e zinco, in un vaso contenente un acido che agisca come agente chimico dissolvente, e congiungendo le due estremità non immerse con un filo conduttore, avviene una polarizzazione, e si manifesta una corrente di elettricità che si precipita dall'una estremità funzionante da polo positivo, all'altra funzionante da polo negativo.

3. — Magnetismo ed elettricità vennero per molto tempo ritenuti due fenomeni tra loro distinti ed indipendenti. Senonchè ripetute esperienze stabilirono questi due fatti: che una corrente elettrica, correndo attorno ad un pezzo di ferro, lo converte in magnete; e che, situato un circuito di induttori elettrici, ad esempio un fascio di fili metallici, in un campo magnetico, cioè in vicinanza di un magnete naturale od artificiale — sia movendo gli induttori e restando fisso il magnete, come muovendo questo e rimanendo fissi gli induttori — si manifesta in questi ultimi una corrente, detta corrente di induzione. Questa corrente si può raccogliere ai due estremi degli induttori chiudendo il circuito. Di qui l'elettro magnetismo e le macchine dinamo elettriche, destinate alla generazione della corrente elettrica.

Si abbia un magnete, i cui due poli N e S irradiano linee di forza. Di prospetto si muovano due cilindri detti induttori, A e B, di ferro dolce, coperti da un filo metallico e costituenti le due estremità di un circuito chiuso. Se il cilindro A si trova di prospetto ad un polo, N, del magnete, attrae le linee di forza che da esso si sviluppano; queste linee di forza percorrendo il circuito metallico, attraverso all'altro cilindro B corrono al polo S, e vi si perdono.

Quando i due cilindri induttori si muovono su di un asse, ha che, allorchè il cilindro A si avvicina al polo N, taglia sempre maggiori linee di forza, e quindi la corrente aumenta fino a raggiungere il suo massimo quando si trovi di fronte al polo N: oltrepassatolo nel suo movimento rotativo, la corrente tende a diminuire. Senonchè mentre si allontana il cilindro A, si avvicina il cilindro B: questo taglia ed attrae le linee di forza

Digitized by Google

che, attraverso il circuito metallico e pel cilindro A, corrono al polo S. Quindi, man mano che nel loro movimento rotatorio i cilindri A e B passano meccanicamente avanti ai poli N e S del magnete, si ha che la forza emanante dal polo N va al polo S — ora attraverso il cilindro A, il circuito ed il cilindro B, ed ora attraverso il cilindro B, il circuito, e il cilindro A — a seconda che i cilindri A o B si trovano avanti al polo N del magnete.

Ad aumentare la produzione della forza elettro-motrice si sostituisce al magnete permanente l'elettro-magnete, cioè un ferro non calamitato che viene convertito in calamita facendolo percorrere da una corrente elettrica. Inoltre, aumentando il numero dei giri degli induttori avanti al magnete, si aumenta la forza elettro-motrice, in base alla legge di Faraday per cui la forza elettro-motrice di induzione sviluppata in un induttore è proporzionale al numero delle linee di forza magnetica che questo induttore taglia nell'unità di tempo.

Più complesso è il sistema del campo magnetico rotante, invenzione dovuta al genio di Galileo Ferraris, che dà origine alle correnti alternate bifasiche e trifasiche. Si hanno due dischi metallici con avvolgimenti di filo conduttore isolato, collegati in due circuiti separati fra loro. Facendo ruotare un magnete che è nell'interno di un disco, si producono negli avvolgimenti di questo delle correnti alternate, le quali determinano nell'altro disco un campo magnetico rotante. Sostituendo in quell'altro disco al magnete un cilindro conduttore coll'asse nel centro del disco, il cilindro è trascinato nello stesso senso di rotazione del campo magnetico.

4. — Circuito elettrico è la serie dei conduttori metallici stabiliti pel passaggio dell'elettricità, che partono dal generatore, la dinamo elettrica, e ad esso ritornano: è chiuso e continuo, quando la serie è continua e senza interruzioni; aperto, quando invece è interrotta. Se poi nel circuito si introduce una resistenza, la corrente sviluppa un'energia, cioè la forza elettro-motrice, per superarla: e questa è l'energia che vien usufruita a scopi di luce, calore, trazione e lavoro meccanico.

Digitized by Google

Da ciò risulta che nulla dell'elettricità si consuma: la corrente ritorna al magnete dove è stata generata, e la sua quantità o intensità misurata in ampére è sempre uguale in tutto il circuito. Unica differenza si è che varia il potenziale, cioè la pressione, misurata in volt, perchè, a seconda che la corrente vien superando delle resistenze introdotte nel circuito, sviluppando così la forza, diminuisce il potenziale, come l'acqua al basso del salto non ha più la pressione che aveva mentre si precipitava nel salto.

5. — Ciò posto, è agevole dedurre l'errore in cui caddero le accennate sentenze, e rilevare che l'elettricità non è, nel rigoroso senso del vocabolo, una *cosa*. *Cosa* è una porzione attuale del mondo esteriore, è un *quid* che, si possa o no toccare, esiste come entità fisica. L'energia elettrica per contro è invisibile, imponderabile, incoercibile: non esiste come entità ma solo come *stato:* è un dinamismo, di cui sono bensì rilevabili gli effetti, ma che come cosa non esiste, appunto perchè è il risultato di rotismi, di trasmissioni. La luce, il calore, il movimento, il magnetismo, secondo la teoria di Cartesio di cui la scienza ha in seguito confermato l'esattezza, non sono che diverse forme con cui si manifesta una forza unica; non sono cose, bensì l'effetto dinamico di diversi atteggiamenti delle molecole. Egualmente deve dirsi dell'energia elettrica.

Come *stato*, ben potrà essa formare l'obbietto di un rapporto giuridico; ma non è possibile ritenerla una *cosa*, all'effetto di parificare i negozi giuridici che vi si riconnettono ai contratti nominati ripetenti la loro origine dalle tradizioni romane, e che male si adattano, nella compassata rigidezza delle loro forme esteriori, ad accogliere i novissimi portati del genio umano.

Le ricordate sentenze non hanno distinto, come avrebbero dovuto, questi due concetti di cosa e di oggetto di diritto, concetti che possono bensì combaciare ed identificarsi, ma che, nella loro potenzialità ontologica e subbiettiva, presentano un rilevante grado di differenzazione.

Cosa è una porzione materiale del mondo esterno: *oggetto di*

Digitized by Google

diritto è il contenuto del rapporto giuridico. Può bensì lo sconfinato arbitrio del legislatore considerare, per opportunità politica o giuridica, alla stessa stregua delle cose i diritti frazionari del dominio, *iura in re aliena,* o i diritti emergenti da un rapporto obbligatorio, *obbligationes,* e perfino, con indegna degradazione della nobiltà umana, la persona ridotta in schiavitù; può materializzare enti ideali e fittizi che non hanno concreta esistenza, come l'azienda commerciale, la ditta, l'avviamento, la clientela.

Ma con ciò non verrà mai a modificare o trasformare la natura intima ed essenziale degli elementi e dei rapporti alla cui giuridica evoluzione intende di vegliare. Diritti frazionari, obbligazioni, uomo-schiavo, enti fittizi ed ideali potranno costituire oggetto di diritti, potrà su di essi riassumersi ed estrinsecarsi la subbiettività giuridica della persona, ma non saranno, esattamente e rigorosamente parlando, *cose,* per quanto per molti rapporti vi siano quasi identificati (1).

6. — Questa differenzazione occorre tener ben presente nello studio dei rapporti giuridici cui può dar luogo l'elettricità.

Essa è uno *stato*, non un *ente;* una vibrazione armonica di molecole eteree secondo determinate onde convergenti, e non una massa di particelle che si trasporti di luogo in luogo.

I periti, ha giustamente osservato il Tribunale supremo dell'impero tedesco di Lipsia con sentenza 20 ottobre 1896, hanno dichiarato trattarsi di una scienza non ancora determinata: si sa benissimo cosa si deve fare per produrre l'energia elettrica, ma non s'è in grado di spiegarne il processo intimo, appunto

(1) Sulla nozione di *cosa*, per cui nel suo significato più ampio il Vidari ritiene tutto ciò che ha un valore di scambio, e di *merce*, confr. Vidari: *Corso di Diritto commerciale*, II, n. 1410; Vivante: id., II, parte 2ª, n. 754 bis e segg.; Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrechts*, I, § 60; Thol: *Das Handelsrecht*, I, p. III, § 198; Endemann: *Das deutsche Handelsrecht* § 7 e nell'*Handbuch des deutschen Handels, See-und Vechselrechts*, II, p. I, § 163.

Digitized by Google

come non si sa cosa sia quello che rende il muscolo del braccio umano capace a spiegare la forza. La scienza va sempre più abbandonando l'idea della trasmissione di una corrente, di un fluido, e sempre più prevalente diviene l'opinione che l'elettricità non sia una cosa indipendente, ma uno stato mediato rasente il filo conduttore, e consistente probabilmente in vibrazioni di particelle minime, di molecole. Ogni più esauriente cognizione sull'essenza dell'elettricità manca finora: in questo stato della scienza s'accoglie l'opinione che non si tratti di una cosa, ma di uno stato di certi oggetti, producibile mediante manipolazioni tecniche e percettibile soltanto nel suo effetto, nella forza che produce.

L'elettricità, osserva il Ledig, non è altro che l'etere il quale, a sua volta, non è la *causa movens* ma è soltanto il mezzo della trasmissione della corrente elettrica. Questo etere esiste in tutto lo spazio e riempie anche i meandri più piccoli che possono esistere fra le minime parti dei corpi; perciò, senza eccezione, ogni uomo, ogni natura organica specialmente, ogni cosa inanimata e la stessa luce contengono una maggiore o minore quantità di questo etere, la cui quantità è sempre in rapporto colla solidità della materia; la produzione della corrente elettrica è data da ciò che le molecole della parte ricevente, per mezzo dell'etere esistente in essa, vengono fatte oscillare a causa del colpo che proviene dalla parte che dà, senza che si possa in qualsiasi modo pensare ad una immissione corporale per parte di chi produce la corrente. Usando di quella corrente non si porta nocumento alcuno all'economia umana, poichè la massa dell'etere che circonda il corpo il quale produce la corrente non viene diminuita dalla scarica, ma si ha invece ragione di ritenere il contrario. L'elettricità non può essere nè creata nè distrutta, e tanto meno venir posta in essere dal lavoro umano. Proprietà della corrente elettrica sono le oscillazioni molecolari il cui eccitamento di conservazione e trasmissione è reso possibile dall'esistenza dell'etere (1).

---

(1) Ledig: *Was ist bei Sogenannten Diebsthal von Elektrizität Gegen-*

Digitized by Google

Notevole è infine quanto affermava l'illustre Galileo Ferraris, così presto rapito ai trionfi luminosi della scienza. Nella teoria moderna, i fenomeni elettrici o magnetici si spiegano con una speciale deformazione elastica del mezzo esterno che riempie tutto lo spazio, che nei vari corpi assume proprietà diverse; e se l'elettricità ed il magnetismo non sono una sostanza materiale, cioè un corpo, sono per contro una forma speciale di energia. La deformazione elastica, alla quale l'elettricità si può paragonare esattamente, presuppone, oltre alla materia che costituisce la molla, un'energia potenziale che ci rappresenta il lavoro che la molla è capace di fare ritornando alla sua posizione di riposo, lavoro che si è dovuto prima spendere per deformare la molla. Così nel campo elettrico, oltre all'esistenza materiale dei corpi che lo costituiscono, si ha un'energia accumulata che ci è rappresentata dal lavoro che si può ricavare quando si distrugga il campo, lavoro che si è dovuto prima spendere per istabilirlo. Se anche si è abbandonato nella scienza l'antico concetto che la corrente elettrica fosse una qualche cosa, e precisamente una data quantità di elettricità che si sposta lungo il filo conduttore, si è per contro rafforzata e, oserei quasi dire, assodata, l'ipotesi che sia una energia che viaggia nel dielettico circostante. Il filo non fa che dare una direzione alla propagazione di questa energia, la quale ha una vera esistenza fisica come qualunque forma di energia. La corrente elettrica, che dalla dinamo generatrice si trasmette al motore ricevente, ci rappresenta come una serie di rotismi e di trasmissioni per i quali si trasmette l'energia da una stazione elettrica, rotismi che stanno nell'etere e che sono per noi invisibili. Nella corrente poi si ha a considerare anche l'energia che si trasmette e che ci rappresenta il carbone o il lavoro del salto d'acqua che si è dovuto spendere nella stazione generatrice. La corrente elettrica, in sostanza, è un'energia che, se si differenzia dalle altre forme di energia che

---

stand der Wegnahme und Aneigungsabsicht? (Der Gerichtssaal, B. 54, Heft, 1-2, p. 144).

Digitized by Google

sono rappresentate da una quantità di materia, come l'energia potenziale del carbone, o di un salto d'acqua, o di una condotta forzata, o ad aria compressa, è però sempre un'energia che si può paragonare a quella della luce o del calore (1).

7. — Di fronte a questi insegnamenti della scienza, la quale forse non ha neppur detta la sua ultima parola in proposito, conviene dedurre, riassumendo, che se l'elettricità può per certi rapporti essere considerata come una cosa, se può sempre formare l'oggetto di un rapporto giuridico, non è *cosa* nello stretto senso del vocabolo, nè può essere ritenuta tale a tutti gli effetti giuridici. E pecca di inesattezza il giureconsulto quando, non tenendo conto della incessante evoluzione scientifica, nè dell'intima natura delle energie latenti che vengono asservite alla più utile soddisfazione dei bisogni della vita sociale, pretenda regolarne tutti i nuovi atteggiamenti alla stregua di viete e rigide forme giuridiche, che, se fino ad un certo punto possono comprenderli, ne lasciano sempre sfuggire una parte. E certo non la meno rilevante.

Il diritto — fenomeno super-organico, biologico-sociale — non può nè deve fossilizzarsi in formule assolute: è soggetto, al pari della morale e della politica, alla legge superiore della evoluzione. E quando nuovi elementi si presentano come oggetto di rapporti giuridici, occorre, con ragionevole criterio, astrarre, occorrendo, da statuizioni concrete, non applicabili al fatto nuovo, emanate in contemplazione di diverse fattispecie: ed adattare con certa larghezza di vedute il diritto alle esigenze del caso pratico.

8. — Impianto elettrico è l'insieme organico delle macchine, apparecchi e conduttori destinati alla produzione, circolazione e distribuzione della corrente elettrica. Dovrà ritenersi, a tutti gli effetti di legge, come cosa immobile o come cosa mobile?

(1) Ferraris: Comunicazione riportata in un elaborato studio del professor Frassati in *Rivista penale*, Supplemento V-VI, pag. 257.

Digitized by Google

Considerato in se, l'impianto elettrico consta di tanti elementi mobili, distinti, che sono bensì uniti da una comune destinazione, ma che hanno ciascuno un'entità sua particolare, e possono essere trasportati da un luogo all'altro. Esso quindi costituisce un'*universalità* di cose, un'*universitas rerum*, ma non può assimilarsi ad un immobile.

Se però la stazione principale dell'impianto elettrico abbia sede in uno stabile, officina, di proprietà del produttore, ove si trovino le macchine generatrici e donde partano i cavi conduttori, l'intero impianto dovrà considerarsi come immobile per destinazione. Se infatti per l'art. 413 Cod. Civ. sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio del medesimo, quali gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche, è evidente che le macchine generatrici, gli accumulatori, i commutatori, gli apparecchi di distribuzione, ecc., sono dal produttore posti nell'officina pel servizio della stessa, costituiscono elementi necessari al suo funzionamento.

In questo caso quindi l'intero impianto sarà considerato come immobile; e, conseguentemente, soggetto al regime degli immobili, e suscettibile di ipoteca unitamente al fondo officina, al cui servizio si reputa destinato [1].

9. — *Quid* però per i cavi e fili aerei o sotterranei stabiliti per la circolazione e la distribuzione della corrente?

Dispone l'art. 412 Cod. Civ., confermando il principio del diritto romano secondo il quale le acque non sono immobili *nisi quatenus prædio adhærent,* che le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili, ed i canali che deducono le acque in un edifizio o fondo, sono pure immobili e fanno parte dell'edifizio o del fondo a cui le acque devono servire.

---

[1] Corte di Venezia, 6 decembre 1898: la collocazione di determinati beni mobili a servizio di un determinato immobile ne importa senz'altro la immobilizzazione quando questo non potrebbe senza di quelli servire al suo scopo.

Digitized by Google

Per quanto non sia possibile alcuna ragione di identità, e per quanto, tranne che per i cavi di ritorno, i cavi distributori non deducano ma anzi allontanino la corrente dall'officina, per motivi di opportunità, e quando l'intero impianto sia considerato come immobile, dovranno pure considerarsi tali le condutture. Lo spirito della legge è uguale: l'interpretazione estensiva deve, per analogia, imporsi. E se comunemente si ritengono immobili le condutture del gas considerandole come parte integrante dell'officina da cui partono, non vi è ragione per non applicare un consimile criterio giuridico alle condutture della corrente elettrica; e ciò tanto più che, mentre nell'officina a gas le condutture partono ma non ritornano, in quella elettrica le condutture formano circuito, ritornando al punto di partenza e costituendo in tal modo un tutto unico ed inscindibile coll'impianto della stazione principale.

10. — Diversamente deve invece dirsi per le derivazioni e diramazioni che dai cavi correnti lungo la pubblica via portano la corrente nei fondi privati. E ciò perchè non ricorre più la ragione analogica dell'art. 413 Cod. Civ., in quanto le stesse non corrono sul fondo del proprietario, l'officina del produttore; nè possono nemmeno considerarsi come un prolungamento ideale del fondo stesso, come i cavi principali costituenti il circuito metallico organico, indispensabile pel funzionamento dell'impianto. Sono cose mobili che vengono accessoriamente ad innestarsi, a congiungersi al circuito organico, e che corrono su proprietà di terzi, i proprietari degli stabili in cui sono installate. Conseguentemente queste derivazioni secondarie non possono considerarsi immobili nè come collocate ad uso della stazione principale, perchè non lo sono; nè come collocate ad uso della proprietà dei terzi, perchè chi le colloca non è lo stesso proprietario dello stabile, ma il fornitore della corrente elettrica.

A questo principio avrò occasione di far richiamo, studiando i reciproci rapporti tra proprietario dell'edifizio ed utente della corrente elettrica, a proposito del contratto di somministrazione.

Digitized by Google

CAPO II.

L'elettricità oggetto di diritto

11. — L'elettricità, per quanto stato, è oggetto di diritto. — Può essere posseduta a titolo di proprietà.
12. Azione rivendicatoria. — Non può esercitarsi sull'elettricità, a meno non sia stata immagazzinata in accumulatori.
13. — Possesso dell'elettricità. — In quanto è tutelabile. Taglio dei fili conduttori dell'elettricità in caso di contratto di somministrazione: ammissibilità dell'azione di reintegrazione.
14. — È ammissibile il furto dell'elettricità? — Opinione affermativa della Cassazione di Roma, della Corte di Napoli e della Pretura di Pavia. — Negativa della Corte di Aquila.
15. Confutazione della dottrina che ritiene ammissibile il furto. — Le leggi penali non sono suscettibili di interpretazione estensiva. — Per aversi la figura giuridica del furto occorrono i due elementi dello *contrectatio* e dell'*ablatio*. — Nell'indebito uso di energia elettrica manca l'estremo della *contrectatio:* nessuna particella di elettricità entra nel possesso del preteso ladro. — La corrente coll'indebito uso perde in potenziale, non in intensità.
16. — Manca pure l'estremo dell'*ablatio*. — La corrente elettrica ritorna dove è stata generata.
17. — Esistono per contro i presupposti giuridici del *furtum usus:* ma questo non è punibile. — Giurisprudenza della Cassazione romana.
18. — La dottrina del furto di elettricità è sostenuta dal Frassati. — Confutazione.
19. — Nella giurisprudenza estera venne accolta dall'*Oberlandgericht* di Monaco e dal Tribunale di Troyes. — L' « Electrict lighting Act del 1882 » creò una forma speciale di reato.
20. — Il Tribunale supremo dell'impero tedesco la ripudiò, dichiarando inammissibile il furto di elettricità. — Critica del Dernburg. — Adesioni del Frendenthal, del Loebel e dell'Hoppe.

Digitized by Google

11. — L'energia elettrica, che non è, rigorosamente parlando, cosa, può come stato costituire il contenuto di un rapporto giuridico, essere cioè oggetto di diritto. È quindi, come tale, suscettiva di essere posseduta a titolo di proprietà.

Se il diritto di proprietà consiste, come è innegabile, nell'impero assoluto ed esclusivo sopra la sostanza di una determinata parte del mondo esteriore, e se si estende a quanto è la derivazione e l'effetto di tale sostanza, è indiscutibile che l'energia elettrica, per quanto stato e movimento e non cosa, essendo l'effetto di un lavoro applicato a determinati mezzi meccanici, appartiene al *dominus* dell'intrapresa, al proprietario dei mezzi meccanici che vi ha applicato o fatto applicare il lavoro.

La ditta, l'avviamento, la clientela sono enti immateriali, non suscettibili di apprensione, che si percepiscono coll'intelletto e non coi sensi: eppure sono elementi passibili di proprietà, appartenenti al principale dell'azienda, tutelabili colle azioni che stanno a garantia del dominio. Non diversamente deve dirsi dell'energia elettrica: è oggetto di proprietà su cui si esplica il diritto del soggetto.

È vero che si fa questione, in tema di opere dell'ingegno, se quanto comunemente si dice *diritto d'autore* sia davvero un diritto di proprietà: e si afferma ragionevolmente che il pensiero da cui poi scaturirà il libro, il quadro, l'opera drammatica o musicale non può diventare alcunchè di materiale e di appropriabile da formare oggetto di proprietà : vi è un diritto di pubblicazione e di riproduzione, un diritto patrimoniale di natura particolare, ma non un diritto di proprietà (1). Alcuni contestano perfino che

(1) VIDARI, *Corso di Diritto Commerciale*, III, n. 1828.

Digitized by Google

il diritto sul marchio di fabbrica sia un diritto di proprietà, affermando che la difesa del marchio non è in sostanza che la difesa del nome, e che perciò devesi considerarlo come un diritto individuale, un diritto della persona, non un *jus in re* (1).

Ma si tratta di specie di fatto ben diverse. In tema di diritti d'autore, il vero contenuto del rapporto giuridico è il pensiero che difficilmente si può comprendere come cosa oggetto di proprietà; in tema di marchi di fabbrica, non è illogico ed irrazionale considerare il marchio non nella sua entità obbiettiva, ma nella sua ultima finalità, diretta appunto ad impedire la sleale concorrenza. Per contro in tema di elettricità, vi è, se non una cosa, uno stato di fatto suscettibile di godimento, effetto di applicazione dell'attività umana, frutto di capitali investiti in un'impresa commerciale: deve quindi sorgere su di essa un vero diritto di proprietà, esplicabile in tutta la latitudine della sua comprensione, e che, se in caso di violazione non è tutelato dalla sanzione penale straordinaria del furto, non è meno un diritto reale.

Il che venne esplicitamente riconosciuto dal Tribunale Supremo dell'impero germanico, sezione civile, il quale, colla sentenza 10 marzo 1887, premesso che l'elettricità non è una cosa corporea, ma un agente sviluppantesi nei corpi, dichiarò che può tuttavia considerarsi come una cosa ai sensi della speciale disposizione della legge civile, e quindi formare oggetto di *lieferungsvertrag*, contratto di fornitura.

12. — La natura speciale dell'energia elettrica rende nella maggior parte dei casi praticamente impossibile l'esercizio delle azioni che stanno a difesa e tutela del dominio. Così l'azione rivendicatoria, colla quale il proprietario ripete da qualunque possessore o detentore la cosa propria con ogni suo accessorio, è improponibile praticamente in materia di energia elettrica, in cui non si trova una cosa, ma uno stato: si potrebbe giuridicamente esercitarla nel solo caso in cui chi indebitamente ha sottratto

(1) Kohler, *Das Recht der Markenschutzes*, p. 78.

Digitized by Google

energia elettrica l'avesse immagazzinata in accumulatori, per quanto ciò torni di assai problematica applicazione.

13. — In seguito ad un contratto di impianto o di somministrazione, il fornitore ha apposto un filo derivatore dell'energia elettrica per alimentar le mie lampade o mettere in movimento il mio elettro motore: io mi trovo costituito nel possesso del filo che determina il godimento dell'energia elettrica. Per un qualunque motivo, controversia, inadempimento di obbligazione ecc., il fornitore mi toglie repentinamente il possesso di questo godimento dell'energia elettrica, troncando il filo nel mio stabilimento o nella mia casa, in luogo cioè dove si esplica il mio possesso. Può questo esser tutelato di fronte ad un atto che viene a costituire una vera e propria turbativa?

Per gli art. 695 e 696 Cod. Civ. chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo: la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice premessa la citazione dell'altra parte sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione, e colla maggior celerità di procedura, contro qualsivoglia persona, fosse anche il proprietario della cosa di cui si è patito lo spoglio.

Ciò posto, è impossibile contestare che quando ho in comunicazione le mie lampade o il mio elettro motore col cavo principale dell'energia elettrica per mezzo di fili derivatori, sono costituito, mercè gli stessi, in uno stato di godimento dell'energia elettrica. Ho, col possesso dei fili, una fisica disponibilità dello stato elettrico perchè posso disperderlo o posso profittarne.

Ora, se azione di reintegrazione viene accordata dal legislatore a tutela dello stato di fatto, comunque si verifichi e si estrinsechi, per impedire gli altrui atti arbitrari e per proteggere la condizione attuale contro la turbativa dei terzi; se, qualunque sia, il possesso ottiene la protezione della legge anche contro chi esercita legittimi diritti allo stato di fatto che viene a turbare col suo atto violento od occulto; perchè vi sia spoglio violento,

Digitized by Google

basta un atto qualsiasi anche temporaneo che impedisca l'esercizio del possesso altrui, e che sia compiuto contro la volontà espressa o presunta del possessore [1] — per le stesse considerazioni deve essere tutelato il mio stato di fatto di godimento dei fili derivatori i quali, secondo la loro naturale destinazione e l'uso cui vennero adibiti quando furono impiantati e stabiliti, sono destinati a dar opera alla trasmissione dell'energia elettrica. Il fornitore che li tronca nel mio stabilimento o nella mia casa per togliermi questo stato di fatto di godimento, mi spoglia violentemente del possesso. Contro di lui quindi è ammissibile l'azione di reintegrazione. E ciò indipendentemente dall'eventuale azione penale di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, opponibile, per l'art. 235 del Cod. pen., verso chiunque, al solo fine di esercitare un preteso diritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'autorità, si fa ragione da sè medesimo usando violenza sulle cose.

Che se, per contro, il fornitore interrompesse il circuito o in qualunque modo, impedisse che la corrente pervenga nei fili di cui mi trovo in possesso, non si potrebbe parlare di reintegrazione, perchè se il diritto moderno, a differenza del diritto romano, ammette il possesso di cose incorporee, l'elettricità è uno stato, non una cosa; e perchè la corrente che non è ancora pervenuta ai fili di cui sono in possesso non è, ad ogni modo, in mio possesso.

È concepibile una relazione con una cosa da cui emerga, se non una fisica disponibilità piena ed intera, almeno una fisica disponibilità parziale: di qui la romana *possessio iuris*, che è l'esercizio di fatto del potere contenuto in un *jus in re*, astrazione fatta dalla considerazione se v'ha o no facoltà di esercitarlo. Attacco, anche abusivamente, un filo deviatore ad un cavo principale e trasporto la corrente elettrica passando per i fondi altrui: mi trovo allora nella condizione di quasi possesso, e devo essere protetto dagli attentati dei terzi mediante gli interdetti

(1) Corte di Cassazione di Torino, 6 marzo 1896, 3 aprile 1897, 21 luglio 1898.

Digitized by Google

possessori. Però in questo caso oggetto del possesso è la quasi servitù di passaggio e non la corrente elettrica considerata in sè stessa: gli interdetti possessori tutelano più specialmente lo stato di fatto per cui esercito un peso che grava il fondo altrui, e non il godimento di quello stato speciale di movimento delle molecole eteree che, vincendo la resistenza, mi arreca luce, forza o calore.

14. — Può aversi la figura giuridica del furto di elettricità? Tizio attacca un filo deviatore al cavo conduttore dell'elettricità, costituisce un circuito secondario in cui introduce una resistenza, e profitta della energia elettro-motrice che si sviluppa per alimentare delle lampade o porre in moto un elettro-motore. Potrà in suo confronto applicarsi l'art. 402 Cod. pen., per cui, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui per trarne profitto togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale essa appartiene, è punito colla reclusione sino a tre anni?

La Suprema Corte Romana colla già ricordata sentenza del luglio 1898 ha risposto affermativamente, osservando: « La Corte di Acquila colla sentenza del 25 maggio 1898 dichiarò l'inesistenza del reato perchè l'art. 402 contempla il furto delle cose mobili e non pure dell'elettricità che è un fluido intangibile, per la cui dolosa sottrazione manca nel Codice una disposizione penale che la colpisca.

Ma il furto della cosa mobile sta nel doloso attentato al diritto di proprietà che altri ha sulla stessa, *solus fur est qui attrectavit quod invito domino se facere scivit*, f. 46 *de furtis*. E la qualità di cosa mobile è relativa a tutto ciò che può esser preso colle mani o moversi da se, ovvero che può essere tolto da un luogo e portato in altro.

Quindi il citato 402 non comprende al certo i diritti incorporali, chè quelli *nullo continentur loco*, che esistendo *iuris intellectu* non possono essere soggetto passivo del furto, ma comprende senz'altro tutte le cose mobili che, avendo una esistenza materiale o giuridica, sono soggette alla contrectatio e perciò occorre tutelarne il relativo diritto di proprietà.

Fra tali diritti va annoverato tutto ciò che l'uomo acquista

Digitized by Google

col suo spirito di invenzione, con la sua intelligenza industriale o col suo amore al lavoro; e fra tali acquisti vi è senza dubbio quello dell'elettricità, cui la scienza moderna ha dato tale un sorprendente sviluppo da rendere l'energia del fluido arcano portatrice o della parola che ci viene da siti e regioni lontane, o dello splendore di una luce meravigliosa, o di una forza che muove svariate macchine per scopi diversi, e ciò mediante un generatore, sorgente di elettricità, un motore elettrico e un conduttore metallico.

Or se taluno colle sue forze e mercè i suoi mezzi ha generata questa speciale forma di energia che nomasi elettricità, se l'ha imprigionata in sottili fili metallici formandone una corrente produttrice dei suddetti effetti, e se ha rese le particelle e vibrazioni della stessa trasmissibili e trasportabili da luogo a luogo, tale elettricità è esclusivamente sua, ed il prodotto che ne deriva forma una parte legittima della sua proprietà mobile; e se altri dolosamente se ne impossessa per farne lucro commette il furto di un oggetto che ha giuridica qualità di cosa sua. Infatti, se tale qualità è per legge dovuta a tutte quelle cose che sono capaci di possesso, che hanno un valore e che possono essere tolte dal loro luogo, tali elementi si riscontrano nell'elettricità.

Essa, infrenata in un filo conduttore, è soggetta al possesso del privato che lo esercita con atti esterni e con godimento esclusivo; essa ha un intrinseco ed incontrastabile valore che la rende oggetto di contratto ed è fonte di corrispettivi vantaggi che si misurano con analogo contatore; essa è, infine, rattenuta nei suoi elementi, regolata nel suo cammino e nei siti assegnatole nel suo svolgimento, dà luogo mercè un filo deviatore a quel *removere* cioè a quella contrettazione che è elemento necessario a costituire il furto.

Nè l'elettricità può essere spogliata della sua qualità di cosa mobile solo perchè è incorporea. Il legislatore ha preveduto il furto delle cose mobili senza eccettuarne le imponderabili. Ditalchè trovando queste la loro esistenza nel campo del diritto, è la legge soltanto che può distruggerne le qualità ivi acquisite, non già la pretesa ragione d'imponderabilità che è di ordine me-

Digitized by Google

ramente fisico e materiale. D'altronde, come l'essenza del furto non vien meno qualora sia stato dall'agente perpetrato involando la cosa mediante un mezzo insidioso anzichè col portare sulla stessa le sue mani, così neanche la qualità di cosa mobile può venir meno qualora il colpevole per sottrarla e portarla al suo possesso abbia impiegato un mezzo clandestino suggeritogli dalla intangibilità della cosa violata. Se con tale mezzo ingannevole riuscì a commetterne il furto, questo sussiste nella sua obbiettività e sostanzialità, tuttochè caduto su cosa imponderabile. »

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Napoli colla sentenza 2 settembre 1897. « Attesochè, ivi è esposto, è fuori controversia che l'impianto occorrente per la terza lampadina fu eseguito per ordine ed interesse dell'appellante che ne pagò l'importo in L. 12, è strano dunque il dire che non aveva preso parte al fatto, ma può soltanto discutersi se si sia agito in buona fede come si pretende. Ma i risultati del processo escludono l'enunciata ipotesi. Per fermo chiunque comprende che, avendo chiesto l'uso di due lampade, non ne può impiantare una terza senza prima fare una nuova convenzione col legittimo rappresentante della società. Si doveva bene intendere che il Defelice, essendo un semplice manuale incaricato di cambiare i carboni alle lampade, non poteva avere il diritto di fare quell'innovazione. A prescindere da tali osservazioni, la mala fede emerge principalmente dall'essersi praticata la derivazione della corrente prima del contatore, ed è intuitivo che ciò dovette farsi con dolo, e con lo scopo delittuoso di evitare che si accertasse il maggior consumo della corrente elettrica. Anche i fili conduttori si misero in modo da rimanere nascosti sotto certi cartelloni di pubblicità. Non regge del pari la deduzione con cui si sostiene che il fatto denunziato non costituisce il reato di furto. E invero nella specie si riscontrano tutti gli estremi richiesti dall'art. 402 del codice penale perchè, avuto riguardo allo sviluppo e progresso dell'umana attività, non può esitarsi un momento a riconoscere ed affermare che la corrente elettrica, prodotta da appositi apparecchi, sia, come l'acqua e il

Digitized by Google

gaz, una cosa mobile capace di essere sottratta a fine di lucro, facendola passare nel proprio patrimonio, senza il consenso di colui al quale essa appartiene. L'energia elettrica che si produce con macchine, consumo di materia prima e l'opera dell'uomo per distribuirla poi, mediante condutture, a chi vuole servirsene previo pagamento di un prezzo, è di certo un oggetto avente valore commerciale, e, come tale, costituisce evidentemente una cosa che può formare materia di legittimo possesso o di dolosa sottrazione da concretare il reato di furto. »

Conformemente si è pure pronunciato il Pretore di Pavia con sentenza 26 settembre 1898.

15. — Non mi pare però che simili argomentazioni abbiano tale serio e valido fondamento giuridico da poter senz'altro venir accolte. E con ciò non intendo disconoscere in modo alcuno l'altissima importanza economica, sociale e commerciale dell'elettricità, nè affermare che essa debba rimaner priva di protezione giuridica: ma solo portar rispetto ai principii del diritto, secondo i quali non può ritenersi un reato se non in quanto esso sia stato tassativamente previsto e proibito dal legislatore.

La Cassazione romana ha perduto di vista quel principio fondamentale di ermeneutica giuridica, che invece doveva avere ben presente, prima di adattare al nuovo atteggiamento di fatto disposizioni legislative foggiate per specie del tutto differenti, per cui le leggi penali non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi. *Nulla poena sine lege*, è questa la norma vigente in tema di diritto penale, a meno che non si voglia venire ad una deplorevole confusione di poteri, e che il giudice voglia usurpare l'autorità del legislatore. Se nella legge scritta vi sono delle lacune, è dovere del giudice additarle al legislatore acciò esso vi provveda; ma non gli è lecito con interpretazioni analogiche applicare una sanzione ove questa non sia tassativamente fulminata.

Due, per unanime consenso dei dottori, sono gli elementi necessari ad integrare la figura giuridica del furto: e cioè l'impossessamento della cosa mobile altrui, *contrectatio*, ed il toglierla

Digitized by Google

dal luogo deve si trova senza il consenso di colui al quale appartiene, *ablatio.*

Ora abbiamo esaurientemente dimostrato che la corrente elettrica non è una cosa, ma uno stato, una vibrazione secondo determinate onde convergenti. Viene quindi a mancare l'impossessamento della cosa mobile altrui: chi usa dell'energia elettrica per suo godimento personale viene bensì a costituirsi in uno stato di indebito godimento di un'utilità, a farne un uso antigiuridico, ma non s'impossessa di una cosa mobile. È un grave errore quello della Cassazione di considerare la corrente elettrica come una cosa imprigionata in fili e costituita da particelle che possano esser sottratte: coll'impiantare un secondo circuito non si sottrae corrente elettrica, nessuna particella di energia elettrica entra in possesso del preteso ladro, la stessa quantità in ampère che si trova all'attacco del circuito secondario e derivato si riscontra alla fine di esso circuito. La corrente elettrica non ha subìto che una diminuzione di potenziale; pur rimanendo nella stessa intensità, è divenuta meno atta all'uso cui era destinata, perchè, avendo superato una resistenza, ha perduto in potenziale, in forza elettro-motrice.

Suppongasi che una determinata massa d'acqua si trovi collocata in un serbatoio in cima di un salto, pronta ed adatta per essere, all'occorrenza, lanciata su di una ruota motrice e raccolta al basso in altro serbatoio. Un terzo devia la naturale precipitazione della massa d'acqua, la fa cadere, anzichè su quella ruota, su altro motore, e poi la immette, nella stessa quantità, nel serbatoio esistente al basso del salto. Potrà il proprietario dolersi di furto? Evidentemente no, perchè il preteso ladro non si è impossessato nemmeno di una molecola d'acqua, questa si trova come massa nella stessa quantità di prima, solo è diminuita la sua potenza di lavoro, la sua energia, perchè non può più sviluppare quella forza che prima avrebbe sviluppata. Non vi è dubbio che il proprietario abbia azione di danni contro l'usurpatore; ma azione di furto, no.

Lo stesso deve dirsi a proposito della corrente elettrica. Essa esce dal circuito aggiunto nella stessa quantità in cui era en-

Digitized by Google

trata; solo è diminuita la sua potenza di lavoro. Nessuna particella o molecola di corrente elettrica viene distratta dall'abusivo utente: solo lo stato di ondulazione, il movimento, che prima seguiva il circuito principale, ora si trasmette lungo il circuito aggiunto, e di tali ondulazioni profitta antigiuridicamente il preteso ladro. Ma non ogni azione anti-giuridica può essere perseguibile colla sanzione straordinaria del reato.

Altro argomento validissimo in favore del principio da me enunciato si ha in ciò che in tutte le usurpazioni, gli impossessamenti di oggetti di diritto non costituenti cose materiali, non si parla di furto. Il legislatore per reprimere l'abuso ha dovuto stabilire speciali sanzioni; ma con ciò ha esplicitamente riconosciuta inapplicabile la sanzione stabilita contro il furto. Il marchio di fabbrica e di commercio, la ditta, il modello di fabbrica, l'opera scientifica, od artistica, costituiscono indubbiamente oggetti di diritto equiparati alle cose, formano il contenuto di vari rapporti giuridici, hanno non indifferente valore economico, sono nel patrimonio di chi li ha prodotti, posti in essere o estrinsecati. Un terzo che usi del marchio di fabbrica, della ditta, dell'opera scientifica od artistica altrui niun dubbio che si impossessa di una utilità non spettantegli, che dal proprio fatto antigiuridico ritrae un lucro, diminuendo in pari tempo il patrimonio di chi vi aveva diritto legittimo. Ma, con tutto ciò, mai ad alcuno è venuto in mente di perseguitare di furto l'usurpatore della ditta, il contraffattore del marchio e dell'opera letteraria. Il legislatore, seguendo questa nuova manifestazione di entità e di diritti, ha bensì emanate speciali disposizioni repressive; ma in loro mancanza il giudice non potrebbe applicare l'*actio furti*, appunto perchè non applicabile a casi e modalità diverse dalle previste.

Ma se così è, perchè si dovrebbe venire in opposto concetto in tema di corrente elettrica? Anche qui non vi è una cosa mobile sottratta, ma l'uso antigiuridico di un vantaggio, di un diritto altrui, che rimangono immutati. Quindi eguale dev'essere la soluzione giuridica.

Digitized by Google

16. — Secondo e non meno essenziale estremo del furto è quello dell'*ablatio:* bisogna togliere la cosa dal luogo ove si trova. Ma nella specie nulla di tutto ciò: la corrente elettrica descrive bensì una deviazione, ma ritorna nel luogo ove essa era. È inesatta l'affermazione delle sentenze ricordate che vi siano particelle trasportabili da luogo a luogo: l'ondulazione è in sè, ha efficienza ed estrinsecazione sua propria, ma non è nè tolta nè sottratta. Non si fa, venne giustamente osservato, che gettare un ponte su cui l'ondulazione delle particelle si trasporta nel filo applicato, ma nulla di corporale va da un filo all'altro, poichè non una sola delle particelle vibranti si muove colla corrente che va nel filo applicato.

Conseguentemente, sotto qualunque aspetto si consideri la quistione, vengono meno tutti i presupposti del furto. Nè si dica che, in fondo, siccome vi è un'usurpazione di utile a danno altrui, ciò costituisce un furto, e come tale deve reprimersi; perchè questo è concetto volgare non giuridico. Che in diritto civile e commerciale si possa ricorrere all'interpretazione analogica della legge, e che anzi, mancando una speciale disposizione, si debbano applicare le norme che regolano materie simili e casi analoghi, niun dubbio. Il giudice non può rifiutarsi di dire il diritto nè licenziare le parti col pretesto che la legge non abbia provveduto al caso loro: ed è seguendo questo concetto che la corrente elettrica viene, nella generalità dei rapporti di cui può costituire l'oggetto, considerata come una cosa, equiparata alla stessa. Ma il diritto penale è restrittivo; è, sotto un certo aspetto, eccezionale: si tratta della limitazione e restrizione dei diritti più sacrosanti della personalità umana, il diritto alla libertà ed all'onore. Ed essi non possono essere limitati senza una esplicita, categorica disposizione della legge. Ove questa manchi, si potrà far voti, come io faccio, acciò venga colmata la lacuna; ma una condanna costituisce arbitrio, non giustizia: *nulla pœna sine lege.*

17. — Si verificherebbero per contro tutti i presupposti del *furtum usus*, in quanto si agisce antigiuridicamente, s'usa, senza

Digitized by Google

essere autorizzati, di una cosa altrui. Ma se il diritto romano ammetteva una persecuzione penale per *furtum usus*, il diritto moderno la esclude; tanto è che anche recentemente venne giudicato commettere furto d'uso non punibile chi si serve di una vettura con cavallo momentaneamente lasciata sola per istrada, e dopo, essersene servito per proprio uso, la ripone nello stesso luogo (1). Nel furto d'uso della vettura e del cavallo si ha *ablatio;* si profitta della forza e dell'energia del cavallo, risultanti dal nutrimento che il proprietario gli ha fornito; il cavallo è restituito in condizioni fisiche tali da non poter rendere quel lavoro utile che avrebbe reso se il terzo non lo avesse adoperato antigiuridicamente per profitto proprio. Ugualmente avviene nell'abuso della corrente elettrica: si profitta del suo alto potenziale risultante dalle opere e dalle spese del fornitore; si restituisce la corrente, ma diminuita di una quantità di forza elettro-motrice impiegata antigiuridicamente a vincere la resistenza introdotta dal terzo.

Nè pare esatto allegare, come fa il chiaro prof. Frassati, che mentre l'uso ha per presupposto assoluto ed essenziale la conservazione della cosa, il *quid* di energia sottratto indebitamente viene consumato ed è completamente perduto pel suo proprietario. Invero, ogni cosa coll'uso si deteriora e consuma: sarà quistione di misura, ma l'uso importa necessariamente una diminuizione nell'entità fisica della cosa, considerata nella sua quantità, o qualità, o perfezione, o resistenza: nella specie non si sottrae corrente, ma la si restituisce dotata di un potenziale meno elevato, come, nella specie esaminata dalla Cassazione, si restituisce il cavallo stanco, affaticato, meno idoneo ad un lavoro utilmente proficuo.

18. — La tesi che la sottrazione di energia elettrica costituisca vero e proprio furto venne validamente sostenuta dal Frassati (2): ma la vivacità e gagliardia delle sue deduzioni non

---

(1) Cassazione di Roma 12 novembre 95.

(2) In *Rivista Penale*, Supplemento V-VI, pag. 257 e segg.

Digitized by Google

sono tali da supplire alla deficienza della loro sostanza. Per me, il vero punto della quistione sta tutto qui: la legge penale è di interpretazione restrittiva; essa reprime la *contrectatio* di una cosa mobile che si tolga dal luogo ove si trova senza il consenso del proprietario; nella specie, non si ha una cosa mobile, non si ha un vero trasporto in altro luogo; dunque è inammissibile la figura giuridica del furto.

È indubitato che per cosa mobile si intendono anche i liquidi ed i fluidi, perchè si tratta sempre di cose materiali, concrete, corporali, nè la loro fisica esterna manifestazione può influire nella determinazione del rapporto giuridico. Ma nel caso nostro non vi ha cosa nè liquida nè fluida; vi ha uno stato di ondulazione, di movimento, di cui uno usa antigiuridicamente, assumendo quindi l'obbligazione di risarcire i danni tutti conseguenza del suo fatto illecito e moralmente imputabile, ma non vi è furto: come non vi sarebbe nel fatto di chi applicasse una puleggia all'albero di trasmissione di forza di un macchinario qualunque, per mettere in azione una sua macchina, in quanto non vi è appropriazione. La corrente che abusivamente attraversa la lampada o l'elettro-motore non viene appropriata, distrutta da chi l'usa, essa ne esce e continua a percorrere il circuito senza diminuire in intensità: ha solo perduto della sua potenza perchè, avendo incontrata una resistenza, ha sviluppato un'energia per vincerla, energia che ha prodotto luce, o trazione, o lavoro meccanico.

Nè si dica che l'elettricità rimarrebbe allora priva di qualsiasi protezione legale: non vi sono forse gli articoli 1151 e segg. del Cod. Civ. relativamente alla colpa aquiliana, non vi è il delitto e quasi delitto civile? Per tutelare l'energia elettrica bisogna proprio inviare alla reclusione chi ne usa antigiuridicamente, mentre la lettera della legge non lo consente? Ad ogni modo è saputo che *adducere inconveniens non est solvere argumentum:* come in diritto patrio si è fatto per l'uso anti-giuridico della ditta, del marchio, del brevetto, delle opere dell'ingegno; come, in diritto inglese, si è fatto nel tema speciale, si promulghi una legge fulminante gravi penalità contro chi

Digitized by Google

usa illegittimamente l'energia elettrica, ed io sarò il primo ad applaudire. Ma sia legge, non arbitrio di interpreti.

E nemmeno vale il dire che quando si tratta di beni che sono utili all'uomo, che servono ai suoi fini, che l'uomo può appropriarsi, questi beni di fronte al diritto si chiamano cose. Occorre distinguere: di fronte al diritto civile sì, perchè è ammissibile e ammessa l'interpretazione estensiva, analogica; di fronte al diritto penale no, perchè tale interpretazione è espressamente vietata dall'art. 4 delle Disposizioni preliminari del Cod. Civ.

Il marchio di fabbrica non è forse un bene utile all'uomo, che serve ai suoi fini? un'opera artistica o letteraria non è forse tale? Il contraffatore non si appropria forse antigiuridicamente tali beni? Ma se si volle applicare a costui una sanzione penale, si dovette edittare una legge speciale: le disposizioni relative al furto non potevano essergli applicate.

L'on. Costa nella Relazione al Senato all'art. 381 del progetto, corrispondente all'art. 402 del Cod., scrisse: « si vorrebbe con un'aggiunta prevedere il furto di acqua o di fluidi, come il gas, la corrente elettrica ed altre forze imponderabili note o che potranno essere scoperte. Ma questa proposta è per una parte inaccettabile e per l'altra inutile. Inaccettabile, in quanto vorrebbe equiparare nei rapporti del furto l'acqua, fluente nell'alveo naturale o artificiale, alla cosa mobile, e già d'altronde preveduta in sede conveniente nell'art. 402 fra i delitti di usurpazione; inutile quanto alla sottrazione degli altri fluidi, essendo evidente in essi la qualità di cosa mobile, e possibili le altre nozioni di fatto che sono richieste per costituire il furto. » Ma, per quanto autorevole, il parere del Relatore non costituisce interpretazione autentica di legge. E ciò tanto più quando, come nella specie, cade in gravi inesattezze, come quella di equiparare in certo qual modo la energia elettrica al gaz ed all'acqua: queste, per quanto allo stato fluido o liquido, sono cose materiali, l'elettricità non lo è.

Non è poi convincente l'asserire, da ultimo, che, in buona sostanza, il fornitore spende capitali ed applica opere per generare l'energia elettrica ed altri gliela sottrae: il che per la coscienza giuridica e per la morale sociale costituisce furto.

Digitized by Google

Si faccia l'ipotesi di un Tizio che, acquistato il suo biglietto d'ingresso, entra in una sala ove si svolge uno spettacolo lirico: egli, in base al negozio giuridico posto in essere coll'impresario e concretato nell'acquisto del biglietto, ha diritto a quella più ampia somma di godimento che i suoi sensi ottici ed acustici potranno realizzare. Invece adatta un fonografo ed un cinematografo; e, clandestinamente, fissa e si appropria parte del godimento acustico e visivo che non gli apparteneva, lo trasporta fuori del teatro, ed in seguito se ne vale a scopo di lucro, riproducendo l'armonia dei suoni e l'illusione ottica della scena.

Sarà egli contabile di furto?

Stando alla dottrina che combatto, sì. L'impresario ha sacrificato denari e lavoro per allestire lo spettacolo; Tizio ha diritto di goderne fino alla potenzialità dei suoi organi visivi ed acustici, ma non oltre; carpendo con strumenti idonei i suoni i movimenti ed i colori a scopo di lucro, commette un furto perchè vi sono la *contrectatio* e *l'ablatio*.

Stando al senno giuridico, no. Egli sarà tenuto a risarcire all'impresario ogni danno, ma non può dirsi ladro, nè come tale può essere punito. I suoni, i fasci luminosi sono uno stato, non una cosa; quindi non possono costituire il materiale del furto.

E se così è, alla stessa soluzione deve venirsi in tema di elettricità.

19. — Nella giurisprudenza estera, la tesi da me combattuta venne accolta dall'*Oberlandgericht* di Monaco colla sentenza 15 gennaio '95, la quale osserva: « la corrente elettrica è il prodotto di colui nel cui possesso si trova l'impianto per la produzione di energia elettrica; questa corrente esiste realmente e non solo idealmente, si può accertare la sua esistenza coi sensi, essendo possibile una misura della sua forza, e ci si può impossessare di essa in tanto in quanto è possibile, per mezzo di fili adatti, deviarla, e con ciò toglierla a colui il quale ha la fisica possibilità di disporre a piacimento del prodotto del suo lavoro. Per la grande importanza dell'elettricità nella vita commerciale, l'energia elettrica prende anche

Digitized by Google

posto fra i beni della vita con valore commerciale. Dati questi presupposti, non si può negare all'energia elettrica nei rapporti giuridici la qualità di una cosa mobile, nello stesso modo che non la si può negare al gaz o all'aria compressa. Essa è mobile perchè vi è possibilità di portarla in qualsiasi punto, si può rafforzarla e diminuirla a capriccio del possessore dell'impianto elettrico. Non importa che l'intenzione di chi sottrae energia elettrica sia di danneggiare altri nel patrimonio, questa intenzione non è richiesta nel reato di furto, che richiede solo l'intenzione di appropriarsi della cosa in modo antigiuridico. Quando il furto è compiuto colla sottrazione commessa con questa intenzione, non si può applicare la pena della frode perchè il ladro nasconde il furto al derubato. »

Così pure venne in Francia accolta dal Tribunale di Troyes il quale, colla sentenza del 7 novembre 1893, osserva, in vero molto poveramente, che «par un moyen illicite, qui lui est personnellement e directement imputable, et auquel il a recours à l'insu de la Compagnie, Bonnett a, par suite et contrairement à la volonté de celle-ci, fait mainmise sur la chose d'autrui, et se l'est fraudulusement appropriée; le fait ainsi établi à la charge de Bonnet constitue le délit de vol.» Ed il *Journal du Palais*, 11-12 marzo '94, approvava: « Peut-on soutenir que l'electricité n'est point une chose mobilière, que c'est un fluide, une force intangible, qui ne saurait être materiellement apprehendée? Le tribunal a considèré avec juste raison, suivant nous, que l'électricité étant une chose de valeur qui s'achète et se débite, fait l'objet d'un droit de propriété et par conséquence peut être soustraite. Il n'est pas exact que l'electricité ne puisse être matériellement appréhendée puisque, précisement, des appareils spéciaux conduisent et distribuent la lumière ou la force par elle produites ».

Altrove, per poter perseguire di furto l'usurpatore di corrente elettrica, si riconobbe necessaria una speciale disposizione di legge. Così l'Inghilterra promulgò l' *Electric Lighting Act* del 1882: così gli Stati del Colorado e del Massachussette emanarono nel 1893 e 1895 nuove e speciali norme legislative.

Digitized by Google

20. — Per contro, ritenne non costituire furto il Tribunale Supremo dell'Impero germanico, sedente in Lipsia, colla sentenza 20 ottobre 1896. « Il primo giudice, così e molto correttamente il Tribunale Supremo, ha dichiarato il fatto non costituire nè furto nè appropriazione indebita, poichè l'elettricità non è a considerarsi una cosa mobile ai sensi del § 242 Cod. pen. e perchè la giurisprudenza per cose intende porzioni della natura bruta: l'essere corporea è un estremo essenziale della cosa. Anche il Cod. pen. parte da questo principio. Cose incorporee, per esempio diritti, prodotti intellettuali, forze macchinali non sono oggetto di furto. Lo stesso deve dirsi dell'elettricità. I periti hanno dichiarato trattarsi qui di una scienza non ancora determinata. Si sa benissimo cosa si deve fare per produrre l'energia elettrica, ma non si è in grado di spiegarne il processo intimo, come non si sa cosa sia quello che rende il muscolo del braccio umano capace a spiegare la forza. In codeste deduzioni della prima istanza non vi ha un errore di diritto. Essa realmente parte dal principio che la corporeità dell'oggetto sia un criterio essenziale della cosa nel senso del § 242: questa supposizione trova il suo fondamento non già nei dettami del diritto civile, ma la nozione penale della cosa mobile è indipendente, unica, e presuppone la corporeità dell'oggetto. Se dunque i §§ 242 e 245 presuppongono come oggetto di furto o appropriazione indebita un pezzo, una porzione di sostanza in stato sia solido, sia liquido, oppure in forma di gaz, non può farsi rimprovero alla prima istanza di aver negato nel fatto gli estremi tanto del furto quanto dell'appropriazione indebita. È questione di diritto se la nozione della cosa, ai sensi della legge penale, richieda qualche cosa di corporeo; ma la questione se la elettricità sia una sostanza, una cosa corporea, ovvero forza, movimento di minime particelle è questione di fatto che non può venir decisa con norme di diritto ma soltanto in base ad indagini fisiche. Quando si addita l'alta importanza dell'elettricità nella vita commerciale, e alla posizione che alla corrente elettrica spetta fra i beni vitali di valore commerciale, questo non è un argomento per provare che l'elettricità sia una cosa

Digitized by Google

corporea, poichè la qualità di un bene vitale di valore commerciale non è un necessario criterio della corporeità, poichè anche forze, operazioni, prodotti intellettuali sono beni vitali e hanno valore commerciale. Qualora nell'odierna vita giuridica si riconoscesse il bisogno di sottomettere a sanzioni penali l'ingiusta appropriazione della corrente elettrica, dovrà il legislatore emanare i necessari provvedimenti. La giurisprudenza non è in grado di supplire alla mancanza di legali disposizioni con analoga applicazione di norme non fatte al caso: in diritto penale vale il supremo principio *nulla pœna sine lege.* »

Tale sentenza venne vivacemente combattuta dal Dernburg [1].

---

[1] L'ultimo passo della sentenza, scrive il chiaro professore berlinese nella *Deutsche Juristen Zeitung*, è in ogni caso giusto. Il Tribunale deve prolare delle decisioni di diritto, non deve giudicare sulla natura di fenomeni fisici. Quando le sue decisioni sono conformi al diritto ed informate al pubblico bene, egli ha fatto il suo dovere; i problemi fisici non devono essere risolti dal giurista. Neppur noi vogliamo pertanto criticare i periti del Tribunale di 1ª istanza sul campo fisico o filosofico; non possiamo però fare a meno di esprimere la nostra meraviglia sui rapporti ai quali si sono conformati entrambi i Tribunali.

— L'elettricità — dicono i periti — non può essere riconosciuta che nel suo effetto, nella forza che essa contiene e sviluppa.

— Ma per qual mezzo percepiamo noi tutto il mondo esteriore se non per gli effetti e per la forza che esso produce? e questo vale per tutto ciò che appartiene alla natura esterna. Perciò vi furono e vi sono dei filosofi che negano persino l'esistenza oggettiva delle cose esteriori!

— È dubbio, dice il Tribunale, se l'elettricità sia un corpo in senso fisico, oppure una energia, oppure uno stato.

— Ma tutto ciò che agisce nel mondo esterno deve anche esistere nel mondo esterno! Ora l'elettricità agisce senza dubbio, e con qual energia! sul mondo fisico.

Ma, come dicemmo, non vogliamo occuparci di problemi fisici.

Il Codice penale stabilisce che sotto il titolo di furto vien punito colui che si impossessa di una cosa mobile altrui nell'intenzione di rendersene padrone. La questione sta dunque nella domanda: che deve intendersi per *cosa* in diritto penale? Una risposta ci può soltanto essere data dallo scopo finale della legge. E questo scopo consiste nel proteggere il privato contro l'appropriazione indebita dei suoi beni da parte di terzi. Ma l'elettricità è un bene che apparisce nel mondo esterno, che è suscettibile di essere ap-

Digitized by Google

Aderirono per contro alla tesi del Tribunale Supremo il Frendenthal (1); il Loebel (2); e l'Hoppe (3), sostenendo quest'ultimo trattarsi di semplice *furtum usus*.

21. — Una dottrina intermedia venne proclamata dallo Stenglein (4). Poco importa, sostiene l'eminente giureconsulto, quale sia la natura della corrente elettrica. La quistione è questa: può l'elettricità essere ridotta in una forma nella quale essa stia in

---

propriato, e che spesso viene prodotto perchè formi oggetto di commercio. Essa è dunque una *cosa* nel senso del diritto civile e penale.

Una definizione legale del concetto *cosa* pel diritto penale non esiste. Se nelle Pandette si parla delle *res corporales* come di cose *quæ tangi possunt*, questo non è che un'illustrazione del concetto *cosa corporea*. Non si aveva certo l'intenzione di limitare con questo per sempre il concetto di cosa. Sembra però che non possiamo sottrarci alla definizione romana, così che il Tribunale dell'Impero crede che non sia ancora deciso se l'elettricità sia un *corpo* oppure un' energia. Ma questo è per noi di nessuna importanza. Noi non sappiamo da che sia prodotta la sostanza corporea. Che importa questo al diritto? Quando si tratta di beni che sono utili all'uomo e che servono ai suoi fini, di beni che si trovano nel mondo esterno, di beni che l'uomo può appropriarsi e che si è in modo legittimo appropriato, questi beni di fronte al diritto si chiamano *cose*. Il dirittoиè un organismo della vita sociale, non è una dottrina filosofica; si tratta di fatti materiali e morali, non di teorie fisiche.

Che avverrà ora? Continuerà l'elettricità a rimanere priva di qualsiasi protezione legale finchè verrà provato al Tribunale imperiale che essa è una sostanza corporea, oppure dovrà intervenire la legislazione a correggere le decisioni del nostro Tribunale Supremo? »

L'errore del Dernburg sta nel prescindere dalla lettera della legge per correre dietro alla presunta intenzione del legislatore. Ciò è ammissibile in diritto comune, ove si fa luogo all' interpretazione estensiva ed anologica; non in diritto penale, in cui non si può andare oltre il caso tassativamente previsto dal legislatore.

(1) *Der Diebsthal an Elektrizitat*, e *Ist die Entwendung von Elektrizität straffard?* in *Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft*, 1896, pp. 488, 881 e 886.

(2) *Elektrizität im Civil und Strafrecht in Deutsche juristen Zeitung* del 15 gennaio 1897, p. 36.

(3) *Diebsthal an Elektrizität*, ib. 1 febbraio 1897, p. 58.

(4) Ib. 1 marzo 1897, p. 105.

Digitized by Google

possesso del proprietario e può essere a lui tolta? Ciò è possibile quando si sottrae energia elettrica da una diramazione e la si raduna negli accumulatori; ma se il ladro applica soltanto un filo a quello principale, usa soltanto forza altrui ma non è ladro. Si ha invece la frode, perchè si inganna il proprietario sulla capacità produttiva della sua macchina, cioè gli si nascondono fatti veri; chi sopporta la spesa di produzione della forza senza ottenerne equivalente viene danneggiato, mentre altri ha un vantaggio patrimoniale.

La teoria non mi pare accettabile. Caratteri essenziali della frode (stellionatus) sono gli artifizi o raggiri atti ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, e l'errore in cui sia caduto il proprietario della cosa consegnandola al frodatore. Nella specie per contro nulla di tutto ciò: manca il consenso del fornitore dell'energia elettrica, perchè egli è del tutto inconsapevole dell'indebito impianto del secondo circuito; non vi è errore da parte sua perchè, di nulla essendo informato, non ha occasione di essere indotto in errore dai raggiri ed artifizi altrui, nè di esprimere una manifestazione di volontà alterata nella sua libertà.

E nemmeno può accogliersi l'altra teoria che riscontra nel fatto di cui è discorso un danneggiamento, perchè, o oggetto passivo del reato si ritengono gli apparecchi, ed allora nella massima parte dei casi, quando si attacca al filo principale un filo deviatore costituendo così un secondo circuito, non si danneggia in modo alcuno nè il cavo principale nè gli apparecchi nè altro; o vuolsi ritenere tale la stessa corrente elettrica, ed allora deve osservarsi che per l'art. 424 Cod. pen. in tanto sorge la figura giuridica del reato di danneggiamento in quanto si distrugge, si disperde, si guasta o in qualsiasi modo si deteriora cose mobili od immobili altrui; ma nella specie la corrente elettrica è uno stato, non una cosa mobile, e quando essa, percorrendo un circuito secondario, alimenta lampade o muove un elettro-motore, non viene nè distrutta, nè dispersa, nè guastata.

22. — Invece di procedere direttamente all'attacco di un filo deviatore del circuito, si può usare antigiuridicamente della

Digitized by Google

corrente elettrica profittandone oltre gli stabiliti limiti di tempo, o aggiungendo delle lampade, o sostituendole con altre di maggior intensità luminosa, o producendo con magneti, calamite od altro deviazioni o variazioni agli indici dei misuratori, o in altri non pochi modi nei quali, pur troppo, la malizia e disonestà umana possono manifestarsi.

Anche in ipotesi consimili si avrà un dolo, una frode civile; il fornitore avrà azione per ripetere i danni in tutta lo loro più lata estensione, potrà far risolvere il contratto di somministrazione pel dolo dell'utente, ma esula ogni figura di reato. Infatti, estremo essenziale del reato di cui all'art. 413 Cod. pen. si è che, in seguito agli artifizi o raggiri atti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, si induca altri in errore e lo si determini a dare, fare o consegnare quanto, ove non indotto in tal modo in errore, non avrebbe dato o consegnato: ora, nella ipotesi, nulla di tutto ciò. Il fornitore non è indotto da alcun errore a fare quanto non avrebbe fatto; l'utente si trova già in legittimo possesso e godimento della corrente elettrica, che gli è legittimamente procurata. Solo egli ne fa un uso antigiuridico godendone oltre la sfera del proprio diritto: ciò lo può rendere contabile di frode civile, ma non di frode penale.

23. — Alcuno per vendetta, o per spirito di brutale vandalismo o per qualsiasi altro movente, può tagliare o danneggiare i cavi ed i fili adduttori dell'energia elettrica, o procurare un contatto con fili telegrafici o telefonici, arrecando in tal modo, oltre a danni materiali, perturbamenti ed incagli nei pubblici servizi, ed anche pericoli per le persone. Può in tal caso farsi luogo all'applicazione dell'articolo 474 Codice penale, per cui chiunque arbitrariamente spegne i fanali che servono alla pubblica illuminazione ovvero rimuove apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio, è punito con l'ammenda sino a lire 200; o a quella dell'art. 483, secondo il quale chiunque, anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose è punito coll'ammenda sino a lire 200 o con l'arresto sino a

Digitized by Google

20 giorni. In casi più gravi potrebbe anche applicarsi l'art. 424, secondo il quale chiunque distrugge, disperde, guasta od in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili altrui è punito a querela di parte con la reclusione o con la detenzione sino a sei mesi, e con la multa sino a lire 500 : la pena è della reclusione da un mese a tre anni e della multa sino a lire 3000 e si procede d'ufficio se il fatto sia commesso sopra apparecchi o segnali destinati a pubblico servizio.

Severissimo è pure al riguardo l'art. 22 dell'*Electrict lighting Act*, per cui chiunque maliziosamente taglia o danneggia un conduttore od un apparato elettrico nell'intento di interrompere una condotta elettrica sarà considerato reo di fellonia, e sarà passibile del carcere per un termine non eccedente i cinque anni, o dei lavori forzati per un termine non eccedente i due anni.

Digitized by Google

CAPO III.

L'elettricità in rapporto alla libertà d'industria. La legge 7 giugno 1894 e la fine dei monopoli.

24. — Impianti elettrici: loro importanza economica e sociale: regime giuridico cui sono sottoposti.
25. — Legislazione anteriore al 1894.
26. — Legge 7 giugno 1894 n. 232 sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche.
27. — Regolamento 25 ottobre 1895 n. 642. La concessione dell'impianto elettrico, quando si attraversino strade o piazze pubbliche, ferrovie, fiumi, ecc., spetta esclusivamente al Prefetto. Al Ministro del Commercio quando si attraversino territori di due o più provincie. Ugualmente in Francia per la legge 25 giugno 1895: progetto francese del 1899.
29. — Quale impianto elettrico è subordinato alla concessione governativa.
30. — La nuova legge ha tolto ai Comuni ogni ingerenza nella concessione degli impianti elettrici. — Spirito della legge del 1894 di sottrarre gli impianti elettrici alle influenze locali. — Opinione dell'Armissoglio: confutazione. — Sentenza 10 luglio 1897 del Tribunale di S. Remo.
31. — Ai Comuni è stato conservato il solo diritto di dare il loro parere, e di stabilire le norme per l'uso del suolo pubblico da parte dei concessionari. — Capitolati di Milano, Torino e Genova.
32. — Provvedimenti possibili contro il Comune che cercasse di impedire l'attuazione della concessione governativa.
33. — Accordata dal Prefetto la concessione di un impianto elettrico, l'antico concessionario, che abbia precedentemente ottenuto dal Comune la concessione esclusiva di un servizio consimile, non può opporsi. Egli infatti manca d'azione sia verso il Comune, che verso il Prefetto e verso il nuovo concessionario. — Giurisprudenza della IV sezione del Consiglio di Stato nel caso di Intra. — Il Consiglio di prefettura d'Allier nel caso di Montluçon.
34. — L'antico concessionario non può ritenere vincolato il concessionario dell'impianto elettrico pel fatto del Comune, che si fosse obbligato a

Digitized by Google

non accordare altre concessioni. — Il Comune non può vincolare il fatto dei terzi; art. 1129 Cod. Civ. — Non è possibile far capo alla figura giuridica del mandato, e nemmeno della *negotiorum gestio.*

35. — Non può azionarlo in giudizio pretendendo di avere un diritto quesito che la nuova legge del 1894 abbia rispettato. — Quali leggi non hanno effetto retroattivo.

36. — La legge del 1894 è di immediata esecuzione: anche di fronte ad eventuali diritti quesiti.

37. — Però sulle concessioni dell'autorità pubblica non possono costituirsi diritti quesiti. — Opinione del Gabba.

38. — In ogni ipotesi — il privilegio esclusivo accordato dal Comune è giuridicamente nullo. — Lotta contro l'illuminazione elettrica da parte dei concessionari dell'illuminazione con altri sistemi. — Esame della giurisprudenza contraria all'elettricità.

39. — Caso di Roma.

40. — Caso di Firenze.

41. — Caso di Intra.

42. — Caso di Livorno.

43. — Caso di Verona.

44. — Giurisprudenza favorevole all'elettricità. — Caso di Novara.

45. — Casi di Treviso, S. Remo, Bologna e Catania.

46. — Giurisprudenza estera. — Il Consiglio di Stato francese contrario all'elettricità: casi di Compiègne e di Avignone del 1898.

47. — I Consigli di Prefettura per contro si pronunciarono in favore.

48. — Caso d'Anversa.

49. — Caso di Monaco.

50. — Distinzione a farsi tra servizio di illuminazione pubblica e servizio di illuminazione privata. — Nella prima ipotesi il Comune può validamente obbligarsi a non concedere ad altri l'accollo del pubblico servizio.

51. — Non può per contro, nella seconda, accordare il privilegio esclusivo di traversare il suolo pubblico con condutture e tubazioni. E ciò per ragioni soggettive, oggettive ed economiche.

52. — Il Comune non ha capacità giuridica soggettiva per obbligarsi a non concedere ad altri di traversare il suolo pubblico.

53. — Simile vincolo non può formare materia di contratto valido.

54. — Viene a costituire un monopolio di fatto, inamissibile per ragioni giuridiche, economiche e sociali.

55. — Infondatezza delle argomentazioni della giurisprudenza contraria all'elettricità.

56. — Ciò ove si consideri la concessione come un semplice contratto compreso nella cerchia del diritto privato. — Secondo invece la più corretta teoria tedesca, è un atto unilaterale di impero, attinentesi al

Digitized by Google

24. — L'elettricità è l'energia e la potenza dell'avvenire. Per quanto la mente umana, conscia delle gloriose conquiste della scienza e del progresso, miri baldamente fiduciosa al futuro, non potrà forse mai esattamente prevedere ed intuire le numerose e svariate applicazioni pratiche cui potrà prestarsi l'elettricità.

Gli impianti elettrici rappresentano, oltre che un servizio di pubblica utilità, imprese industriali e commerciali socialmente ed economicamente rimuneratrici: possono, esonerando l'Italia dal pagare all'estero un colossale tributo annuo per il combustibile, grandemente giovare all'economia nazionale, facilitando l'esplicazione e lo sfruttamento di quelle forze naturali che da noi abbondano, ma che, pur troppo, si conservano tuttora nello stato di energie latenti.

Data la loro importanza economica ed industriale, uno dei primi quesiti che si affacciano all'attenzione dello studioso si è quello di indagare il regime giuridico di siffatti impianti.

Può qualunque cittadino procedervi ? la pubblica autorità ha diritto di impedirne o di limitarne l'estrinsecazione? precedenti diritti, stipulati da industriali che intesero monopolizzare a loro beneficio allora recenti trovati della scienza, possono vincolare la libertà nei terzi di effettuare impianti elettrici ?

25. — La legge sui LL. PP. del 20 marzo 1865 all. F agli art. 1, lettera k, ed 8 stabilì il monopolio governativo del telegrafo: il governo si riservò il diritto esclusivo di profittare della corrente elettrica allo scopo di trasmissione del pensiero, e ciò per

considerazioni di indole politica ed amministrativa, sul cui giusto fondamento si potrà in teoria discutere, ma che, all'atto pratico, è inutile contestare.

È saputo che fili metallici attraverso cui corra la corrente elettrica esercitano tra loro reciproca influenza, dando luogo al fenomeno fisico cosidetto dell'induzione.

La vicinanza dei fili può quindi determinare gravi inconvenienti al servizio elettro-telegrafico: donde la necessità di regolarne, con unico e prudente criterio direttivo, l'impianto. A questa necessità di ordine tecnico si aggiungano le solite, per quanto contestabili, ragioni di ordine pubblico e finanziario, e l'influenza del concetto che il governo avesse la privativa dei conduttori dell'energia elettrica [1]. Ed allora si spiegherà come, generalizzatasi l'applicazione dei telefoni, si riaffermasse il principio del diritto esclusivo nel governo ad accordare le concessioni pel servizio telefonico.

Ed infatti l'art. 1 della legge 7 aprile 1892, n. 184 dichiara che se è libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche sui propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui, nessun altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo. Ed i successivi art. 2, 3, 4, 6, 11, 12, 18, 23 e 24 ribadiscono il concetto. L'art. 114 del Regolamento 16 giugno 1892, n. 288 contempla poi senz'altro *gli impianti per il trasporto dell'energia elettrica*, e stabilisce le cautele che il Governo può relativamente ad essi ordinare: l'art. 49 dello stesso Regolamento eguaglia finalmente la posizione dei concessionari di linee telefoniche a quelli *di linee pel trasporto dell'energia elettrica.*

Successivamente, il 24 giugno 1892 il Ministro delle Poste e dei Telegrafi emanò un decreto avente per oggetto le « norme

---

[1] In questo senso, il decreto ministeriale 1 aprile 1881, e i RR. DD. 1 aprile 1883, n. 1335 e 21 febbraio 1884, n. 2110 stabiliscono che le concessioni di traversare il suolo pubblico e privato coi trasmissori della corrente elettrica spettano esclusivamente al Governo.

Digitized by Google

per disciplinare gli impianti elettrici ed il collocamento dei conduttori per il trasporto dell'energia elettrica ». Con esse il Ministro : « considerato che le forti correnti elettriche, oggidì adoperate per la illuminazione, per il trasporto della forza motrice e per altre industrie possono, colla loro vicinanza, arrecare gravi perturbazioni al telegrafo oppure al telefono, col modificare sensibilmente le condizioni elettriche del suolo e quelle dell'atmosfera; che possono arrecare, col diretto contatto metallico, danni gravi, irreparabili alle persone e agli apparati, onde la necessità di disciplinare con norme precise gli impianti di queste industrie per garantire il sicuro e libero esercizio del telegrafo e del telefono, pubblici servizi affidati alla privativa del Governo, visti gli art. 29, 49, e 114 del Reg. 16 giugno 1892 dispone: *Obbligo della previa licenza.* 1.° Gli impianti elettrici ed il collocamento dei conduttori per il trasporto dell'energia elettrica devono essere notificati, almeno un mese prima di mettere mano ai lavori, al Ministro delle Poste e dei Telegrafi.... 2.° Gli impianti che si fanno senza la previa licenza e contro le disposizioni stabilite, sono denunziati al Prefetto, il quale fa sospendere i lavori e ne impedisce la continuazione, finchè il contravventore non si sia conformato alle discipline prescritte ».

Dal confronto e comparazione di tutte queste disposizioni, emergono due principi indiscutibili. E cioè : che il Governo si riservò l' esclusività della concessione dei conduttori elettrici; che ogni impianto elettrico è subordinato all'obbligo della previa licenza governativa.

26. — Il 7 giugno 1894 venne promulgata la legge n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione delle energie per uso industriale, avente per obbietto immediato lo stabilimento di una servitù legale di passaggio delle condutture elettriche sui fondi altrui.

Veramente questa legge non dichiara in alcun modo a chi spetti l'accordare la concessione degli impianti elettrici: solo l'art. 4, riproducendo letteralmente, con un'unica aggiunta, l'articolo 601 del Codice civile, dichiara, con una formula forse un

Digitized by Google

po' equivoca, che « dovendosi nell'eseguire le condutture elettriche attraversare strade pubbliche ovvero fiumi o torrenti, o toccare la facciata esteriore di case verso le vie o piazze pubbliche, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le *prescrizioni delle autorità competenti* ».

Ma la dizione incerta della legge trova, come vedremo, ampia spiegazione nel successivo Regolamento 25 ottobre 1895, in cui si afferma e si ribadisce che il diritto esclusivo ad accordare la concessione spetta al Governo.

Si potrebbe osservare ed opporre che la legge del 94, a differenza di quella del 92 sui telefoni, non accorda alcuna facoltà al potere esecutivo di pubblicare un regolamento interpretativo od estensivo della legge. Ma una simile quistione di costituzionalità del regolamento mi pare insostenibile: infatti per l'art. 6 dello Statuto spetta al Re emanare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi.

Ciò si verifica appunto nel caso speciale. Il re, « vista la legge 7 giugno 1894, sentito il parere del Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei Ministri, » dichiara « approvate e rese esecutorie le norme contenute nell'unito regolamento per disciplinare, in esecuzione della legge 7 giugno 1894, n. 232, l'impianto di trasmissione a distanza della energia per usi industriali col mezzo di correnti elettriche ». Ci troviamo appunto nell'ipotesi foggiata dalla Carta costituzionale: si tratta di norme per disciplinare l'esecuzione della legge del 1894: come tali, sono valide, legittime ed obbligatorie per tutti.

27. — Ora, dal Regolamento emerge in modo indubbio l'esclusività del privilegio di concessione nel Governo.

Le condutture di un impianto elettrico, dichiara l'art. 5, le quali attraversino strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti, canali, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio, o che a queste linee si avvicinino, ovvero passino o si appoggino su monumenti pubblici, non possono essere collocate senza il previo consenso dell'autorità competente.

Ma quale è quest'*autorità competente?*

Risponde il successivo art. 6: la domanda per il consenso

Digitized by Google

e la notificazione dell'impianto debbono essere fatte alla Regia Prefettura della provincia nella quale si intende di effettuare l'impianto. Quando la conduttura attraversi opere pubbliche o proprietà comprese nei territori di due o più provincie, la domanda per il consenso e la notificazione debbono essere indirizzate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Finalmente, per l'art. 8, l'autorità indicata all'art. 6 *dà il consenso* per l'attuazione dell'impianto a norma del presente regolamento.

Dal che tutto si deve, per logica ed indubbia conseguenza, indurre che al Governo, il quale ne delega la facoltà al Prefetto qualora l'impianto non oltrepassi i limiti territoriali della provincia, spetta esclusivamente il diritto di accordare l'autorizzazione di un impianto elettrico.

Ciò avviene anche in Francia, ove l'antico Decreto presidenziale 15 maggio 1888, « réglementant l'établissement et l'exploitation des conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière », disponeva all'articolo 1 che « les conducteurs électriques destinés au transport de la force ou à la production de la lumière *ne peuvent être* établis qu'après une déclaration adressée deux mois à l'avance au Préfet du département ». E per la successiva « Circulaire du Ministre des travaux publics 18 octobre 1889 » era il Prefetto che rilasciava l'*arrèté.*

Sopravvenne la legge del 25 giugno 1895. Questa all'art. 1, sancì, come massima generale, il principio della libertà, dichiarando che: « En dehors des voies publiques, les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole, et auxquels le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable, pourront être établis sans autorisation ni déclaration ». Ma il principio quasi accademico di libertà è in fatto subito neutralizzato e distrutto dal successivo art. 4, il quale riserva al prefetto di dare la concessione quando i conduttori elettrici passino sopra o sotto le vie pubbliche — il che deve verificarsi nella quasi generalità dei casi —: « Aucun conducteur ne peut être établi au-dessus ou au-dessous

Digitized by Google

des voies publiques sans une autorisation donnée par le Préfet, sur l'avis technique des ingenieurs des postes et des télégraphes, et conformément aux instructions du Ministre du commerce (1) ».

(1) In Francia sta discutendosi un disegno di legge sul trasporto dell'energia.

L'art. 1 dichiara che : « les entreprises ayant pour objet le transport de l'énergie en vue d'en faire la distribution au public au moyen d'ouvrages fixes, sont soumises, pour leur établissement et leur fonctionnement, aux conditions de la présente loi »: rimangono quindi esclusi il trasporto di energia mediante opere stabili ma fatte da un privato per suo uso personale, e la distribuzione al pubblico mediante accumulatori.

La concessione è riservata allo Stato quando ecceda il territorio di un Comune. Infatti per l'art. 2: « l'autorité compétente pour autoriser l'occupation d'une voie publique par les ouvrages d'une distribution d'énergie peut se refuser à délivrer une simple permission de voirie, et subordonner l'occupation à une concession avec cahier des charges et tarif maximum.

La décision ainsi prise par le Maire pour les voies publiques placées dans ses attributions peut être annulée et la permission de voirie accordée par le Préfet dans les conditions prévues par l'article 90 de la loi du 6 avril 1884.

Art. 3. La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée, après enquête, par la commune si la distribution publique d'énergie ne dessert que sont territoire, par l'État dans tous les autres cas.

Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, sauf les dérogatíons ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conventions passées au sujet de ladite concession.

Art. 4. Lorsque la concession est de la compétance de l'État, l'acte de concession est passé définitivement par le Préfet, si la distribution d'énergie ne dessert que le territoire du département, ou par le Ministre de l'intérieur si elle dessert plusieurs département.

Toutefois, si l'acte de concession passé par le Ministre, le Préfet ou le Maire comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'État ».

« On doit remarquer, » osserva al riguardo la Commissione parlamentare (*L'Électricien*, 1898, pag. 331) « qu'une distribution d'énergie par l'électricité pourra s'étendre sur un territoire que les progrès de la science feront de plus en plus vaste, et qui comprendra généralement de nombreuses com-

Digitized by Google

28. — L' impianto elettrico, la cui concessione esclusiva sta nel Governo, comprende qualsiasi impianto destinato a produrre, trasportare e distribuire la corrente elettrica a scopo industriale, fatta riserva espressa per le condutture telegrafiche e telefoniche.

Infatti l'art. 1 della legge del 94 accenna alle condutture elettriche sospese o sotterranee che vogliano eseguirsi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per usi industriali. E l'art. 1 del Regolamento spiega: le condutture elettriche per uso industriale agli effetti della legge 7 giugno 1894 sono *tutte* quelle destinate al trasporto dell'energia a distanza per mezzo delle correnti elettriche, escluse le condutture telegrafiche e telefoniche in quanto sono regolate dalla legge 7 aprile 1892, n. 184.

Nè è possibile affermare che debbano escludersi gli impianti a scopo di illuminazione: è scopo industriale l'applicazione dell'energia elettrica tanto per forza di trazione, lavoro meccanico e riscaldamento, come per illuminazione: e quando la legge allude a *tutte le condutture*, evidentemente non può escluderne quelle destinate a scopo di illuminazione. Ciò del resto si rileva in modo evidente dalla Relazione del ministro Boselli sul di-

---

munes appartenant même à plusieurs départements. Comment concevoir dans ce cas l'exercice exclusif de la compétence communale? Un reseau de distribution d'énergie électrique est, en effet, comme un organisme vivant dont chaque partie exerce une action réflexe sur l'ensemble. Comment pourrait-il fonctionner s'il devait être soumis aux exigences et aux impulsions divergentes de nombreuses municipalités? C'est donc à l'État qu'en raison même de la nature des choses il appartient de concéder et de contrôler les distributions publiques d'énergie qui s'étendent sur plusieurs communes. On pourrait même soutenir qu'il devrait seul, puisqu'il s'agit d'opérations industrielles dont la commune n'a pas à connaître, rester investi du droit de concession pour tous les cas. Mais, pour éviter une centralisation excessive, le gouvernement a pensé, et votre commission partage cet avis, qu'il était préférable de donner à la commune le droit de concession pour toute distribution d'énergie qui ne dessert que son territoire. Les demandes de concession s'étendant à plusieurs communes resteraient dans la compétence de l'État ».

Digitized by Google

segno di legge, ove si rimarca che *l'illuminazione delle città e degli stabilimenti industriali,* le manifatture, le raffinerie degli zuccheri e la stessa agricoltura si giovano da parecchi anni con vantaggio dell'industria delle forze motrici elettriche (1).

29. — Il Comune conserva, nonostante la concessione governativa, la facoltà di impedire l'attraversamento del suolo pubblico colle condutture dell'impianto elettrico?

Prima della legge del 1894 tale facoltà non gli si poteva contestare (2). Diversamente deve per contro dirsi sotto l'impero di questa legge, salva l'eccezione di cui dirò più oltre, e relativa alle tramvie.

L'art. 8 dichiara infatti che l'autorità indicata nell'art. 6 — Prefetto o Ministro — *sentite*, ove occorra, le amministrazioni pubbliche interessate nel progetto presentato dal richiedente, *dà il consenso.* Quindi il Comune non ha più che un voto consultivo: egli esprime il suo parere e nulla più. È riservato esclusivamente al Prefetto di accordare la concessione dell'impianto, la quale concessione di impianto attribuisce necessariamente al concessionario la servitù di passaggio attraverso i fondi altrui.

Nè si obbietti in contrario che la servitù accordata dalla legge del 1894 rifletta esclusivamente i fondi privati ma non i fondi di proprietà pubblica, come le vie e le piazze che appartengono al Comune.

Dimostrerò più oltre che sulle vie e sulle piazze il Comune, nel senso rigorosamente giuridico, non ha un vero e proprio diritto di proprietà: esso non fa che regolarne l'uso pacifico nell'interesse della collettività, ma non è investito di un diritto esclusivo e ristrettivo. Ma, a parte ciò, è agevole il vedere come l'art. 1 della legge del 1894 non faccia distinzioni o riserve: ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi. E siccome per l'art. 425 del Codice civile i beni sono o

(1) Atti Parlamentari, Legislatura XVIII, I Sessione, n. 339.
(2) Consiglio di Stato 29 ottobre 1892.

Digitized by Google

dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei pubblici istituti, o dei privati, ne segue che quando la legge del 1894 accenna ad *ogni proprietario* non può distinguere e non distingue tra privato e comune, nè tra i vari proprietari indicati in detto art. 425.

Il che risulta inoltre dallo spirito del nuovo legislatore e dall'economia di tutta la legge.

Si è voluto, in sostanza, sottrarre gli impianti elettrici alle influenze, protezioni o avversioni locali; impedire che l'opposizione, sotto la quale possono anche nascondersi interessi privati e particolari, di un comune nel cui territorio devono passare i conduttori elettrici, potesse ostacolare l'attuazione di un impianto di interesse generale per le industrie; regolare con unità di vedute e di criteri tutto quanto si attiene alla esplicazione ed allo sfruttamento industriale dell'energia elettrica. Leggesi infatti nella Relazione Parlamentare dell'on. Giovannelli: « La legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità provvede già abbastanza per quanto riguarda le trasmissioni elettriche a scopo di pubblico vantaggio; nessuna disposizione legislativa regola la trasmissione quando questa abbia per iscopo la libertà industriale. Con l'adozione di una legge speciale non potrà più avvenire che la volontà contraria di un privato o di *un ente pubblico* impedisca la esecuzione di un'opera di spiccata utilità industriale bensì, ma che in sostanza ed in varia guisa ridonda a beneficio generale (1) ».

Dal che tutto appare che, in buona sostanza, più che di una vera e propria concessione, si tratta di una servitù legale, di una limitazione legale al diritto di proprietà stabilita dalla legge in favore delle condutture elettriche: tanto è vero che, come corrispettivo della concessione, non è stabilito canone alcuno. La pubblica autorità, il prefetto, non fa che riconoscere, accertare le condizioni cui la limitazione legale della proprietà è subordinata (2).

---

(1) Atti Parlamentari, Legislatura XVIII, Sessione I, n. 339 A.

(2) E la giurisprudenza, colle sentenze 28 febbraio 1898 della Corte

Digitized by Google

In linea di correttezza giuridica e costituzionale si potrebbe forse rilevare che — mentre l'art. 4 della legge stabilisce che, dovendosi per eseguire le condutture elettriche attraversare strade pubbliche ecc., si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade e sulle acque e le prescrizioni delle autorità competenti, e mentre il regolamento di polizia stradale 10 marzo 1881 accorda alle sole autorità municipali il potere di fare concessioni sul suolo comunale — per contro il regolamento 25 ottobre 1895 adotta un contrario sistema, deferendo al Prefetto la concessione degli impianti elettrici. Ma è indubitato che un regolamento posteriore può derogare ed innovare ad un regolamento anteriore: e se è vero che il regolamento di polizia stradale è come una dipendenza della legge sui LL. PP., non è men vero che la legge del 1894 ha derogato anche a quest'ultima, stabilendo per gli impianti elettrici nuove e speciali disposizioni.

L'Armissoglio, in un notevole studio sulla legge che sto esaminando, crede di dover distinguere tra l'impianto elettrico che traversi solo la via pubblica e sia destinato ad uso privato, e l'impianto diretto a provvedere ad un pubblico servizio nel Comune. Nella prima ipotesi riconosce che il Comune non può opporsi alla concessione prefettizia, proibendo di sua autorità il passaggio delle condutture per le vie e le piazze, perchè ha solo un voto consultivo. Nella seconda ritiene che lo possa, sotto la considerazione che se l'impianto tocca al pubblico servizio di illuminazione o di distribuzione di forza, l'imprenditore non ha la disponibilità del consumo, fattore originario del suo diritto di impianto, il che spetta di concedere solo al Comune (1).

Non mi pare accoglibile una distinzione siffatta.

La concessione è esclusivamente riservata al Prefetto: ad esso spetta quindi valutare se il richiedente possegga i requisiti richiesti dalla legge, se abbia cioè permanentemente od anche

---

di Roma e 1 settembre 1898 del Tribunale di Pisa, alle quali mi occuperò più oltre, aderisce appunto al concetto che si tratti di una servitù legale, di una limitazione al diritto di proprietà.

(1) *Legge*, 1897. I, 210.

Digitized by Google

solo temporaneamente il diritto di servirsi delle condutture elettriche per usi industriali. Il diritto di distribuire illuminazione od energia ai privati non è e non può essere oggetto di concessione da parte del Comune: nessun articolo della legge comunale e provinciale, nessun testo di legge positiva subordina la fornitura, che un privato voglia fare a privati di forza e di illuminazione, al placito dell'autorità comunale. Quando quindi il richiedente giustifichi di avere già degli utenti i quali usufruiranno dell'impianto, il Prefetto può accordare la concessione, nè è tenuto a sottostare alla volontà del Comune.

Comunque poi sia di ciò, quando la concessione è accordata, il Comune non può opporsi a che il concessionario esplichi la sua industria e la sfrutti: un servizio di somministrazione a privati non è subordinato all'autorizzazione del Comune. Poteva esserlo quando, richiedendo questo servizio l'uso dei beni del demanio comunale, il Comune poteva accordare o rifiutare l'uso stesso; non lo è più ora in cui, imposta la servitù legale di passaggio, il Prefetto può autorizzare l'attraversamento dei beni di qualunque natura colle condutture elettriche.

Notevoli, per esattezza di concetti, mi sembrano al riguardo le osservazioni del Tribunale di San Remo, fatte nella sentenza 10 luglio 97 nel caso della *Tuscan Gas Company limited* contro il Comune di Ventimiglia. « È d'uopo altresì preoccuparsi, scrive la sentenza, della legge 4 giugno 1894, venendo essa a dimostrare come in realtà il Comune di Ventimiglia nemmeno ha accordato alla società *Riviera Electric* una concessione graziosa, ma al contrario non ha fatto che ottemperare ad una obbligazione. Invero la predetta legge ha introdotto per il passaggio delle correnti elettriche destinate ad uso industriale una servitù coattiva pari a quella dell'acquedotto di cui all'art. 598 Cod. civ., e tale servitù grava tutte le proprietà pubbliche e private: l'art. 4 richiama bensì l'osservanza delle leggi e regolamenti relativi ad acque e strade; ma mentre con ciò implicitamente sanziona di nuovo la soggezione anche di quelle cose pubbliche alla servitù di cui trattasi, vuolsi unicamente conciliare l'assunzione col pubblico interesse, al quale provvedono le citate leggi, regolamenti

Digitized by Google

e prescrizioni. Ciò stante, il Comune, richiesto dalla società *Riviera Electric* di stabilire condutture elettriche nelle vie, piazze, ecc. e non cadendo in controversia le condizioni richieste per la legittimità di siffatta domanda, non aveva nemmeno il potere di ricusarsi, dando soltanto, come fece, le opportune prescrizioni. E che a coteste mire siasi inspirato il legislatore colla legge del 94, effettivamente basato sul *jure imperii,* bene lo si rileva dalla discussione di essa al Parlamento. Dunque i termini di *concessione* o *permesso necessari,* esprimendo la natura propria dell'atto compiuto dal Comune di Ventimiglia, questo è a dirsi un vero e proprio riconoscimento di una servitù coattiva creata direttamente dalla legge. »

Unico caso in cui la concessione dell'impianto elettrico può essere ostacolata dal Comune è quello in cui si tratti di tramvie; ciò in forza dell'art. 1 della legge 26 decembre 1896 pel quale « la concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada ». Quindi se il Comune rifiuta la concessione delle strade comunali, l'impianto elettrico, per quanto riflette la posa dei binari ed il movimento dei carrozzoni, non può estrinsecarsi.

31. — Con questo non viene però esclusa ogni e qualsiasi ingerenza, sorveglianza o controllo da parte dell'autorità comunale sugli impianti elettrici attraverso le vie e le piazze costituenti il demanio pubblico.

Per l'art. 126 della legge comunale e provinciale appartiene infatti al consiglio comunale di deliberare intorno ai regolamenti sui *modi di usare* dei beni comunali. L'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione della legge del 1894 stabilisce che il Prefetto o il Ministro, secondo i casi, dà il consenso per l'attuazione dell'impianto elettrico *sentite, ove occorra, le amministrazioni pubbliche interessate nel progetto;* l'art. 12 aggiunge che: « rispetto alle opere di interesse pubblico, devono essere osservate le seguenti prescrizioni, come pure quelle speciali che, durante l'esecuzione della conduttura o l'esercizio di essa, potranno essere determinate, caso per caso, dall'autorità competente — Prefetto

Digitized by Google

o ministro — sentite le amministrazioni interessate..... *c*) per le vie e le piazze pubbliche, si osserveranno le norme che saranno prescritte dai municipi e dalle altre autorità competenti ».

Dall'esame e raffronto di queste disposizioni, si rileva che il comune non ha alcun potere inibitorio di impedire un impianto elettrico a qualsiasi scopo destinato, tranne che per esercizio di tramvie: il prefetto accorda la concessione *iure imperii*, nè il comune può opporvisi.

Al Comune rimane solo una triplice facoltà:

1) di dare il suo parere preventivo al prefetto intorno all'opportunità e convenienza di accordare la concessione dell'impianto. Nel qual caso può esporre le ragioni, sia di indole giuridica che di indole tecnica, per le quali, a suo modo di vedere, una nuova concessione potrebbe arrecare danni ed inconvenienti al comune, ragioni che saranno insindacabilmente vagliate dal prefetto;

2) di dare il suo avviso al prefetto sulle prescrizioni speciali che egli, durante l'esecuzione della conduttura e l'esercizio dell'impianto, caso per caso, credesse di dover adottare;

3) di prescrivere le norme per l'*uso* delle vie e delle piazze pubbliche.

Questi sono i diritti e le facoltà riservate ai Comuni dalla nuova legge: nè essi se ne possono arrogare dei maggiori. Prescrivere le *norme per l'uso* non può già significare impedire, proibire di usare, ma solo dare quelle prescrizioni opportune affinchè l'uso dell'uno non intralci l'uso dell'altro, e si svolga la libertà di tutti in modo tale da non rimanerne danneggiati l'ordine, l'interesse, la sicurezza pubblica (1).

---

(1) Il Capitolato di Milano 21 luglio 1892 per l'illuminazione elettrica tace relativamente all'esclusività della concessione ed al privilegio, che quindi non sussiste. Quello relativo all'esercizio tramviario 29 ottobre 1895 riconosce nella Giunta il diritto di esercitare o far esercitare altre linee con qualsiasi mezzo di trazione all'infuori dell'elettrica.

Il Capitolato di Torino per l'illuminazione, all'art. 1 dichiara esplicitamente l'*esclusione di qualsiasi monopolio o privilegio*. Quelli pel ser-

Digitized by Google

32. — Facciamo l'ipotesi che il Comune — dichiarandosi legato da precedenti vincoli giuridici di prelazione, privilegio o monopolio ad un primo concessionario, o per un'altra ragione qualsiasi — cerchi indirettamente di rendere vana la concessione prefettizia adottando un contegno negativo, non stabilendo le *norme* per l'uso dei beni del demanio comunale, ed impedendo così al concessionario dell'impianto elettrico di iniziare i lavori e di sviluppare la sua industria.

In tal caso mi pare torni applicabile la disposizione dell'art. 192 della legge C. e P. Provvede la Giunta Provinciale Amministrativa, nominando anche, ove occorra, un delegato speciale incaricato di regolare e disciplinare l'esecuzione della concessione prefettizia.

33. — Accordata dal prefetto una concessione per un impianto elettrico — l'antico concessionario che abbia ottenuto dal comune il privilegio esclusivo per un servizio consimile, ad es., quello dell'illuminazione, può in qualche modo insorgere contro la nuova concessione, e, adducèndo pretesi diritti acquisiti, far valere delle pretese? e, in caso affermativo, contro chi?

Ciò a parte la quistione sulla validità o meno del privilegio esclusivo: il che formerà più oltre oggetto di studio.

L'antico concessionario avrebbe a fronte a sè tre persone: il Comune, il Prefetto ed il nuovo Concessionario. Ma contro nessuna di esse potrebbe utilmente esperire dei diritti.

---

vizio tramviario, approvati con deliberazione 21 giugno 1897, all'articolo 5 stabiliscono: « in nessun caso la Società potrà sollevare eccezioni e tanto meno opposizioni o domande di compensi quando il Municipio facesse ad altre Società concessioni analoghe, escluse però le concessioni di linee manifestamente concorrenti, per le quali la Società avrà diritto di preferenza a parità di condizioni ». Il Capitolato pel trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 11 gennaio 1897, dichiara all'art. 13: « il Municipio si riserva la più ampia facoltà di fare altre concessioni analoghe alla presente, senza limitazione di tempo e di luoghi, e senza che la Società possa elevare opposizioni od eccezioni di sorta, essendo ben dichiarato che alla medesima non è accordato alcun privilegio o prolazione ».

Digitized by Google

Non verso il Comune, perchè esso è estraneo alla nuova concessione dell'impianto elettrico, che è nella esclusiva facoltà del Prefetto: se anche il Comune si sia obbligato a non accordare altre concessioni, esso non può al certo rispondere di violazione contrattuale quando questa concessione provenga dal Prefetto, al cui decreto, emanato *iure imperii*, non può opporsi. E nemmeno il Comune può incorrere in responsabilità per aver stabilite le *norme* per l'attuazione e l'esercizio dell'impianto elettrico, perchè sono la legge ed il regolamento del 1894 che ve lo costringono: nè esso può al certo rifiutarsi di obbedirvi (1).

---

(1) Un caso analogo si è verificato in Francia ove, mentre le concessioni sulla *petite voirie* spettano ai comuni, quelle sulla *grande voirie* sono riservate ai Prefetti. Il Comune di Montluçon accordò la concessione per la piccola *voirie* alla Compagnia del gaz; in seguito il Prefetto accordò quella per la grande *voirie* alla Società elettrica. La Compagnia del gaz pretese i danni del Comune, ma il Consiglio di Prefettura di Allier respinse l'istanza coll'arresto del 2 aprile 1890 (*Jurisprudence des Conseils de préfecture*, 92, pag. 193) dichiarando che, se «en accordant á une Compagnie le privilège exclusif de placer dans les rues et terrains dépendants de la voirie urbaine des tuyaux destinés à l'éclairage, et en la chargeant exclusivement de l'éclairage public, une Ville s'interdit la faculté d'autoriser ou de favoriser, même indirectement, l'établissement, sur sa propriété, de toute Société rivale pouvant blesser les intérêts du concessionnaire et faire échec au privilège déterminé par le contrat», però «ce privilège ne peut être valablement concédé que sur la partie de la voirie urbaine dépendant de la petite voirie, les Villes n'ayant aucun droit de propriété sur la grande voirie: par suite une Ville ne peut être rendue responsable du dommage causé à la Compagnie du gas concessionnaire d'un tal privilège par l'autorisation donnée par le Préfet à une Societé d'Elettricité d'installer des fils aériens conducteurs de l'electricité sur les dépendances de la grande voirie; peu importe que le Maire, consulté par le Prefet, ait donné avis favorable».

Nello stesso senso il Consiglio di Stato, coll'arresto del 22 giugno 1888, nel caso di Tullins: «la Ville ne pourrait être rendue responsable des autorisations de grande voirie accordées par l'Administration supérieure à une Societé d'éclairage électrique, surtout si elle n'a tiré aucun profit de la concurrence faite sur le domaine de la grande voirie por la nouvelle Société à son concessionnaire, et qu'elle ne l'a en rien provoquée».

Identicamente cogli arresti del 17 novembre 1882, acqua di Coubervoie, e del 6 agosto 1886, gas di Rochefort, aveva ritenuto che nessuna respon-

Digitized by Google

Non verso il Prefetto, perchè la legge lo autorizza ad accordare la concessione: i rapporti speciali e contrattuali esistenti tra comune e concessionario non lo riguardano, costituiscono per lui *res inter alios acta.* Egli non è un successore a titolo particolare od a titolo universale, in modo che debba essere vincolato dalle obbligazioni assunte dal Comune: nell'esecuzione della legge del 1894 agisce *iure imperii,* nè la sua azione può essere da altri sindacata. Ad ogni modo poi la concessione prefettizia, come tutte le concessioni amministrative, non può ledere i diritti dei terzi; ed il Prefetto può vittoriosamente opporre al primo concessionario che la nuova concessione da lui data non lede i suoi diritti acquisiti, se ed in quanto esistano.

Non verso il nuovo concessionario, perchè questi è estraneo all'obbligazione posta in essere tra il Comune e l'antico concessionario, non viola il diritto di alcuno, e svolge la sua attività e la sua industria a norma delle vigenti leggi. Non incorre quindi nè in responsabilità contrattuale, in quanto da parte sua non vi è infrazione di patto, nè in responsabilità extra-contrattuale, non essendo imputabile di colpa, e sapendosi che qui *iure suo utitur, neminem laedit.*

I ricorrenti, ha giustamente deciso il Consiglio di Stato nel caso di Intra, hanno fatto sorgere una contestazione per sostenere in questa sede un assunto che sta in urto manifesto colla legge e coll'autorità della cosa giudicata ordinaria, evocando in questa ulteriore controversia non solo il Comune di Intra, ma anche quel terzo concessionario ogni responsabilità del quale era già stata esclusa dalla pronunzia giudiziale, perchè sta nella richiamata decisione che il Comune, salvo la reintegrazione dei danni, era in facoltà di concedere ad altri di valersi del suolo. Il terzo concessionario che, valendosi dell'ottenuta concessione per l'impianto della luce elettrica, rimase del tutto estraneo

sabilità poteva spettare ai Comuni per le concessioni accordate dall'Amministrazione superiore.

Digitized by Google

al contratto fra il Comune ed il primo concessionario, non ha violato il diritto di alcuno, non può in alcun modo essere tenuto a sopportare le conseguenze della infrazione del patto contrattuale [1].

34. — Nemmeno potrebbe poi il primo concessionario rivolgersi al concessionario dell'impianto elettrico, e pretendere che, quando il Comune si obbligò di fronte a lui a non fare ulteriori concessioni accordandogli così un privilegio esclusivo, abbia, oltre a sè, obbligati tutti i cittadini da esso rappresentati, in modo che il nuovo concessionario rimanga vincolato dall'obbligazione assuntasi dal Comune.

Ciò sarebbe insostenibile per più ragioni.

Innanzitutto il concessionario dell'impianto elettrico può non appartenere al Comune, ed anche essere uno straniero: il che nulla influisce sulla concessione, perchè, per i primi e più elementari principii del nostro diritto pubblico, non può farsi distinzione tra abitante di un Comune e abitante di altro Comune, tra cittadino e straniero. Ora, se non appartiene al Comune, come sarà possibile sostenere che egli sia vincolato dal fatto e dall'obbligazione del Comune, al quale è estraneo, col quale non ha mai avuti rapporti di indole politico-amministrativa, in cui non è alcuna sua rappresentanza?

Ma si faccia l'ipotesi che il nuovo concessionario appartenga al Comune.

È saputo — e dottrina e giurisprudenza sono a questo riguardo concordi — che il Comune è terzo rispetto al cittadino, come il cittadino è terzo rispetto al Comune. Tanto è vero che, quando il Comune stipula nell'interesse privato dei singoli delle facilitazioni, come la tariffa di una prestazione, il minimo dei salari e il massimo delle ore di lavoro, i singoli possono profittare di tali stipulazioni in base al principio sancito dall'art. 1128 Cod. Civ. per cui, se nessuno può stipulare in proprio nome fuorchè per

---

(1) IV Sezione del Consiglio di Stato, 7 settembre '94.

Digitized by Google

sè medesimo, tuttavia ciascuno può stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizioni di una stipulazione che fa per sè stesso, o di una donazione che fa ad altri. In base al che la Cassazione di Torino decise che l'atto con cui un Comune accorda ad un privato, sotto determinate condizioni, l'occupazione del sottosuolo delle vie comunali costituisce vincolo obbligatorio anche nei rapporti del concessionario coi singoli privati, i quali possono quindi invocarne di fronte a lui le clausole: quindi, allorchè in una concessione per il collocamento di una conduttura a gaz nel sottosuolo delle strade comunali sia stabilita la profondità minima a cui debbano collocarsi i tubi, il privato, chiamato dal concessionario a rispondere dei danni recati a tali condutture, può a sua difesa eccepire la inosservanza di quella condizione, per essere cioè collocati i condotti a profondità minore della stabilita [1].

Ma se è applicabile al cittadino riconosciuto terzo l'art. 1128, sarà pure applicabile il successivo art. 1129, per cui se può taluno obbligarsi verso un altro promettendo il fatto di una terza persona, tale promessa dà soltanto diritto ad un'indennità verso colui che si è obbligato od ha promesso la ratifica del terzo se questo ricusi di adempiere l'obbligazione. Conseguentemente, il terzo cittadino non può rimanere vincolato dalla promessa fatta dal Comune — dato e non concesso che il patto contrattuale possa essere suscettibile di così lata interpretazione estensiva da ritenersi che, quando il Comune si obbliga a non accordare *esso* altre concessioni, prometta contemporaneamente che terzi non le chiedano ad altre autorità, il Prefetto, e non le esercitino per conto proprio.

Non è nemmeno possibile — sotto un diverso aspetto — ricorrere, contro il concessionario dell'impianto elettrico, alla figura della *negotiorum gestio*, perchè in tanto l'interessato deve adempire le obbligazioni contratte in nome suo dal gestore, in quanto l'affare sia stato bene amministrato, dovendo il gestore

[1] Cassazione di Torino, 25 maggio 1892.

Digitized by Google

usare tutte le cure di un buon padre di famiglia:[1] ora parrà almeno azzardato il sostenere che un Comune, quando concede un privilegio esclusivo e costituisce un monopolio a favore di un industriale, impedendo ai suoi cittadini di svolgere la stessa industria con nuovi trovati più vantaggiosi all'interesse generale, ponga in essere un affare bene amministrato, od usi tutte le cure di un buon padre di famiglia!

E nemmeno alla figura del mandato, perchè se il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date [2] — nella specie, anche a parte che non esiste mandato nè espresso nè tacito, è assurdo ritenere che il cittadino abbia dato mandato al Comune di fare ed agire ai suoi danni, precludendosi di poter nell'avvenire giovarsi dei più moderni e vantaggiosi sistemi di illuminazione, riscaldamento o forza.

35. — È ammissibile che l'antico concessionario azioni nanti l'autorità giudiziaria il nuovo concessionario dell'impianto elettrico, e — allegando di avere un privilegio esclusivo per l'illuminazione o pel servizio dei tram ecc., che questo privilegio esclusivo costituisce per lui un diritto acquisito che la nuova legge del 1894 deve rispettare, che questa non può avere effetto retroattivo — chieda venga dichiarata la nullità della concessione?

Non lo ritengo.

Infatti, a parte che non esiste, come avrò occasione di meglio dimostrare in seguito, privilegio esclusivo o monopolio, il Comune non aveva facoltà di accordarlo o di costituirlo: se lo fece, esso non solo è nullo di nullità insanabile ed assoluta, ma è inesistente. A parte che l'autorità giudiziaria, per l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 all. E. sul contenzioso amministrativo e per la costante, unanime giurisprudenza, non può invadere il campo dell'autorità amministrativa, nè annullare un atto di que-

---

(1) Cod. Civ., art. 1143 e 1144.

(2) Cod. Civ., art. 1752.

Digitized by Google

sta, il che porterebbe alla confusione dei poteri, ma solo ha diritto e facoltà di indagare se un diritto civile venne leso, e di attribuire in simile ipotesi il rifacimento dei danni (1). A parte tutto ciò — se anche, prima della legge del 1894, l'esclusività del privilegio fosse stato possibile ed ammissibile, la nuova legge l'ha tolto, ed ha effetto retroattivo, non potendosi parlare di diritto quesito in tema di concessioni dell'autorità amministrativa.

Dichiara invero l'art. 2 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile che la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

Ma alla irretroattività, se bisogna interpretarla nel senso che essa debba rispettare i diritti quesiti veri e propri, non la sola aspettativa o speranza, bisogna dare un significato pel quale non importi la non applicazione della legge nuova: quando un diritto preteso quesito, ove dovesse venir rispettato, renderebbe vana ed impossibile l'attuazione della legge nuova, dovrà necessariamente dedursi che questa ha effetto retroattivo, per modificarlo ed, occorrendo, risolverlo.

In caso contrario, la facoltà del legislatore rimarrebbe paralizzata: la nuova legge non potrebbe esercitare il suo impero. Quando la nuova legge sia incompatibile colla legge antica, l'abroga implicitamente (2); ma se così è, deve anche essere per quei diritti che sono sorti all'ombra della precedente legge come un suo effetto, una sua conseguenza, e che, se dovessero perpetuarsi, neutralizzerebbero la legge nuova, la quale con tali diritti è incompatibile.

Ciò specialmente dicasi quando si tratti di leggi di ordine pubblico, di materie riservate, e di abolizione di diritti per legge.

---

(1) La Corte di Firenze colla ricordata sentenza 24 novembre 1891, aveva inibito al Comune di fare concessioni concorrenti, ma le Sezioni Unite della Cassazione romana, colla sentenza 11 agosto '92, rettificando l'erroneo concetto, dichiararono che ciò doveva interpretarsi nel senso, che, essendo incompetente l'Autorità giudiziaria a revocare concessioni già fatte come ad inibirne delle nuove, il Comune non poteva ritenersi tenuto se non al risarcimento dei danni.

(2) Art. 5. Disp. prel. al Cod. Civ.

Digitized by Google

La legge posteriore, ha osservato la Cassazione di Firenze, non esercita alcuna influenza sui diritti privati contrattuali in quanto non tocchino l'ordine pubblico: ma i diritti dipendenti dalla legge ed esercitantesi in tratto progressivo possono essere sempre modificati dal legislatore, che può variarne le condizioni ed anche sopprimerli, giusta le varie esigenze dell'ordine e dell'interesse pubblico, ordinando che dal momento della pubblicazione della legge siano osservate le norme che essa prescrive; tali effetti di ordine pubblico sono inerenti alla loro qualità e si compiono anche nel silenzio delle leggi stesse (1).

Le leggi dettate da ragione di pubblico interesse, così la Corte di Lucca, il cui disposto rimarrebbe inefficace riferendolo unicamente ai casi futuri, hanno effetto retroattivo, senza che occorra l'espressa disposizione delle leggi precedentemente in vigore (2).

Le leggi di ordine pubblico, avverte la Cassazione di Torino, ed in ispecie quelle attinenti all'interno ordinamento dello Stato, alla capacità delle persone, alla competenza ed alla procedura, appena pubblicate si applicano anche agli affari pendenti (3).

Le leggi di diritto pubblico, spiegava il Ministro dell'interno applicando consimili criteri, al loro entrare in vigore troncano immediatamente l'azione delle leggi anteriori negli oggetti che regolano, qualora queste siano contrarie alle nuove istituzioni: epperciò un contratto stipulato da un Comune in virtù della legge antica, ma la cui esecuzione è incompatibile colla nuova, deve considerarsi come annullato, per essere cessato la causa che gli aveva servito di fondamento (4).

36. — Applichiamo questo concetto direttivo al caso pratico. La nuova legge dichiara che ogni proprietario è in obbligo

---

(1) Cassazione di Firenze, 22 settembre 1895.
(2) Corte di Lucca, 25 giugno 76.
(3) Cassazione di Torino, 19 luglio 86.
(4) Nella *Legge*, 71, I, 275.

Digitized by Google

di dar passaggio attraverso ai suoi fondi alle condutture elettriche; che il Prefetto, sentita l'autorità comunale, dà la concessione. Ho dimostrato che la lettera della legge va interpretata nel più lato ed ampio senso: sotto la dizione di *proprietario* vanno intesi tanto la persona fisica quanto l'essere collettivo; sotto quella di *fondi*, tanto i beni appartenenti ai privati come agli enti pubblici. Si aggiunga che la nuova legge venne promulgata per sviluppare ed agevolare una nuova industria fonte di benessere e di prosperità nazionale, apportatrice di utilità, e vantaggiosa per tutti indistintamente i cittadini i quali, dalla diffusione ed attuazione degli impianti elettrici, giustamente si ripromettono grandi vantaggi.

Ora è evidente che il privilegio esclusivo di un monopolizzatore il quale abbia, *unico e solo*, il diritto di attraversare con tubi, fili e canalizzazioni l'area pubblica, è incompatibile coll'obbligo imposto a *tutti* i proprietari di dar passaggio alle condutture elettriche. L'obbligazione assuntasi da un Comune di non concedere ad alcun altro il diritto di collocare tubi, canalizzazioni ecc., è incompatibile colla facoltà riservata al Prefetto di *dare* tale concessione.

Ora se la legge nuova, anche implicitamente, abroga la legge vecchia, che vi è incompatibile, ed i diritti che dalla stessa sono sorti in quanto vi contrastino, ciò deve verificarsi nel caso attuale.

Se il monopolista potesse ostacolare il decreto prefettizio di concessione allegando il suo privilegio esclusivo, il suo diritto quesito — la nuova legge non potrebbe eseguirsi: rimarrebbe una vana ed accademica dichiarazione del legislatore. Ma ciò è assurdo, trattandosi tanto più di materia di ordine pubblico, di interesse della generalità dei cittadini, della tutela dell'economia nazionale, nel qual caso l'interesse privato deve cedere all'interesse generale. Dunque la legge del 96 deve avere effetto retroattivo: contro di essa non possono accamparsi pretesi diritti quesiti.

37. — Ma un'ulteriore considerazione ricorre a convalidare la tesi da me sostenuta: e si è che, siccome le concessioni delle

Digitized by Google

pubbliche autorità, per la loro intima natura ed essenza, sono precarie e rivocabili, su di esse non possono formarsi dei diritti quesiti. In tema di materia amministrativa e di servizi pubblici la legge manifesta immediatamente la sua volontà imperativa: il diritto privato non può in modo alcuno ostacolarne o limitarne l'estrinsecazione.

Il concetto è mirabilmente sviluppato dal Gabba ([1]). Oltre all'essere, osserva il chiarissimo professore dell'Ateneo Pisano, il fatto acquisito una modalità della condizione dell'individuo, cui il diritto appartiene, egli è poi necessario, affinchè il diritto concreto non possa essere manomesso da una nuova legge, che quella modalità sia tale che il diritto ne provenga come una necessaria conseguenza, e non come una mera concessione del legislatore.

Invero è soltanto a questa condizione che un diritto appare talmente immedesimato colla situazione giuridica o, in altri termini, col patrimonio personale o materiale del subbietto, che una legge nuova non lo possa ledere senza offendere la individualità del subbietto medesimo. Quando invece un diritto è concesso dalla legge in occasione bensì di un dato fatto, ma senza che colui a cui vien concesso lo possa pretendere per motivi di rigorosa giustizia a lui particolare, la legge può sempre spogliarnelo, poichè le vere concessioni fatte dallo Stato scemano di altrettanto i diritti dello Stato, i quali non possono essere pienamente abdicati neppure in parte a nessun privato.

Vi hanno diritti e proprietà facienti parte del patrimonio dei privati, ma che devono la loro origine a concessioni dello Stato, il quale limita con essi la libertà naturale di tutti o a beneficio di alcuni o a beneficio proprio, abbia del resto buone o cattive ragioni di ciò fare: tali sono per esempio le concessioni di privative industriali, le concessioni di coltivare il tabacco, accordate eccezionalmente a taluni in alcune località di un paese in cui la fabbricazione del tabacco è un monopolio dello Stato; tali sono pure le concessioni del diritto di cacciare.

([1]) Della retroattività delle leggi, I, p. 214, III, p. 167.

Digitized by Google

Tutte queste concessioni avendo per oggetto fatti, il regolare i quali lo Stato reputa di sua esclusiva competenza, non possono mai essere date perpetuamente, e possono essere ritolte allorquando il pubblico interesse lo esiga, e soltanto lo Stato ha in questo caso il dovere di rimborsare al privato ciò che egli abbia pagato per un tempo maggiore di quello in cui fruirà della concessione, ed indennizzarlo dei danni che egli venga per avventura a patire in seguito all'estinzione del suo diritto prima del termine fisso al quale il medesimo gli era concesso. Il principio della retroattività dalle leggi intorno alle concessioni di diritti per parte dello Stato è generalmente riconosciuta, e venne frequentemente applicata specialmente nella materia delle privative industriali.

Ciò posto — ed in applicazione di simili principii — il Comune che accorda al monopolista il privilegio esclusivo di attraversare coi suoi tubi il suolo pubblico, limita con ciò la libertà naturale di tutti a beneficio di lui: il diritto del monopolista è la conseguenza e l'effetto di una mera concessione della pubblica autorità.

Ma quando una legge imperativa come quella del 1894 viene a stabilire che tutti hanno diritto di attraversare, sotto date condizioni, il suolo pubblico o privato colle condutture elettriche, che tale concessione è data dal Prefetto o dal Ministro *sentito il Comune*, ma senza che questo possa opporre un diritto di veto — è evidente che il privilegio esclusivo del monopolista viene per ciò stesso meno: il suo diritto non può estendersi fino ad impedire ad altri di usare e di attuare di un diritto consimile.

Ben quindi egli potrà continuare, fino al termine della avuta concessione, ad usare del suolo pubblico per l'apposizione delle sue condutture, ma dovrà tollerare che colui il quale, in seguito e per effetto della nuova legge, sia divenuto concessionario di un impianto elettrico, usi esso pure di un diritto consimile, attraversando colle condutture elettriche quelli spazi nei quali occorre stabilire il circuito per lo svolgimento della propria industria.

Digitized by Google

38. — Il Comune ha il diritto di essere sentito prima che il Prefetto o il Ministro accordi la concessione dell'impianto elettrico, e quando le condutture debbano attraversare le vie o le piazze del demanio comunale.

Può avvenire allora che, o spontaneamente o dietro le diffide e le pressioni dell'antico concessionario, il Comune, ritenendosi vincolato dalla fatta concessione del privilegio esclusivo di attraversare con condutture il suolo pubblico per l'illuminazione privata, dia avviso assolutamente contrario. E che il Prefetto, adottando tale parere, rifiuti la concessione dell'impianto elettrico, motivando il rifiuto colla considerazione del privilegio esclusivo accordato al primo concessionario.

Ho dimostrato che siffatta ragione è inammissibile, perchè la nuova legge del 1894 ha sciolti, se vi fossero stati, i diritti quesiti, ed ha effetto retroattivo.

Ma, a parte ciò, ha giuridico fondamento la concessione di privilegio esclusivo? Una clausola consimile inserita in un atto intervenuto fra Comune e concessionario è valida, legittima e quindi vincolativa ?

Questa la prima indagine a farsi.

La seconda cònceme il modo con cui chi richiede la concessione dell'impianto elettrico, e se la veda denegata col pretesto del privilegio esclusivo dell'antico concessionario, possa contestare e far annullare il preteso privilegio.

A tale effetto non sarà però inopportuno riassumere brevemente i principali casi che formarono oggetto di contestazione giudiziale in Italia ed all'estero, e conoscere come la giurisprudenza si sia al riguardo pronunciata.

39. — Caso di Roma. — Il richiedente Marzi chiese al Comune la concessione di attraversare il suolo pubblico coi fili elettrici. Il Comune, credendosi vincolato colla Società Anglo-italiana, dichiarò che faceva la concessione solo nelle strade per cui la riteneva conciliabile cogli obblighi contrattuali del Comune e con tutti i riguardi e le esigenze del pubblico servizio. Sorta quistione amministrativa, la IV sezione del Consiglio di

Digitized by Google

Stato così giudicò: « Allora si può parlare di monopolio illecito quando venga sottoposta a privativa un'industria che potrebbe esercitarsi liberamente da chicchessia, ma non quando si tratta dell'esercizio di un servizio pubblico comunale che per propria indole deve assumersi da un solo o da pochi concessionari, e tale è senza dubbio la illuminazione della città col metodo della conduttura della trasmissione elettrica; imperocchè, come sino ad oggi non fu mai ritenuto o praticato che ogni esercente avesse facoltà di illuminare a gaz una città o di impiantarvi il servizio di tramways od ogni altro che importi occupazione permanente od ingombro del suolo o sottosuolo comunale, così nemmeno è concepibile oggi tale libera facoltà a riguardo della trasmissione delle condutture elettriche, le quali pure importano occupazione di sottosuolo o ingombro di spazi comunali, che non possono moltiplicarsi senza pericolo o danno comune. Ricorre piuttosto il caso di ricordare il principio di giurisprudenza e di pratica amministrativa che per tal genere di esercizio non si può invocare la libertà industriale contro l'interesse generale di tutti i cittadini.

Non reggono le censure del ricorso neanche sotto il concetto del menomato uso pubblico, perchè quell'uso di cui parla l'articolo 432 Cod. Civ., che la legge dei lavori pubblici e il regolamento di polizia stradale tutelano, non è di certo la facoltà di traversare le strade o di ingombrare il suolo o le aree colle condutture elettriche, ma la circolazione ed il transito, che essendo conformi alla naturale destinazione della strada, sono comuni a tutti e non hanno bisogno di licenza.

L'impianto invece dei fili di trasmissione elettrica nel suolo, nel sottosuolo o nell'area stradale di sottosuolo, come ogni occupazione permanente del suolo, è sottoposta alla concessione dell'autorità comunale: e questa è libera di concederlo come di negarlo in tutto od in parte » ([1]).

([1]) IV Sezione del Consiglio di Stato, 29 ottobre 1892.

Digitized by Google

40. — Caso di Firenze del 1890. — Con contratto 19 febbraio 1881 venne all'art. 16 stipulato fra il Comune e la Società Civile Lionese, rimanere nel modo il più assoluto inibito al Comune di accordare a chiunque altra società o corpo morale il permesso di collocare sotto il suolo delle strade e piazze pubbliche condotti di gaz, tanto per l'illuminazione pubblica quanto per uso dei privati, e sia per l'illuminazione, che per riscaldamento e per forza motrice.

Il Comune, ritenendosi non vincolato per l'elettricità, accordò ai signori Cornelio la facoltà di collocare i fili conduttori della elettricità attraverso il suolo pubblico allo scopo di illuminare gli stabilimenti di loro proprietà, ed entrò in trattative colla casa Edison per la fornitura occorrente all'illuminazione elettrica della città, che in alcuni punti venne infatti impiantata per conto del Municipio.

La Società giudicò che in tal modo si fossero trasgrediti i patti, e convenne il Comune per sentir dichiarare che, non solo spettava ad essa il diritto di fare l'illuminazione pubblica anche con qualsivoglia sistema diverso dal gaz, ma anche quello di collocare nel suolo od area pubblica le condutture necessarie per distribuire la luce ai privati non pure col gas, ma anche colla luce elettrica: donde la conseguenza che il Comune non poteva nè impiantare nè far impiantare l'illuminazione elettrica, nè concedere ai privati il diritto di fare le condutture per il medesimo scopo.

La Corte d'appello con sentenza 19 novembre 91 accolse le istanze tutte della Compagnia. « Non potrebbesi davvero revocare in dubbio che scopo unico dei vari contratti fu quello di provvedere all'illuminazione della città; ora se il Comune si assunse l'obbligo di interdirsi nel modo il più assoluto la facoltà di accordare a chiunque altra Società o corpo morale il permesso di collocare sotto il suolo delle strade o piazze pubbliche della città i condotti del gas non solo per l'illuminazione, ma anche pel riscaldamento e forza motrice, tanto per uso pubblico quanto per uso privato, questo privilegio dev' essere interpretato ed inteso in relazione all'intero obbligo assunto, e non limitatamente

Digitized by Google

al modo col quale doveva essere eseguito; oggetto del contratto fu ed è sempre stato l'illuminazione della città, nè perchè venne specializzato il modo che doveva servire a raggiungere questo scopo se ne può dedurre che al Comune sia stata, appunto per ciò, riservata la facoltà di poterla illuminare con modi diversi. La Società non avrebbe assunto per così lungo tempo un'impresa per la quale urgeva il bisogno di ingenti capitali nè si sarebbe sottoposta a gravi obblighi, se avesse potuto presupporre che anche all'indomani dello stipulato contratto il Municipio si fosse creduto nel diritto di valersi per l'illuminazione pubblica di quel qualunque altro sistema che avesse creduto più opportuno; e questo anche a prescindere dall'osservare che l'ipotesi di fare una doppia illuminazione, l'una al fianco dell'altra nel tempo medesimo, non era poi fra quelle che si potessero ordinariamente prevedere; donde la conseguenza che quando fu posto in essere il contratto col quale si provvedeva ad uno dei più urgenti bisogni della città, le parti contraenti, in corrispettivo dell'obbligo assunto, non poterono intendere l'una di concedere e l'altra di accettare un privilegio che non fosse esclusivo di qualunque concorrenza, in qualunque modo fatta e con qualunque altro sistema di luce.

Il diritto esclusivo della conduttura riguarda non solo il pubblico servizio, ma anche quello dei privati. L'uno e l'altro servizio trovansi indissolubilmente congiunti nella mente delle parti contraenti: il che dimostra con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore come la distribuzione della luce ai privati sia un coefficiente necessario, una parte integrale di quel privilegio che è il corrispettivo accordato alla Società accolletaria della pubblica illuminazione. Ora appunto per questo non potrebbero i privati od altra Società essere autorizzati ad immettere condutture anche per luce diversa dal gas, chiaro essendo che in così fatto modo operandosi si violerebbe indirettamente il privilegio della Società, in quanto che essa non avrebbe stipulato il contratto per l'illuminazione pubblica a gaz, se non le fosse stato assicurato il mezzo di impedire qualunque concorrenza che in qualunque modo potesse scemare o far del

Digitized by Google

tutto mancare il non lieve lucro derivante dalla illuminazione privata; e questo importa che di fronte all'accollo della illuminazione pubblica fatta col solo gas, deve implicitamente, ma necessariamente essere interdetto al Municipio di concedere il diritto di conduttura ai privati anche per quel che riflette il sistema di illuminazione elettrica. »

41. — Caso di Intra. La Corte di Torino colla sentenza 10 febbraio 1894 ritenne essere in facoltà del Comune di concedere ad un privato per un tempo ed uno scopo determinato l'uso esclusivo del suolo pubblico comunale, come corrispettivo di un pubblico servizio. Quindi è legittimo e valido il contratto con cui il Comune si obbliga di fronte all'imprenditore della pubblica illuminazione a non permettere ad altri per tutta la durata dell'appalto l'uso del suolo pubblico per la trasmissione della luce ai privati. Quand'anche il contratto di appalto accenni soltanto alla illuminazione a gas, il divieto di accordare altre concessioni deve in tal caso ritenersi esteso anche a qualsiasi altro sistema di illuminazione come, per esempio, la luce elettrica.

Però se il Comune, contravvenendo all'obbligo assunto, concede ad altri, prima della scadenza del contratto, l'impianto di un nuovo sistema di pubblica illuminazione, l'autorità giudiziaria non è competente a pronunciare la nullità di questa nuova concessione, nè ad ordinare la rimozione del nuovo impianto; può solo condannare il Comune al risarcimento dei danni verso il primo concessionario.

Con siffatta pronuncia la Corte riconobbe bensì nella ditta concessionaria l'esistenza di un diritto contrattuale all'uso esclusivo del suolo pubblico. Ma riconobbe altresì che l'interesse pubblico e lo *jus imperii* si devono conciliare col rispetto del diritto privato, e che quindi le amministrazioni pubbliche sono sempre in diritto di provvedere come meglio credono ai pubblici servizi e di attuare le invenzioni industriali a vantaggio dei loro amministrati, ma se però venga con questo ad essere leso il diritto di terzo, è dovuto un giusto compenso. Conse-

Digitized by Google

guentemente respinse la domanda della concessionaria perchè si dichiarasse in astratto non competere al Comune il diritto di far nuova concessione di suolo, sottosuolo e soprasuolo per l'impianto dell'illuminazione elettrica; dichiarò che l'autorità giudiziaria deve limitarsi ed esaminare se colle fatte concessioni sia stato violato un diritto legittimamente acquistato; e, dopo di aver ciò riconosciuto, condannò il Comune a rifondere ogni danno dipendente dalla nuova concessione.

La Cassazione respinse il ricorso avverso tale sentenza, confermando che il patto col quale il Comune nell'appaltare l'impianto della illuminazione a gas concede all'appaltatore l'occorrente uso degli spazi ed aree pubbliche, e si interdice di fare ad altri simili concessioni, può essere esteso, senza travisamento e per semplice interpretazione incensurabile, nel senso che nessuna concessione di quel genere si possa fare neppure per l'impianto di altro sistema d'illuminazione, ed in ispecie per l'illuminazione elettrica.

Cosicchè il Comune che ha appaltato l'illuminazione a gas può bene, in pendenza del contratto, deliberare di sostituirvi la luce elettrica, e tale deliberazione non è sindacabile dai tribunali, ma, ciò facendo, è tenuto ai danni verso il precedente appaltatore, in pregiudizio del quale, malgrado i patti stipulati, si fanno concessioni di spazi comunali per l'impianto della nuova illuminazione (1).

In sede di liquidazione di danni, la Corte di Torino ritenne poi che all'impresa appaltatrice della illuminazione a gas danneggiata da una concessione concorrente per la luce elettrica non è dovuto indennizzo dal Comune per il ribasso operato nei prezzi prima che la concessione per l'elettricità fosse fatta, in previsione della possibile concorrenza, nè per le spese incorse allo scopo di stabilire impianti di gas in privati edifici dove poi si rinunciò a questo metodo di illuminazione. Ma è invece dovuto solo un risarcimento, equivalente al minore consumo di gas

(1) Cassazione di Torino, 30 ottobre 1894.

Digitized by Google

effettivamente verificatosi per via della concorrenza, e per l'eventuale aumento di consumo che presumibilmente sarebbe derivato dallo sviluppo naturale dell'operosità sociale ed economica della popolazione ([1]).

42. — Caso di Livorno. — La Cassazione di Firenze, colla sentenza 10 febbraio 1894 ritenne che: « Si accusa la denunziata sentenza del vizio di contraddizione perchè, avendo la Corte ammessa in favore dello Stears la privativa per la sola illuminazione a gas, escludendola per quella a luce elettrica (siccome già aveva ammesso il Tribunale con la sua sentenza passata in giudicato), ciò nonostante abbia poi ritenuto che la privativa della illuminazione a gas non potesse coesistere colla libertà della illuminazione a luce elettrica. Ma tale vizio di contraddizione è del tutto insussistente.

La sentenza, nel suo complesso, dice che esaminando ed interpretando il contratto, risulta che Stears non ha diritto di privativa per tutti i possibili processi illuminanti, ma pel solo gas. Però, per implicito necessario, egli ha il diritto di chiedere la piena esecuzione dell'art. 86, cioè se il Comune intende nel perimetro della città introdurre la illuminazione colla luce elettrica, bisogna che rescinda il contratto. Così esso acquisterà la libertà di indire un novello appalto e lo Stears, indennizzato delle spese dell'officina e dei meccanismi a gas, avrà il diritto di esercitare la prelazione per la nuova concessione a patti uguali, nè subirà una concorrenza sleale ed ingiusta, facendosi coesistere i due sistemi d'illuminazione: quello a gas accollato a Stears, e quello a luce elettrica concesso alla Società Livornese.

Quando il Municipio nel contratto del 1866 e con le successive pattuizioni ha imposto il prezzo del consumo del gas, ed ha preteso per sè quella medesima diminuzione di tariffa già consentita ai privati consumatori, la concorrenza creata colla concessione ad altri fatta colla illuminazione elettrica è una

([1]) Corte di Torino, 25 gennaio 95.

Digitized by Google

concorrenza sleale ed antigiuridica. Il contratto non può ammettere la coesistenza dei due sistemi di illuminazione.

Con siffatto ragionamento risulta manifestamente infondata altresì la censura di incompletezza che si muove contro la sentenza, per non avere esaurita la quistione concernente l'esercizio del diritto di prelazione, nella ipotesi in cui il Municipio non avesse voluto rescindere la convenzione per applicare all'illuminazione pubblica un nuovo sistema. La Corte di Lucca, dallo insieme contestuale del contratto, e specialmente degli art. 86 e 87, ha esplicitamente ricavato questo convincimento: che volendo il Municipio impiantare un nuovo sistema di illuminazione, debba rescindere l'odierno contratto ed indire un nuovo concorso, in cui, a parità di condizione, debba esser preferito l'attuale accollatario. La ipotesi, adunque, di voler concedere ad altri la illuminazione elettrica e non rescindere il contratto, la Corte la ritiene osteggiata dalla lettera del contratto, dalla volontà dei contraenti e dalla impossibilità logica e giuridica della coesistenza dei due sistemi illuminanti ».

Dovendosi poi, in base a tale pronuncia, far luogo al risarcimento dei danni, la stessa Corte li limitò, colla successiva sentenza 10 giugno '97, nel modo seguente:

« Considerando in diritto che il ricorso apparisce giuridicamente fondato. Ed infatti gli eredi Stears chiesero fosse dichiarato il loro diritto esclusivo di illuminazione della città di Livorno con qualunque sistema di luce, con inibizione al Comune di concedere ad altri il permesso di fornire la luce ai privati con qualsiasi mezzo; e quindi fosse giudicata arbitraria e violatrice dei patti contrattuali la concessione fatta dal Comune stesso alla Compagnia Livornese d'Elettricità, e condannato il medesimo alla rifusione dei danni.

Il Tribunale di Livorno non ammise affatto la sussistenza del diritto esclusivo preteso dagli eredi Stears; dichiarò competere ad essi soltanto un diritto di prelazione di fronte ad un sistema di illuminazione diverso dal gas. E siccome quel diritto sarebbe stato violato, perchè non vennero interpellati prima che si concedesse l'esercizio della luce elettrica ad altri, così ritenne obbligato il Comune a tutti i danni risentiti e da risentirsi.

Digitized by Google

I termini, dunque, della pronunzia, che è passata in cosa giudicata, si restringono al risarcimento dei danni dipendenti dall'inadempimento del fatto della prelazione.

La sentenza denunciata, che nel giudizio di liquidazione di danni era chiamata a determinare l'oggetto e l'ámbito della perizia, dopo avere premesso e ritenuto, in base alla cosa giudicata, che la concessione alla Società livornese divenne arbitraria ed illegale soltanto perchè gli Stears non furono prima interpellati e posti così in grado di assumere alle stesse condizioni l'esercizio della luce elettrica, accolse i tre titoli costitutivi l'importare del risarcimento da loro richiesto. I quali titoli si riferivano sostanzialmente all'assunto da essi sostenuto del monopolio esclusivo di ogni specie di illuminazione e dalla cosa giudicata stato respinto; mentre avrebbe dovuto, per essere conseguente a sè stessa e non mettersi in contraddizione ed aperta contrarietà con la precedente sentenza, determinare la responsabilità del Comune ai soli danni derivabili agli Stears dal mancato esercizio del nuovo sistema di luce, ammettendo la perizia secondo la portata corrispondente, ed i criteri limitativi del giudicato.

Non avendo ciò fatto, la sentenza denunciata, anzichè interpretare la cosa giudicata, ne ha violato gli elementi costitutivi, mutando la causa della domanda e l'indole dei danni. E si è altresì contraddetta, perchè, dopo di avere determinato il fatto arbitrario generale del danno nel non rispettato diritto di prelazione, andando contro questa premessa da lei stessa stabilita ed invocata, ha esteso il risarcimento al di là dei necessari rapporti di causalità tra il fatto illecito e il danno che si vuole risarcito.

Finalmente la sentenza stessa non ha considerato che, trattandosi di colpa contrattuale, l'obbligazione al risarcimento dei danni trovava i suoi limiti nelle combinate disposizioni degli art. 1227, 1228 e 1229 del Cod. Civ.; secondo le quali il danno si estende unicamente a ciò che è conseguenza immediata e diretta dell'adempimento; e che in ogni caso i danni risarcibili sono soltanto quelli che si sono preveduti o si sono potuti prevedere al momento del contratto.

Digitized by Google

Condannando quindi il Comune a tutti i danni, non si è occupata di esaminare e distinguere quali fossero risarcibili di fronte ai termini del giudicato, e quali fossero conseguenza prevedibile, diretta ed immediata dell'inadempimento, che essa aveva precedentemente limitato al mancato rispetto del diritto di prelazione; essendo massima di giurisprudenza prevalente che, anche dopo la declaratoria juris intorno ai danni, spetta sempre al convenuto, il diritto di escludere dalle categorie dei danni risarcibili tutti quelli che non sono direttamente e immediatamente derivati dal suo fatto arbitrario o che provengono da altre cause ».

43. — Caso di Verona. — La Corte di Venezia stabilì che se un Comune ha concesso ad una Società per la illuminazione a gas il privilegio della illuminazione privata in corrispettivo di vantaggi per quella pubblica, e nel contratto la Società si è obbligata ad applicare qualunque nuovo metodo di illuminazione diverso e più conveniente, qualora esso venisse attivato in altre determinate città, non può in pendenza di tale contratto, approvato dall'autorità tutoria ed in corso di esecuzione, concedere ad altri il privilegio della illuminazione elettrica. Tale contratto non può essere impugnato dal Comune come rappresentante dei privati, e col pretesto che il privilegio dell'illuminazione privata implichi la occupazione del suolo e sottosuolo delle vie pubbliche. Ed interpretando poi il contratto stesso, venne a desumere la concessione del privilegio dell'illuminazione privata con qualsiasi metodo nuovo diverso dal gas [1].

La Cassazione respinse il ricorso, confermando che « se il magistrato del merito, valutando il contratto, ritenga concesso dal Comune all'Impresa il privilegio esclusivo per l'illuminazione pubblica e privata a gas — e fondandosi sul contenuto del patto affermi che l'esclusività importa non soltanto monopolio del gas, sibbene privilegio anche per ogni altro nuovo sistema di illu-

(1) Corte di Venezia, 11 luglio 1893.

Digitized by Google

minazione — il giudizio, siccome di fatto e di interpretazione, è incensurabile in Cassazione. Così spiegata l'indole del privilegio, rettamente il magistrato di merito afferma l'obbligo del Comune di garantire all'Impresa i mezzi opportuni per l'applicazione e diffusione della corrente elettrica con esclusione di qualsiasi concorrenza. Contro la legittimità della convenzione fuori luogo adducesi l'esorbitanza della stipulazione e la eccessiva durata della concessione privilegiata, ognorachè il Comune era autorizzato secondo la legge del tempo a contrattare, e diede esecuzione al contratto per lungo periodo di tempo. Se la concessione si estende anche all'illuminazione privata, male se ne contende la legalità ove non ne sia limitata la libertà individuale in modo da soggiogarla alla volontà ed all'arbitrio dell'Impresa; ed il Municipio ben può impegnarsi per concessioni più o meno durature conformemente alla loro natura ed importanza, sopravvivendo quale corpo morale all'estinguersi di qualche generazione (1). »

44. — Caso di Treviso. — Con una notevole sentenza, che risente d'assai l'influsso delle nuove idee, e che inaugura la giurisprudenza favorevole all'elettricità la stessa Corte di Venezia stabilì che, mancando in un contratto di appalto della illuminazione pubblica a gas una dichiarazione esplicita intesa ad assicurare alla Società assuntrice anche il monopolio della illuminazione per gli usi privati, e ad impedire che il Comune conceda aree comunali per la conduttura della elettricità, ne consegue che un tale monopolio non esiste. Il Municipio deve provvedere ai pubblici servizi, ma non gli spetta il diritto di adattare un sistema di illuminazione per uso dei privati, che egli, come tale e rispetto ai loro particolari interessi, non rappresenta. Il diritto esclusivo di fornire il gas ai privati non è coefficiente necessario e parte integrante del privilegio in modo che esso rappresenti il precipuo « corrispettivo » accordato all'Impresa

(1) Cassazione di Firenze, 21 giugno 1894.

Digitized by Google

per gli obblighi assunti coll'accollo della illuminazione pubblica. Invocandosi la buona fede e l'equità in tema di interpretazione di contratti, non devonsi però pretermettere due regole: che i privilegi sono di strettissima interpretazione e non consentono il criterio di analogia — e che nei contratti a lunga scadenza e permanenti nel tempo, le mutazioni che avvengono di necessità nelle condizioni di fatto possono, per ragioni di equità, essere tenute a calcolo dal magistrato. Pei principii di diritto pubblico il Municipio provvedendo alla pubblica illuminazione agisce in *rem suam*, quale legale rappresentante di un ente giuridico: rendendo invece possibile ai privati l'uso del gas, procede non in rappresentanza dei privati medesimi, ma quale un *negotiorum gestor*. Il Comune può monopolizzare dati servizi e dati consumi; ma i principii della libertà industriale non gli consentono di inibire ai cittadini la produzione, lo smercío, l'uso di materie non prodotte dal monopolista. In tema di concessione dell'uso dei beni del demanio pubblico comunale devonsi ben definire i limiti della concessione stessa, onde il diritto di limitato godimento esclusivo che ne deriva non impedisca il diritto collettivo che vi ha la *universitas*, trattandosi di beni inalienabili, non suscettivi di proprietà privata e di godimento esclusivo per parte di chicchessia. Per l'art. 439 Cod. Civ. se lo spazio aereo sovrastante al suolo pubblico è un accessorio di questo, pure il Comune può in materia di concessione d'uso distinguere una cosa dall'altra, e l'uso dell'area pubblica da quello della area privata » (1).

La Cassazione confermò sotto il più limitato riflesso che, ritenuto in fatto che il contratto fra la Società del gas ed il Comune contempla la sola illuminazione pubblica e impegna il Comune ad impedire che altri attivi officine per la fabbrica del gas, o ponga tubi conduttori del medesimo nelle strade e piazze pubbliche, rettamente il magistrato di merito ritiene libero ai privati di servirsi della illuminazione elettrica e al Comune di

(1) Corte di Venezia, 10 aprile 1895.

Digitized by Google

tollerare la conduttura della corrente elettrica mediante fili aerei nella città (1).

45. — Caso di Novara. — La Corte di Torino, con sentenza 15 marzo '97, ritenne:

« Che la pretesa accampata dalla Società del gas di volere la rimozione dei fili ora esistenti pel servizio della luce elettrica, oltre che esorbitare dal confine dei patti contrattuali, contrasta colle disposizioni positive della legge 7 luglio 1894, e col progresso delle leggi economiche e sociali, la cui applicazione non deve essere inceppata dalla semplice volontà ed interesse dei privati.

Che la esclusività della concessione a favore dell'impresa venne specificamente limitata alla occupazione del sottosuolo comunale per la condotta del gas colla canalizzazione come mezzo di attuazione dell'obbiettivo della concessione, nel cui esperimento non doveva l'impresa essere turbata.

Che se il Municipio, con provvido pensiero, addivenne pure a particolari pattuizioni nello interesse dei privati, ciò fece essenzialmente nella mira di apportar loro qualche vantaggio, senza punto vulnerare, come non era in poter suo, i loro diritti; e tanto meno vincolare la loro libertà d'azione, nello impiego o meno che essi credessero di fare del gas da fornirsi dalla Società, vuoi per

(1) Cassazione di Firenze, 9 aprile '96.

Nello stesso senso ebbe a decidere la Cassazione di Palermo con sentenza 30 dicembre 1896: se il Comune contrattò con una Impresa la sola illuminazione a gas della città, erroneamente l'Impresa pretende poi di avere la esclusività anche per illuminazione elettrica.

Cfr. pure Corte di Catania, 6 marzo 1899: Il diritto di preferenza concesso ad una società del gas pel caso di impianto di un nuovo sistema di illuminazione come *jus singulare* va interpretato restrittivamente. Esso non trova applicazione quando l'adozione del novello sistema non viene ad implicare la volontà o la necessità di sopprimere le tubulature od altri apparecchi esistenti per sostituirvi quelli che potessero occorrere all'impianto del sistema preferito.

Nonchè il Tribunale di Bologna, 18 ottobre 1898.

Digitized by Google

la illuminazione delle loro proprietà private, vuoi per qualsiasi altro uso cui potesse il gas medesimo essere adibito. Atteso che, in questa condizione giuridica di cose, tale essendo e non altrimenti la portata del contratto in discussione, è mestieri convenire come si presenti affatto contraria al vero la gratuita affermazione della Società appellante che la città di Novara abbia assunto l'impegno di non permettere ad altri che alla Società del gas l'uso del suolo comunale per la trasmissione della luce ai privati, ed anzi di riservare ad essa l'uso esclusivo degli spazi ed aree pubbliche per la illuminazione privata; laddove la concessione accordata alla Società, pur riferendosi alla illuminazione pubblica e privata, sebbene sotto diverso aspetto quanto a quest'ultima, è circoscritta alla sola illuminazione col mezzo del gas, e limitata, quanto alla sua esclusività, all'uso del sottosuolo comunale per l'assetto speciale della condotta del gas, ed esclusa quindi ogni pretesa convenzione sulla trasmissione in genere di qualsiasi luce ai privati, sulla privativa d'uso degli spazi ed ed aree pubbliche per illuminazione privata».

46. — In Francia, il Consiglio di Stato si è pressochè costantemente dichiarato contrario all'elettricità.

Infatti nei casi di S. Étienne e di Montluçon, colle sentenze del 26 dicembre 1891 ha ritenuto che se i Comuni non possono costituire a profitto di un terzo il monopolio dell'illuminazione privata, possono, per assicurare nel loro territorio il servizio dell'illuminazione tanto pubblica che privata, obbligarsi a non autorizzare e favorire nel territorio comunale ogni stabilimento che possa muovere concorrenza al loro concessionario. Quindi, allorquando dalle clausole correlative di contratti intervenuti fra il Comune e la Compagnia per l'illuminazione a gas risulti che questa venne solo ed esclusivamente incaricata del servizio dell'illuminazione nel Comune durante tutto il termine della concessione, senza distinzione tra illuminazione pubblica ed illuminazione privata, il Comune non può, senza mancare alle sue obbligazioni di fronte al Concessionario e senza causargli un danno di cui deve indennizzarlo, autorizzare una so-

Digitized by Google

cietà elettrica a collocare nel suolo pubblico condutture per la distribuzione dell'energia elettrica ai privati. [1]

Poco importa che la convenzione regoli esclusivamente la illuminazione a gas se il Comune, imponendo al concessionario l'obbligo di farlo profittare delle scoperte future, ha con ciò solo precisato il senso e la portata degli obblighi che contraeva di fronte al concessionario, e del diritto esclusivo che intendeva concedergli.

Nel caso di Argentan, colla decisione del 2 febbraio 1894, applicando lo stesso principio, ritenne che un Comune, già vincolato col concessionario dell'illuminazione a gas non può, senza violare il contratto ed esporsi all'obbligo del risarcimento dei danni, accordare ad industriali l'autorizzazione di stabilire nelle vie fili per la distribuzione della luce elettrica, se dai patti risulta che il Comune ha accordato al concessionario il diritto esclusivo di servirsi delle dipendenze del demanio pubblico comunale, o la somministrazione dell'illuminazione pubblica o privata, e che si è espressamente interdetto di autorizzare nella via pubblica ogni sorta di condutture e canalizzazione che potessero far concorrenza al suo concessionario.

---

[1] M. Valabrègue, commissario del Governo, nelle sue conclusioni osservava al riguardo: « De la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'État il résulte que les villes, en traitant pour leur éclairage public, peuvent constituer en faveur de la Compagnie concessionaire un privilège exclusif pour la canalisation des voies publiques municipales, qu'elles peuvent s'interdir de faciliter ou de favoriser par des nouvelles permissions de voirie accordées à des tiers l'établissement d'une concurrence pour l'éclairage des particulieres. Ceux-ci restent libres de s'éclairer comme ils le jugent à propos et de recourir à tel fournisseur qu'il leur plaira de choisir; mais si, pour distribuer la lumière aux particulières, il est nécessaire que ce fournisseur établisse une canalisation sur le domaine public municipal, l'autorité municipale ne pourra accorder les autorissations nécessaires à cet établissement; elle en sera empêchée par les engagements qu'elle à contractés. Par ces traités, ce n'est pas un monopole de droit que'est concédé pour l'éclairage privé, parce que l'autorité municipale serait impuissante à le creer même à son profit; mais, en réalité, les conventions aboutissent à constituer en faveur des Compagnies contractantes un monopole de fait. »

Digitized by Google

E questa giurisprudenza, che ammette la validità del monopolio ed esclude quindi che il Comune possa fare concessioni di impianti elettrici, il Consiglio di Stato mantenne successivamente negli arresti 8 maggio 95, casi di Prades e di Bourg; 8 giugno 95, caso di La Rochelle; 10 luglio 96, caso di Sedan; 26 marzo 97, caso di Flers [1]; 24 dicembre 97, caso di Bordeaux; 13 maggio 98, caso di Sens; 22 gennaio 98, caso di Compiègne, nel quale osservò che: « les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole de l'éclairage privé, mais il leur appartient de s'interdire de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionaire.

La ville qui, par traité, a concédé sans restriction ni réserve à une societé d'éclairage par le gaz le service d'éclairage public et privé, viole les obligations contractées envers la Compagnie du gas, lorsqu'elle donne à un tiers l'autorisation de poser sur les voies urbaines des fils par la distribution de la lumière électrique, et il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue de la responsabilité de la ville, entre les dommages rèsultant des installations sur la grande voirie, et ceux qui proviennent des autorisations sur la petite voirie, alors que l'administration supèrieure n'a donnè l'autorisation d'établir des appareils sur les rues dépendant du domaine de la grande voirie que sur la demande de la municipalité » [2].

In un solo caso il Consiglio di Stato francese si dimostrò favorevole alla causa dell'elettricità: e fu nel caso di Avignone coll'arresto del 1898 [3]. Ma venne in questa opinione costrettovi dalle clause contrattuali per cui il Comune si era riservato, nell'ipotesi della scoperta di altri sistemi di illuminazione, la più ampia libertà, consentendo al concessionario del gas solo il diritto di preferenza a parità di condizioni, diritto che quest'ultimo non aveva voluto esercitare.

---

(1) L'*Électricién*, 95, p. 61, 12 e 365; 96, 378; 97, 91.
(2) L'*Électricién*, 98, p. 298, 142 e 45.
(3) L'*Électricién*, 98, p. 73.

Digitized by Google

47. — Per contro la giurisprudenza amministrativa dei Consigli di Prefettura è più favorevole all'elettricità, partendo dalla considerazione che i contratti costituenti un monopolio devono essere interpretati restrittivamente, nè estesi ad ipotesi e sistemi nel contratto non specificatamente indicati (1).

Così il Consiglio di prefettura di Seine et Marne colla decisione del 29 dicembre 1893 nel caso di Provins ha dichiarato che: « les contrats qui confèrent un monopole sont de droit étroit, et l'on ne peut en étendre les effets audelà de leur objet special. En conséquence, lorsque une Ville a concédé à une Compagnie de gaz l'autorisation exclusive d'établir sur le sol et ailleurs dans les rues, places et terrains dépendant de la voie publique, les tuyaux destinés à la circulation et à la distribution du gas d'éclairage et de chauffage tant public que particulier, le privilège ainsi accordé à la dite compagnie est restreint à la canalisation du gaz, et ne peut mettre obstacle à ce que la Ville autorise ulteriormente sur le parcours de voies municipales l'établissement d'une canalisation devant servir à transmettre chez les particuliers un mode d'éclairage autre que le gas, la lumière électrique par exemple. Peu importe que par une clause du traité, la Ville ait stipulé que, dans le cas où une revolution porterait sur le système d'éclairage, la Compagnie concessionaire serait obligée de la faire profiter de l'économie qui pourrait en résulter, s'il n'est pas douteux qu'il s'agit, dans ladite clause, du systeme d'éclairage qui a fait l'obiet du traité, c'est-à-dire de l'éclairage au gas ».

« Les monopoles, ha osservato il Consiglio di prefettura delle Bouches-du-Rhone nel febbraio 93 nel caso di Aubagne, étant des privilèges de droit étroit, doivent résulter d'un texte précis, et ne peuvent être présumés ni ressortir par voie de consé-

(1) Vedi però in senso contrario, e quindi conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le decisioni del Consiglio di prefettura di Seine Inférieure 16 febbraio 94, caso di Fécamp; di Calvados 10 marzo 93, caso di Vire; di Lot-et-Garonne 23 dicembre 92, caso di Villeneuve-sur-Lot; di Orne 2 dicembre 92, caso di Flers.

Digitized by Google

quence de dispositions qui ne les ont pas expressement établis: et de ce qu'une Ville a conféré à une Compagnie de gas le monopole de l'éclairage public, tant par le gas que par l'ouile, il ne s'ensuit pas qu'elle ait accordé à ladite Compagnie le monopole de l'éclairage des particuliers, l'indivisibilité entre ces deux éclairages ne pouvant être invoquée du moment que, dans le traité, ils out été l'objet de stipulations distinctes. »

E nello stesso senso i Consigli di prefettura dell'Eure, con decisione 4 febbraio 93, nel caso di Andelys; di Yonne, 19 novembre 92 nel caso di Auxerre; di Gironde, 18 novembre 92 nel caso di Bordeaux; dell'Haute Marne 13 gennaio 97, della Seine-Inférieure, caso di Deville 14 dicembre 97; di Troyes 14 febbraio 98, della Seine-Inférieure 26 novembre 98 [1]. Note-

---

[1] L'*Électriciën* 1898, p. 90, 29, 376, 355.

La quistione sta per essere definitivamente risoluta col progetto del 1899 il quale, per principio generale, esclude il monopolio. Infatti l'articolo 5 dichiara:

« Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions ou concessions concurrentes.

Toutefois, au cas de déclaration d'utilité publique des travaux, l'autorité concédante peut s'interdire de donner des concessions ou des permissions de voirie, pour des distributions de même nature, pendant une durée ne pouvant exceder quinze ans à partir de l'expiration du délai fixé pour le commencement de la mise en exploitation.

L'acte de concession ne peut imposer au concessionaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'art. 11, ni attribuer à l'Etat ou à la commune des avantages particuliers, autres que les prix réduits d'abonnement qui seraient accordés aux services publics. »

E la Commissione parlamentare al riguardo osserva (L'*Électriciën*, 1898, p. 347): « il faut s'opposer à l'institution des monopoles en matiére de distribution d'énergie. Indépendamment des motifs ordinaires qu'on peut invoquer contre le monopole, on trouve ici un motif spécial dans les progrès si rapides de la science de l'électricitè. Le prix de revient de l'énergie destribuée diminuera de plus en plus, soit parce que on pourra capter dans des conditions plus économiques l'énergie des sources naturelles, soit parce qu'on mettra en œuvre des organes de transformation et de transport dont le rendement sera supérieure à celui dont on dispose aujourd'hui. Dans ces conditions il serait au moins imprudent du priver le public du bénéfice de la

Digitized by Google

vole quella del Consiglio della Loire 3 febbraio 1888, nel caso di S. Étienne: « si une commune peut valablement concéder à une Compagnie d'éclairage par les gas le monopole de la canalisation par le gas, à destination d'éclairage public — il n'est pas en son pouvoir de lui concéder, en outre et par voie de conséquence, le monopole de l'éclairage privé: en tous cas, on ne saurait en déduire que la Ville a voulu s'interdire, pour l'avenir, d'autres concessions de canalisations pour des objets différents, et en vue de servir l'intérêt public ou même privé de ces habitants: une telle interprétation des traités sarait contraire au principe suivant lequel les conventions conférant un monopole doivent être interprétées comme contrat de droit étroit, et ne pourrait servir de base à une action intentée par la Compagnie de gas à la Ville à raison de l'autorisation à une Compagnie d'éclairage électrique ».

48. — Nel Belgio, la Corte d'Appello di Bruxelles, nel caso d'Anversa, ha con sentenza 16 aprile 87 dichiarato: « attendu, que la situation de la concessionaire était ainsi nettement établie: à la charge de l'éclairage public correspondait le droit de faire, sur l'éclairage privé, dans les limites de prix fixées au contrat, des bénéfices légitimes; à la possibilite de se voir déposséder par suite d'une invention correspondait, d'autre part,

---

concurrence qui s'établira certainement. L'interdiction du monopole est une disposition d'ordre public qui doit étre inscrite dans la loi, il ne suffirait pas de s'en remettre à la sagesse des administrations; l'espérience du passé nous montre, en effet, la necessité d'une prescription impérative.

Toutefois il se peut que des entreprises, comportant de serieux aléas techniques ou l'immobilisation d'un capital considérable, ne parviennent pas à s'établir si elles n'ont pas pendant quelques années, l'assurance d'étre garanties contre toute concurrance. La commission, comme le gouvernement, admet donc des exceptions temporaires à la regle; il pourra y avoir, dans des cas spéciaux, un monopole, mais ce monopole essentiellement temporaire ne pourra être constitué qu'en faveur d'entreprises déclarées d'utilitè publique. C'est le gouvernement, eu Conseil d'Etat, qui eu appréciera la convenance, et il ne devra usar que prudemment du pouvoir qui lui sera ainsi délégué. »

Digitized by Google

le droit d'opter pour l'entreprise nouvelle, d'utiliser à cette fin ces installations et de conserver la préférence sur toute autre personne qui se présenterait pour obtenir la concession; l'autorisation accordée à la Compagnie d'électricité est une contravention évidente aux obligations de la ville d'Anvers; vainement elle prétend avoir le droit de susciter à l'intimée une concurrence auprés de sa clièntèle privée, la seule qui, dans l'exploitation règlementaire de son monopole, puisse lui permettre de réaliser des profits » (1)

49. — In Germania, per risolvere una controversia insorta fra il Comune di Monaco e la Società del gas, venne costituito un tribunale arbitrale composto del presidente del Senato Vogt von Bamberg e di quattro consiglieri del Tribunale Superiore territoriale di Monaco.

Gli arbitri affermarono: « o che il contratto si consideri giuridicamente come un contratto di appalto o come una locazione d'opera o come un contratto innominato, quel che risulta all'evidenza si è che, mentre da una parte la Società ha assunto l'obbligo di illuminare a gas le strade e piazze di Monaco, la città è contrattualmente vincolata a fare illuminare le strade, per il periodo stabilito, esclusivamente dalla Società del gas, poichè dalle disposizioni legislative e da quel principio che regola tutta quanta la materia dei contratti presso di noi, dal principio cioè della buona fede, dipende che colui il quale si fa promettere per un determinato numero di anni delle prestazioni da parte di un terzo si obbliga da parte sua a ricevere tutte quelle prestazioni per quel tempo determinato ed a pagare il prezzo: un concetto opposto metterebbe in pericolo, anzi distruggerebbe tutta quanta la vita contrattuale, poichè chi potrebbe obbligarsi a prestazioni per una serie di anni e specialmente facendo un impianto dispendiosissimo, se poi l'altro contraente in qualunque tempo avesse diritto di ritirarsi dal contratto, rendendo così inutili tutte le spese fatte dall'altra parte?

(1) *Paiscrisie* 1887, p. 269.

Digitized by Google

Il sistema e il modo di illuminazione delle strade ha diretta relazione colla illuminazione dei privati; nè si può errare affermando che se per le strade venga con successo adottata la illuminazione elettrica, i privati abitanti in quelle strade non indugieranno a procurarsi anche dal canto loro la nuova luce. Quindi, ed ancorchè la illuminazione pubblica non dovesse recare alcun lucro alla Società, non si esclude che basti per lo meno a coprire le spese di impianto e di produzione; e se le spese restano coperte, allora colla illuminazione ai privati il guadagno diviene maggiore, perchè le spese di canalizzazione e di mantenimento dei tubi non si riversano soltanto sull'illuminazione sui privati. Quindi il Magistrato civico non ha diritto di adottare la elettricità allo scopo della pubblica e privata illuminazione, nè assumendola per proprio conto nè affidandola ad un terzo [1] ».

50. — Ciò premesso, credo di poter agevolmente dimostrare come i riassunti giudicati abbiano erroneamente interpretati ed applicati i principii direttivi della materia, e come l'impianto elettrico non possa in modo alcuno essere limitato od ostacolato dalla circostanza che precedentemente il Comune abbia per patto contrattuale accordato ad un concessionario il diritto assoluto ed esclusivo ad attraversare il suolo pubblico con tubi e canali: tale patto è infetto di nullità assoluta e sostanziale, cosicchè deve applicarsi il principio *quod nullum est nullum producit effectum.*

Innanzi tutto, occorre però distinguere il caso che si tratti di illuminazione pubblica da quello in cui si tratti di illuminazione privata.

Se il Comune ha regolarmente accollato il servizio dell'illuminazione pubblica per un determinato periodo di tempo e dietro determinate obbligazioni e prestazioni ad un concessionario, nessuno evidentemente potrà pretendere di aver il di-

(1) *Augsburger Abendgzeitung* del 6 luglio 86, n. 183.

Digitized by Google

ritto di procedere al servizio dell'illuminazione pubblica o a mezzo dell'elettricità o a mezzo di altro qualunque sistema.

Per l'art. 175 della legge C. e P. il servizio dell'illuminazione pubblica rientra direttamente nella sfera delle attribuzioni del Comune: si tratta di un servizio necessario per l'ordine, la sicurezza e la tranquillità sociale, ed il Comune non solo ha il diritto ma il dovere di procedervi. E quando al riguardo sia intervenuta una regolare convenzione, questa dev'essere eseguita in buona fede, come qualunque contratto: un terzo non può imporre al Comune di voler esso illuminare la città con un nuovo sistema e pretendere il pagamento del corrispettivo. Allorchè il Comune ha accollato a chi gli è piaciuto il servizio pubblico, ha fatto cosa che rientrava direttamente nei suoi diritti, non ha oltrepassata la sfera della sua capacità giuridica: se il contratto non è vantaggioso pel Comune, se i suoi interessi non vennero bene tutelati, specialmente per quanto riguarda l'adozione di un nuovo e più perfezionato sistema di illuminazione, gli amministratori non incorrono in altra responsabilità che in quella politica verso i loro elettori: a questi il sindacarne l'operato, ed il disapprovarlo non rieleggendoli.

Se poi il servizio dell'illuminazione pubblica accollato al concessionario comprenda l'illuminazione con qualunque nuovo sistema — o invece debba interpretarsi come ristretto al solo gas, in modo che il Comune si sia conservato il diritto di illuminare, direttamente o per mezzo di un terzo accollatario, alcune vie colla luce elettrica — è quistione di fatto da risolversi caso per caso, ricostruendo la presunta volontà dei contraenti.

Quando invero si tratta di una quistione di diritto che si mantiene sempre la stessa, qualunque siano le peculiari circostanze di fatto da cui sorge e si esplica, si possono porre norme e criteri giuridici. Ma non così quando è un contratto che bisogna interpretare, perchè le clausole contrattuali variano all'infinito, e perchè difficilmente si trovano due convenzioni perfettamente conformi. Una clausola può trovarsi in più convenzioni, ma non esservi accompagnata dalle stesse disposizioni: è l'insieme, il

Digitized by Google

tutto che occorre ricostituire e combinare per determinare i rispettivi diritti e doveri.

Non si fa e non si tratta, in questo caso, di sapere astrattamente se un Comune che ha accollato il servizio dell'illuminazione pubblica ad un concessionario, possa procedere all'impianto elettrico. Si tratta invece di ricercare se un Comune, il quale ha fatto una concessione in tali condizioni, si sia o meno legate le mani in modo assoluto, trattandosi di materia, come l'esercizio del servizio pubblico, per la quale la capacità del Comune a vincolarsi ed a stipulare è intiera ed illimitata. Le condizioni delle concessioni variano assai a seconda dei tempi e dei luoghi: nè sarà possibile riscontrare se non una più o meno grande anologia, in due casi in cui si controverta se il Comune possa procedere direttamente od a mezzo di terzi all'impianto elettrico pel servizio pubblico, avendo tale servizio già accollato ad un concessionario.

51. — La quistione di diritto sorge per contro sul privilegio esclusivo di attraversare con tubi e canalizzazioni il suolo pubblico per l'illuminazione privata.

Questo privilegio non può, secondo me, venir opposto a chi richiede la concessione di attraversare il suolo pubblico con conduttori elettrici, essendo nullo, invalido e come non esistente.

E ciò per considerazioni:

— *soggettive*, perchè il Comune non ha la capacità giuridica di costituirlo;

— *oggettive*, perchè si tratta di materia di cui il Comune non può disporre;

— *economiche*, perchè il Comune non può costituire un illecito monopolio.

E valga il vero.

52. — Ogni persona fisica, cui per ragioni speciali soggettive di età o di infermità di mente non venga limitata, gode della piena capacità giuridica: è soggetto di diritto, può porre in essere tutti quei negozi giuridici che rientrano nella sfera della sua poten-

Digitized by Google

zialità individuale e sociale. Ogni cittadino gode dei diritti civili, dichiara l'art. 2 del Cod. Civ.: e importantissimo tra i diritti civili è quello di stipulare e di obligarsi nel modo il più assoluto ed illimitato, tranne che non si deroghi a leggi proibitive o concernenti l'ordine pubblico ed il buon costume.

Come contrapposto alla persona fisica sta l'ente collettivo. Per considerazioni di ordine politico e sociale, la legge attribuisce ad una riunione di persone o di capitali determinati diritti e determinata capacità giuridica, equiparandola alla persona. Queste collettività sono quindi bensì considerate come persone, ma non sono persone: come equiparate ai soggetti di diritto vien loro riconosciuta una sfera di capacità, ma non sono veri e propri soggetti di diritto.

Da ciò segue che, mentre le persone fisiche hanno una capacità illimitata, che soffre solo restrizione davanti alle leggi proibitive o concernenti l'ordine pubblico od i buoni costumi — le collettività legalmente organizzate per contro hanno capacità solo in tanto in quanto la legge loro la riconosca, e nei limiti determinati dalla legge stessa. Trattandosi di finzione giuridica, di enti immaginari creati a scopo di utilità politica e sociale, la loro capacità non è illimitata nè si arresta solo avanti alle leggi proibitive, come per le persone fisiche, ma è limitata a quanto è conceduto e permesso dalla legge. Il che risulta in modo evidente dall'art. 2 del Cod. Civ. per cui i Comuni, le Provincie, ecc., sono *considerati* come persone e godono dei diritti civili *secondo le leggi*.

Quindi la collettività *comune* non è persona, ma considerata come persona; non gode dei diritti civili illimitatamente, ma ne gode secondo le leggi; non può contrattare e stipulare a suo arbitrio, ma solo in tanto in quanto la legge che lo costituisce, che lo riconosce, che lo considera come soggetto di diritto, gliene accordi facoltà.

È vero che il Comune, quale necessario complemento dello stato, come elemento di organizzazione sociale, è un potere pubblico. Ma non è meno vero che se anche, come tale, può porre in essere atti che rientrano nella cerchia del diritto privato,

Digitized by Google

non viene con ciò a trasformarsi in una persona privata, nè diventa suscettibile di capacità illimitata: la sua potenzialità giuridica è sempre limitata dalla sua natura di potere pubblico, e dai confini stabiliti dalla legge che come tale lo riconosce e lo organizza.

Dunque, sotto qualsiasi aspetto voglia considerarsi il Comune, è giuocoforza riconoscere questa radicale distinzione fra la capacità giuridica della persona e quella del Comune: la persona ha capacità giuridica illimitata, che si arresta solo avanti alle leggi proibitive o riflettenti l'ordine pubblico od i buoni costumi: il Comune per contro ha capacità giuridica solo in tanto in quanto la legge gliela riconosce, e nei limiti in cui gli viene accordata.

Si comprende a prima vista, nota giustamente il Cammeo, che la capacità di obbligarsi della pubblica amministrazione non è e non può essere illimitata. L'amministrazione è depositaria degli interessi pubblici generali, ha per legge una sfera di azione discrezionale entro la quale può muoversi liberamente allo scopo di tutelarli; ma avere libertà e discrezionalità di azione non significa aver libertà di rinunciarvi contrattualmente a favore di privati: la legge dà questa libertà e la legge può ritorgliela (1).

Ciò posto — la legge C. e P. all'art. 126 n. 6 dispone che: il Consiglio Comunale delibera intorno... ai regolamenti sul modo *di usare* dei beni comunali, come pure ai regolamenti di igiene, edilità e polizia locale attibuiti dalla legge ai Comuni. L'articolo 135 n. 7 afferma appartenere alla Giunta:... di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio.

Da ciò segue che la capacità giuridica del Comune si estende ed è limitata all'*uso* dei beni comunali: cosicchè un atto di disponibilità che eccedesse il semplice *uso* oltrepasserebbe la cerchia della sua potenzialità giuridica di ente collettivo considerato come persona.

---

(1) Cammeo: *I Monopoli comunali*, Archivio giuridico, LV, pag. 575.

Digitized by Google

Ora riesce evidente che quando il Comune accorda la concessione esclusiva di attraversare il suolo comunale con tubi e canalizzazioni per l' illuminazione privata, venendo così ad impedire l'impianto elettrico, pone in essere un vincolo giuridico che eccede l'*uso*, ne oltrepassa la portata e l'efficienza. L'*uso* ammette il godimento regolato e moderato di tutti: la concessione esclusiva implica lo sfruttamento personale, singolare del concessionario con esclusione di altri: quindi non vi è più *uso* di beni comunali, bensì sfruttamento esclusivo, diritto assoluto, ad accordare il quale manca al Comune la capacità giuridica subbiettiva.

53. — Dispone l'art. 1115 Cod. Civ. che le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto: il che significa che per la validità di un negozio giuridico occorre che l'oggetto di esso sia suscettibile di venir dedotto in contratto, di costituire il fondamento di fatto in cui si uniscono e coincidono i consensi delle parti.

Ciò posto, è noto che i beni dei Comuni si distinguono in beni patrimoniali, che appartengono al Comune come potrebbero appartenere ad un privato qualunque, ed in beni pubblici. Questi, a loro volta, comprendono i beni pubblici aventi pubblica destinazione — sede comunale, cimitero, scuola — ; i beni pubblici destinati al pubblico uso dei cittadini, quali le vie e le piazze; ed i beni destinati al godimento in natura da parte dei comunisti, come boschi e pascoli comunali, ecc.

Sui beni pubblici aventi destinazione al pubblico uso dei cittadini, il Comune non ha altra facoltà che di regolare l'*uso:* su di essi non può costituirsi alcun *jus in re,* alcuna servitù, alcun diritto frazionario di dominio (1). Appartengono al demanio

(1) Il Consiglio di Stato, con suo parere del 30 novembre 1888, ebbe infatti a ritenere che la concessione fatta dal Comune dell'uso delle vie sopra e sotto il suolo per il collocamento degli apparecchi e fili occorrenti per l'illuminazione elettrica non costituisce servitù prediale, e non va perciò soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria. — A sua volta la

Digitized by Google

comunale, alla collettività: la rappresentanza della collettività non può che regolarne l'uso nell'interesse di tutti i *cives*, in modo che il godimento dell'uno sia contemperato al godimento dell'altro, nell'interesse della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il Comune, come organo di rappresentanza della collettività, non ne è domino assoluto, esclusivo, in modo da poterne disporre a suo arbitrio: la proprietà è nel popolo: il Comune è solo costituito in moderatore dei *cives*, acciò l'uso ed il diritto dell'uno non ledano e non violino l'uso ed il diritto dell'altro.

La collettività ha un diritto perpetuo, inalienabile sopra il suolo pubblico fino a quando è tale e non passa tra i beni patrimoniali. L'organo di questa collettività, cioè il comune, deve rispettare tale diritto, disponendo del suolo pubblico solo come l'utilità collettiva imponga; ma non può rinunciarvi nè totalmente nè parzialmente; nè, moderando l'uso di tutti, può confiscarlo o monopolizzarlo in favore di un singolo.

Ora di leggieri si comprende che la concessione esclusiva, data dal Comune al concessionario del gaz, impedirebbe l'uso del suolo pubblico al concessionario dell'impianto elettrico: gli toglierebbe quel diritto che, come *cives*, gli spetta, lo espropriererebbe di un godimento patrimoniale cui, quale facente parte della collettività, ha diritto. Da ciò segue che la concessione esclusiva non può formare oggetto di contratto da parte del Comune, è cosa che esorbita dalla sua capacità obbiettiva, su cui non possono radunarsi e coincidere i consensi delle parti.

Con ciò non si contesta che il Comune non possa fare una concessione, anzi essa è l'estrinsecazione concreta ed attuale del diritto e dovere che il Comune ha di regolare l'uso. In tanto un *cives* usa del suolo pubblico, in quanto ne ha la concessione.

Ma concessione temporanea, precaria, che non violi il diritto dell'altro *cives* ad usare esso pure del suolo pubblico; che non

Corte di Cassazione di Roma, Sezioni unite, 11 agosto 1893, stabilì, in applicazione all'art. 601 Cod. Civ. che non può mai aversi sui luoghi pubblici diritto di ragione privata, o costituzione di servitù a favore di chicchessia.

Digitized by Google

ne monopolizzi il godimento; che non venga indirettamente a costituire una servitù ed un diritto frazionario di dominio che sul suolo pubblico non possono esistere. Il Comune, se ha il dovere di regolare l'*uso*, non può spogliarsi di questa sua azione moderatrice, non può abdicare ogni sua facoltà nel concessionario; ma deve per contro conservarla e difenderla, per poter trovarsi in grado in qualunque momento di accordare lo stesso uso ad altri, quando motivi di utilità pubblica e di interesse industriale lo suggeriscano.

Ma quando invece il Comune, accordando ad un concessionario il privilegio esclusivo, si impegna a non accordare ad altri concessioni di attraversare il suolo pubblico, ed impedisce al concessionario dell'impianto elettrico l'uso del suolo, alla collettività gli utili di una impresa d'interesse comune, viene ad obbligarsi in materia che non può formare oggetto di contratto, in materia sottratta alla sua potenzialità obbiettiva, e di cui non ha la disponibilità.

Conseguentemente, anche motivi di ragione obbiettiva concorrono a dichiarare la nullità del privilegio.

54. — Nel nostro diritto pubblico e privato vige il principio della libertà dell'industria e del commercio, il quale scaturisce direttamente dalla carta costituzionale ed implicitamente da tutte le leggi organiche: è una conseguenza immediata della libertà civile e politica, che rimarrebbe assai limitata se il cittadino non potesse espletare le sue facoltà soggettive, sviluppare le sue tendenze in quel ramo industriale o commerciale che meglio gli si conviene.

Contrapposto alla libertà di industria e di commercio è il monopolio, cioè l'esercizio di una industria da parte di una o più persone ad esclusione di qualunque altra. Il monopolio — a parte quello che deriva da volontaria e libera coalizione, *trust* — è di diritto, quando il potere sociale, con sovrana disposizione di volontà, riserva allo stato od a chi per esso, l'esercizio esclusivo di un'industria, eliminando la concorrenza; di fatto, quando, per difficoltà, impossibilità, o non opportunità, la concorrenza

Digitized by Google

rimanga eliminata, di modo che l'industria sia esercitata da uno o più produttori come se esistesse un monopolio di diritto.

Il monopolio di fatto costituisce un'eccezione ai principi generali del diritto, una restrizione alla libertà sociale: può quindi esser tollerato solo in tanto in quanto le circostanze concrete di un periodo storico o dello svolgimento di un'industria lo impongano, ma non più quando vengano meno i necessari presupposti di fatto ai quali era subordinato: nel qual caso deve riprendere in tutta la sua comprensione impero il principio della libertà.

Ciò posto, la concessione esclusiva al produttore del gaz di attraversare il suolo pubblico con esclusione di qualunque altro viene a costituire un monopolio di fatto a suo favore. Ma questo è illegittimo, in quanto per lo svolgimento dell'industria del gaz non è necessariamente indispensabile l'eliminazione della concorrenza, l'impossibilità dell'esercizio dell'impianto elettrico: gaz ed elettricità possono benissimo coesistere, potendo avere diverso campo d'azione in modo da svolgere ambedue la loro industria, senza che, per necessaria conseguenza, l'una debba impedire l'esercizio e la estrinsecazione dell'altra. Viene così meno il solo presupposto dato il quale si potrebbe tollerare il monopolio di fatto: l'impianto elettrico può coesistere col gaz; dunque non si verificano le circostanze di fatto che consiglino a tollerare la eliminazione della concorrenza.

Si allega che l'esclusività del privilegio sia dal Comune accordata al concessionario del gaz come corrispettivo contrattuale dell'onere da esso assunto di procedere all'illuminazione pubblica con prezzi limitati, tanto da potergli recare ben scarso vantaggio. Ma allora è agevole l'opporre che meno che mai è tollerabile il monopolio, il quale avrebbe il suo fondamento non già nella necessità assoluta di fatto, bensì nel vantaggio economico da assicurarsi ad una persona, come corrispettivo di un vincolo contrattuale posto in essere col Comune.

E ciò perchè il Comune viene in tal modo a vincolare la libertà dei cittadini, il che è inammissibile di fronte al principio generale della libertà di industria e di commercio; viene, in mancanza

Digitized by Google

dei presupposti di fatto su cui si basa il monopolio di fatto, ad instituire indirettamente un monopolio di diritto in opposizione alle vigenti leggi; viene ad esercitare un'influenza perturbatrice sulla determinazione dei prezzi a danno dei singoli ed a vantaggio di uno, il che è in contrasto colla sua stessa natura ed essenza subbiettiva; viene finalmente ad imporre e riscuotere un'imposta sui cittadini, in quanto se questi devono, per la mancata concorrenza, pagare il gaz al monopolista ad un prezzo maggiore, e se il monopolista a sua volta ciò fa per poter corrispondere al comune determinate prestazioni, ciò equivale a dire che il Comune, per far fronte a tali prestazioni, le fa pagare dai cittadini al monopolista invece che riscuoterle direttamente: il che è in opposizione al vigente sistema tributario.

Nella tradizione giuridica di un popolo sono certi veri assoluti che è vano e superfluo rinchiudere in formule legislative: si impongono alla coscienza universale, perchè informano le basi fondamentali della stessa società politica. Il giudice non deve cristallizzarsi nella ristretta formula, adattandovi il fatto come nel letto di Procuste, ed amputando quei centimetri e quei millimetri che oltrepassano il termine fisso ed immutato: deve invece subordinare la formula ai veri eterni di equità e di giustizia; dare adito al principio della socialità vivificatrice del diritto; aprire l'angusto corollario dei patti, inquinato da un ambiente rinchiuso e mefitico, all'interpretazione equa e ragionata, che tenga conto dei fattori economici e sociali, determinando una più equa ripartizione dei vantaggi che il singolo può sfruttare a danno della collettività.

Il privilegio esclusivo, che rende impossibile l'impianto elettrico, costituisce un monopolio di fatto: ma questo non è legittimo perchè vi mancano tutti i presupposti solo dati i quali potrebbe venir tollerato, perchè viola il principio della libertà sociale, esercita una dannosa influenza nella bilancia commerciale ed industriale, impone indirettamente una gabella non imponibile.

Quindi il privilegio è inammissibile: l'impianto elettrico può e deve attuarsi nell'interesse sociale.

Digitized by Google

55. — Queste, rapidissimamente e sintetizzando, le principali ragioni di diritto che suffragano la libertà dell'impianto elettrico.

Le argomentazioni in contrario cui è ricorsa la giurisprudenza attenendosi, con deplorevole povertà di vedute, a stretta e meschina interpretazione di parole, costituiscono assai povera cosa.

Innanzi tutto il privilegio, dato e non concesso possa ritenersi valido, importando una restrizione di diritti, come jus singulare, dev'essere interpretato restrittivamente. Ora quando un contratto parla di illuminazione a gaz, è arbitrario ed illogico ritenere che le parti avessero voluto comprendere nel monopolio anche l'illuminazione elettrica la quale, nel momento della convenzione, non era nè attuata nè prevista. L'art. 1139 Cod. Civ. dichiara esplicitamente che, per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare: ora è incivile ritenere, nella materia restrittiva dei privilegi, che l'illuminazione a gaz comprenda anche quella elettrica che era ben lontana dalle menti dei contraenti, e nella quale non potevano proporsi, come non si sono proposti, di contrattare.

In secondo luogo non è esatto che il privilegio esclusivo per l'illuminazione privata sia un corrispettivo al concessionario dell'accollo, a lui gravoso, del servizio dell'illuminazione pubblica, e che quindi, per equità, non possa sottrarsi dal tutto organico convenzione un elemento, senza alterarne l'equilibrio e l'armonia corrispettiva. Infatti se per l'art. 1124 Cod. Civ. i contratti obbligano anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità ne derivano, ciò è subordinato all'altra e precedente condizione che obbligano a quanto è nei medesimi espresso: ora se in essi non è espresso che il privilegio si estende pure alla luce elettrica, non può ricorrersi al principio virtuale dell'equità, mancandovi la condizione attuale e necessaria dell'espressione.

Inoltre non è in pratica fondato che l'illuminazione pubblica costituisca un onere passivo per gli accollatari. Dagli studi mi-

Digitized by Google

nisteriali premessi al progetto che divenne poi la legge 8 agosto 1895, risulta che il costo medio del gaz è di gran lunga inferiore anche alla media del prezzo fissato per la pubblica illuminazione: cosicchè vien anche meno la considerazione equitativa che si debba lasciar integro il privilegio, impedire l'impianto elettrico per l'illuminazione privata perchè ciò costituisca il corrispettivo che sta a compensare il concessionario della perdita che fa nell'illuminazione pubblica.

Finalmente è saputo che occorre distinguere i contratti che *nullam habent dependentiam de futuro*, e che perciò si esauriscono *unico momento*, da quelli che *tempus habent successivum*: questi s'intendono stipulati *rebus sic stantibus*. Quando i presupposti di fatto si modificano, in modo che le parti ragionevolmente non avrebbero contrattato se avessero preveduta tale alterazione, si ha come una impossibilità della prestazione, come un vincolo di forza maggiore: è la coazione del fatto che invalida l'elemento subbiettivo, l'evoluzione sociale dell'ambiente che retroagisce sulla libertà del consenso, viene ad infirmarlo, ad alterarlo nelle sue manifestazioni psichiche e volitive.

Ora quando il comune ha accordato al concessionario il privilegio esclusivo di attraversare il suolo pubblico colle condutture del gaz, questa sua dichiarazione di volontà era implicitamente subordinata alla condizione che le esigenze della vita pratica, i mezzi tecnici di illuminazione, le condizioni sociali non subissero rilevante alterazione: *rebus sic stantibus*.

Ma se in seguito, nel futuro, nuove scoperte della scienza hanno determinato una vera rivoluzione nei bisogni sociali e nei mezzi per soddisfarli, se l'elettricità è divenuta una necessità pubblica ed attuale, se considerazioni sociali di sicurezza, di previdenza, di ordine, consigliano e pressochè impongono la adozione di questo nuovo sistema, è profondamente alterato il presupposto di fatto. Nuove circostanze vengono ora a modificare il consenso dato per l'addietro, a rendere quasi impossibile la sua permanente successiva manifestazione. Ciò deve quindi retroagire, influenzare il momento iniziale della convenzione ed

Digitized by Google

invalidarla: quæ semel constituta sunt resolvuntur si in eum casum inciderint a quo incipere non potuerunt (1).

56. — Questo nell'ipotesi che nella concessione fatta dal Comune vogliasi riscontrare un semplice contratto, un negozio giuridico non esorbitante dalla cerchia del diritto privato, e quindi sottoposto a tutti i criteri di esecuzione e di interpretazione inerenti a rapporti consimili.

Ma la teoria della regalità è ormai fieramente incalzata da nuovi e più moderni concetti attraverso i quali va estrinsecandosi il diritto pubblico.

Non è esatto che l'esplicazione dell'*imperium* dello Stato, o degli altri enti sovrani minori quali i Comuni, sia esclusivamente ristretta nei limiti del raggiungimento del fine ultimo del potere sociale, ciòè la tutela del diritto. Non è esatto che tutte le altre manifestazioni di volontà dello Stato, le quali, avendo rapporto all'interesse, all'utilità dei consociati, sono suscettibili di un apprezzamento economico, rientrino nella sfera della proprietà privata dello Stato, sfuggano all'*imperium* per rimanere comprese nella *gestio*, determinino rapporti contrattuali rinchiusi nella cerchia del diritto privato, e sottoposti quindi al regime di un contratto qualsiasi.

Infatti, quando il contenuto della manifestazione di volontà dell'ente sovrano comprenda sia pure una frazione del diritto di sovranità, gli atti relativi sono sempre di impero, non di gestione.

Il Comune, accordando ad un privato la concessione di attraversare il suolo pubblico, agisce come rappresentante della

(1) Fr. 98 e 140, *De verb. obl.* Conf. Corte di Venezia, 10 aprile 1895, più sopra ricordata·

Sexta ex regula, così il Mantica, De tacitis, II, VI, § 91, quæ ex bono etiam et æquo descendit, ut contractus debeat intelligi rebus in eodem statu manentibus: deducitur quod si quis promiserit non venire contra contractum sub certa pœna, intelligitur nisi iusta causa superveniat, quæ a principio verosimiliter non fuit a contrahentibus cogitata.

Cfr. conf.: Cassazione di Milano, 11 luglio 64, Corte di Ancona 11 ottobre 75. Corte di Torino, 2 aprile 84.

Digitized by Google

sovranità popolare, esercita la facoltà moderatrice, che per la sua stessa essenza gli spetta, di regolare fra tutti i *cives* il godimento del demanio pubblico: deduce quindi in contratto un diritto, una facoltà di esso Comune come pubblica amministrazione; fa, in una parola, atto di impero (1).

Conseguentemente bisogna considerare la concessione non come un contratto qualunque, ma come atto unilaterale di impero, da cui possono bensì derivare al concessionario diritti soggettivi, ma che perciò non rientra necessariamente nella cerchia del diritto privato, restando sempre dominata dall'influenza del diritto pubblico cui appartiene, ed alla quale stregua va apprezzata.

La concessione dell'uso del demanio pubblico non è e non può formare il contenuto di un contratto, bensì materia della manifestazione di volontà dello Stato o di altro ente sovrano minore, che, per considerazioni di interesse pnbblico, accorda al privato l'esercizio di un diritto che spetta a tutti i *cives*, e che esso Stato o Comune deve solo moderare e regolare nell'interesse della collettività. La concessione fatta per un pubblico servizio a certe condizioni di correspettività, nota egregiamente il Mantellini, *incidit in contractum,* ma non è vero contratto: la privativa, se può formare oggetto di concessione governativa, non è materia da contratto: il patto formale che se ne fosse stipulato apparirebbe un patto più conforme alle confusioni del medio evo del diritto privato col diritto pubblico, dell'autorità col patrimonio, che non inspirato dalle teorie dello Stato moderno (2).

---

(1) LOENING, *Lehrbuch des deutschen Verwaltungsrecht*, p. 246: « In quanto gli organi dell'amministrazione debbono esercitare le loro funzioni in una sfera discrezionale, non possono stabilire un obbligo contrattuale relativamente all'esercizio di esse, perchè con ciò direttamente si interdirebbero quest'esercizio secondo l'eventuale arbitrio. » — *Sic:* SARWEY, *Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechtpflege*, p. 509, 518.

(2) MANTELLINI, *Lo Stato ed il Codice Civile*, p. 526. Cfr. pure MEUCCI, *Istituz. di dir. amm.*, II, 1156: dal principio di inalienabità segue che

Digitized by Google

Ritenuto quindi che la concessione data da un Comune del diritto esclusivo di attraversare il suolo pubblico per l'illuminazione privata è atto unilaterale di impero — sul quale principio, per l'indole ed i limiti del presente studio, non mi è dato ulteriormente diffondermi — [1] ne segue per necessaria e naturale conseguenza che essa è sempre revocabile *ad nutum* del potere sovrano che l'ha accordata. Qual'è la causa di questo atto unilaterale di impero? L'interesse pubblico: il Comune in tanto, esercitando il suo potere moderatore, accorda al singolo l'uso di attraversare il suolo comunale colle canalizzazioni a gas, in quanto ritiene ciò conveniente nell'interesse pubblico, profittevole e vantaggioso alla collettività.

Domani, per contro, nuove scoperte della scienza, nuovi portati della continua evoluzione del progresso dimostrano che vi è un sistema più opportuno e conveniente di illuminazione, che l'impianto elettrico corrisponde meglio alle sempre evolventisi

ogni concessione di cosa demaniale si intende precaria e perfettamente revocabile, se pur non è fatta con volontà di sottrarre all'uso pubblico in perpetuo la cosa stessa; e così pure ogni concessione di occupazione del suolo o di altro fondo pubblico, puta per condurvi condotti o canali, è revocabile sempre e senza indennità ».

(1) Al riguardo, si confrontino i dotti ed esaurienti studi del Luchini, *Questioni di diritto*, p. 411; Ranelletti, *Natura e concetto delle concessioni e autorizzazioni amministrative*, *Giur. it.*, 94, IV, p. 23; Cammeo, *I monopoli comunali*, Archivio giuridico LV, p. 562; Löning, *Lehrbuch des deutschen Werwalltungsrecht*, p. 292; Haurion, *Précis de droit administratif*, § 396.

Così in Inghilterra tutte le concessioni formano oggetto di un *private bill* — *leges privatæ* dei romani — preparato della commissione parlamentare ed approvato dalla Common's House.

Cfr. poi l'art. 14 del Reg. 25 novembre 1893, sulla derivazione di acque pubbliche: « il disciplinare conterrà inoltre l'espressa condizione che il concessionario si obbliga contrattualmente ad osservare tutte le disposizioni del presente regolamento »: dunque il rapporto contrattuale non è nella concessione in se, ma è una condizione della manifestazione della volontà dell'ente sovrano. Nonchè il Consiglio di Stato, Sez. interni, 1 dec. 93, *Legge* 94, I, 388: è astrattamente vero che le obbligazioni non nascono soltanto dai contratti, ma possono derivare altresì dalle leggi, dai regolamenti, dalle legittime deliberazioni delle amministrazioni.

Digitized by Google

esigenze della vita sociale: e quindi, nell'interesse pubblico, il Comune revoca la concessione data all'accollatario del gas, e l'accorda al concessionario dell'impianto elettrico. La causa della concessione era radicata nell'interesse pubblico; questo è venuto meno; la concessione rimane senza causa: quindi è suscettibile di essere revocata.

E che la concessione come atto amministrativo sia sempre revocabile risulta, oltre che da tutto il sistema del diritto pubblico, nel caso speciale di strade comunali da espressa disposizione regolamentare. Infatti il Regolamento di polizia stradale 10 marzo 1881 n. 121, emanato in conformità all'art. 77 della legge sui LL. PP. dispone: « Nelle licenze e nelle concessioni saranno stabilite le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli art. 23 e 24 della legge sui LL. PP., come altresì, secondo i casi, sarà stabilito il prezzo dell'occupazione, o dell'uso concesso, o dell'annuo canone. Si intendono IN TUTTI I CASI accordate: *a)* senza pregiudizio dei diritti dei terzi; *b)* coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi; *c)* COLLA FACOLTÀ ALLA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DI REVOCARLE O MODIFICARLE o imporvi altre condizioni; *d)* coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente regolamento [1]. »

57. — Riassumendo quanto ho finora accennato, risulta:

Che il Comune non può opporsi alla concessione dell'impianto elettrico, nè il Prefetto può rifiutarla per la considerazione

(1) Cfr. pure art. 781, 788 Reg. della Marina Mercantile; art. 2 e 13 della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche.

Tribunale di S. Remo 10 luglio 97: « la clausola che esime il Comune da ogni responsabilità sulla validità delle licenze o concessioni, nonchè imprimere all'atto il carattere contrattuale, viemmeglio vale ad escluderlo, perchè appunto nelle concessioni o licenze, che sono atti *iure imperii*, è sempre insita la riserva dei diritti dei terzi... il Comune non ha potuto assumere alcuna responsabilità come autorità concedente, e non ha agito *iure gestionis*, ma *iure imperii*. »

Digitized by Google

che esista una precedente concessione accordante un privilegio esclusivo: e ciò perchè, considerato come contratto limitato nella cerchia del diritto privato, la concessione è nulla per mancanza di capacità giuridica da parte di uno dei contraenti, e per indisponibilità dell'oggetto, non potendo il contenuto formare materia di rapporto contrattuale; considerata, come realmente è, atto unilaterale di impero, è sempre revocabile *ad nutum* del potere concedente per considerazioni di interesse pubblico.

Nè Comune o Prefetto devono essere trattenuti dal timore che, pur cadendo la concessione, possa il Comune essere esposto al risarcimento dei danni.

Invero — o si tratta di contratto, ed allora deve esercitare la sua influenza il principio per cui *nemo ignarus esse debet conditionis eius cum quo contrahit.* L'accollatario, che ha stipulato col Comune una clausola per la quale il Comune non aveva capacità giuridica subbiettiva di obbligarsi, *imputet sibi* se, ciò nonostante, ha creduto di poter porre in essere una parvenza di contratto. L'ignoranza della legge non è ammessa; il contratto è nullo per mancanza degli elementi essenziali alla sua validità; come tale, *nullum producit effectum;* non può quindi nemmeno produrre quello di attribuire un'azione di danni.

E nemmeno potrebbe farsi luogo ad una responsabilità personale degli amministratori che stipularono pel Comune, potendosi loro applicare il principio per cui il mandatario, che ha dato alla parte con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garantia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò obbligato personalmente. Gli amministratori sono come mandatari del potere pubblico: presentandosi come tali alla stipulazione del contratto, danno con ciò solo all'altro contraente sufficiente notizia delle facoltà ricevute, dovendo questi conoscere la legge e sapere quali esse erano o potevano essere; se quindi hanno operato oltre i limiti delle facoltà, vincolando il Comune ad un privilegio esclusivo pel quale non potevano avere mandato, non sono tenuti ad alcuna garantia.

Digitized by Google

O si tratta di atto unilaterale d'impero — ed il diritto soggettivo del concessionario non può estendersi oltre alla restituzione di quanto ha dato o prestato pel tempo futuro in cui non può più sfruttare la concessione, in base al principio del *causa data causa non secuta*, non potendo l'ente sovrano *locupletari cum aliena iactura*, nè conservare una somma od un vantaggio che formava l'equivalente di una concessione ora revocata.

Si è discusso, osserva il Mantellini [1], sulla concessione comprata e si è concluso nel doversene in caso di revoca restituire il prezzo, e, con maggior precisione, restituire quanto al concedente rimarrebbe *sine causa, quoniam* dice il De Luca, *tunc ad aliud non tenetur nisi ad restituendum id quod ex dicta causa accepit, ne alias acceptum penes eum sine causa, et cum locupletatione de alieno* [2]. E Neri Badia: in tali materie non si può dare contratto irrevocabile, e tutte le convenzioni, con qualsivoglia figura e vocabolo architettate, si risolvono in contratti pignoratizi sopra un pegno nel quale il Sovrano ritiene sempre una facoltà indelebile di revocarlo, facoltà che non avrebbe potuto cedere senza offesa alla Sovranità [3].

Notisi finalmente che, anche considerando la concessione come rapporto contrattuale di diritto privato, il concessionario avrebbe solo l'*actio de in rem verso* per ottenere la restituzione di quanto ha dato in corrispettivo e rimane *sine causa*. Dal dovere però il Comune restituire quanto verrebbe indebitamente a ritenere, all'essere tenuto alla prestazione dei danni nell'estensione delineata dagli art. 1126 e 1127 Cod. Civ. — la differenza non è lieve!

58. — Queste evidenti, logiche considerazioni, in armonia ai più certi principii del diritto pubblico ed all'equa esplicazione del diritto privato, cominciano a far breccia anche nella giu-

(1) Mantellini, op. cit., II, p. 509.

(2) De Luca, *De officiis venalibus*, cap. XIII, n. 15 e 16 — Heineccius, *Elem. juris natur*, II, VIII, § 171.

(3) Resp., III, n. 3.

Digitized by Google

risprudenza la quale, per quanto ancora non osi dissolvere rapporti contrattuali cui sono inerenti tanti interessi, pure si accorge di non poter più a lungo opporsi a che le mutate condizioni di cose facciano sentire la loro influenza, nè contestare alla elettricità quella libertà che le è dovuta.

« Se per interesse pubblico si accorda un privilegio, così la pregevole sentenza della Corte di Venezia nel caso di Treviso, non bisogna dimenticare che il rispetto della libertà industriale, sancita nelle leggi italiane, è di interesse pubblico. Interdire al Comune di concedere o di tollerare che altri nel suolo pubblico o nelle aree soprastanti al suolo conduca i fili necessari alla distribuzione dell'energia elettrica ai privati che vogliono farne uso nelle loro case o nei loro stabilimenti, è un negare la libertà delle industrie che è l'elaterio della vita comunale, è danneggiare e il Comune stesso ed i privati, interdicendosi quella libertà di azione, quella progressività evolutiva, quella utilità economica che sono condizioni di vita. Il monopolio dato nell'interesse pubblico lo si rispetta, ma lo si rispetti come uso ad un solo di una cosa sola. Ogni monopolio o privilegio è eccezione alla regola della libertà; esso sarà pur stabilito nell'interesse pubblico, ma è appunto interesse pubblico che si tenga nei limiti di un'eccezione ogni ristringimento, ogni vincolo alla libertà: l'affinità non è un criterio nè giuridico, nè economico, nè sociale che legittimi una restrizione di libertà quale è un privilegio od una privativa: in siffatta materia se vi è un dubbio, deve risolversi in favore della libertà.

Non devesi poi dimenticare che si versa in tema di concessione dell'uso di beni del demanio pubblico comunale. E sia che si voglia, coll'Ihering e col Keller che il Comune non abbia su di essi un diritto di proprietà, ma solo di impero e di giurisdizione amministrativa, sia che si voglia col Dernburg, col Bring, collo Scialoia, col Giriodi che esso abbia un vero e preciso diritto di proprietà, certo è che nei beni di uso pubblico è insito il carattere di inalienabilità, e nel Comune vi è il dovere di conservarli, di regolarne l'uso, di difenderli a vantaggio di tutti. Può egli cederli per pubblico bene a individui o a so-

Digitized by Google

cietà, ma è nell'indole dei beni di uso pubblico di dover essere ben determinata e circoscritta la concessione che dell'uso si vuol fare, onde il diritto di limitato godimento esclusivo che ne deriva non impedisca il diritto collettivo che vi ha la *universitas*, non essendo nè potendo essere quei beni suscettivi di proprietà privata o di esclusivo godimento per parte di chicchessia: *via pubblica nemo recte prohibetur*. Tali beni sono dal Codice Civile qualificati di uso pubblico nel senso che tutti i cittadini hanno diritto di valersene, lasciando inalterata la loro principale destinazione al pubblico servizio. Su di essi si può stabilire un vincolo nell'interesse della comunione, ma si determini su quali il vincolo deve cadere in modo tassativo e preciso. Tutto ciò che non fu designato come soggetto al vincolo, il suolo comunale, è libero, è inalienabile, è tassabile, è godibile nell'interesse comune.

Pur rispettando l'art. 440 Cod. Civ., per cui chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie, non si può dire che l'aria pubblica sia una cosa coll'area pubblica. Lo spazio aereo sovrastando al suolo pubblico sarà bensì un accessorio di questo, ma può essere distinto, e per volontà dei contraenti può essere precisato l'uso del suolo e l'uso dello spazio sovrastante, l'uso di ciò che sta sopra e l'uso di ciò che sta sotto la superficie.

Riconducendo la controversia dai ristretti criteri di diritto privato a quelli più ampi ed importanti di diritto pubblico, vedesi come non si può rendere una città, per tutto ciò che si ottiene ad un servizio pubblico e ad un bisogno sociale, serva e mancipia di una società industriale. Se la eventualità della produzione della luce elettrica colla occupazione delle aree pubbliche che ne derivava fu prevista, dovevasi nel contratto dare al monopolio le necessarie proporzioni ed i preveduti limiti, sebbene per l'art. 1165 Cod. Civ. possa sempre essere discutibile se sia lecito imporre ad un committente privato di subire contro volontà i servizi di qualsiasi locatore d'opera e di vincolare a questo riguardo la sua libertà individuale.

Digitized by Google

Se poi quell'eventualità non fu preveduta, si potrà applicare l'aforisma *consensus ad incognita non fertur*, e il principio indiscutibile che il Comune non ha facoltà di impedire ai privati la produzione e lo smercio di una specie di luce che non fu compresa nei limiti del monopolio dal Comune concesso. »

E, più recentemente, il Tribunale di S. Remo: « La Società attrice persiste nel dire che avendole il Comune nell'articolo 1 concesso il diritto esclusivo di stabilire nel sottosuolo pubblico i tubi per la distribuzione e vendita del gaz illuminante tanto per uso pubblico che dei particolari, è venuto con ciò a conferirle un privilegio, o privativa, o monopolio anche rispetto all'illuminazione privata, — che si stende non tanto al gaz, quanto anche a quei mezzi illuminanti che non possono essere somministrati e distribuiti che mediante tubi o fili (come l'energia elettrica), colla conseguente necessaria occupazione del suolo, sottosuolo o spazio sovrastante, per stabilirvi tali organi di trasmissione, locchè tutto il Municipio coll'art. 1 si sarebbe interdetto — cioè di concedere o permettere a chicchessia.

Ma una siffatta tesi non è sostenibile nè in diritto, nè in fatto.

Non pel primo, perchè, trattandosi di privilegio o monopolio, è massima di ermeneutica legale che i medesimi, come in genere tutti i diritti singolari, i quali formano eccezione alle regole generali e limitano la libertà di contrattare, sia delle persone fisiche, che delle persone giuridiche, sono di strettissima interpretazione, e non consentono di estenderne la portata da caso a caso e di potervi innestare il criterio dell'analogia, come ben rivelasi dal contesto dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice civile — jus singulare contra rationem receptum.

E così pure tanto si desume dall'art. 1137 detto Codice, perchè se dubbio vi fosse, tale articolo stabilisce che nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che contrae l'obbligazione; principio codesto ritraente la sua genesi dalla regola 123 de verb, signif.: « et quidquid adstringendæ obligationis est, id nisi verbis exprimitur, omissum intelligendum est, ac fere secundum promissorem in-

Digitized by Google

terpretamur, quia stipulatori liberum fuit, verba tale concipere.» Venne poi tale massima accettata anche dai Codici dell'era posteriore, quale fu poi riprodotta nel Napoletano all'art. 1116; Parmense 1137; Albertino 1254; Estense 1217 e come trovansi nel Francese all'art. 1164, sul quale scrisse il celebre Toullier in accordo col Domat. « on doit restreindre l'obbligation au sens qui la diminue; car celui qui s'oblige ne veut que le moins, et l'autre a dû faire expliquer clairement ce qu il pretendait » (Vol. III, pag. 355, n. 323).

Infatti i monopolî non in altro si concretano che in una negazione della libertà delle contrattazioni, e valgono a togliere quella dell'industria e del commercio, e servono a distruggere la lenta concorrenza e creare il più odioso dei privilegi: — si rendono incompatibili colle esigenze della moderna civiltà, la quale in base agli art. 26 e 29 dello Statuto ne proclama la libertà assoluta, come dono impareggiabile di una nazione eminentemente civile.

Non la è poi in fatto, perchè il letterale e chiarissimo disposto dell'art. 1 fa conoscere che il diritto esclusivo di occupare il sottosuolo delle vie e piazze con tubi e condutture riguarda in modo unico e tassativo la distribuzione del gaz; l'obbligazione di non fare altre concessioni pel trentennio di durata del contratto assunta dal Comune riflettè perciò esclusivamente quella per condotta del gaz. — Senza dubbio la clausola di cui trattasi ha portato e porta la conseguenza, che niuna nuova officina per fabbricazione e vendita di gaz ha potuto o potrebbe impiantarsi nel Comune, perchè essa non potrebbe conseguire il mezzo indispensabile di portare il gaz nelle case e negli esercizî, cioè la tubazione; — ma questo e non altro è l'oggetto del privilegio concesso alla Società Fusion des Gaz colle esclusività di cui al ripetuto art. 1; e tale privilegio trova il proprio correttivo nell'avere il Comune stipulato il prezzo massimo del gaz da somministrarsi ai privati, curando così di tutelare il loro interesse contro la Società, la quale, non potendo temere concorrenza, avrebbe potuto imporre il prezzo che le fosse piaciuto.

Digitized by Google

Per eccedere codesto limite naturale e necessario della intervenuta pattuizione, secondando l'intento della Società attrice, converrebbe ammettere — o che le sia stato accordato il monopolio generale della fabbricazione e vendita ai privati di qualunque sostanza illuminante che sia d'uopo trasmettere da una officina di produzione ai locali da illuminarsi; — o l'uso del sottosuolo e anche dello spazio sovrastante sia a lei stato accordato per quanto duri il contratto, in guisa di impedire al Comune qualsiasi concessione non avente per oggetto condotti del gaz, il che torna allo avere sostituita per via indiretta lo stesso monopolio. Ora l'uno e l'altro di tali concetti è contrario non solo alla lettera ed allo spirito del contratto, ma anche ai principî di diritto pubblico e privato.

Di vero, se lo Stato nella suprema sua potestà e a scopo finanziario ha creato e può creare veri e proprî monopoli o privative, come quelle di sali e tabacchi, lotto, ecc. — altrettanto non possono certamente fare i comuni, se non in casi tassavamente stabiliti, come si vede all'art. 147, n. 4 della legge comunale, giusta il quale può il Comune esercitare o appaltare l'esercizio con privativa del peso e misura pubblica, e dell'affitto dei banchi pubblici in occasione di fiera e mercati; ma in qualsivoglia altro caso, una privativa o monopolio risolventesi nella soppressione per quel dato prodotto o servizio della libertà di industria e nel sacrificio imposto ai consumatori dei vantaggi che immanchevolmente dalla concorrenza derivano e nel porre ostacoli ai progressi e miglioramenti che la civiltà senza posa richiede, e l'arte e la scienza incessantemente apprestano, è cosa inamissibile; il perchè se l'art. 1 del contratto in esame avesse la portata, che si pretende, il che fu addimostrato non sussistere, sarebbe infetto da una nullità assoluta e di ordine pubblico.

Altrettanto è a dirsi sotto l'aspetto dell'occupazione del sottosuolo pubblico che, in se stesso inalienabile, può essere per altro un oggetto di speciali concessioni da parte della pubblica amministrazione in determinate località, e a scopi prestabili; — e ben possono tali concessioni anche formar parte di un con-

Digitized by Google

tratto, quali mezzi della sua attuazione, del che crescono sempre gli esempî nelle tramvie, nelle condutture di acque potabili e simili; — ma sarebbe al pubblico diritto apertamente contrario che l'Amministrazione vincolasse ed abdicasse in favore di un privato in modo ampio ed assoluto, per future contingenze, la disponibilità della cosa pubblica, che è ad un tempo nel suo diritto e nel suo dovere di rivolgere a scopi sempre più vantaggiosi alla civiltà progrediente.

Il Tribunale in una controversia di così alta importanza si è pur fatto carico di esaminare anche le decisioni e le discussioni dottrinali in larga copia citate, anche dalla Società attrice, tenute però sempre presenti le circostanze particolari dei casi decisi, in confronto della fattispecie, per la troppo nota regola che anche una modica *differentia facti* può indurre una diversa ed opposta soluzione di diritto; — ma, senza far sede il presente giudicato di una maggiore disquisizione teorica, il Tribunale istesso non esita a manifestare il convincimento, che la soluzione alla quale si associa, non solo abbia per sè, oltre autorità rispettabilissime, ragioni prevalenti di diritto, che mirabilmente secondano i voti della pubblica opinione e l'interesse sociale; — ma sia ben anche destinata ad un finale trionfo sulle contrarie decisioni.

Male a proposito si ricorre poi all'art. 10 del contratto, giusta il quale, scoprendosi un nuovo metodo d'illuminazione pubblica e privata comprovato dall'esperienza ed alle condizioni materiali del Comune adatto, questi aveva diritto di chiedere al concessionario di sostituirlo alla illuminazione a gaz a condizione e prezzi da convenirsi e indennizzando la Società sulle perdite, che incontrasse per tale sostituzione; — invero di ciò ora non si tratta, mentre il Comune non ha inteso di sopprimere la illuminazione a gaz per sostituirvi quella a luce elettrica; — la questione sta soltanto nel vedere se ha potuto, senza ledere i diritti dell'attrice, dare all'altra Società un permesso, che le porge il mezzo di somministrare luce elettrica ai privati.

Basta consultare la deliberazione del Consiglio Comunale di

Digitized by Google

Ventimiglia 25 Agosto 1896, per convincersi tosto che esso non ha fatto colla Società per la luce elettrica alcuna di quelle stipulazioni che ormai vanno sotto il nome di Concessioni-contratti quale fu appunto quella del 1881 colla Fusion des gaz, ma non altro ha dato che una licenza o permesso di attraversare le vie e piazze, con tubi, pali e mensole sorreggenti fili per la conduttura di energia elettrica ad uso di illuminazione e trasmissione di forza per i privati.

E la clausola che esime il Comune da ogni responsabilità sulla validità delle licenze o concessioni, nonchè imprimere all'atto il carattere contrattuale, viemmeglio vale ad escluderlo, perchè appunto nelle concessioni o licenze, che sono atti *jure imperii,* è sempre insita ed espressa la riserva dei diritti dei terzi; e l'autorità concedente giammai risponde del caso, in cui per preesistenti diritti altrui, la concessione non potesse attuarsi.

Non sarebbe più serio il ravvisare un elemento contrattuale nella prestazione gratuita della Società Riviera Electric di quattro lampade, nei luoghi da indicarsi dal Comune, dacchè, pure accettando l'offerte di esse, il Comune non ha trasferito alla Società alcuna parte del servizio della pubblica illuminazione, che rimane nella sua integrità e col mezzo del gaz alla Società opponente, la quale anzi, come risulta dal certificato del Sindaco del Comune 27 maggio 1897, ebbe sensibilmente ad aumentare la somministrazione e rendere quindi maggiori i suoi lucri. — Ciò quindi riconferma quanto fu detto e dimostrato, e cioè che mentre il Comune non ha potuto assumere alcuna responsabilità come autorità concedente, e che non ha agito jure gestionis, ma jure imperii, nemmeno ha potuto violare, come contraente colla Fusion des gaz, alcuna sua legittima obbligazione. »

La Corte d'Appello di Genova colla sentenza del 28 aprile 1898 confermò tale giudicato, osservando esser certo ed incontestabile principio che i privilegi, come veri diritti singolari che costituiscono un' eccezione alle regoli generali e tendono a limitare la libertà delle contrattazioni, oltre che essere dedotti chiaramente e nettamente in convenzioni, devono essere inter-

Digitized by Google

pretati restrittivamente, e non consentono interpretazione estemica che ne alteri la portata al di là dei limiti della categorica loro stipulazione; ed anzi, quando per avventura i termini di cotale stipulazione presentano o potessero presentare un qualche dubbio, questo dev'essere risoluto contro colui che ha stipulato ed in favore della parte che ha contratta l'obbligazione.

59. — La nullità della concessione esclusiva, affinchè l'impianto elettrico possa effettuarsi regolarmente, senza pericoli di proteste o di minacce da parte dell'antico concessionario, può proporsi in via di azione dal Comune, ed opporsi in via di eccezione o dal Comune o dal concessionario dell'impianto elettrico, quando il monopolista accampi in loro confronto i pretesi diritti natenti dal privilegio.

Quando poi il Comune non vôglia agire, vi è il rimedio dell'azione popolare, il glorioso istituto della libertà romana, introdotto recentemente nelle nostre legislazioni positive in tema di elettorato politico, di amministrazione comunale e di istituzioni pubbliche di beneficenza [1].

Dispone infatti l'art. 122 della legge Comunale e Provinciale: ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione di Comune. La Giunta prima di concedere l'autorizzazione sentirà il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

L'azione popolare, considerata in se, è correttiva, quando diretta a far stabilire la responsabilità degli amministratori di fronte all'ente; supplettiva, quando diretta a fare per l'ente quanto questo non volle o trascurò di fare.

Nella specie si tratta di azione popolare supplettiva: il

[1] Cfr. sul tema il dotto lavoro del prof. Fadda, *L'azione popolare*, Torino 1894, vol. I. — Nonchè:
Luchini, Istituzioni pubbliche di beneficenza, p. 992.

Digitized by Google

contribuente facendo quello che l'ente comune non fa, aziona il concessionario per far dichiarare la nullità del suo esclusivo privilegio. Nè per ciò fare è necessario vi sia già la nuova concessione prefettizia dell'impianto elettrico, perchè un contraente — e nella specie l'attore popolare lo supplisce — ha sempre azione per far dichiarare la nullità o l'inesistenza del vincolo contrattuale che si pretenda essersi posto in essere.

60. — Degna di nota è l'azione popolare che si sta svolgendo a Firenze da alcuni cittadini contro la Società Lionese del Gas per far dichiarare la libertà degli impianti elettrici.

Come più sopra ho accennato il Comune di Firenze, che aveva accordate una delle solite concessioni alla *Lionese*, concedette ad alcuni privati di attraversare il suolo pubblico con conduttori dell'elettricità, e per mezzo della Ditta Edison deliberò di illuminare a luce elettrica le principali strade del centro. La Società mosse causa: il comune si limitò a trattare la quistione sotto il solo aspetto dell'interpretazione del contratto, deducendo che questo vincola il Comune pel gas e le condutture del gas, non per l'illuminazione elettrica, e che, nella peggiore ipotesi, la città avrebbe potuto essere tenuta a pagare un'indennità corrispondente al diminuito lucro, mai però essere dichiarata violatrice del contratto e tenuta di conseguenza al risarcimento dei danni. I Tribunali, colle sentenze sopra riferite, dichiararono che la *Lionese* aveva il privilegio per ogni specie di condotta a traversare il suolo pubblico, ad essa irrevocabilmente impegnato fino al 1940; inibirono al Comune di fare atti contrari a questo privilegio, e lo condannarono al risarcimento dei danni.

Così stando le cose, venne iniziata una causa di azione popolare per dichiarazione di inesistenza della Società e quindi di ogni contratto con essa; in ogni caso, per la nullità dei contratti, violatori di principii di ordine pubblico, e perchè monopolio ed arbitrio di prezzo al tempo stesso non possono darsi. Indipendentemente dai contratti, per quel che concerne l'illuminazione elettrica, furono invocate le disposizioni della nuova legge 1894.

Digitized by Google

Presentato il ricorso al Consiglio Comunale, questo deliberò all'unanimità doversi dar parere favorevole all'ammissione dell'azione; la Giunta Provinciale Amministrativa l'autorizzò pure ad unanimità, ed il 16 marzo 1896 venne introdotta la causa.

Sostenne dottamente e valorosamente gli interessi del popolo l'on. Luchini, cui si associarono, protesta della cultura italiana contro i monopoli illeciti e contro le sentenze che li avevano sanzionati, i migliori giureconsulti italiani.

Ma il Tribunale di Firenze, colla sentenza del 5 luglio 1898, evitando le vere quistioni di diritto, respinse le domande degli attori popolari. In quanto gli attori fanno valere i diritti del Comune osta, disse il Tribunale, la cosa giudicata, circa la quale dichiarò che, una volta che si metteva in discussione lo stesso contratto, era indifferente che si trattasse di domanda nuova, la nullità del privilegio, e nuove fossero le cause del decidere, cioè il difetto di potestà e la intrinseca illiceità dell'oggetto del contratto. In quanto i cittadini agivano come tali, cioè come terzi, disse che l'azione non poteva essere spiegata fino a che non fossero consumatori. Dichiarò che la Compagnia non potesse avere al tempo stesso monopolio ed arbitrio di prezzo, e che quindi il giusto prezzo deve essere fissato dall'autorità giudiziaria ma sulla domanda di consumatori. Circa la quistione se la nuova legislazione sulle condutture elettriche abbia esautorato il Comune, perchè le concessioni le fa il Prefetto, e la personale obbligazione del Comune di non concedere non può più il Comune nè mantenerla nè violarla, e quindi non può essere fatta valere dalla Compagnia privilegiata, dichiarò che non può pronunziarsi l'autorità giudiziaria fino a non venga in giudizio il contradditore legittimo, cioè colui che abbia ottenuto dal Prefetto una concessione a cui la Compagnia privilegiata volesse fare ostacolo.

Contro tale sentenza, che ha sanzionato gravi errori di diritto, specialmente nella sua ultima parte, pende appello [1].

---

(1) V. *Errata et addenda*, in fine al volume.

Digitized by Google

CAPO IV.

Generazione e trasporto dell'elettricità

SEZIONE I. — *Derivazione d'acqua come forza motrice.*

61. — La forza idraulica applicata alle dinamo generatrici dell'elettricità.
62. — Ragione giuridica delle derivazioni d'acqua. — Legge 10 agosto 1884. — Quali sono le acque pubbliche. — Elenchi. — Competenza dell'autorità giudiziaria per stabilire se si tratti di acque pubbliche o private.
63. — Concessioni di derivazioni di acque pubbliche. — Autorità competente ad accordarle. — Giurisprudenza del Consiglio di Stato.
64. — Formalità e condizioni della concessione.
65. — Voti del III Congresso delle Società Economiche, Torino 1898, per una riforma alla legge del 1884.
66. — Circolare 17 giugno 1898 del Ministro dei LL. PP. per riservare le derivazioni d'acqua utilizzabili per la trazione elettrica delle ferrovie.
67. — Devono tutelarsi di preferenza gli interessi delle ferrovie o quelli delle industrie? — Polemica Afan de Rivera-Colombo.
68. — Trasporto dell'acqua dalla presa all'officina di generazione dell'elettricità. — Servitù legale di acquedotto sulle proprietà intermedie.

SEZIONE II. — *Servitù legale di passaggio delle condutture elettriche.*

69. — Caso in cui occorra attraversare colle condutture elettriche fondi intermedi altrui. — Il Codice civile non poteva prevederlo. — Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità: onerosa applicazione. — Legge speciale 7 giugno 1894 n. 232.
70. — La nuova legge non deroga a quella del 1865: ambedue si completano a vicenda.
71. — Natura giuridica della servitù creata dalla legge del 1894.

Digitized by Google

72. — Distinzione tra servitù prediali e servitù personali. — La Commissione senatoria pel Codice civile propose il formale riconoscimento delle servitù personali: la proposta non venne accolta.
73. — La servitù di passaggio delle condutture elettriche è invece una vera servitù personale.
74. — Effetti. — L'utente la servitù non acquista la proprietà del suolo laterale, sottoposto o sovrastante alle condutture elettriche.
75. — Condizioni per l'esistenza della servitù. — La conduttura elettrica deve servire per scopi industriali. — Illuminazione e riscaldamento di una casa privata.
76. — Il richiedente deve aver diritto di servirsene: perpetuo o temporaneo.
77. — La corrente elettrica dev'essere sufficiente all'uso cui è destinata.
78. — Dimostrazione della necessità di passaggio. — Non si esige una necessità assoluta ed astratta, ma basta sia relativa e concreta. — Sentenza della Corte di Roma 28 febbraio 1898.
79. — Studi preliminari del progetto d'impianto elettrico. — Autorizzazione ad introdursi nei fondi altrui. — Da chi è data: condizioni e e modalità.
80. — Fondi esenti dalla servitù. — Case: devono equipararsi ad esse gli opifici, stabilimenti, teatri, ecc.?
81. — La servitù di passaggio delle condutture elettriche non opera *ministerio iuris*. — In caso di contestazione dev'essere dichiarata dall'autorità giudiziaria.
82. — L'utente deve fare a sue spese tutte le opere necessarie. — Però il proprietario può offrire opere già da lui praticate ed adatte allo scopo.
83. — Indennità da corrispondersi al proprietario del fondo: suoi elementi. — Il pagamento deve farsi prima dell'inizio delle opere. — Calcolo del valore del fondo e della sua diminuzione in seguito allo stabilimento della servitù. — La liquidazione dell'indennità è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.
84. — Indennità quando la servitù sia non perpetua, ma per un tempo inferiore a nove anni: è della metà. — Utente di servitù temporanea che vuol renderla perpetua.
85. — Contenuto della servitù. — Impianto ed uso del numero massimo di conduttori, della massima azione, nei limiti dell'impianto elettrico.
86. — Modo di esercizio della servitù. — Rispetto al fondo serviente. — Rispetto ai terzi che avessero servitù consimili pel passaggio delle condutture elettriche: quale sia l'interesse prevalente da tutelarsi. — Rispetto alle opere.
87. — Diritti ed obblighi del proprietario del fondo e dell'utente la servitù. — Questi ha diritto di passaggio nel fondo per la sorveglianza e manutenzione della conduttura elettrica. — Condutture aeree; condutture sotterranee; pozzetti per scendere nel sottosuolo.

Digitized by Google

Sezione I. — *Derivazione d'acqua come forza motrice.*

61. — Ho accennato che, secondo la legge di Faraday, la forza elettromotrice di induzione sviluppata in un conduttore è proporzionale al numero delle linee di forza magnetica che questo conduttore taglia nell' unità di tempo: conseguentemente, aumentando il numero dei giri al conduttore, aumenta la forza elettro motrice.

Per ottenere il movimento del conduttore occorre una motrice, che può essere una macchina a vapore o una turbina idraulica.

I motori a vapore richiedono il carbone, ma questo ha, specialmente da noi, un valore commerciale non lieve; si aggiunga che i piccoli motori a vapore non sono del tutto perfetti, cosicchè il loro rendimento, per unità di lavoro effettivo, è incomparabilmente meno economico che quello dei motori di grande potenza; questi, d'altra parte, costano assai e non sono quindi sempre adattabili a tutte le imprese industriali.

È perciò più conveniente ricorrere, dove possibile, alle turbine idrauliche.

Qui sta appunto la fortuna e l'avvenire dell'Italia, la quale potrà in tal modo utilizzare l'immensa energia che si trova allo stato latente nelle cascate dei suoi fiumi, nelle Alpi e negli Appennini, ed emanciparsi dall'ingente tributo che è annualmente costretta a pagare all'estero sotto forma di prezzo del carbone.

L'energia idraulica potrebbe utilizzarsi direttamente sul posto, adattandola per porre senz'altro in movimento i meccanismi. Ma le cadute d'acqua si trovano in montagna, ove è difficile

Digitized by Google

e costoso trasportare le materie prime, e dove un'industria non può comodamente esplicarsi.

Applicando invece l'energia idraulica ad un generatore della corrente elettrica, questa, per mezzo del circuito, è trasportata a distanza, dove occorre luce, calore, forza di trazione e lavoro meccanico: ciò che si ottiene colla semplice trasformazione della corrente in energia elettro-motrice ([1]).

L'utilizzazione delle energie naturali latenti nelle nostre montagne determinerà senza dubbio dei veri miracoli nell'attuale organizzazione industriale, economica e sociale, ponendoci in condizione di eguaglianza e di concorrenza colle altre nazioni industriali.

Il legislatore e l'economista hanno quindi un grande compito dinnanzi a loro: regolare prudentemente le derivazioni e concessioni di forze idrauliche in modo da tutelare i veri interessi delle industrie e del commercio. Compito questo della più alta importanza, ove si rifletta che la forza complessiva di tutta la caduta dei nostri fiumi si può calcolare ad oltre trenta milioni di cavalli, mentre l'insieme totale della forza ora adoperata per tutti gli usi della vita industriale sorpassa di poco i due milioni di cavalli!

62. — Quale è attualmente il regime giuridico cui è sottoposta tanta ricchezza? In qual modo può dall'industriale ottenersi la forza idraulica necessaria pel funzionamento dei generatori della corrente elettrica?

I fiumi ed i torrenti fanno parte del demanio pubblico: quindi sono per loro natura inalienabili. Però l'inalienabilità è temperata dalle concessioni, atti unilaterali di impero con cui

---

([1]) In America esistono finora gli impianti più colossali; si è giunti a trasmettere l'enorme forza di 200 mila cavalli a distanze di 150 chilometri sotto tensioni di 40 mila volts. Dalla cascata del Niagara si è utilizzata la forza di 20 mila cavalli, che è trasportata sotto la tensione di 11 mila volts e distribuita ad un prezzo che varia da cent. 10 a cent. 3 il *kilo-watt-ora*. Pel 1900 si spera di trasmettere una forza di 40 mila cavalli sotto la tensione di 22 mila volts.

Digitized by Google

l'autorità amministrativa concede, nell'interesse pubblico e privato ad un tempo, un determinato uso dell'acqua pubblica (1).

Per l'art. 1 della legge 10 agosto 1884 n. 2044, nessuno può derivare acque pubbliche se non ne abbia un titolo legittimo e non ne ottenga la concessione dal governo, assoggettata al pagamento di un canone ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Quest'ultima però non definisce le acque pubbliche: è quindi necessario far capo al Codice Civile, che è legge costitutiva dei diritti dello Stato e dei privati sui beni, per trarne norma nello stabilire quali siano le acque pubbliche soggette a concessione.

Ora l'art. 427 Cod. Civ. dichiara che fanno parte del demanio pubblico i fiumi e i torrenti, e l'art. 540 che chi ha una sorgente nel suo fondo può usarne a piacimento, salvo il diritto che il proprietario di un fondo inferiore avesse acquistato in forza di un titolo o della prescrizione. Da ciò emerge che appartengono al demanio pubblico dello Stato i fiumi ed i torrenti coi confluenti di essi diretti ed immediati; gli altri corsi di acqua appartengono a persone morali o a singoli cittadini nei cui fondi scorrono. Si ritenga poi che la sorgente di un fondo privato non diventa di pubblico demanio solo perchè le sue acque, defluendo, si scaricano in un torrente o fiume, ma essa rimane di proprietà del padrone del fondo da cui scaturisce, solo l'acqua diventa pubblica a misura che sbocca nel fiume (2).

Anche i laghi, per quanto non compresi nell'art. 427 Codice Civ., sono universalmente e dalla giurisprudenza ritenuti beni demaniali perchè servono all'uso pubblico.

Per cura del Ministero dei LL. PP. vengono formati gli elenchi delle acque pubbliche nel territorio di ciascuna provincia nel regno, e gli elenchi stessi sono pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua: vengono poi approvati con decreto

(1) In tema di acque private, la Corte di Genova con sentenza 1 aprile 1898 ritenne che le concessioni d'acque private per uso esclusivo di forza motrice, con obbligo di restituzione mediante corrispettivo costituiscono una locazione: la derivazione poi deve considerarsi come un diritto immobiliare.

(2) Cassazione di Torino, 23 dicembre 86.

Digitized by Google

reale, sentiti i Consigli provinciali, il Consiglio dei LL. PP. e il Consiglio di Stato, e salvo in caso di controversia la competenza del potere giudiziario [1]: in ordine al che le Sezioni unite della Cassazione di Roma dichiararono rientrare in tale competenza il decidere se l'acqua di un torrente, della quale uno intenda servirsi, sia pubblica o privata, giacchè in tal caso si tratta dell'accertamento di un diritto preveduto e governato dal Codice Civile [2].

63. — Nei laghi, nei tronchi fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli dei quali le arginature e le sponde sono inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, le concessioni d'acqua sono fatte per decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze, dopo provocato il parere dei Consigli provinciali che possono avere interesse, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio Superiore dei LL. PP., saranno state proposte nell'interesse ed a tutela del buon regime di quelle acque, della libera navigazione e delle proprietà litorali.

Al quale riguardo è utile ricordare che il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 16 novembre 89, opinò doversi intendere colla dizione *corsi d'acqua* tutto l'intero fiume o torrente, comprese anche quelle parti di esso che non sieno navigabili o che non abbiano opere di seconda categoria; e che conseguentemente debbasi fare per decreto Reale la concessione d'acqua anche quando il tratto in cui cade la bocca di presa sia disarginata e non navigabile. Fondò il suo pronunciato sopra due considerazioni: desumendo la prima dalla lettera della disposizione dell' art. 2 della legge, che non è allusiva ad un *tratto* del fiume navigabile od arginato, in quantochè parla di *corsi d'acqua* che siano navigabili od arginati, a differenza della

---

(1) Legge 10 agosto 84, art. 125; cfr. pure gli art. 34-41 del Regolamento 9 novembre 85, n. 3544. Nonchè il Regolamento 26 novembre 1893 n. 710.

(2) Cassazione di Roma 9 maggio 92; 19 giugno 1896.

Digitized by Google

dizione precedentemente usata dove la legge nomina invece i tronchi fluviali di confine; e ritraendo la seconda dall'intendimento presumibile del legislatore, di richiedere cioè maggiori guarentigie dove l'interesse pubblico è più grave, e dall'osservazione che nel fiume navigabile qualunque sottrazione d'acqua, fatta anche al disopra del tronco navigabile, possa compromettere la navigazione nel tratto inferiore.

In tutti gli altri corsi di acque pubbliche, le concessioni sono fatte dal Prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'ufficio del Genio Civile nel caso che vi siano opposizioni; quando una derivazione interessi più provincie, la concessione è fatta dal Prefetto della provincia nel territorio della quale cade la bocca di derivazione. Si noti poi che il procedimento prefettizio è soggetto al ricorso in via gerarchica al Ministero dei LL. PP. a termini dell'art. 379 della legge 20 marzo 65 allegato F, e che perciò non è *definitivo* nel senso dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato (1).

64. — Chi vuol derivare acque pubbliche a scopo di forza motrice per generare la corrente elettrica, deve presentarne domanda al Prefetto o, per mezzo di esso, al Ministero delle finanze a seconda della competenza: può presentarla sotto riserva di costituire un consorzio od una società anonima per esercitare la concessione.

Se si tratti di grandi derivazioni — e tale è quella di duecento o più cavalli dinamici — la domanda deve essere accompagnata da un progetto di massima tecnico-economico comprendente:

1) una relazione particolareggiata;
2) il piano generale;
3) i profili longitudinali e trasversali;
4) i disegni delle principali opere d'arte;
5) il calcolo sommario della spesa (2).

(1) Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 4 dicembre 90.
(2) V. all. A, al Reg. 9 novembre 1885, n. 3544.

Digitized by Google

La fòrza motrice verrà precisata in cavalli dinamici di 75 kilogrammetri, desumendone il numero dalla quantità media di acqua erogabile in funzione della caduta utile, cioè dalla differenza tra i due peli morti dei canali a monte e a valle dei motori idraulici, di cui verrà pure precisato il sito, natura, numero e qualità.

Se la derivazione è per una forza motrice inferiore ai 200 cavalli dinamici, le domande devono essere accompagnate da un piano topografico, dai profili longitudinali e trasversali, da una relazione.

Le domande per concessione superiore ai 200 cavalli sono dal prefetto trasmesse al Ministero dei LL. PP.: se dall'esame che ne farà questo ministero, sentito quello del Commercio, la domanda risulti in modo non dubbio e per gravi motivi di interesse pubblico inamissibile, essa è senz'altro respinta. In caso diverso — e ciò dovrà essere nella grande maggioranza dei casi trattandosi di produzione di corrente elettrica — il Ministero rimanda la domanda ed i documenti al Prefetto per procedere all'istruttoria.

Se la concessione si riferisce ad una forza inferiore ai 200 cavalli la domanda è invece trasmessa dal Prefetto all'ufficio del Genio Civile, il quale riferisce se, a suo giudizio, i documenti sieno regolari, o se per gravi e non dubbi motivi di interesse pubblico la domanda sia inamissibile: in questo caso, sui reclami contro il decreto prefettizio che abbia respinta la domanda, la decisione è presa dal Ministero dei LL. PP. sentito quello del Commercio.

Riconosciuta in ambo i casi la regolarità della domanda, si fa luogo ad una sua lunga e minuta istruzione (1). Essa è comunicata alle Deputazioni provinciali interessate per le eventuali osservazioni, e pubblicata coi progetti nei Comuni interessati; quindi si procede dal Genio Civile alla visita dei luoghi. Solo dopo esplicate queste formalità e esaurite in via amministrativa

(1) Art. 6 e 25 di detto Regolamento.

Digitized by Google

le eventuali opposizioni, il Ministro delle finanze od il Prefetto emanano il decreto di concessione, previa la stipulazione di un atto pubblico di obbligazione da parte del concessionario.

La concessione per la derivazione ad uso di forza motrice per la corrente elettrica è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua che può competere al governo, e senza pregiudizio delle concessioni anteriori e in generale dei diritti dei terzi;

b) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che l'esperienza o le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere di derivazione, per la incolumità dell'alveo o bacino della navigazione, delle proprietà laterali e dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.

c) deve pagare il canone quand'anche non faccia uso in alcuna parte della concessione, salvo in tutti i casi il diritto di rinunciarvi, con liberazione del pagamento del canone stesso allo spirare dell'anno in cui sia stata fatta la rinuncia.

d) l'amministrazione pubblica ha facoltà di revocare la concessione pel non seguito pagamento di due annualità del canone, e in generale per l'inadempimento delle condizioni cui è subordinata la concessione e per l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari;

e) il concessionario allo spirare della concessione e nei casi di revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far seguire a sue spese le demolizioni ed i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde, le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico e dall'incolumità dei diritti dei terzi.

Le concessioni temporanee — quelle a perpetuità non possono farsi che per legge — si fanno per un termine non maggiore di anni trenta. Il concessionario è libero di variare l'uso ed i meccanismi dell'officina elettrica previa notifica alla Prefettura; ha l'obbligo al mantenimento delle imboccature delle derivazioni, e se, queste sono stabilite a bocca aperta, di mantenerle innocque al pubblico.

Digitized by Google

Per ogni cavallo dinamico destinato alla produzione della corrente elettrica il canone annuo è di l. 3: la forza motrice per la quale è dovuto il canone viene misurata tenendo conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi e previa dichiarazione da farsi alla Prefettura, è in facoltà del concessionario d'acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice per la generazione della corrente elettrica.

Emanato il decreto di concessione, se questa è per una forza di oltre 200 cavalli dinamici, il concessionario deve inoltre sottoporre all'approvazione del prefetto i progetti esecutivi delle relative opere, sui quali sarà sentito il parere dell'ufficio del Genio civile [1]. Condotti poi a termine i lavori, questo ne procede alla visita, e trovandoli eseguiti in regola d'arte e conformi alle condizioni della concessione stende certificato di collaudo: solo dopo di esso, il concessionario entra in possesso dell'acqua e può farne uso.

65. — Il sistema così tracciato dalla nostra legislazione non è scevro di inconvenienti. Cosicchè nel III Congresso delle Società economiche tenutosi nel 1898 a Torino, la Commissione incaricata di riferire sul tema II « Provvedimenti atti a facilitare la trasmissione a distanza dalle forze idrauliche di fronte all' attuale legislazione civile, industriale e finanziaria, ed ai poteri delle amministrazioni locali », propose i seguenti voti:

1) fissare un termine breve per la decadenza delle concessioni che non ebbero esecuzione;

2) fissare una congrua cauzione da prestarsi dai richiedenti le concessioni;

3) la domanda di concessione debba essere accompagnata dall'offerta di un canone annuo; in base a tale offerta si apra una gara d'incanto; la concessione venga deliberata al miglior offerente.

---

[1] V. all. B al Regolamento.

Digitized by Google

Si potrebbero anche limitare le concessioni nella durata, riducendo il diritto alla rinnovazione ad un solo ventennio. Così rimarrebbe perfettamente libero lo Stato, dopo un periodo di 20 anni dalla prima concessione, di negare il proseguimento o di modificarne le condizioni a seconda dei tempi e delle consuetudini mutate, o dei progressi della scienza che oggidì non si possono prevedere.

Tali proposte ottennero l'approvazione del Congresso.

66. — Quando, specialmente dopo la scoperta del Ferraris del campo magnetico rotante, cominciò il trasporto dell'energia a distanza a mezzo della corrente elettrica ad entrare nella pratica industriale, e si intravide lo slancio colossale che nel futuro sarà per prendere l'elettricità, vennero presentate infinite domande per concessioni di derivazione di acqua. Alcune di queste erano effettivamente destinate ad essere utilizzate ad usi industriali; altre per contro non costituivano che speculazioni di accaparratori, tendenti a monopolizzare la forza allo scopo di cederla od affittarla in seguito a chi ne avesse bisogno ed a condizioni onerose.

Di ciò impressionato, il Ministro dei LL. PP., Afan de Rivera, il 17 giugno 1898 emanò una circolare prescrivente di non accordare all'industria privata le derivazioni d'acque suscettibili di venir utilizzate per la trazione elettrica delle ferrovie, e di essere ad ogni modo molto riservati e guardinghi nell'accondiscendere alle numerose domande di concessione a scopo industriale che vengono inoltrate.

Questa disposizione ministeriale sollevò vivaci commenti, perchè se è conveniente, specialmente in vista della prossima scadenza dei primo ventennio delle Convenzioni ferroviarie nel luglio 1905, pensare all'avvenire e fare in modo che energie naturali sufficienti siano riservate per la trazione elettrica delle ferrovie, non è giusto danneggiare le industrie, soffocare audaci iniziative, negando quella forza prima che è necessaria per importanti impianti elettrici.

L' on. Afan de Rivera difese la sua circolare, osservando

Digitized by Google

che ci troviamo in presenza di un importante problema, il quale interessa non solo le ferrovie, che costituiscono il principale servizio del paese, ma riguarda l'intero avvenire economico dell'Italia. Siamo quindi giustificati, egli dichiarò, nel chiedere che esso venga risolto in base a criteri pratici, ad esperimenti di fatto, a risultati positivi. Non dimentichiamo che all'utilizzazione elettrica delle forze idrauliche si apre un vasto orizzonte di applicazioni pratiche e di progressi e benefizi economici nel campo industriale. La produzione industriale si basa su questi elementi: capitale, materia prima e lavoro. Nei diversi rami dell'industria, specialmente nell'industria meccanica, il concorso della materia prima tende a scemare, grazie alla sua migliore utilizzazione, e per raggiungere il costante desiderato di una maggiore efficienza in minor peso e volume. Evidentemente per questo fatto cresce il concorso del lavoro, il quale è il risultato di due elementi, forza e mano d'opera. La mano d'opera è in Italia geniale ed a buon mercato; la forza, che è il vapore, che è il carbone, è cara. L'alto prezzo del carbone, e quindi della forza motrice è una delle cause precipue della nostra inferiorità industriali. Il carbone era fino a ieri, e può dirsi è ancora in oggi, l'agente primo della forza motrice e quindi della potenza industriale ed economica dei popoli moderni. Ma già comincia a sorgere un domani migliore per il nostro paese se lo vorremo: l'utilizzazione elettrica delle splendide cadute d'acqua delle Alpi e degli Appennini, destinate a ravvivare le antiche industrie, a dare vita a nuovi e prosperi opifici. Ma occorre che di fronte al grande problema lo Stato abbia una linea di condotta ferma e chiara; si inspiri all'interesse generale di fronte alla speculazione privata che lo insidia; resista a tutte le domande di concessioni monopolistiche che volgerebbero a beneficio di pochi e grandi capitali, fors' anche stranieri, ciò che deve essere la risorsa e l'utile dell'intera nazione (1).

(1) *Nuova Antologia*, 1898, vol. CLX, p. 325.

La Direzione Generale delle strade ferrate meridionali rispose all' articolo dell'Afan de Rivera, con lettera al direttore della *Nuova Antologia*, id., p. 502.

Digitized by Google

67. — Queste argomentazioni, alquanto assolute ed unilaterali, vennero brillantemente confutate dall'on. Colombo, in un dotto articolo sulle industrie meccaniche italiane all'Esposizione di Torino. Per aver le mani libere, così egli osservò, e riservare le forze che potrebbero essere richieste da applicazioni eventuali, lontane, ancora malsicure e in ogni modo poco vantaggiose, quanto danno non si rischia di portare all'industria, che è in grado di trarre maggior profitto e che aspetta con ansia le concessioni domandate per poter surrogare il carbone? È giusto di sospendere queste concessioni a vantaggio delle ferrovie sole? Si vogliono tener indietro gli accaparratori di forze idrauliche, e sta bene, per quanto la legge vi provveda già abbastanza coi canoni e colla decadenza delle concessioni non prontamente utilizzate; ma non si imiti l'avaro che sotterra i tesori perchè nessun altro ne possa godere. Così mentre rimane sospeso quel solo grande esperimento di trazione ferroviaria che stava per essere fatto e che sarebbe stato un prezioso insegnamento per l'avvenire, rimangono anche sospese e incagliate, in attesa di verdetti burocratici, e con manifesta infrazione della legge sulle concessioni di acque pubbliche, tutte quelle applicazioni ai trasporti di forze per uso delle industrie le quali, anche iniziate con capitali stranieri, potrebbero mettere rapidamente l'Italia in posizione vantaggiosa fra le nazioni più industriali (1).

La questione è della più alta importanza giuridica e tecnica. Basterà qui l'accennarla, meritando di essere altrove ampiamente discussa e risolta secondo i veri interessi del paese.

Certo che il servizio ferroviario è la base fondamentale dello sviluppo economico commerciale, è la vertebra su cui si appoggia la floridezza industriale: un rapido ed economico servizio di trasporti costituisce il primo incremento allo svolgersi delle industrie.

Ma non è possibile con ciò, e per riservare le energie idrauliche pel servizio ferroviario, ostacolare lo svolgersi delle industrie, impedire che queste profittino degli impianti elettrici, eman-

---

(1) *Nuova Antologia*, 1898 vol. CLXI, pag. 385.

Digitized by Google

cipandosi in questo modo da ogni tributo all'estero, ed assumendo tale sviluppo da entrare vittoriosamente in concorrenza colle nazioni rivali nei mercati mondiali.

La legge del 1884 non risponde più alle esigenze attuali, e deve essere modificata. E le modificazioni si apportino nel senso di eccitare la nuova evoluzione economica che sta determinandosi, e, senza con ciò trascurare gli interessi del servizio ferroviario, di appoggiare le iniziative e le energie industriali, già abbastanza male impressionate dal sistema troppo formalistico e burocratico ora imperante.

Nell'utilizzazione delle enormi energie latenti nelle nostre montagne e nella loro trasmissione alle laboriose pianure sta l'avvenire economico del paese. Il legislatore previdente deve saper conciliare le esigenze di tutti, senza subordinare lo sviluppo attuale di fiorenti e lucrose industrie a bisogni finora virtuali e futuri del paese.

68. — La stazione centrale dove la forza idraulica fa agire le dinamo generatrici della corrente elettrica può, per necessità tecniche od industriali, sorgere a qualche distanza dal luogo di presa dell'acqua, trovandosi quindi dei fondi intermedi appartenenti ad altri proprietari.

Il concessionario della derivazione dell'acqua può in tal caso valersi della servitù legale d'acquedotto, stabilita dall'art. 598 Cod. civ., per trasportare l'acqua dalla presa all'officina.

Sezione 2.

Servitù legale di passaggio delle condutture elettriche.

69. — Dato il sempre progrediente svolgimento della scienza e dell'industria, un impianto di energia, a qualunque scopo destinato, rappresenta un elemento di civiltà, una fonte di benessere materiale e morale, un fattore sociale di indefinito valore. E per quanto non sempre direttamente destinato a

Digitized by Google

soddisfare ad un servizio pubblico, od a costituire un' opera di pubblica utilità — pure rappresenta in ogni caso un elemento che torna di altissimo interesse alla collettività dei cittadini.

L'impianto elettrico richiede necessariamente l'apposizione di condutture, allo scopo di istituire il circuito metallico e di determinare il decorso della corrente dal luogo ove venne generata al luogo dove, introdotta una resistenza, deve sviluppare un'energia per superarla, energia che si trasforma in luce, in calore, in forza motrice.

Per apporre le condutture si devono attraversare le proprietà pubbliche o private. Ma se il Comune o la Provincia non accordano il passaggio sul suolo del demanio pubblico, se il proprietario di un singolo fondo si oppone a che la sua proprietà venga attraversata coi fili e le condutture elettriche, *quid iuris?*

Il codice civile, che stabilisce servitù legali per utilità pubbliche e per utilità privata, non poteva prevedere, all'epoca in cui venne promulgato, le gloriose conquiste della scienza nel campo dell'elettricità, nè le trasmissioni di energia a distanza: le sue disposizioni non possono quindi applicarsi al caso pratico.

Vi è la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità. Ma quando l'impianto elettrico non riveste tutti i requisiti tassativamente indicati e richiesti perchè un'opera possa dichiararsi di pubblica utilità? Ed, inoltre, dovrebbe il concessionario espropriare tutto un fondo per l'apposizione di un filo aereo o di una conduttura sotterranea?

Gli inconvenienti erano gravi: una manifestazione importantissima di civiltà e di progresso, determinante vantaggi non indifferenti di ordine economico e sociale, poteva essere ridotta all'impotenza dal malvolere di un'amministraztone comunale, o dalla malignità o dall'ignoranza di un proprietario: l'interesse privato poteva sovrapporsi all'interesse pubblico.

A ciò pose molto giustamente riparo la legge 7 giugno 1894 n. 232 sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche de-

Digitized by Google

stinate al trasporto ed alla distribuzione della energia per uso industriale, legge che può dirsi fondamentale per la libera estrinsecazione ed attuazione degli impianti elettrici, e che giova esaminare in base ai principî, e colla scorta dei responsi della giurisprudenza.

70. — Si noti intanto subito che la legge del 1894 non ha inteso toccare nè innovare in modo alcuno alla legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Le due leggi, anzichè derogarsi a vicenda, costituiscono un tutto armonico ed organico: l'una supplisce e completa l'altra.

Ciò rilevasi in modo evidentissimo dall'art. 5 del Regolamento 25 ottobre 1895 per cui le condutture di un impianto eletteico che attraversino strade pubbliche, ferrovie, ecc. non possono essere collocate senza il previo consenso dell' autorità competente, *a meno che l'opera non sia già stata dichiarata di pubblica utilità.* In tal caso l'opera è come esecutiva di per se: la dichiarazione di pubblica utilità imprime all'impianto elettrico quel carattere assoluto, prevalente che subordina l'interesse privato all'interesse pubblico; se non siavi dichiarazione di pubblica utilità, o dove questa non possa esplicare vantaggiosi effetti, soccorre la legge del 94. E viceversa.

Così il capoverso dell'art. 1 di quest'ultima legge dichiara esenti dalla servitù di passaggio le case, i cortili, i giardini, i i frutteti e le aie alle case attinenti: ma se fosse assolutamente necessario per l'attuazione dell'impianto elettrico attraversare tali fondi, e se sussistessero gli estremi per la dichiarazione di pubblica utilità, il concessionario potrebbe provocarla, ed in tal modo raggiungere lo scopo voluto.

71. — Si noti inoltre che la servitù di passaggio di cui siamo per dire riguarda i fondi privati, per cui non è necessario il consenso dell'autorità prefettizia o ministeriale.

In quanto riflette invece il passaggio nelle strade pubbliche, ferrovie, fiumi, ecc., e per cui occorre la concessione dell'im-

Digitized by Google

pianto elettrico, vale ciò che venne precedentemente esposto al Capo III (1).

72. — La legge ed il successivo regolamento, accennando all'onere imposto ai proprietari dei fondi di dar passaggio alle condutture elettriche, lo qualifica più volte per servitù.

La circolare ministeriale 6 novembre 1895, n. 18813, dichiara che la servitù di passaggio per le condutture elettriche è una maggior applicazione della servitù di passaggio sui fondi altrui, già vigente in tema di acquedotto.

A sua volta la giurisprudenza ha ribadito che la legge del 1894 ha introdotto per il passaggio delle correnti elettriche destinate ad uso industriale una servitù coattiva pari a quella d'acquedotto di cui all'art. 598 Cod. Civ.

Ma è realmente quest'onere una servitù vera e propria, o non una limitazione legale del diritto di proprietà? E, se servitù, in quale categoria di esse deve annoverarsi?

Marciano, nel lib. III Regularum afferma che: « servitutes aut personarum sunt, ut usus et ususfructus, aut rerum ut servitutes rusticorum et proediorum, et urbanorum » (2).

La capitale distinzione della servitù, di questo diritto reale su cosa altrui, *jus in re aliena*, ha quindi rapporto al soggetto in cui favore sono costituite. *Personarum servitutes* sono quelle costituite a favore di una persona determinata; *prædiorum servitutes* sono quelle che, pur competendo ad una persona, spettano non ad un individuo determinato, ma a chiunque sia investito del dominio di un dato fondo.

Il Codice napoleonico, pur ammettendo in sostanza la distinzione fra servitù personali e servitù prediali, nel timore che la qualifica di servitù personali ridestasse il concetto della schiavitù e del feudalismo, considerò dette servitù come modificazioni della proprietà, e ne trattò nel libro II tit. III, immediatamente dopo al titolo relativo alla Proprietà.

---

(1) V. *retro* n. 30 e seguenti.

(2) Fr. 1, *de servitutibus*.

Digitized by Google

La Commissione senatoria che si occupò del progetto del Codice Civile italiano ebbe ad osservare: « i romani che ammettevano la servitù personale in tutta la più grande ampiezza e la maggiore ferocia, furono i primi a limitare quella dei beni. Ma ogni principio buono e lodevole in se stesso è difficile che non divenga nocevole ed ingiusto quando sia esagerato. E difatti, perchè non si dovrà concedere agli abitanti di una parrocchia il diritto di attingere acqua ad una fontana ed anche quello di condurre l'acqua stessa nel paese, o traverso le proprietà private per più comodo e salutare uso? Una legge che pel solo amore dei principii spinga il rigore fino a vietare queste cose non è legge giusta nè legge dei nostri tempi. » E quindi, accolto il principio, consacrato nell'attuale art. 531, che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario, propose il seguente articolo aggiuntivo: « si può tuttavia stipulare e disporre che una persona, indipendentemente dai beni che possiede, o anche non possedendone alcuno, abbia per la sua utilità o pel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui; ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori: si può altresì stabilire il diritto di passaggio non che quello di attingere e di far decorrere l' acqua in un fondo in favore di un Comune, di un villaggio o di una borgata. »

Però la Commissione coordinatrice, dietro proposta del ministro Pisanelli e per la speciosa considerazione che tale aggiunta avrebbe moltiplicato all' infinito i vincoli sui fondi e suscitato litigi interminabili, lo respinse [1]: cosicchè parrebbe che il Codice non abbia inteso riconoscere servitù personali [2].

73. — Ciò posto — la nuova legge, disponendo che ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle con-

---

(1) Verb. Comm. Coord., verb. 25, n. VIII.
(2) Cass. Torino, 8 febbraio 83.

Digitized by Google

dutture elettriche che vogliano eseguirsi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per usi industriali, non ha potuto costituire una servitù prediale, perchè non esiste l'estremo caratteristico ed essenziale del fondo dominante. Questo manca in modo assoluto. Non può ritenersi tale il fondo in cui è stabilita l'officina, perchè può appartenere ad altri che non sia il produttore dell' energia elettrica: non il fondo dove è condotta la corrente elettrica, perchè di questa può usare chi non ne sia al tempo stesso proprietario: e, ad ogni modo, l'art. 1 della legge dichiara esplicitamente e chiaramente che il diritto di passaggio è dato *alla persona* la quale abbia determinati requisiti.

Inoltre le servitù prediali sono di regola perpetue, per quanto non si richieda più in modo assoluto la causa perpetua, cioè la non precarietà del vantaggio del fondo dominante; mentre il passaggio alle condutture elettriche può essere dato ed anzi è dato di regola temporaneamente.

Nè l'onere del passaggio delle condutture elettriche può assimilarsi alla servitù d'acquedotto, perchè in questa l'acqua è condotta nel fondo dominante, mentre nella specie il fondo, dove l'utente usufruisce della corrente elettrica, non può al certo ritenersi come dominante.

Escluso così il carattere di servitù prediale — si tratta nella specie di una servitù personale, o di un semplice diritto personale accordato dalla legge a chi ha quello di servirsi delle condutture elettriche?

Evidentemente di una servitù personale vera e propria, implicante una limitazione legale del diritto di proprietà, in quanto l'utente estrinseca un diritto reale verso il fondo servente.

Infatti non vi è solo l'obbligazione personale del concedente, tenuto a permettere all'utente l'esercizio del diritto accordatogli dalla legge, ma sorge a favore di quest'ultimo un diritto reale che grava il fondo, che vi è intimamente connesso, che non può dallo stesso venir separato finchè l'utente conserva la disponibilità della conduttura elettrica.

Le azioni personali non sono proponibili che contro il de-

Digitized by Google

bitore o i suoi eredi; le azioni reali, *erga omnes*. Ora è evidente che se il proprietario del fondo attraversato dalle condutture elettriche alieni, doni o leghi il fondo stesso ad un terzo, l'obbligazione di dar passaggio alle condutture trapassa nel compratore, donatario o legatario perchè il fondo è gravato dal vincolo; si tratta quindi di servitù personale che affetta il fondo, non di un semplice diritto, perchè vi è una limitazione alla libertà del fondo e non alla libertà personale del proprietario, vi è un onere sulla cosa, e non un'obbligazione del proprietario.

Una tale servitù è tutelata dall'azione confessoria e da quella negatoria.

74. — La servitù di passaggio delle condutture elettriche mantiene sempre i suoi caratteri di un *jus in re aliena*, di una limitazione dell'altrui diritto di proprietà, ma non si trasforma in un'espropriazione per quanto parziale e relativa (1).

Quindi è giocoforza ritenere che il suolo su cui si adagia la conduttura sotterranea continua a rimanere in piena proprietà del proprietario del fondo. Perfino il sostegno su cui posa la conduttura aerea cede al fondo in virtù del principio dell'accessione: tale costruzione diventa un accessorio del suolo e quindi appartiene al proprietario di esso.

Il che è confermato dal Regolamento, il quale esplicitamente afferma che il diritto al passaggio della conduttura elettrica non attribuisce all'utente della medesima la proprietà del suolo laterale, sottoposto o superiore alla conduttura ed ai relativi sostegni, nè quella del muro al quale essa si appoggia. Dal che ne segue per necessaria conseguenza che le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono a carico esclusivo del proprietario di esso (2).

(1) A questo riguardo devesi ricordare, come ha rilevato la Corte d'Aquila con sentenza 20 dicembre 1898, che la legge del '94 non può essere invocata contro il concessionario quando si tratti di impianto elettrico dichiarato di pubblica utilità: in tale ipotesi torna applicabile, in tutta la sua estensione, la legge del '65 nelle espropriazioni per p. u.

(2) Regolamento, art. 15.

Digitized by Google

75. — La servitù di passaggio delle condutture elettriche è subordinata all'esistenza di diverse condizioni.

È però, prima di tutto, necessario che chi pretende il passaggio abbia riportata la concessione prefettizia o ministeriale dell'impianto?

Al riguardo occorre distinguere. O le condutture attraversano anche strade pubbliche, ferrovie, canali, ecc. ed allora il richiedente deve averla riportata, perchè senza di essa non potrebbe giustificare di aver legittimo diritto all'uso delle condutture. O non le attraversano, correndo tutte in fondi privati, ed allora non è necessaria la concessione, ma basta una semplice notifica.

Ciò avvertito — in primo luogo la conduttura elettrica deve servire per *usi industriali*. Sotto la quale dizione si comprende quel qualunque uso che serva ad una necessità pratica, attuale e reale della industria e del commercio, e così per forza motrice, per illuminazione pubblica e privata, per riscaldamento, per trazione, per lavoro meccanico, e via dicendo.

Che se, per contro, il richiedente intendesse trasportare la corrente elettrica a mero scopo di illuminazione o riscaldamento del proprio immobile, per suo uso esclusivo, senza farne commercio, senza che l'illuminazione o il riscaldamento servano ad un opificio, stabilimento ecc., ritengo che la servitù di passaggio non potrebbe costituirsi. Invero, in tanto la legge limita l'altrui diritto di proprietà in quanto sorga una necessità od utilità industriale: non può quindi essere limitato quando si tratti del solo piacere o diletto dell'utente. Il che è confermato dall'art. 5 della legge ove si ripete che il richiedente deve giustificare il valore e l'utilità industriale delle condutture (1).

---

(1) Mi pare quindi che al caso debba applicarsi quanto venne deciso in tema di servitù di acquedotto per acque destinate ad alimentare una fontana, un laghetto di mero abbellimento.

Cfr. inoltre Corte di Cassazione di Palermo 26 agosto 1898 per cui chi domanda il passaggio coattivo dell'acquedotto a sensi dell'art. 590 deve specificarne l'uso e la destinazione; non può quindi accennare in genere al proposito di usarne pel proprio fondo, e di vendere il residuo a chi volesse comprarlo.

Digitized by Google

76. — Occorre secondariamente che chi domanda il passaggio per le condutture elettriche abbia permanentemente od anche solo temporaneamente il diritto di servirsene.

Ciò deve interpretarsi nel senso che debba avere un diritto, non importa se di proprietà, di concessione, di fornitura, sulla corrente elettrica. Può quindi essere indifferentemente tanto il produttore, che dalla stazione centrale debba trasportarla al luogo d'uso, quanto l'utente che faccia un impianto proprio per trasportarla dall'officina o da un cavo conduttore principale ove se ne deve servire.

Il che dimostra sempre più trattarsi di servitù personale e non prediale, perchè non vi è fondo dominante, ma solo una persona che ha diritto al passaggio delle condutture sul fondo serviente, e che della corrente potrebbe poi usare oggi in un luogo e domani in un altro.

Il diritto all'uso della conduttura elettrica deve corrispondere al tempo per cui si chiede il passaggio: conseguentemente chi chiede una servitù perpetua, deve avere un diritto perpetuo di disporne; chi ne ha solo temporaneamente il diritto, non può pretendere che un passaggio temporaneo.

Quid però se il diritto sia soggetto ad una condizione risolutiva? Ritengo possa pretendere la servitù perpetua, salvo a risolversi coll'avveramento della condizione risolutiva.

Si noti da ultimo che il diritto temporaneo o perpetuo deve già esistere e venir giustificato quando si chiede la servitù: non potrebbesi pretendere il passaggio e apporre le condutture se il diritto all'uso della corrente elettrica non fosse già sorto. E quando la legge all'art. 5 dichiara che chi vuol far passare le condotte elettriche nel fondo altrui deve giustificare di poter disporre delle medesime, accenna ad uno stato di fatto presente e non futuro, già verificato e non solo virtuale o possibile.

77. — Deve inoltre la corrente elettrica essere sufficiente all'uso cui è destinata, e cioè deve esistere uno scopo serio e positivo: il che, se non è espressamente dichiarato dalla lettera della legge, emerge da tutto il suo spirito e contesto, e specialmente dal raffronto degli art. 1 e 5.

Digitized by Google

Bisogna che la corrente per la quale si chiede la servitù sia utile a qualche cosa di concreto, non essendo in caso diverso conveniente imporre un onere che grava il fondo e limita il diritto del proprietario, senza, d'altra parte giovare ad alcuno.

78. — Finalmente devesi giustificare che il passaggio richiesto ed il modo di esercizio del medesimo sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo serviente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini ed alle altre condizioni del corso e del luogo ove deve essere condotta la energia elettrica (1).

È quindi una quistione di apprezzamento, temperata dal criterio di conciliare le esigenze dell'industria col rispetto all'altrui diritto di proprietà. Alla quale stregua occorre tener presente e calcolare la brevità del tracciato, la sua facilità, le spese cui può dar luogo, la vicinanza della via pubblica: tutti questi elementi di fatto deve apprezzare il giudice, allo scopo di restringere al possibile il danno del fondo servente, senza però nemmeno esporre ad inutili sacrifizi l'utente della conduttura.

Non è però estremo indispensabile per far dichiarare la servitù che il passaggio nel fondo sia assolutamente necessario. Già in tema di acquedotto, dottrina e giurisprudenza hanno assodato che, dovendo alla stretta ragione privata prevalere, per favore dell'agricoltura, l'interesse pubblico ed il proposito di utilità generale, non tanto si deve riscontrare la necessità assoluta e materiale quanto la relativa o economica, determinata dal bisogno di non sperperare l'acqua o di non impiegarvi capitali sproporzionati all'utile che se ne può ritrarre (2). Alla stessa conclusione deve venirsi nell'applicazione della legge speciale per le condutture elettriche; è al prudente criterio del magistrato che spetta apprezzare l'opportunità del passaggio, avendo

(1) Legge, art. 5.
(2) Cassazione di Torino 29 decembre 1888; Corte di Genova 11 aprile 1891.

Digitized by Google

riguardo più alla necessità relativa e concreta che a quella assoluta ed astratta (1).

79. — La dimostrazione di tutti questi elementi importa uno studio di massima ed uno studio sul terreno per stabilire l'andamento del tracciato, la maggiore o minore utilità di percorrere l'una o l'altra linea, e via dicendo.

Può essere necessario introdursi nei fondi altrui: se il proprietario vi si opponesse, la sua resistenza potrebbe porre in forse l'attuazione dell'impianto.

A rimediare a questo inconveniente provvede il Regolamento, in modo conforme a quanto venne disposto in tema di espropriazioni per pubblica utilità e di costruzioni ferroviarie.

È infatti stabilito che quando per lo studio preliminare del progetto d'impianto della conduttura elettrica occorra attraversare fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la conduttura può ottenere dalla Prefettura della provincia nella quale sono situati i fondi da attraversare, l'autorizzazione per l'accesso sui fondi stessi. A tale uopo egli deve provare il diritto alla imposizione della servitù di passaggio a norma di quanto ho più sopra esposto, e presentare una domanda nella quale siano indicati il periodo di tempo durante il quale intende eseguire gli studi, i fondi da attraversare, ed i dati necessari per fornire un'esatta idea dell'entità dell'impianto.

Il prefetto, riconosciuto il diritto di passaggio, autorizza, con apposito decreto, il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto, indicandovi i nomi delle

(1) Corte di Roma 28 febbraio '98 la quale ritenne che: se, perchè il proprietario sia tenuto a dare passaggio alle condutture elettriche pel suo fondo, occorre sia dimostrata la necessità di tale passaggio, la necessità stessa non va compresa nel senso che essa sia assoluta ed impellente, ma relativa, avendosi cioè riguardo alle condizioni dei fondi vicini, e delle stesse vie pubbliche adiacenti, sulle quali si può imporre la servitù e per le quali dovrebbesi, eventualmente, effettuare la trasmissione della corrente elettrica. Cfr. inoltre Corte di Cassazione di Torino 1 febbraio '98.

Digitized by Google

persone alle quali è concessa la facoltà di introdursi nelle private proprietà, e la durata dell'autorizzazione (1).

È dovere di chi intende valersene, di farlo nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo: senza dubbio quindi se arrecasse dei danni, sarebbe tenuto a risarcirli. Al quale proposito, per assicurare il pagamento dell'indennità, il prefetto potrebbe anche prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma.

Quando poi si tratti di luoghi abitati, è disposto che il sindaco, su istanza delle parti interessate, fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata; così pure, quando occorra circolare nel recinto di una ferrovia pubblica, deve ottenersi anche il permesso dell'Amministrazione ferroviaria esercente.

80. — Dalla servitù di dar passaggio alle condutture elettriche non sono esenti le strade pubbliche, le ferrovie, i fiumi, i canali, i monumenti pubblici (2). E nemmeno i canali ed acquedotti, avvertendo esplicitamente la legge che deve anche permettersi il passaggio delle condutture a traverso a canali, ad acquedotti o ad altri manufatti inservienti ad altri usi, purchè non ne venga impedito o menomato l'uso di questo a danno del proprietario (3).

Per contro ne sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche (4), i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti (5).

Ma per case si dovrà intendere solo quelle destinate ad uso di abitazione, od anche quelle inservienti ad altro uso, come di opificio, stabilimenti industriali, bagni, teatro, ecc.?

Il motivo per cui si sono voluto sottrarre le case dalla ser-

(1) Regolamento, art. 2, 3, 4.
(2) Art. 5 Reg.
(3) Art. 3 legge.
(4) Corte di Roma 28 febbraio 1898.
(5) Art. 1, cap. legge.

Digitized by Google

vitù del passaggio delle condutture elettriche sta nella sicurezza dell'edifizio e di quelli che vi si trovano, potendo le condutture, specialmente se destinate al passaggio di corrente ad alto potenziale, produrre danni ed inconvenienti gravissimi, ove non si adottino minute misure di sicurezza e di previdenza anche da parte di chi può venirvi accidentalmente a contatto. Questo motivo non viene evidentemente meno pel fatto che l'edificio sia destinato non ad abitazione ma ad altro uso. Devesi perciò ritenere che non le sole case di abitazione, ma qualunque altro edificio in cui stanno o possono stare persone, siano esenti da tali servitù.

81. — Quando concorrono le condizioni accennate, la servitù di passaggio opera *ope legis*, in modo che l'utente possa senz'altro introdursi nel fondo privato e procedere all'apposizione delle condutture, od occorre intervenga una pronunzia delle autorità giudiziarie?

Dev'essere domandata da chi la pretende: spetta al giudice, in caso di contestazione, riconoscere l'esistenza delle condizioni cui è subordinata, e quindi dichiarare se il richiedente vi abbia o meno diritto legittimo.

Infatti l'art. 2 della legge scrive che chi *domanda* il passaggio deve fare tutte le opere, ecc.; l'art. 5, che chi *vuol far passare* le condotte elettriche nel fondo altrui deve giustificare ecc.; l'art. 6, che prima di imprendere la costruzione della condotta, chi la *chiede* deve corrispondere al proprietario ecc.

Conseguentemente, se il passaggio delle condutture elettriche dev'essere domandato, se per ottenerlo è mestieri giustificare determinati estremi, se bisogna corrispondere un'indennità da valutarsi secondo speciali criteri, è giuocoforza ritenere che, in caso di dissenso fra le parti, deve intervenire la pronuncia del magistrato: si tratta bensì di servitù legale, ma essa non opera *ministerio iuris*.

E se dubbio al riguardo potesse ancora sollevarsi, verrebbe eliminato dalla considerazione che il successivo art. 9 dispone espressamente che *le controversie* cui potrà dar luogo l'appli-

Digitized by Google

cazione della legge saranno sempre trattate col rito sommario tanto innanzi ai Tribunali quanto innanzi alle Corti.

Ciò in caso di passaggio nei fondi privati: trattandosi per contro di passaggio su strade pubbliche, ferrovie, fiumi, canali, ecc. basta la concessione prefettizia la quale opera di per se, e facoltizza il concessionario ad apporre senz'altro le condutture, salvo l'obbligo all'indennità. Nè trattandosi, ad esempio, di appoggiarsi su monumenti pubblici, occorre una speciale concessione dell'autorità conservatrice degli stessi, perchè gli articoli 6 e 8 del Regolamento sono generali ed assoluti: è il prefetto, o il ministro, che dà il consenso, sentite ove occorra le amministrazioni interessate, e quindi anche il Conservatore dei monumenti (1).

82. — Chi domanda il passaggio delle condutture elettriche deve fare tutte le opere necessarie per servirsene, e per eliminare ogni pericolo per la incolumità delle persone.

Però il proprietario del fondo può offrire opere già da lui praticate ed adatte allo scopo; nel qual caso il richiedente può essere obbligato a servirsene corrispondendo un'equa indennità per la spesa di impianto già dal proprietario sostenuta, e contribuendo anche proporzionalmente nelle spese di manutenzione (2).

Con ciò la legge vuol tutelare gli interessi del proprietario del fondo servente; imporgli l'onere di dover subire nuove opere mentre altre già esistono e possono venir utilizzate, sarebbe gravarlo oltre i limiti dell'equo. Quindi egli può offrire di dar passaggio alle condutture elettriche colle opere già esistenti, e l'utente può esser obbligato a servirsene.

La formula potestativa adoperata dalla legge significa che

---

(1) *Contra:* Tribunale di Pisa 1 settembre 1898 il quale ritenne che, trattandosi di monumenti nazionali, è anche necessaria l'autorizzazione dell'autorità amministrativa conservatrice dei monumenti, eccetto che l'impianto sia stato dichiarato opera di pubblica utilità.

(2) Legge, art. 2.

Digitized by Google

ciò non costituisce nè un diritto assoluto da parte del proprietario, nè un dovere indeclinabile da parte dell'utente: solo quando con questo mezzo si possano meglio conciliare gli interessi e i diritti di tutti, l'autorità giudiziaria, nel suo prudente arbitrio, ordinerà che il passaggio avvenga per le opere già esistenti.

Si noti poi che tali opere devono appartenere al proprietario del fondo: non potrebbe ammettersi la comunione del passaggio se le opere fossero di spettanza di un terzo, per quanto investito di un diritto frazionario di dominio sul fondo.

Facciasi l'ipotesi che l'utente stabilisca *ex novo* ed a tutte sue spese le opere: il proprietario del fondo che posteriormente abbia diritto di servirsi di condutture elettriche potrà profittare di tali opere, e chiedere il passaggio dei suoi cavi attraverso alle stesse?

Quando le opere siano capaci di contenerle e il passaggio possa effettuarsi senza notevole danno per l'utente delle servitù, come fenomeni di induzione e via dicendo, ritengo che sì. La disposizione di legge in esame è scritta in favore del proprietario: egli può invocarla quando crede: se la servitù di passaggio stabilita in favore del terzo viene a gravare meno il proprietario del fondo e può tornargli di utile, non vi è ragione di vietare a quest'ultimo di profittarne.

83. — Il passaggio forzato delle condutture elettriche nel fondo reca, oltre che un onere, un danno; il valore economico del fondo stesso subisce una diminuzione, in quanto una parte frazionaria del dominio viene sottratta al proprietario, ed accordata all'utente della condotta elettrica.

L'equità e la giustizia impongono quindi che l'utente debba corrispondere un'indennità, la quale deve prestarsi tanto pel passaggio delle condutture quanto pel semplice appoggio, con mensole od altro, alle facciate delle case ed edifizi [1].

---

[1] Tribunale di Pisa, 1 settembre 1898.

Digitized by Google

Ma l'indennità, dovuta pel passaggio sui fondi privati, è anche dovuta pel passaggio sulle aree pubbliche, il quale, come si è rilevato, ha luogo *iure,* non appena cioè l'autorità prefettizia accordi la concessione?

La lettera della legge è muta al riguardo: ma ove si assurga al suo spirito deve ritenersi che anche i Comuni e le Provincie abbiano diritto ad un' indennità per l' apposizione delle condutture elettriche sopra e sotto le aree del demanio pubblico.

Invero, se l'indennità costituisce il corrispettivo del meno libero, assoluto, indipendente uso della cosa, ciò deve dirsi tanto dei fondi privati che di quelli pubblici. Ben è vero che su questi ultimi il Comune o la Provincia non hanno un vero e proprio diritto di proprietà: ma essi rappresentano la collettività dei *cives*, e questa, dall'uso accordato al singolo, viene a soffrire una minuizione sia pure potenziale, della assolutezza del proprio diritto.

Che se a ciò si aggiunga che gli articoli 1 e 5 della legge non distinguono tra proprietari nè tra indennità; e che l'articolo 164 della legge C. e P. autorizza i Comuni ad imporre una tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche con che sia unicamente ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione — apparirà coerente e razionale dedurre che i Comuni e le Provincie, pur non avendo alcuna ingerenza, a meno si tratti di tramvie, nella concessione dell'impianto elettrico riservata esclusivamente al prefetto, hanno però diritto ad indennità.

Ciò premesso, l' indennità da prestarsi in genere pel passaggio sui fondi altrui comprende:

1) la diminuzione del valore del suolo nel quale la servitù si vuole imporre, derivante direttamente dalla imposizione e dall'esercizio della servitù;

2) il risarcimento dei danni immediati;

3) di quelli derivanti dalla intersecazione del fondo o da altro deterioramento;

4) di quelli derivanti dall'esercizio del passaggio attra-

Digitized by Google

verso il fondo per la sorveglianza e la manutenzione della condotta elettrica [1].

In proposito sono da osservare diverse cose.

Innanzi tutto, il pagamento dell' indennità deve essere anteriore all' inizio dei lavori per l'impianto delle condutture elettriche; in tanto possono queste ultime collocarsi in quanto il corrispettivo della diminuzione del valore economico del fondo sia stato sborsato: in caso diverso, il proprietario del fondo ha diritto di opporsi all'esecuzione dell'impianto, e, se le condotte fossero già opposte, ha pure di chiederne la rimozione.

Pel calcolo dell' entità della diminuzione del valore del fondo bisogna seguire il sistema adottato in tema di espropriazione per pubblica utilità; fare cioè la stima del valore anteriormente all' imposizione della servitù e posteriormente all' imposizione stessa. La differenza fra i due valori rappresenta la diminuzione economica sofferta dal fondo, e che l'utente deve indennizzare.

Avvertasi in proposito che pel ragguaglio al valore il suolo deve considerarsi come trovasi, senza detrazione alcuna per qualsiasi carico che lo colpisca, e col soprappiù del quinto; e che, per calcolare il valore dopo la servitù, bisogna tener conto della diminuzione che deriva direttamente dalla imposizione e dall'esercizio della servitù medesima, e non d'altro.

---

(1) La Commissione parlamentare osserva al riguardo, negli art. 9 e 10 del progetto francese (L'*électricién*, 98, p. 380): « Le préjudice qui peut ètre causé à un propriétaire du fait des installations d'une distribution d'énergie électrique comporte deux éléments. Le juge doit tenir compte, en premièr lieu, du dommage material causé par l'exécution du travail: dégradation du mur de l'immeuble par suite du scellement ou du déplacement des consoles; dègâts dans un champ par la pose d'une conduite souterraine ou par le passage des ouvriers installant ou réparant ou démontant un conducteur aérien: se sont là des dommages directs résultant de l'éxécution du travail public et qui, en tout état de cause, doivent rester de la compétence du conseil de préfecture, si l'on ne veut pas porter atteinte aux principes les mieux établis de notre droit public. Le juge aura, d'autre part, à apprécier quelle indennité est due au propriétaire pour la gêne que cause à sa jouissance la présence continue pendant une durée plus ou moins longue sur sou immeuble des supports, ou la traversée des conducteurs. »

Digitized by Google

Quando nel fondo si trovino opere già praticate dal proprietario ed adatte allo scopo, ho detto che l'utente può essere obbligato a servirsene, corrispondendogli un'equa indennità per le spese di impianto già da lui sostenute, e contribuendo anche proporzionalmente nelle spese di manutenzione. Ora, corrispondendo questa indennità, l'utente le condutture elettriche è esonerato dal corrispondere l'indennità per la diminuzione di valore del suolo ecc., di cui all'art. 6 della legge?

Non lo credo possibile. Infatti la prima indennità compensa il proprietario dell'uso che l'utente fa delle opere: quest'ultimo, non essendo costretto a compiere e pagare le opere necessarie, e servendosi di quelle già esistenti, è giusto non si arricchisca a danno di chi spese denari per compierle e spende per mantenerle.

La seconda indennità per contro è qualche cosa di ben distinto e diverso: ha lo scopo di indennizzare il proprietario del fondo della diminuzione patrimoniale sofferto da questo coll'imposizione del diritto reale dell'utente. Pel fatto che le condutture, anzichè passare nel sotto suolo o nel sopra suolo, passano invece attraverso ad opere già esistenti, non vien meno la servitù sul fondo, questo non è meno gravato ed onerato. Conseguentemente, nulla implica per la corrisponsione dell'indennità della servitù, l'indennità pagata non già per la servitù in genere, pel diritto frazionario di dominio che trapassa all'utente, ma solo per l'uso che questi fa delle opere già esistenti, risparmiando la spesa di farne delle nuove a tutto suo carico.

L'indennità è liquidata, in caso di disaccordo fra le parti, dall'autorità giudiziaria, mai dall'autorità amministrativa.

Infatti per l'art. 8 del Regolamento, il Prefetto dà il consenso per l'attuazione dell'impianto sotto la responsabilità dell'utente pei danni che possono essere cagionati dal sistema adottato e con espressa riserva delle opposizioni degli interessati ai sensi degli art. 5 e 6 della legge: quindi il consenso, la concessione dell'autorità amministrativa è iniziale, precedente a tutto, e fa salvi i diritti di cui in detti articoli.

Questi a loro volta affermano che chi vuol far passare le

Digitized by Google

condotte elettriche sul fondo altrui, deve giustificare di poter disporre delle medesime, cioè di aver ottenuto la concessione dell'impianto elettrico, e che prima di imprendere l'esecuzione della condotta deve corrispondere l'indennità. Siamo in un secondo periodo: l'autorità amministrativa *functa est munere* col dare la concessione; è l'autorità giudiziaria che, quando il richiedente giustifichi di aver la concessione e prima che questa venga attuata, stabilisce l'indennità.

84. — Il pagamento dell'indennità calcolata nel modo sopra esposto si effettua quando la servitù di passaggio delle condotte elettriche si voglia costituire in perpetuo, o per un periodo di tempo maggiore di nove anni. Ove per contro la domanda di passaggio della condotta sia fatta per un tempo non maggiore di nove anni, l'indennità ragguagliata al valore del suolo — non quindi quella corrispondente ai danni immediati o ai danni derivanti dalla intersecazione del fondo o da altro deterioramento, nonchè dall'esercizio del passaggio attraverso il fondo per la sorveglianza e manutenzione della condotta elettrica — è ridotta alla metà; ma, scaduto il termine, il fondo dev'essere ridotto in pristino a cura e spese del concessionario della condotta.

Avanti la scadenza del termine pel passaggio temporaneo, l'utente può renderlo perpetuo, pagando l'altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato; scaduto però il primo termine, non gli viene più tenuto conto della metà che abbia pagato per la servitù di passaggio temporaneo.

Il pagamento della metà deve corrispondersi per qualunque periodo di tempo inferiore ai nove anni: nè potrebbe seriamente sostenersi che debba corrispondersi solo quando il passaggio è accordato per nove anni, lasciando in caso di termine minore, al giudice di apportare una proporzionale diminuzione; la lettera e lo spirito della legge si oppongono a siffatta arbitraria interpretazione.

L'utente può chiedere il passaggio per un periodo di tempo

Digitized by Google

eccedente i nove anni: nel qual caso deve corrispondere l'indennità intiera. In seguito domanda che la concessione diventi perpetua. Sarà tenuto a pagare per una seconda volta l'indennità intera?

Se la domanda è proposta dopo spirata la prima concessione, ritengo che sì. Infatti la prima servitù si è estinta per essere decorso il termine pel quale era stata imposta, l'utente non conserva più alcun diritto frazionario sul dominio, il fondo è ritornato completamente libero; si tratta di una servitù da imporsi *ex novo*, e quindi fa di mestieri corrispondere l'intiera indennità.

Se, per contro, la domanda è fatta quando è ancora in vigore la concessione temporanea e la servitù esiste ed estrinseca i suoi effetti, la concessione può trasformarsi in perpetua — ove l'utente dimostri di aver permanentemente il diritto di servirsi delle condutture elettriche — senza che occorra corrispondere una seconda indennità: questa è già stata pagata per intero; perchè quindi si dovrà sottoporre l'utente all'onere di corrisponderne una seconda? Deve per analogia applicarsi il principio chi ha ottenuto il passaggio temporaneo per un periodo inferiore a nove anni può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo pagando l'altra metà: nella specie è già stata pagata l'indennità intera, quindi nulla più deve l'utente.

85. — In quanto al contenuto della servitù di passaggio, questa comprende l'impianto e l'uso del massimo numero dei conduttori e delle massime sezioni degli stessi che, nei limiti dell'entità del proprio impianto, l'utente della conduttura avrà notificato al proprietario del fondo servente all'atto di far riconoscere il suo diritto di passaggio: nel quale momento, per l'art. 5 della legge, deve giustificare di poter disporre delle condutture elettriche, e stabilirne il valore e l'utilità industriale.

Le condutture quindi, sia pel loro numero che per le loro sezioni, non possono eccedere quanto è necessario al trasporto della massima energia di cui l'utente ha permanentemente o solo anche momentaneamente il diritto di servirsi per usi indu-

Digitized by Google

striali; spetta all' autorità giudiziaria apprezzare se l' impianto che l' utente vuol stabilire corrisponda all' energia che ha in diritto di trasportare, e non l'ecceda.

86. — Quanto al modo di esercizio della servitù, rispetto al fondo serviente, essa deve essere stabilita in maniera che il passaggio e il suo esercizio siano i più convenienti ed il meno pregiudizievoli al fondo serviente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini ed alle altre condizioni del corso e del luogo dove deve essere condotta la energia elettrica. Quindi, se e per quanto lo stato dei luoghi lo comporta, le condotte elettriche devono essere impiantate in quella parte in cui il tracciato sia più breve e riesca di minor danno al fondo serviente. Inoltre il passaggio non compete se non quando sia impossibile assolutamente o relativamente di far attraversare le condutture elettriche nei fondi propri: se però questa impossibilità assoluta o relativa venga meno quando la servitù sia già costituita, non può il proprietario del fondo serviente pretendere di venir esonerato dalla servitù stessa.

Rispetto poi ai terzi, l'impianto delle condutture elettriche dev'essere eseguito nel modo meno pregiudizievole anche agli altri eventuali utenti della stessa servitù di passaggio nel fondo medesimo.

Al quale proposito occorre ricordare, come venne già avvertito, che l'impianto elettrico può effettuarsi o in seguito a dichiarazione di opera di pubblica utilità, o in seguito a concessione del Prefetto o del Ministro secondo i casi. L'impianto elettrico, pel fenomeno della induzione, può arrecare inconvenienti alle condutture già esistenti, dispersioni ecc.: *quid agendum?*

Se chi procede all' impianto ha ottenuto l'espropriazione per pubblica utilità, evidentemente il suo diritto è prevalente a quello di tutti gli altri muniti di semplice concessione dell'autorità amministrativa. E quindi può valersi della disposizione dell'art. 45 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, per la quale l'espropriante non deve corrispondere una indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite entro

Digitized by Google

la circoscrizione dello stesso fondo, senza danno o gravame o incomodo del fondo dominante o di quello servente, salvo il rimborso delle spese occorrenti alla conservazione o traslocazione della servitù stessa. In base al che, siccome ad evitare i fenomeni di induzione basta nella generalità dei casi isolare rigorosamente le condotte e stabilirle ad opportuna distanza, così il concessionario dell'impianto elettrico per pubblica utilità avrà diritto di imporre agli altri utenti l'adozione di consimili misure.

Quando per contro manchi la dichiarazione di pubblica utilità, si trovano di fronte diversi ed anche opposti interessi aventi eguali diritti: evidentemente allora deve il servizio pubblico prevalere sul privato, e, in caso di servizi privati, prevalere chi si trovi già nel godimento della servitù: *in pari conditione melior est conditio possidentis.*

È quindi disposto che quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, dovranno — fino a ragione conosciuta in via giudiziaria — accertarsi, per la tutela del regolare servizio di ciascuna conduttura o linea, le ragionevoli prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parità di titoli, per ragioni di preesistenza. Quando le prescrizioni concordate esigano lo spostamento o la modificazione dei conduttori, le spese relative saranno a carico di chi lo rende necessario (1). In tal modo è stabilita una graduatoria: il concessionario che provvede ad un pubblico servizio, o il concessionario che già esercita la servitù, ha diritto di stabilire precariamente le norme e le disposizioni che ritiene necessarie per evitare qualunque inconveniente stante la vicinanza delle due o più condutture elettriche: il nuovo concessionario deve pel momento attenervisi, salvo a far valere avanti l'autorità giudiziaria i diritti e le ragioni che creda spettargli.

Finalmente, rispetto alle opere, l'utente, ottenuta che abbia la concessione — per la quale deve presentare un disegno di

---

(1) Reg., art. 13.

Digitized by Google

insieme dell'impianto, coi particolari dei conduttori o dei loro sostegni — e la servitù di passaggio, ha facoltà di eseguire sui predisposti appoggi e progressivamente la posa dei conduttori già notificati, senza chiedere ulteriori consensi e senza essere tenuto al pagamento di ulteriori indennità, salvo però sempre il risarcimento dei danni immediati arrecati al fondo servente nella posa dei conduttori (1). Conseguentemente, se abbia ottenuta la concessione e la servitù, ad esempio, per dieci fili conduttori dell' energia elettrica, e, impiantati gli appoggi, siasi limitato a stabilire un solo filo — è in sua facoltà stabilire gli altri quando meglio gli piacerà: in precedenza devono solo stabilirsi il tracciato e la disposizione dell'impianto, nonchè apporsi gli appoggi; in quanto alla posa dei conduttori, questa può sempre farsi senza che occorrano ulteriori consensi o formalità.

87. — Quanto ai diritti ed obblighi rispettivi, e del proprietario del fondo servente e dell'utente la servitù, essi sono regolati dai principii generali riguardanti la servitù, oltre che da disposizioni speciali.

Il proprietario del fondo non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo, nè trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita: se però l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può domandare all' utente delle condutture elettriche di modificare il suo impianto, oppure offrirgli un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti. L'utente non può ricusarlo: ragioni d'equità e di opportunità impongono che all'incomodo di traslocare le condutture elettriche debba prevalere il diritto del proprietario del fondo di godere dello stesso nel modo per lui meno oneroso, e tale da permettergli di ricavare

(1) Reg., art. 16.

Digitized by Google

dal fondo stesso tutte quelle utilità e quei vantaggi che sono impliciti nel diritto di proprietà.

In quanto all'utente la conduttura elettrica, egli deve, come vedremo, usare tutte quelle precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone ed alle cose, e sottostare alle prescrizioni ed agli ordini che gli verranno notificati dall'autorità competente nell'interesse dell'ordine e dell'incolumità pubblica.

Non può fare cosa alcuna che tenda ad estendere l'uso della servitù, od a renderlo più oneroso pel fondo servente, nè trasferirne l'esercizio in luogo diverso da quello ove fu originariamente stabilito: tuttavia, ove egli provi che il cambiamento di luogo riesca per lui di notevole vantaggio e non sia di danno al fondo servente, può farne istanza, e l'autorità giudiziaria può ammettere il cambiamento.

Egli ha il diritto di passaggio attraverso al fondo per la sorveglianza della conduttura: ciò è formalmente riconosciuto dall'art. 6 della legge, quando gli fa obbligo di risarcire al proprietario del fondo i danni derivanti dall'esercizio del passaggio attraverso al fondo per la sorveglianza e la manutenzione della condotta elettrica.

Quid però in caso di condutture sotterranee? avrà diritto ad aprire dei pozzetti per potere all' occorrenza scendere nel sottosuolo per la manutenzione delle condotte?

Trattandosi di impianti elettrici di qualche rilevanza, non vi può esser dubbio. Il modo di servizio della servitù è anche subordinato alla importanza dell'impianto. Quando devonsi far passare molte condutture per correnti ad alto potenziale, può essere opportuno non immetterle nel terreno, ma collocarle entro un canale od un manufatto: nel qual caso è evidente che debbano altresì aprirsi dei pozzi per avervi accesso. Il che tutto è rimesso al prudente arbitrio dell' autorità, quando dichiara la servitù e ne stabilisce le modalità.

88. — Spirato il termine della concessione temporanea, l'utente il passaggio delle condutture elettriche deve asportare tutte le opere da lui compiute e ridurre il fondo in pristino, a tutte sue cure e spese.

Digitized by Google

Quest'obbligo è evidentemente imposto a vantaggio del fondo servente: il proprietario quindi potrebbe rinunciare al diritto accordatogli dalla legge e ritenere le opere costrutte essendo, come proprietario del fondo, divenuto anche padrone, per accessione, delle opere nello stesso costrutte. Non potrebbe però pretendere anche la proprietà delle condotte elettriche perchè queste, appoggiate ai sostegni ma isolate per mezzo degli isolatori, formano un tutto coll'impianto elettrico, sono parte del circuito, e non possono quindi cedere al suolo.

Il proprietario poi che preferisce conservare le costruzioni non può arricchirsi con iattura dell'utente la servitù, ma deve corrispondergli una congrua indennità: al riguardo dovrà applicarsi la disposizione dell'art. 450 per cui, allorchè le piantagioni, costruzioni od opere siano state fatte da un terzo o con suoi materiali, se il proprietario preferisce conservarle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore arrecato al fondo.

Se, ottenuta la concessione perpetua, la servitù cessi per non aver più l'utente diritto di servirsi delle condutture elettriche per usi industriali, sarà egli tenuto a ridurre il fondo in pristino?

Mi pare debba rispondersi negativamente.

Infatti la legge, stabilito all'art. 6 che, prima di imprendere la esecuzione della condotta, chi la chiede deve corrispondere l'indennità, dispone all'art. 7: « ove la domanda di passaggio della condotta sia fatta per un tempo non maggiore di nove anni, l'indennità sarà ridotta alla metà, ma scaduto il termine il fondo dovrà essere ridotto in pristino, a cura e spese del concessionario della condotta. » L'antitesi stabilita dal legislatore dà a divedere che l'obbligo del ripristino in tanto è imposto in quanto siasi pagata la metà dell'indennità: non può quindi estendersi al caso in cui l'utente abbia pagata l'indennità per intero. E ciò perchè, nella prima ipotesi, il proprietario non ha ricevuto che metà della diminuzione di valore del fondo, cosicchè è giusto che questo sia restituito in pristino acciò il proprietario possa goderlo e sfruttarlo secondo la sua destinazione; nella seconda ipotesi invece il proprietario è stato completamente e

Digitized by Google

totalmente indennizzato della diminuzione di valore, quindi l'utente delle condutture elettriche non conserva più alcun obbligo od onere verso di lui.

89. — Oltre che per lo spirare del tempo per cui la servitù fu stabilita — ed a parte gli altri modi comuni di estinzione, come il cambiamento dello stato delle cose in modo tale da non potersene più far uso, la confusione, l'annullamento, rivocazione o risoluzione del titolo costitutivo, la rinunzia dell'utente ecc. — essa si estingue per il non uso.

È questa una prescrizione estintiva, che ha per base la presunzione di rinunzia e di abbandono da parte dell'utente, ed è favorita dal ritorno del fondo servente al suo stato naturale di libertà.

Il tempo per cui non deve essersi fatto uso della servitù del passaggio delle condotte elettriche perchè rimanga estinta è di trent'anni: in nessun caso il proprietario del fondo può essere liberato dalla servitù colla prescrizione decennale acquisitiva della proprietà, perchè essa non è estensibile all'acquisto della libertà dei fondi.

Il trentennio, trattandosi nella specie di servitù continua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, impedendosene l'esercizio e l'uso, così dalla recisione della conduttura elettrica, dall'abbattimento dei sostegni, ecc: deve quindi l'atto contrario essere apparente, permanente, nè essere compiuto per mera tolleranza dell'utente della servitù.

La sussistenza di vestigia d'opere delle condutture elettriche non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono la esistenza e la conservazione in istato di esercizio della conduttura [1]. Conseguentemente, perchè non possa compiersi la prescrizione basta che la conduttura sia in istato di esercizio, che cioè il circuito metallico sia atto ed idoneo a funzionare; ma non è pure necessario stabilire se effettivamento l'utente abbia

[1] Reg. art. 17.

Digitized by Google

trasmesso attraverso la conduttura la corrente elettrica: purchè vi sia la potenzialità di trasmissione, ciò è sufficiente.

Tale potenzialità verrebbe meno, oltre che nel caso in cui sussistessero solo vestigia di opere, anche in quello in cui il circuito non fosse in grado di funzionare, come se vi fossero bensì i sostegni e gli appoggi ma non i cavi conduttori della corrente, o i cavi fossero stati recisi, o si trovassero in contatto col suolo colla conseguente interruzione del circuito (1).

---

(1) Il progetto francese del 1899 ha, al riguardo del passaggio delle condutture elettriche, le seguenti disposizioni:

Art. 6. — L'exécution des ouvrages destinés au transport et à la distribution de l'énergie peut être déclarée d'utilité publique, après enquête, par décret délibéré en Conseil d'État, sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur.

Art. 7. — La déclaration d'utilité publique d'un transport d'énergie confère au concessionaire dans les conditions spécifiées par les règlement d'administration publique prévus à l'art. 11 et par le cahier des charges de la concession, le droit: 1) d'établir à demeure des supports pour conducteurs aériens d'énergie, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, de manière que les conducteurs soient toujours placés au-dessus des fenêtres les plus élevées et hors de la portée des habitants, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur; 2) de faire passer des conducteurs d'énergie au-dessus des propriétés privées, à la condition qu'ils soient hors de portée; 3) d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur les terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalents.

Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l'acte de concession passé par le maire, ex exécution d'une déliberation du conseil municipal, est approuvé par le préfet.

Art. 8. — L'exécution des travaux prévus à l'art. 7 doit étre précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation des projets de détail du tracé par le préfet.

Elle n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de canalisations ou de supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Mais le

Digitized by Google

propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture de bâtiments, prévenir le concessionaire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile élu par ledit concessionaire.

Art. 9. — Les indemnités qui pourraient être dues soit à raison des occupations et travaux prévues à l'art. 7, soit à raison des occupations temporaires de terrains que le concessionaire serait autorisé à pratiquer par application de la loi du 29 décembre 1892, ou des dommages quelconques causés par l'exécution d'ouvrages déclarés d'utilitè publique en vertu de la présente loi, sont réglées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

Art. 10. — Lorsque, pour l'établissement des ouvrages déclarés d'utilité publique, il y a lieu à expropriation, elle est prononcée et les indemnités sont réglées conformément à la loi du 3 mai 1841.

Art. 15. — La déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer, d'un tramway, d'une voie navigable ou en général d'un travail public confére à l'administration ou au concessionaire, pour l'établissement et le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvreges, les droits de passage et d'appui spécifiés aux art. 7 et 8 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'art. 11, même dans le cas où l'énergie serait fournie à ces conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie, non déclarée d'utilité publique.

Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er de l'art. 7, les conducteurs aériens en contact avec les organes de prise de courant des véhicules et leurs jonctions avec les conducteurs d'alimentation ne sont pas assujettis à être placés au-dessus des fenêtres les plus élevées des habitations.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO V.

L'elettricità e l'illuminazione.

SEZIONE I. — *Illuminazione pubblica — Contratto di impianto.*

90. Obbligatorietà della spesa per l'illuminazione pubblica. — Tre modi di provvedervi. — Sistema della concessione ad un accollatario. — Sistema del servizio diretto del Comune: municipalizzazione dei servizi pubblici: vantaggi. — Sistema della proprietà nel comune e dell'esercizio affidato ad un privato.
91. — Contratto di impianto elettrico per la pubblica illuminazione. — Natura giuridica del contratto.
92. — *Soggetto:* può essere una persona fisica od un ente collettivo. — Società straniere. — Cooperative.
93. — Cambiamento del soggetto nel corso del contratto. — Cessione: è ammissibile, salvo legge o patto contrario. — Pel capitolato di Milano, la concessionaria non può cedere la concessione senza il consenso della Giunta Municipale.
94. — *Oggetto:* l'illuminazione pubblica elettrica. — Clausole aggiunte per cui è pure fatto obbligo di fornire la corrente elettrica ai privati. — Rinvio.
95. — *Sistema:* ad arco voltaico o ad incandescenza. — Intensità luminosa: unità di misura: lampada Carcel e candela normale inglese. — Misura dell'intensità luminosa del consumo della corrente elettrica. — Sistema adottato in Milano.
96. — *Impianto:* ad uno o più circuiti.
97. — *Prezzo.* — Sua determinazione. *Watt-ora.*
98. — Aumento o diminuzione di valore negli elementi costitutivi del prezzo della luce elettrica. — Come ed in quanto possono influirvi.
99. — *Diritti ed obbligazioni delle parti.* — Diritto del Comune alla proprietà dell'impianto elettrico al termine della concessione: con indennità o senza. — Fondamento giuridico.

Digitized by Google

Digitized by Google

Sezione I. — *Illuminazione pubblica.*

90. — L'elettricità a scopo di illuminazione può essere fornita per uso pubblico o per uso privato.

Cominciamo dal primo.

Per l'art. 175 n. 13 della legge comunale e provinciale, sono obbligatorie le spese per l'illuminazione ove sia stabilita. Il che può verificarsi, come in genere per tutti i servizi pubblici, in diversi modi.

Si può ricorrere al cosidetto sistema della *concessione*, per cui il Comune affida l'esercizio del servizio pubblico ad un accollatario, il quale se lo assume dietro un determinato corrispettivo. Si avverta però che il vocabolo *concessione* è qui usato impropriamente perchè, a stretto rigore di linguaggio, concessione significa l'abbandono che il potere dominale fa ad un privato di parte del suo diritto di sovranità contro il pagamento di un determinato corrispettivo, mentre nella specie si verifica l'opposto, e cioè il pagamento di un corrispettivo da parte del concedente e la prestazione di servigi da parte del concessionario.

La tendenza dell'epoca moderna è però verso il sistema del servizio diretto, della municipalizzazione dei servizi pubblici, mercè cui il Comune assume direttamente l'esercizio dell' illu-

Digitized by Google

minazione, trasporti, acqua potabile e via dicendo. È il sistema della socializzazione dei monopoli, attivamente patrocinato dai socialisti transigenti e pratici, e che, in fondo, presenta molti vantaggi: quelli cioè di evitare la coalizione dei concessionari, di aversi un'unità di direzione in modo da sviluppare il servizio nell'interesse vero e sentito dei cittadini, di stabilire un prezzo molto minore, perchè l'utile dell'impresa, invece di andare a vantaggio dell'imprenditore, va a vantaggio della collettività sotto forma di riduzione del corrispettivo. Vi è per contro l'inconveniente che si converte l'organo della collettività in un grande industriale, dando luogo alle gare di partito ed agli interessi elettorali di poter esercitare un'influenza talvolta funesta sui pubblici servizi, dati specialmente i non troppi scrupolosi mezzi di elezione e di amministrazione che pur troppo da qualche tempo vanno inquinando la nostra vita pubblica: però tali inconvenienti sono assai minori degli incontestabili vantaggi. All'esercizio diretto non si oppone la legge, perchè gli articoli 126 n. 7, e 149 della legge Comunale e Provinciale non sono incompatibili coll'esercizio diretto, nè l'art. 166 esclude il servizio ad economia.

Il sistema della municipalizzazione dell'energia elettrica, a scopo di illuminazione, venne recentemente adottato in qualche Comune italiano, Narni, Firenze, ecc. È molto diffuso all'estero, specie nel Belgio, in Germania e negli Stati d'America, ove venne adottato anche per altri servizi pubblici, ed i risultati sono soddisfacentissimi (1).

Vi è finalmente il sistema intermedio: quello della proprietà riservata alla collettività, e dell'esercizio affidato a chi presenti

(1) Così, mentre nel rimanente dell'Italia il prezzo medio di una lampada ad incandescenza di 16 candele è di cent. 6 l'ora, con un minimo di cent. 5, a Narni il prezzo è di cent. 2.

Sull'esercizio diretto e sull'importanza economico-sociale dei monopoli comunali, si confronti l'interessante e già ricordato studio del prof. Cammeo in *Archivio Giuridico*, v. LIV p. 296 e seg.

È in discussione avanti il Parlamento un disegno di legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici: presidente della Commissione parlamentare venne nominato l'on. Luchini.

Digitized by Google

miglior garantia di un più favorevole ed economîco servizio a favore degli utenti, sistema questo patrocinato anche dagli economisti i più ortodossi.

È il sistema adottato dallo Stato per l'esercizio delle strade ferrate. E quello adottato dalla città di Milano, ma per l'esercizio delle tranvie a trazione elettrica: il Municipio provvede a tutta sua cura e spese all'impianto o dove occorra al rinforzo ed alla successiva manutenzione dei binari in sede stradale, dei quali binari, di conseguenza, rimane sempre l'esclusivo proprietario; viene incaricata del servizio la Società generale italiana di elettricità sistema Edison, la quale vi esercita la trazione elettrica, e deve quindi provvedere a tutta sua cura e spesa all'impianto e alla manutenzione delle condutture aeree e sotterranee, alla fornitura dell'energia, all'acquisto ed alla manutenzione del materiale mobile, alla prestazione del personale occorrente, ed a tutto quanto infine è necessario per effettuare regolarmente il servizio (1).

91. — *Contratto di impianto elettrico* è il contratto col quale un industriale concessionario si assume di procedere all'impianto degli apparecchi e meccanismi necessari a produrre, distribuire ed utilizzare la corrente elettrica per la pubblica illuminazione, dietro un adeguato corrispettivo. *Contratto di somministrazione* è per contro quello per cui l'industriale si obbliga a somministrare ad un privato l'energia elettrica per uso privato (2).

---

(1) Convenzione 29 ottobre 1895, art. 1 e 2.

(2) Si deve infatti, secondo me, distinguere l'ipotesi del concessionario che si accolla il servizio della illuminazione pubblica e procede *ex novo* all'impianto elettrico, dall'ipotesi del fornitore che, ad impianto attuato, si obbliga a somministrare una quantità di corrente da lui prodotta al privato che ne abbisogni. Nella prima ipotesi, sorgono rapporti di diritto e di ragione pubblica, si manifestano atti unilaterali di impero da parte dell'ente sovrano; nella seconda, i rapporti appartengono esclusivamente al diritto privato.

Il Codice di Commercio all'art. 3 reputa atti di commercio le imprese di somministrazione, per le quali devesi appunto intendere quella serie

Digitized by Google

Quale la natura giuridica del contratto di impianto?

Non è una locazione d'opera, perchè il concessionario non si limita a locare la propria opera ed attività personale, ma si obbliga a stabilire ed esercitare apparecchi e macchinari, a produrre la corrente elettrica, a trasferirne la proprietà al Comune. Non è una vendita, perchè gli apparecchi, che pur costituiscono una parte essenziale dell'azienda, rimangono in proprietà del concessionario, e questi, oltre che a dare, si obbliga a fare. Non è un contratto di intrapresa di opere ad appalto, perchè, ultimato l'impianto mediante l'applicazione del lavoro dell'intraprenditore, l'opera non trapassa in proprietà del committente. Non è un contratto di cessione d'uso di beni del demanio comunale perchè, come si è visto, tale cessione è inammissibile e giuridicamente invalida.

È quindi vano voler sforzare il contratto di impianto nelle anguste caselle dei contratti nominati del diritto romano; è un contratto innominato *sui generis*, un contratto *do ut facias*, in

---

successiva e periodica di atti per cui l'imprenditore consegna, per un termine fisso od indeterminato, cose o prestazioni, in proprietà od in godimento, per un prezzo convenuto. In simile figura contrattuale — per quanto elemento caratteristico sia il decorso del tempo fra la perfezione del vincolo contrattuale e la successiva sua esecuzione, in modo che l'imprenditore specula sull'oscillazione dei prezzi della materia prima e della mano d'opera — predomina l'impronta della compra vendita; gli obblighi del venditore di consegnare la cosa e del compratore di pagarne il prezzo, invece di esaurirsi in un solo momento, si prolungano nel tempo, la esecuzione del contratto si compie e perfeziona progressivamente, in altrettanti tratti successivi.

Quando per contro un imprenditore chiede ed ottiene la concessione dell'impianto elettrico dalla pubblica autorità, si rende accollatario dell'esercizio di un servizio pubblico, quale la illuminazione, procede all'impianto *ex novo* di tutte le opere e meccanismi necessari, si ha qualche cosa di più: rapporti di diritto pubblico si intrecciano a rapporti di diritto privato. È quindi opportuno delineare una figura giuridica con fisionomia propria ed indipendente, denominandola *contratto d'impianto*.

Cfr. in genere, sul contratto di somministrazione, VIDARI, op. cit., n. 2255 e seg.; VIVANTE, op. cit., I n. 40; BOLAFFIO, nel *Commento di Verona*, n. 45.

Digitized by Google

cui predominano, e avuto riguardo a speciali rapporti giuridici, ora l'uno ora l'altro degli elementi costituitivi dei contratti nominati, e che, pur partecipando di tutti, non si identifica con alcuno di essi, rimanendo dotato di fisionomia ed efficienza propria.

Nel contratto di impianto si distinguono i soggetti, l'oggetto, i diritti e le prestazioni reciproche delle parti, e le cause di risoluzione o decadenza del contratto.

Esamineremo partitamente tali elementi, cercando di ricostruire il contratto in una forma organica e giuridica.

92. — L'accollatario del pubblico esercizio di illuminazione elettrica, che per brevità chiamerò concessionario, può essere tanto una persona fisica, che un ente collettivo, società, sia italiana che straniera. Stante però l'importanza dell'accollo, gli ingenti capitali che è necessario investirvi, il tempo abbastanza lungo pel quale il servizio deve prestarsi, il concessionario è per lo più una società, che è necessariamente commerciale, e soggetta così a controllo giudiziario nella sua costituzione, alla pubblicità dei bilanci, ecc.

Si avverta però che se la società sia costituita in paese estero, ma abbia nello stato la sede e l'oggetto principale dell'impresa, è considerata come nazionale, e soggetta, anche per la forma e la validità del suo atto costitutivo, a tutte le disposizioni del vigente Codice di Commercio [1]; se invece costituisce nello Stato una sede secondaria od una rappresentanza, il che sarà indispensabile per poter assumere l'impianto e l'esercizio di condutture elettriche, è solo soggetta alle disposizioni del Codice di Commercio riguardanti il deposito e la trascrizione dell'atto costi-

(1) Non così però se avesse la sua sede all'estero, per quanto dovesse esplicare la sua industria principalmente in Italia. Nel qual caso, costituita legalmente secondo la sua legge nazionale, non deve necessariamente essere considerata come società nazionale, ma ha diritto di stabilire in Italia solo una sede secondaria o rappresentanza. Cfr. al riguardo, ed in senso conforme, Corte di Torino 17 febbraio '99.

Digitized by Google

tutivo, dello Statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno o all'altro, dei bilanci, ecc. (1).

La società inoltre può essere costituita sotto qualunque forma: e così sotto la forma cooperativa (2).

93. — Può nel corso della convenzione cambiarsi la persona del soggetto concessionario dell'impianto?

Se il contratto dovesse qualificarsi e ritenersi una pura e semplice locazione d'opera, dovrebbe adottarsi la soluzione negativa. Infatti nella locazione d'opera è generalmente essenziale — od almeno si reputa tale per volontà delle parti — l'elemento soggettivo personale, cosicchè un cambiamento della persona del contraente viene a far mancare uno degli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio.

Senonchè il contratto d'impianto, come venne dichiarato, è un contratto innominato, *sui generis,* che partecipa dei vari contratti nominati senza che ad essi possa confondersi: la considerazione del soggetto non può quindi ritenersi essenziale alla sussistenza e validità della convenzione. Come in genere l'esecuzione di un contratto può essere delegato ad un terzo — affitto, pagamento di debito, ecc. — così non vi è nulla di antigiuridico che le obbligazioni scatenti al concessionario dal contratto di impianto siano delegate ad un terzo. Riteniamo quindi che, per principio, a meno esistano considerazioni speciali *intuitu personæ*, possa il concessionario in corso di convenzione operarne la cessione a vantaggio di terzi, oppure sostituire a se stesso una società cui apporti e conferisca la concessione: nella quale ipotesi continuano inalterate le singole convenzioni coi terzi, e il cessionario o la società sottentrano in tutti gli oneri, pesi ed obbligazioni che incombevano al primo concessionario.

Ciò salvo speciale disposizione di legge o patto contrario.

(1) Codice di Commercio art. 230.

(2) La Corte di Genova colla sentenza 3 febbraio '99 ha ritenuto che l'incarico dato da una società estera ad una persona di farle ottenere la concessione di un impianto od esercizio elettrico, dà luogo ad un mandato e non ad una mediazione.

Digitized by Google

Così per l'art. 339 della legge sui LL. PP. è vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera assunta senza l'autorizzazione dell'autorità competente (1).

Così è necessaria l'autorizzazione del governo per la validità di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l'affitto, la fusione e la cessione dell'esercizio della concessione telefonica (2). Così nelle convenzioni della città di Milano venne stipulato che la società Edison non potrà cedere od associarsi con altra impresa, società o persona senza il consenso della Giunta municipale, la quale potrà anche negarlo senza obbligo di indicarne i motivi (3).

94. — Oggetto del contratto di impianto è la prestazione di un servizio contro un determinato corrispettivo, e cioè la produzione e la distribuzione della corrente elettrica pel servizio della pubblica illuminazione. Questa può comprendere tutte le vie e piazze pubbliche; o quelle specificatamente indicate; o le tali e le altre che in seguito potranno essere indicate (4)

---

(1) La disposizione speciale dell'art. 339 della legge sui LL. PP. — ebbe a ritenere la Cassazione di Firenze colla sentenza 24 gennaio '89 — non è che un'esplicazione del principio generale scritto nell'art. 1239 del Cod. Civ., e pel quale la obbligazione di fare non può adempiersi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse a che sia adempita dal debitore medesimo. Essa procede quindi e congruamente si applica quante volte la diversità di persona influisce sulle maggiori o minori garanzie morali e materiali dell'obbligato, ed il creditore abbia interesse ed intenda impedire che alla persona prescelta altra diversa si sostituisca nell'esecuzione dell'obbligazione; ma non può ragionevolmente procedere quando trattasi di cessione di credito che l'appaltante non abbia cagione o interesse a pagare in mano di uno piuttosto che di un altro, e, lungi dal non voler riconoscere la cessione fatta, si dimostri indifferente.

(2) Art. 10 Reg. 16 giugno '92.

(3) Art. 27 della Convenzione per l'illuminazione elettrica. — Per l'art. 33 del Capitolato di Torino, col consenso del Municipio i concessionari potranno cedere la concessione ad altre persone, ma in questo caso la cauzione dovrà essere duplicata.

(4) Capitolato di Milano art. 1: La società Edison si assume l'obbligo di illuminare non solo le vie, piazze ed altri luoghi e spazi pubblici nel Co-

Digitized by Google

Molti contratti stipulati dai Comuni per l'impianto della pubblica illuminazione importano inoltre nel concessionario l'obbligo di somministrare la corrente elettrica ai privati ad un prezzo preventivamente stabilito, per il che è accordata al concessionario facoltà di attraversare il suolo pubblico colle condutture necessarie.

Esaminerò in seguito la validità e la portata di simili disposizioni a favore dei cittadini inserte, come clausole contrattuali, nel contratto di impianto dell'illuminazione pubblica.

95. — È essenziale all'oggetto del contratto di impianto il sistema con cui il servizio dell'illuminazione deve effettuarsi. Nel contratto deve quindi indicarsi il sistema adottato, ad arco voltaico o ad incandescenza; può anche farsi facoltà od obbligo al concessionario di adottarne un altro, rispettivamente accettato od imposto dal Comune (1).

Adottate le lampade ad arco voltaico o ad incandescenza, occorre, come elemento principale del contratto, stabilirne l'intensità luminosa. Si ricordi, a questo riguardo, che per indicare la intensità, cioè la quantità di corrente che fluisce in un dato circuito, si usa l'unità detta *Ampère:* che l'unità detta *Coulomb* rappresenta la quantità di elettricità che percorre un circuito in un secondo quando l'intensità della corrente è di un *ampère:* che l'unità di forza elettro-motrice, cioè dell'energia sviluppata dalla corrente per superare una resistenza, è detta *volt,* e corrisponde alla forza elettro-motrice della pila Bonicelli; che l'unità della resistenza è detta *Ohm*, e corrisponde alla resistenza di una colonna di mercurio di un millimetro quadrato di sezione, lunga mm. 1063, alla temperatura di 0°; che, finalmente, secondo la legge di Ohm, l'intensità della corrente in

mune di Milano già fin d'ora illuminati con quel sistema, ma ogni altra via, piazza o spazio o luogo pubblico che la Giunta potrà indicare alla Società.

(1) Capitolato di Milano art. 1: l'illuminazione dovrà eseguirsi col sistema ora già in uso Thomson, Houston, o con qualsiasi altro sistema purchè riconosciuto conveniente dall'autorità municipale e da essa accettato.

Digitized by Google

ampère che fluisce attraverso un circuito è in ragione diretta della forza elettro-motrice in *volt*, ed inverso della resistenza in *ohm;* cosicchè, dividendo il numero dei *volt* per quello degli *ohm*, si ha l'intensità in *ampère.*

L'unità di misura dell'intensità luminosa delle lampade ad arco voltaico è la lampada *Carcel*, a moderatore, del diametro di 0,025, che consuma gr. 42 di olio di oliva fino all'ora, e la cui intensità luminosa corrisponde a quella di un becco a gas, consumante 103 litri di buon gas all'ora. Per le lampade ad incandescenza l'unità di misura è invece la candela inglese normale, composta di cera e di spermacete, e di diametro tale da consumare 120 grani di spermacete all'ora.

Talora però, per misurare l'intensità della luce, si misura l'intensità della corrente, perchè, conoscendosi la differenza di potenziale che esiste fra due punti del circuito e la resistenza della lampada, si determina il lavoro utile della corrente, cioè l'energia luminosa. Un tale sistema è seguito a Milano dove le lampade per la pubblica illuminazione col sistema ad arco devono in via ordinaria consumare una corrente continua di dieci *ampère* — cioè dieci *coulomb* al minuto secondo — od anche una corrente alternata di eguale efficacia luminosa utile, ed essere di una potenza luminosa di 2000 candele nominali, ossia trovarsi in condizioni tali da produrre il massimo effetto utile luminoso colla detta corrente: è però fatta facoltà al Comune, nei riguardi della Galleria V. E. e dei portici lungo la piazza del Duomo ed ovunque esiste la conduttura dell'energia elettrica a bassa tensione, di conservare o di ordinare per l'illuminazione l'impianto di lampade della intensità luminosa di sole 500 candele, col consumo di una corrente continua di 4 $^1/_2$ ampère, o di fari della intensità di 20 e 40 ampère (1).

---

(1) Cap. di Milano art. 4. — Per l'art. 1 del Capitolato di Torino la luce è somministrata con lampade ad arco Thomson-Houston dell'intensità media sferica effettiva non minore parte di 100 Carcels, e parte di 65 Carcels. Le costanti della corrente portata a tali lampade del tipo di 2000 candele nominali o di 1000 dovranno essere di un'intensità di 9,6 o 6,8 ampère; e per le lampade a corrente alternata, di 16 o 17 ampère.

Digitized by Google

96. — L'impianto può essere ad uno od a più circuiti. Nel primo caso, una sola corrente passa successivamente attraverso a tutte le lampade della serie: essa dev'essere di grande potenziale perchè, dovendo ad ogni lampada vincere la resistenza e sviluppare un'energia luminosa, perde di forza elettro-motrice; non importa abbia una grande intensità, perchè non perde in quantità, rimanendo sempre presso a poco eguale.

Nel caso invece di illuminazione a più circuiti, deve avere una grande intensità perchè va ripartita in più correnti parallele; ma non occorre abbia un grande potenziale, perchè il lavoro che deve fare è limitato, dovendo alimentare non tutte le lampade, ma le lampade situate nel solo circuito limitato (1).

L'intensità luminosa ed il sistema d'impianto sono elementi essenziali al contratto, costituendone l'oggetto. Devono quindi venire esattamente determinati per la precisa delineazione della convenzione.

97. — Qualunque sia la natura del contratto di impianto, certo è che esso è sempre un contratto, bilaterale, a titolo oneroso: il concessionario si obbliga a fornire determinate prestazioni dietro un corrispettivo, il prezzo.

---

(1) Per l'illuminazione della città di Genova concorsero due società, l'« Allgemeine Elecktricitats-Gesellschaft » e la « Siemens und Halscke » di Berlino, proponenti rispettivamente un diverso sistema di impianto.

Quello dell'« Allgemeine » era fondato sulla trasmissione diretta della corrente elettrica da una o più stazioni centrali per mezzo di una rete a tre fili col potenziale massimo di 200 volt: offriva così il vantaggio di presentare un mezzo sicuro e semplice di distribuzione di energia elettrica per qualunque uso, e di una maggior sicurezza per le persone, stante la mite elevatezza del suo potenziale.

La società « Siemens und Halscke » proponeva per contro la combinazione di due sistemi di distribuzione e cioè: *a*) un sistema in parallelo a due fili a 440 volts destinati ad alimentare le lampade ad arco voltaico distribuite in tante serie di 8, un certo numero di stazioni secondarie funzionanti come centri di distribuzione a 5 fili; *b*) un sistema di distribuzione a 5 fili, applicato per mezzo di tante reti facenti centro nelle suddette stazioni secondarie e destinate alla illuminazione con lampade ad incandescenza.

Digitized by Google

Unità di misura del prezzo è generalmente il *watt-ora*, ossia l'energia luminosa prodotta da una corrente dell'intensità di un *ampère* e della forza elettromotrice di un *volt* durante un'ora: moltiplicando il prezzo unitario per il numero dei *watt-ora* si ha il corrispettivo per una determinata illuminazione.

Oppure può il prezzo calcolarsi in base al consumo orario di una lampada di stabilita intensità luminosa. Questo è il sistema adottato nella città di Milano, ove per ogni lampada di 2000 candele, col consumo di una corrente continua di 10 ampère, sono corrisposti cent. 35 per ogni ora di accensione effettiva; per ogni lampada di 500 candele col consumo di 4 $^1/_2$ ampère, cent. 24; per ogni faro che consuma una corrente di 20 ampère, cent. 95 per ogni ora d'accensione se indipendente, e cent. 75 se collegato in serie con altro simile; per ogni faro che consuma una corrente di 40 ampère, cent. 190 per ogni ora di accensione se indipendente, e cent. 150 se collegato in serie con altro simile. Tutti questi prezzi si riferiscono alle lampade di carattere permanente e giornaliero, qualunque sia il tempo della loro accensione e la località in cui si trovano. Per le lampade di carattere non permanente, come nella illuminazione estiva dei Giardini pubblici, e per le altre lampade destinate a località comunali od in uso al Comune, dove l'accensione non avviene ogni giorno con orario determinato, si paga: per ogni lampada di 2000 candele, col consumo di una corrente continua di 10 ampère, centesimi 52 all'ora; per ogni lampada di 500 candele, col consumo di una corrente continua di 4 $^1/_2$ ampère, cent. 34 all'ora (1).

98. — Stipulato un prezzo unitario od *a forfait*, in man-

---

(1) Cap. di Milano art. 11. — La città di Torino ha adottato il sistema del *forfait*, sulla base però del prezzo di cent. 14 per lampada-ora da 10 ampère in corrente continua, e di cent. 12 per quella da 7 ampère.

In Genova esiste una tariffa graduale. Per un numero di lampade da 200 a 400, con l'orario medio annuale per ciascuna lampada, di 3200 ore, il prezzo per lampada-ora da 7 ampère è di cent. 19,5; da 10 ampère di cent. 24,5; da 15 ampère di cent. 33,5; da 20 ampère cent. 42,5.

Digitized by Google

canza di convenzione contraria esso è unico, fisso ed immutabile per tutto il tempo in cui durano i rapporti contrattuali: non può essere nè ridotto nè accresciuto: l'oscillazione nel valore degli elementi che concorrono alla produzione della corrente elettrica rientra nel rischio commerciale inerente ad ogni contratto di impresa o somministrazione.

Senonchè, a temperare la soverchia rigidezza di questo principio, è equo e conveniente introdurre clausole contrattuali a protezione degli interessi reciproci dei contraenti.

Così, se, ad esempio, con sistemi pratici sia possibile ottenere la *Carcel-ora* ad un prezzo minore, in una determinata proporzione — un quarto a Torino, un terzo a Genova —, di quello al quale corrisponde il corrispettivo fissato, è opportuno stipulare una proporzionata diminuzione del canone annuo, riducendosi in egual modo la tariffa per i privati.

Per contro, e per spirito di equità, quando la forza motrice per le dinamo è data dal vapore, è equo ammettere che qualora per un determinato periodo di tempo — ad es. 3 mesi — il prezzo medio del carbone *Cardiff* o equivalente superasse un limite fissato — ad es. 44 l. alla tonnellata — il concessionario abbia diritto ad un proporzionato aumento nel corrispettivo (1).

Nel Capitolato di Genova venne poi stipulato che il Municipio si riserva la facoltà di chiedere, dopo trascorsi i primi dieci anni di esercizio e poi successivamente ad ogni quinquennio, una revisione nei prezzi, nella quale sarà tenuto conto di tutti gli elementi costitutivi del prezzo della luce elettrica, cioè i carboni fossili ed elettrico, forza motrice, mano d'opera, lubrificanti, e nel caso ne risultasse una diminuzione, questa sarà conteggiata per metà a benefizio del Municipio per tutto il quinquennio successivo: l'impresa ha, allo spirare di ogni seguente quinquennio, il diritto di chiedere una nuova revisione, e se questa dimostrasse un aumento nel prezzo del costo degli elementi del prezzo ridotto, avrà luogo un aumento correlativo, che però non dovrà mai eccedere i prezzi primitivi contrat-

(1) Capitolato di Torino, art. 5 e 18.

Digitized by Google

tuali (1). Una tale clausola è degna di rimarco come assai favorevole agli interessi del comune.

In Milano la diminuzione del costo può dar luogo alla risoluzione del contratto: infatti, pel caso che col progresso della scienza e dell'industria, e col sussidio di nuovi trovati o pel verificarsi di fatti anche non prevedibili, fossero pure proprii della Società assuntrice, il costo della luce elettrica venisse a diminuire di un terzo in confronto del prezzo di contratto, che a tale effetto venne stabilito in cent. 34 all'ora per ogni lampada di 10 ampère, il Comune si è riservata facoltà di disdire il contratto anche prima della scadenza, col preavviso però di un anno (2).

99. — Dal contratto di impianto derivano reciproci diritti ed obbligazioni al Comune ed al concessionario.

Come corrispettivo della concessione, assai di spesso si stipula che, alla sua scadenza o risoluzione, tutto il materiale, nulla escluso ed eccettuato, trapassi in proprietà del Comune. In questo caso il contratto di impianto viene pure a comprendere una vendita condizionale od a termine, nel senso che il concessionario vende al Comune al termine prefisso il materiale, riservandosi intanto il dominio ed il possesso.

Tale patto si basa sulla considerazione giuridica ed economica che nei limiti di tempo della concessione può, coi profitti di essa, compiersi l'ammortizzazione dell'impianto: il corrispettivo della vendita sta negli utili riservati all'accollatario dalla concessione. Cosicchè, alla stregua dei fatti, il Comune viene ad ottenere un' opera pubblica facendone pagare il corrispettivo dai privati che l'usano, in quanto, come vedremo, alla illuminazione pubblica è generalmente connesso quella privata.

Altre volte, per contro, il Comune si riserva solo il diritto di rilevare l'impianto al prezzo di stima. Ciò venne stipulato per Milano, dove scaduto il contratto la Società Concessionaria

(1) Capitolato di Genova, art. 14.
(2) Capitolato di Milano, art. 34.

Digitized by Google

dovrà asportare dalle vie, piazze e luoghi pubblici tutto il materiale di sua ragione inerente al servizio della pubblica illuminazione elettrica. Quando però il Comune dichiarasse di voler rilevare in tutto od in parte il materiale a valore di stima, la Società sarà obbligata a lasciarlo in opera ed a cederlo a quel prezzo. Sarà pure in facoltà del Comune di rilevare a prezzo di stima tutto o parte altresì del rimanente materiale, e cioè le macchine, i locali ed ogni altro serviente all'esercizio della pubblica illuminazione. La stima dovrà farsi sul valore del materiale nel momento in cui il materiale dovrà peritarsi (1).

100. — Altro diritto del Comune è quello del controllo per determinare l'intensità della corrente, la sua forza elettro motrice, e per stabilire se le lampade abbiano la intensità luminosa stipulata in contratto. Ciò si può fare coi fotometri, gli amperometri, ed i Gabinetti fotometrici, speciali uffici tecnici esclusivamente incaricati di controllare se la produzione della corrente elettrica ed il suo potenziale rispondano alle esigenze contrattuali; oppure anche indirettamente, colla misura delle costanti della corrente. Al riguardo è stipulato all'art. 6 della Convenzione di Milano che la Società pei necessari controlli

(1) Capitolato di Milano, art. 14. — Invece poi l'art. 6 del Capitolato di Torino è stipulato che al termine della concessione tutti gli apparecchi, lampade e loro accessori, nonchè le condutture principali e secondarie in quanto servono pel servizio pubblico e tutto il materiale di sospensione passeranno di assoluta proprietà del Municipio: e la Società è in obbligo di consegnarlo al termine della concessione in buono stato di uso e di funzionamento, facendovi in ogni caso le necessarie riparazioni per tempo, affinchè all'atto della cessione del servizio non possa per cagione di detto materiale avvenire alcun inconveniente od interruzione.

Pel Capitolato di Genova, art. 11 il Municipio diverrà proprietario anche degli edifici e del materiale adibito alla illuminazione: si considererà come materiale servente alla illuminazione pubblica non solo quello rappresentato dalle lampade pubbliche e dalle loro sospensioni o sostegni, ma anche una quota parte dell'intero macchinario e delle canalizzazioni, calcolata in base alla proporzione tra l'energia elettrica necessaria per la illuminazione pubblica e quella distribuita nel totale.

Digitized by Google

da farsi dal Comune concedente dovrà a sue spese inserire in ogni circuito, nelle località e colle modalità da determinarsi dalla Giunta, un amperometro od un contatore, ed allestire inoltre un apposito gabinetto fotometrico in opportuno locale fornito dal Municipio [1].

Ma le constatazioni fatte dal personale municipale hanno carattere di forza probatoria di fronte al concessionario?

Astrattamente dovrebbe ritenersi che no, in quanto il Comune è parte nel contratto, e nessuno può essere obbligato a stare alle sole affermazioni dell'altra parte contraente. Viceversa, per certi fatti transeunti, l'oscillazione della luce, la insufficienza di potenziale e via dicendo, come sarebbe possibile l'accertamento se sempre fosse necessario il contradditorio del concessionario?

Per ovviare a queste difficoltà di ordine pratico, molte Convenzioni riconoscono valore di prova agli accertamenti del Comune. Così per l'art. 29 della Convenzione di Milano, il verbale di constatazione delle infrazioni al servizio d'illuminazione redatto dal Delegato municipale di Mandamento, o la constatazione fattane dall'ingegnere municipale incaricato della sorveglianza del servizio della pubblica illuminazione, forma prova per l'applicazione delle incorse ammende fino a prova contraria. Così per l'art. 21 del Capitolato di Torino le trasgressioni dei concessionari agli obblighi imposti dal Capitolato sono considerate come contravvenzioni di regolamento d'ordine pubblico o di polizia municipale: gli agenti e i sorveglianti hanno facoltà di constatarle a norma dell'art. 147 della legge comunale. Ugualmente pel capitolato di Genova le infrazioni sono accertate mediante verbali degli agenti municipali o con altri mezzi a giudizio del sindaco, e fanno fede fino a prova contraria da fornirsi dal concessionario entro 48 ore dalla fattagli notificazione: trascorso detto termine senza che il concessionario abbia for-

---

(1) Cfr. pure conf. art. 11 Capitolato di Torino; art. 19 del Capitolato di Genova.

Digitized by Google

nite dette prove, si intenderà che egli nulla abbia ad opporre intorno alle constatategli infrazioni.

101. — Al sindaco, il quale, oltrechè capo del Comune contraente col concessionario, è ufficiale del governo, appartiene di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica in materia di edilità, polizia locale ed igiene pubblica (1). Il contratto di impianto non può in alcun modo toccare o ledere questo diritto del sindaco; per cui egli può, anche se le clausole contrattuali glielo impedissero, emettere *jure imperii* provvedimenti consimili, senza che perciò il Comune debba prestare all'accollatario risarcimento di danni per eventuale inosservanza dell'obbligo contrattuale (2).

Ma tali provvedimenti devono essere unicamente inspirati da esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, non da considerazioni di opportunità nell'interesse speciale del Comune quale contraente.

Facciasi ad esempio l'ipotesi di un Comune che abbia accollato ad un terzo l'impianto per l'illuminazione elettrica: quando questa è in funzione, l'antico concessionario del gas protesta, minaccia cause di indennità od altro. Il sindaco allora, da ciò impressionato, emana ordini di sospendere il servizio elettrico, di togliere condutture, cavi, ecc. Ciò facendo, commetterebbe un abuso di potere perchè in tanto la legge gli accorda la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, in quanto lo impongano l'ordine e la sicurezza pubblica, ma non mai quando vi siano eventuali interessi patrimoniali del Comune da tutelare, e quando ciò si faccia per evitare contestazioni e controversie con terzi.

Un caso analogo si è presentato in Francia.

(1) Legge Comunale e Provinciale art. 151 e 194 n. 9.

(2) Capitolato di Genova, art. 27: il presente capitolato che regola i rapporti contrattuali del Municipio col concessionario non toglie che il Sindaco, *jure imperii*, possa dare quelle disposizioni che ravviserà più opportune nell'interesse pubblico, ancorchè non siano in armonia coi patti in esso contenuti.

Digitized by Google

Il Tribunale di Sedan con sentenza del 20 gennaio 1892 aveva ritenuto che « un Maire qui avait autorisé un industrial à poser sur les voies urbaines des fils et appareils destinés à la transmission des courants éléctriques pour l'éclairage des particuliers et le transporte de la force motrice, peut, sans excéder ses pouvoirs, enlever ensuite à l'intéressé cette autorisation, en lui enjioignant de retirer lesdits fils et appareiles; et c'est à bon droit que l'interessé a été condamné par le tribunal de simple police a 1 franc d'amende et à l'enlèvement de ces fils et appareils pour n'avoir pas obéj à ladite sommation. »

Ma la Cassazione col suo arresto del 27 luglio 1893 cassò tale sentenza: « attendu en droit que les autorisations de voirie, que l'administration est toujours libre de refuser, ne peuvent, une fois accordées, être révoquées que dans l'interêt de la viabilité et de la conservation du domaine public, et attendú que il rèsulte des visas et motifs qui précèdent le dispositif de l'arrêté du 15 septembre 1891 que l'autorisation accordée au sieur Colette ne lui a été retirée que pour prémunir la Ville contre toute éventualité d'un nouveau procés pouvant avoir des conséquences très graves et compromettre sérieusement les intérêts de la Commune; qu' ainsi le maire n'a point agì dans l'intérêt de la voirie, mais dans l'intérêt privé de la Commune, et que, par suite, l'usage qu' il a fait de ses pouvoirs n'est pas conforme au but en vue duquel ils lui étaient conférés; d'où il suit que en condamnant le demandeur pour avoir contrevenu à un arrêté municipal qui n'avait pas été légalement pris, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par conséquent, violé les textes visés par le pourvoi (1) ».

(1) Nello stesso senso si è pronunciata col successivo arresto 3 agosto 93 in caso di Villeneuve-sur-Lot, osservando che l'interesse del Comune, « si respectable qu'il soit, n'étant pas de ceux qui permettent de prendre des arrêtés ayant pour sanction des peines de police, le Maire a usé de ses pouvoirs pour un autre objet que celui à raison duquel ils lui out été confiés ».

Conforme Laferrière, *Traité de la jurisdiction administrative*, t. II, p. 524.

Digitized by Google

102. — Principale obbligo del Comune è quello di pagare il corrispettivo alle fissate scadenze. Esso è generalmente pagato in via posticipata, in seguito a presentazione del conto mensile e successiva liquidazione dell'Ufficio tecnico municipale, col diffalco delle ritenute (1).

103. — Diritto del concessionario, oltre al pagamento del prezzo, è quello di poter sviluppare la propria industria per un determinato periodo di tempo, onde possa ricavare un adeguato lucro dal suo impianto.

Il termine viene fissato per un periodo abbastanza lungo onde il concessionario possa offrire prezzi più ridotti: il Comune a sua volta può premunirsi dagli inconvenienti dipendenti da un vincolo duraturo per molti anni, con apposite clausole in ordine ai miglioramenti nel sistema, alla riduzione dei prezzi, e così via.

La Convenzione di Milano è relativamente breve, scadendo col 31 dicembre 1904; la concessione di Torino scade invece col 31 dicembre 1915; quella di Genova è accordata per trent'anni.

104. — Primo dovere del concessionario si è quello di stabilire e mantenere l'impianto in tali condizioni di agibilità da corrispondere alle esigenze contrattuali. Il che, oramai abbandonate le condutture aeree per le sotterranee, ha molto importanza, anche riguardo alla viabilità cittadina ed alla sicurezza del sottosuolo.

Al riguardo, prima di ogni opera di collocamento o riparazione delle condutture per il servizio pubblico, il concessionario deve generalmente sottoporre il piano dei lavori all' approvazione del Comune ed ottenere il *nulla osta*, riservandosi la Giunta di prescrivere quelle modificazioni al progetto che risultassero necessarie. Il giudizio sulle entità dei lavori stradali da eseguire, sul modo e sul tempo di esecuzione dei medesimi,

(1) L'art. 33 del Capitolato di Milano esclude al riguardo ogni reclamo.

Digitized by Google

è esclusivamente riservato all' Ufficio tecnico municipale. Può stabilirsi che questi abbia diritto di affidarne l'esecuzione agli appaltatori comunali, spettando al concessionario il pagamento dell'importo dei lavori medesimi in quella misura che risulterà dai conti liquidati dall' Ufficio, in base ai contratti di appalto per la manutenzione e sistemazione delle strade comunali, e rinunciandosi dal concessionario ad ogni eccezione sia sugli ordini di servizio, sia sui conti di liquidazione per i suindicati lavori. Dietro ordine del Comune, il concessionario ha l'obbligo di eseguire a proprie spese qualunque spostamento o modificazione nell'ordine già stabilito, sia delle lampade che delle condutture servienti alla pubblica illuminazione, quando trattasi di lavori di nuova sistemazione stradale, della fognatura e delle condotte di acqua potabile (1).

(1) Capitolato di Milano, art. 23, 24 e 26. — Capitolato di Parigi articolo 2: les fils ou cables seront placés sous lés trottoirs dans des conduits en poterie, en maçonnerie ou en metal.

Il sera établì une canalisation sous chaque trottoir longeant des immeubles à desservir.

Des regards seront etablis de distance en distance pour permettre la visite de la canalisation, et celle-ci sera disposé de manière que, en cas d'avarie, on puisse, en se servant des regards, ritirer et remplacer les fils sans ouverture de fouille.

Les emplacements et dispositions de ces regards seront d'ailleurs fixés par l'administration. Dans tous les cas, ils seront recouverts de trappes bitumées.

Un regard sera placé obligatoirement à l'une ou à l'autre des extrémités de chacune des traversés des câbles sous-chaussée.

Pour la traversée des voies larges ou frequentées, et en particulier lorsque la chaussée sera sur fondation de bétou, un regard sera établé a chacune des extremités de la traversée, et l'administration pourra en outre exiger que ces regards soient reliés par des galeries dont elle fixera le typpe, et qui dans aucun cas ne devront être mises en comunication avec les égouts ou les branchements particuliers. Si la galerie se trouve coupée par un égout, le cable passera d'une côté à l'autre par dessus les égouts.

Toutefois, si la hauteur disponible entre l'égout et la chaussée est insuffisante, ou si la chaussée est en bois ou en asphalte, le cable pourra traverser l'égout dans un mauchon.

Capitolato di Torino art. 15, 16, 25; di Genova art. 18.

Digitized by Google

105. — Altra obbligazione del concessionario è quella di prestare seria e sufficiente *garantia* per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto.

Questa garantia può essere di indole finanziaria o di indole tecnica.

La garantia finanziaria si estrinseca in un pegno irregolare o cauzione, che si costituisce a sicurezza del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. Al riguardo la Convenzione di Milano stabilisce che a maggiore e speciale garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, e così a garanzia di ogni e qualsiasi ragione od azione del Comune, il concessionario si obbliga ed impegna di costituire a favore del Comune una cauzione di lire 100,000, mediante deposito nella Cassa del Comune di titoli di rendita dello Stato od altri benevisi, al valore di borsa; od inscrivendo corrispondente ipoteca di primo grado sullo stabile sociale adibito al servizio della pubblica illuminazione (1).

La garanzia tecnica si riferisce al regolare e continuo funzionamento dell'impianto, e cioè regolarità e sicurezza delle dinamo-motrici e delle condutture, materiale di riserva, rapidità di riparazione e via dicendo. Il che venne genericamente dichiarato all'art. 6 del Capitolato per Milano: « la Società si assume di garantire il regolare funzionamento delle lampade e l'intensità della corrente consumata dalle medesime, e garantisce del pari la prescritta intensità luminosa » (2).

Rientra nei doveri del Concessionario di tenere le stazioni abbondantemente provviste di tutto il macchinario richiesto per la produzione e successiva utilizzazione della corrente elettrica,

---

(1) Capitolato di Milano art. 35.

(2) Capitolato di Genova art. 18; Capitolato di Torino art. 9 per cui, inoltre, i concessionari sono tenuti al ripristino, in caso di danni, dei materiali sia che i danni provengano da cause ordinarie, come straordinarie o di forza maggiore, non escluse quelle del terremoto: nel solo caso che i guasti fossero cagionati da disordini popolari o da sommosse, essi avranno diritto di ottenere dal Municipio il rimborso delle spese di ripristino accertate in contradditorio.

Digitized by Google

e di tutta la riserva di macchinario, lampade ecc., non solo necessario, ma anche opportuno per garantire in modo assoluto un buon servizio (1).

Quando però il contratto di impianto non stabilisca la prestazione di una garanzia finanziaria o tecnica, potrà il Comune imporla al concessionario?

Riteniamo negativamente.

Infatti per la garanzia finanziaria vale il principio *nemo ignarus esse debet conditionis eius cum quo contrabit:* se il Comune ha stipulato il contratto di impianto col concessionario, e non ha stipulato in pari tempo la prestazione di una cauzione, ciò significa che ha avuto fiducia nelle sue condizioni patrimoniali. Nè potrebbe invocarsi la disposizione dell'art. 1176 Cod. Civ., per cui il debitore non può reclamare il beneficio del termine se è divenuto non solvente o se, per fatto proprio, ha diminuite le cautele promesse, perchè siffatta disposizione di legge non è applicabile nella specie.

Per la garanzia tecnica, o l'impianto ha dato luogo a reali e positivi inconvenienti ed allora, in mancanza di clausola risolutiva espressa, il Comune potrà incorrere alla clausola risolutiva tacita, implicita in ogni contratto bilaterale.

Ma se inconvenienti non si verificarono, se inadempienza da parte del concessionario non vi fu, non è concepibile che il Comune, uno dei contraenti, voglia imporre all'altro contraente degli oneri e dei pesi che non formarono oggetto di convenzione. *Imputet sibi* il Comune se non pensò a cautelarsi anche in previsione di un eventuale, potenziale danno od inconveniente: finchè il concessionario adempie gli obblighi contrattuali, nulla può rimproverarglisi.

106. — Obbligato ad adempiere esattamente a tutte le clausole del contratto di impianto, il concessionario espone la sua responsabilità personale per colpa contrattuale, qualora venga

(1) Capitolato di Genova, art. 39.

Digitized by Google

meno alle assuntesi obbligazioni di fornire la corrente elettrica nella intensità, forza elettro-motrice, modalità stabilite.

Accertato che il danno esista, e che esso sia imputabile al concessionario, sorge in lui l' obbligo al rifacimento a norma dei principii del diritto comune.

Solo caso in cui il concessionario rimane esonerato da ogni responsabilità è quello in cui l'inadempienza derivi da evento fortuito o di forza maggiore, da un evento cioè al concessionario non imputabile. Occorre però che nessuna colpa iniziale o precedente all' evento fortuito possa ascriverglisi, e che l'evento apparentemente fortuito non trovi invece la sua origine in un vizio o difetto dell'impianto elettrico, essendo noto che si *culpa præcessit casum*, questo non è esonerativo di responsabilità [1].

107. — A miglior garanzia della regolare esecuzione del contratto d'impianto, e per quei casi che non rivestano tanta gravità da poter dar luogo alla risoluzione contrattuale o legale della convenzione, si sogliono apporre delle clausole penali.

Quindi, allorchè la corrente non abbia la intensità, la forza elettro-motrice stipulata, o il circuito per qualsiasi ragione sia rimasto interrotto, quando o una lampada ad arco dia una luce oscillante, o le lampade non siano della prescritta intensità luminosa, e via dicendo, si stipula che il concessionario debba versare al Comune una multa, che è per lo più liquidata sotto forma di trattenuta sui pagamenti mensili o trimestrali del corrispettivo che il Comune deve per l'illuminazione.

---

[1] Capitolato di Parigi, art. 23: « le permissionaire sera entiérement et uniquement responsable tant envers la ville que envers les tiers de toutes les conséquences dommageables que pourrait entrainer l'execution, la présence ou le fonctionnement de la canalisation électrique. Des plus, le permissionaire s'interdit le droit d'exercer aucun recours contre la ville de París du fait d'avarie que pourrait subir soit la canalisation, soit des installations par suites d'accidents survenus à la suite de travaux sur la voie publique ou pour toute autre cause. Il conserve sou droit de recours contre les tiers, mais dèclare renoncer à appeler en garantie la ville de Paris ».

Digitized by Google

Perchè il concessionario debba soddisfare la clausola penale, non è necessario venga dimostrato dal Comune l'esistenza di un danno qualsiasi: basta si verifichi la condizione prevista perchè si faccia luogo all'applicazione della penale (1).

108. — La inesecuzione da parte dell'accollatario può assumere un tal grado e carattere di gravità da rendere necessario, nell'interesse pubblico e nella tutela dei diritti dei cittadini, di addivenire alla risoluzione del contratto, acciò il Comune possa nel modo migliore e più conveniente sistemare e regolare il servizio.

La risoluzione può avvenire per l'avveramento della condizione espressa inserita nel patto contrattuale, o per l'avvera-

(1) Gli art. 29, 30 e 31 del Capitolato di Milano stabiliscono delle penali per ogni lampada che si trovasse spenta durante l'orario di accensione e che nel periodo di due ore non fosse stata riaccesa, a meno dovesse il fatto attribuirsi a causa di forza maggiore od a malvolenze di terzi; per una prolungata deficienza della prescritta intensità luminosa od un prolungato ripetersi delle oscillazioni, continuate anche nel giorno successivo all'avviso datone al concessionario; e in genere per ogni altra infrazione, ommissione od imperfezione concernente la pulizia, la regolarità, le modalità, la prontezza del servizio se, previo invito, non avrà ottemperato agli ordini ricevuti.

Pel Capitolato di Torino, art. 21, si fa luogo all'applicazione di penale di varia entità: *a)* per ogni spegnimento di tutte le lampade di uno qualunque dei circuiti se trattasi di una distribuzione di lampade in serie, o di un circuito primario di lampade tanto ad arco che ad incandescenza, se si tratti di una distribuzione in derivazione; *b)* per ogni caso di non avvenuto accendimento, ovvero di spegnimento parziale di mezz'ora di una o più lampade che non fosse fissa, fosse cioè soggetta ad intermittenze od oscillazioni o non avesse l'intensità media sferica convenuta, la quale deve essere rispettivamente di 800 candele non inferiori a 100 Carcel, e di 500 candele non inferiori a 55 Carcel per i due tipi di lampade ad arco, e non minore cadauna di 32 candele normali inglesi dal consumo di gr. 120 di spermaceti all'ora per quelle ad incandescenza; *c)* quando dalla media di osservazioni fatte per dieci sere consecutive risulti che il valore delle costanti della corrente che arriva alle lampade sia inferiore a quella richiesta nella pratica pel buono e normale loro funzionamento.

Cfr. pure Capitolato di Genova, art. 20.

Digitized by Google

mento della condizione risolutiva tacita, sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

Quando si invochi dal Comune la condizione risolutiva tacita, occorre che esso dimostri che l'inesecuzione da parte del concessionario è di tale rilevanza da far sorgere il convincimento, che, se si fosse ciò preveduto, il Comune non avrebbe prestato il suo consenso.

In altre parole, non tutti gli inconvenienti i vizi dell'impianto elettrico possono dar luogo alla risoluzione del contratto di impianto: quelli di lieve entità danno luogo all'applicazione della clausola penale se è stata stipulata, o al risarcimento dei danni; solo quando si tratti di inesecuzioni non transeunti, ma permanenti, aventi attinenza non ad un modo di attuazione dell'impianto, ma all'impianto stesso, può ricorrersi al patto commissorio.

109. — La risoluzione può inoltre avvenire per l'avveramento della condizione espressa inserita nel contratto: nel qual caso bisogna por mente all'indole ed alla portata delle clausole contrattuali, e indagare se l'inesecuzione da parte del concessionario rientri nelle prevedute ipotesi.

Al riguardo, il Capitolato di Milano stabilisce che se la Società avesse per qualunque causa a sciogliersi prima della scadenza del contratto, o avesse comunque a mancare ai patti stabiliti o ad un solo sostanziale di essi, il Municipio avrà diritto di rescindere la convenzione e di ripetere il risarcimento del danno, con facoltà altresì di provvedere al servizio pubblico col materiale e a spese della Società, macchine, edifizi, lampade, candelabri, e quant'altro vi abbia riferimento (1).

Come causa di risoluzione alcuni Capitolati stabiliscono espressamente la cessione che il concessionario abbia fatto a terzi di tutto o parte dei diritti risultantigli dal contratto di impianto,

(1) Cap. di Milano art. 32.

Digitized by Google

senza un'autorizzazione espressa e per iscritto da parte del concedente: così il Capitolato di Parigi, e quello di Genova art. 17.

Altri Capitolati per contro si limitano a dichiarare che il concessionario non possa cedere la concessione senza una espressa e speciale autorizzazione della Giunta municipale (1).

---

(1) Id. art. 27.

Capitolato di Parigi, art. 20: « l'autorisation sera retirée après avis du Conseil municipal: 1) si le permissionaire transfère ouvertement ou clandestinement à des tiers toute ou partie des droits et obligations résultant pour lui du présent cahier des charges sans une autorisation expresse et par écrit du préfet de la Seine, après avis du Conseil municipal; 2) s'il n'a pas commencé son exploitation dans le délai de six mois à partir de la date de l'autorisation, et si dans le délai de deux ans il n'est pas en état de satisfaire aux demandes d'électricité sur l'ensemble du réseau concédé; 3) si pendant la durée de l'autorisation il suspend la distribution de l'électricité sur la totalité ou sur une partie de son réseau, sans avoir été autorisé au préalable par une délibération du Conseil municipal; 4) si le permissionaire ne se conforme pas aux obligations imposées par le présent cahier des charges.

En cas de faillite ou de déconfiture du permissionaire, la présente autorisation deviendra nulle et non avenue de plein droit, la ville se reservant, d'ailleurs, d'agréer de nouveaux concessionaires ou d'exercer la faculté de rachat ».

Cap. di Torino, art. 4: L'amministrazione municipale sarà in facoltà di svincolarsi in qualsiasi epoca della concessione da ogni impegno e rapporto verso i concessionari, e la concessione sarà risolta qualora si verifichi una qualunque delle seguenti irregolarità di servizio:

1) quattro interruzioni in un trimestre ovvero otto in dodici mesi consecutivi, della durata di mezz'ora a più del terzo delle lampade;

2) abituale deficienza di intensità nelle lampade;

3) abituale difetto di continuità o di regolarità nella luce;

4) abituale ripetizione di intermittenze, di oscillazioni, di sprazzi e simili.

Si riterranno abituali i difetti quando si verificassero per due mesi consecutivi: la consecutività di questo periodo non potrà considerarsi interrotta che da periodi di regolare andamento di almeno dieci giorni.

Cap. di Genova, art. 17: Il concessionario incorrerà di pieno diritto e nel solo interesse del Municipio alla risoluzione del contratto da pronunziarsi dal Consiglio comunale quando, ecc.

Digitized by Google

In questo caso è ovvio che la cessione nonostante il divieto costituisce l'avveramento della condizione risolutiva tacita, e che il Comune non solo potrebbe rifiutarsi di riconoscere il terzo cessionario, ma avrebbe azione contro il concessionario cedente per ottenere in di lui confronto la risoluzione del contratto, per essere egli venuto meno ad un patto che, avendo attinenza allo stesso soggetto della concessione, non può non ritenersi sostanziale.

110. — Causa di risoluzione contrattuale può anche essere il non avere il concessionario ultimato nel tempo prescritto e posto in esercizio l'impianto. Al quale riguardo conviene ritenere che se, scaduto il termine, il Comune, concede delle proroghe, nè eleva proteste od altro, si intende abbia implicitamente rinunciato a valersi del diritto alla risoluzione del contratto.

La controversia si è presentata avanti al Consiglio di Stato di Francia.

Il comune di Manosque stipulò l'impianto dell'illuminazione elettrica, accordando un termine di sei mesi. Scaduto il termine, lo prorogò, poi lasciò continuare i lavori di impianto. All'ultimo, e quando il perito nominato pel collaudo dei lavori aveva espresso il suo parere favorevole, il Comune azionò il concessionario chiedendo fosse pronunciata la decadenza della concessione e che il materiale fosse attribuito alla città a titolo di indennità.

Il Consiglio di Stato coll'arresto del 5 giugno 1892 respinse le istanze del Comune dichiarando che « une ville ne peut invoquer la déchéance prévue au cahier des charges contre le concessionaire de son éclairage par l'électricité au cas où celui ci n'aurait pas terminé ses travaux à l'époque fixée, lorsqu'à ce moment au lieu d'invoquer la déchéance prévue, elle a prorogé les délais et laissé achever l'installation, et qu'elle a même mis en demeure le dit concessionaire de faire procéder à la réception des travaux. Et la survenance d'interruptions dans l'éclairage, le défaut d'entretien des lampes à pétrole antérieurement en service et le non établissement du téléphone destiné

Digitized by Google

à relier la mairie à l'usine ne sont pas des infractions assez graves au traité pour faire encourir au concessionaire la déchéance de sa concession. En conséquence, si celui ci justifie avoir fourni l'éclairage conformement au traité, il y a lieu de lui allouer les termes de l'abonnement échu, mais avec une réduction pour tenir compte tant des interruptions d'éclairage que du préjudice éprouvé par la ville à raison du défaut d'entretien des anciennes lampes et du retard apporté à l'établissement du téléphone ».

Giustamente il Consiglio di Stato apprezzò che la proroga del termine accordato dal Comune al concessionario, la sua inazione quando anche la proroga venne a scadere, la nomina di un perito per stabilire se i lavori erano in tali condizioni da poter essere ricevuti, indicavano da parte sua un'accettazione tacita dell'esistente stato di cose. Conseguentemente il Comune non può più, dal momento che i lavori dell'impianto si trovano in istato di essere collaudati, invocare la decadenza prevista nel contratto.

111. — Si è detto che, in caso di scioglimento del contratto o per scadenza del termine o per risoluzione, è per lo più stipulata la retrocessione dell'impianto elettrico al Comune concedente dietro un adeguato compenso: cosicchè il concessionario si obbliga a trasferire in proprietà al Comune tutto l'impianto qualora il contratto venga ad essere risolto, o allo scadere del termine. Il corrispettivo o è determinato d'accordo all'atto della retrocessione, o si conviene che in caso di dissenso verrà determinato dall'autorità giudiziaria o da arbitri.

Altre volte è stipulato che la retrocessione debba essere gratuita: in tal caso il passaggio di proprietà dell'impianto dal concessionario al Comune al termine del contratto costituisce altro dei corrispettivi della concessione, che trova il suo equivalente nelle facilitazioni ed agevolezze che il Comune ha usato al concessionario, dandogli modo di esercire e sviluppare la sua industria per un periodo di tempo piuttosto lungo.

In tutti questi casi la retrocessione importa implicitamente

Digitized by Google

che il Comune viene ad essere sostituito in tutti i contratti, diritti e facoltà inerenti all'impianto. Se su questo gravassero oneri reali di ipoteca, il Comune ne resterebbe gravato, tranne l'eventuale rivalsa verso il concessionario qualora gli avesse formalmente inibito di assoggettare l'impianto a pesi ed ipoteche.

Non pattuita la retrocessione, il Comune può stipulare di aver diritto di usare, dopo lo scioglimento del contratto, il materiale per l'illuminazione pubblica finchè non l'abbia sostituito con altro suo proprio (1).

112. — Viene nelle concessioni talora stipulato un termine, al di là del quale l'impianto può dal Comune essere riscattato a determinate condizioni.

Gli utili del concessionario servono infatti per una parte a coprire le spese di esercizio ed a rappresentare i profitti ordinarii della impresa, per l'altra parte, l'extra-profitto, ad ammortizzare il capitale impiegato. Quindi allorchè il Comune, dopo un determinato termine, procede al riscatto, paga il prezzo commerciale dell'impianto elettrico, ma sotto deduzione di quanto venne già dal concessionario capitalizzato come fondo di ammortizzazione, lucrando l'extra-profitto dell'impresa, cosicchè il Comune corrisponde quanto manca o si presume manchi alla totale ammortizzazione.

Il principio venne esplicitamente sanzionato dalla legge del '92 sull'esercizio dei telefoni, pel cui art. 8 è riservata al Governo facoltà di procedere al riscatto, dopo dodici anni dalla conces-

---

(1) Cap. di Milano, art. 32: È accordato ora per allora il diritto di acquistare il materiale medesimo, ritenuto che il prezzo debba essere determinato dall'Autorità giudiziaria qualora le parti non avessero ad accordarsi sul suo ammontare, e che il prezzo stesso debba compensare, fino a rispettiva concorrenza, l'indennizzo dovuto ad ogni ragione del Comune. Ove il Municipio non creda di esercitare questo diritto di acquisto, potrà impiegare il materiale finchè non l'abbia gradatamente sostituito, senz'obbligo di compenso, dato per ciò il termine di un anno.

Digitized by Google

sione, mediante un corrispettivo che non può, in verun caso, oltrepassare la somma corrispondente al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione (1).

Sezione 2.

Illuminazione privata. — Contratto di somministrazione.

113. — La pressochè generalità degli accolli fatti dai Comuni per l'impianto dell'illuminazione elettrica pubblica importano, con clausola contrattuale, che l'accollatario sia tenuto a somministrare la corrente elettrica per l'illuminazione privata ad un prezzo non maggiore di un maximum prestabilito (2).

---

(1) Capitolato di Parigi, art. 21: La ville de Paris se réserve la droit de rachat.

Moyennant le paiement du prix de rachat, le permissionaire devra subroger la ville à tous ses droits et priviléges, beaux, locations, promesses de vente, ecc.

Cette subrogation ne pourrait toutefois avoir pour résultat en aucun cas et dans aucune mesure d'associer la ville aux procés ou autres difficultés litigieuses qui pourrout exister au moment de la vente entre le permissionaire et les tiers quelconques.

Par vie dè l'application de cette clause il est interdit au permissionaire d'aliéner ou d'hypotéquer au profit de qui que se soit les immeubles formant l'actif de la Société, ainsi que les installations sous la voie publique on dans les propriétés privées.

(2) Nella Convenzione di Milano nulla al riguardo venne espressamente stabilito: venne solo indirettamente determinato un maximum di prezzo perchè all'art. 15 si dichiara che « il corrispettivo per l' illuminazione ad incandescenza da pagarsi dal Comune non potrà essere superiore a quello stabilito o da stabilirsi nella tariffa dei privati, con uno sconto da convenirsi di volta in volta; si ritiene pure che la tariffa sulla quale si faranno le dette riduzioni non dovrà in nessun caso essere superiore a quella ora vigente e di cui all'allegato A. »

Per l'art. 1 del Capitolato di Torino, i concessionari hanno *facoltà* di somministrare nelle vie e piazze luce od energia elettrica ai privati; per

Digitized by Google

Questa intromissione dell'ente pubblico nella illuminazione privata è una conquista dello spirito moderno, ed è altamente lodevole. Tanto più che anche il servizio della illuminazione privata è, in fondo, un servizio pubblico, comechè diretto in favore non di uno o più singoli cittadini, ma della generalità degli abitanti: bisogni sociali, igienici, e di sicurezza impongono l'illuminazione privata; ove questa sia prevista e regolata da un ente pubblico che per sua natura non può organizzare servizi privati, riesce evidente che si tratta di servizio pubblico.

Ciò posto, quale è la portata giuridica di un patto consimile che l'*Eletric Lighting Act* del 1882 impone espressamente di stipulare?

La Corte di Venezia, nella causa del Comune di Treviso, in proposito ebbe ad osservare che: « mentre il Comune provvedeva al servizio pubblico agiva in *rem suam,* cioè nella veste di legale rappresentante del Comune quale ente giuridico; esso invece col rendere possibile ai privati l'uso del gas procedeva non già in rappresentanza dei privati medesimi, ma solo quale un *negotiorum gestio* ». Non mi pare che il carattere giuridico del negozio sia stato qui esattamente colpito.

---

l'art. 34 la Società deve fare quei maggiori impianti nelle sue stazioni che la pongano in grado di adempiere ai nuovi servizi che ha assunto e che potrà essere richiesta di assumere per l'avvenire, tanto per la illuminazione pubblica quanto per quella privata; infine per l'art. 27, coerentemente alla facoltà subordinata al servizio pubblico di somministrare luce ed energia elettrica ai privati nelle località la cui illuminazione pubblica mediante luce elettrica forma oggetto della concessione, i concessionari si obbligano a mantenersi costantemente in grado di somministrare in quelle località luce elettrica ai privati.

Per l'art. 1 del Capitolato di Genova, il concessionario ha l'obbligo di impiantare un servizio di illuminazione privata, ed il diritto di produrre la corrente elettrica per altri scopi, ad uso pubblico e privato, e distribuirla usando il suolo pubblico entro il territorio del Comune. Per l'art. 16 non può rinunziare alla illuminazione privata per tutto il tempo che eserciterà la pubblica; ma anche posteriormente non potrà sospendere l'esercizio della privata se non dimostra che durante gli ultimi tre anni dell'esercizio il suo dividendo medio ripartito agli azionisti è rimasto al disotto del tasso netto d'interesse della Rendita Italiana.

Digitized by Google

Infatti, si tratta di una condizione aggiunta alla concessione, all'atto unilaterale d'impero del Comune, il quale accorda al concessionario l'uso del suolo pubblico autorizzandolo ad attraversarlo coi fili e le condutture elettriche. L'atto di impero è subordinato ad una simile condizione, la distribuzione cioè dell'energia elettrica ai privati ad un prezzo non superiore ad un *maximum* prestabilito. L'adempimento della condizione è obbligatorio e vincolativo pel concessionario perchè, trasgredendovi, la concessione verrebbe meno. Non si ha quindi la vera figura giuridica della *negotiorum gestio*, ma la doverosa tutela degli interessi dei *cives* da parte dell'ente pubblico, nella emanazione dei suoi atti di impero.

Che se nella concessione si volesse riscontrare un vero rapporto di diritto privato, si tratterebbe sempre di una stipulazione a favore di terzi.

È infatti saputo, art. 1128 Cod. Civ., che se nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per se medesimo, tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso o di una donazione che fa ad altro. Quindi il Comune, stipulando l'illuminazione pubblica per se, cioè per le vie e piazze di demanio pubblico e per gli edifizi comunali, stipula accessoriamente per la generalità dei comunisti, obbligando il concessionario a fornire agli abitanti lo stesso sistema di illuminazione che fornisce ad esso Comune ed a determinate condizioni.

Per conseguenza, si tratta di una stipulazione a favore dei terzi. Questi ne possono profittare, ma conservano la loro piena libertà di farlo o no, perchè nessuno può obbligare il terzo vincolandolo al fatto [1]: il concessionario per contro assume

[1] Codice Civile, art. 1129 — Corte di Venezia, nel caso di Treviso: « Se si comprende che il Municipio abbia voluto agevolare ai privati l'uso del gas, non si comprenderebbe poi come egli avesse potuto interdire ai medesimi i benefizi di ogni nuovo ritrovato illuminante, e di rinunciare per un tempo tanto lungo a qualunque altro mezzo di illuminazione, e specie alla luce elettrica, a meno che essi privati non avessero trovato modo di procurarsene l'uso con proprie macchine stabilite nell'interno dei proprii locali ».

Digitized by Google

l'obbligazione di fornir loro l'illuminazione elettrica di cui gode il Comune ogni qualvolta essi intendano profittare della stipulazione, e valersi delle clausole stabilite dal Comune come condizioni del contratto stipulato per se medesimo.

114. — Il Comune, all'atto della concessione, può stipulare a suo favore un canone per la luce somministrata ai privati. Finchè il patto lo permette, non vi è nulla ad osservare: ma, in mancanza di convenzione, la pretesa del canone sarebbe inammissibile, perchè, se può un Comune imporre una tassa sui combustibili — e tale non è la corrente elettrica — non può imporre un tributo sulla illuminazione.

Il Capitolato di Torino esplicitamente dichiara che per la luce somministrata ai privati i concessionari corrisponderanno al Municipio un'annualità di l. 18 per ogni lampada ad arco, e di l. 2 ad incandescenza del tipo di quelle in servizio per l'illuminazione pubblica: per tipi di lampade diverse i concessionari corrispondono un'annualità ragguagliata a l. 0.023 per candela di lampade ad arco, e di l. 0.04 per candela di lampade ad incandescenza: il Municipio si riserva inoltre la facoltà di imporre contributi sull' impiego della energia elettrica per altri usi industriali e di regolarne l' applicazione con apposite norme.

Così in Genova nel caso che il concessionario continuasse l' esercizio dell' illuminazione privata oltre trent' anni, pagherà al Municipio un canone annuo da stabilirsi, ma in nessun caso superiore alla media di quelli pagati da altri concessionari di simili contratti di tre città italiane di primaria importanza.

115. — Il privato, che intende usufruire della corrente elettrica generata nell' officina del concessionario, si rivolge a quest' ultimo e stipula l' uso della corrente, in quantità determinata o da determinarsi, mediante il pagamento di un corrispettivo.

Tale contratto non è contratto di impianto, perchè questo presuppone lo stabilimento *ex novo* degli apparecchi generatori e

Digitized by Google

distributori dell'elettricità, mentre nella specie il fornitore non fa che attaccare un filo deviatore ai cavi principali che diramano la corrente nelle vie e piazze pubbliche, istituendo un circuito secondario; non è contratto di vendita, perchè la corrente elettrica non è consumata dall' utente, ma è restituita, pel circuito di ritorno, alla stazione centrale, e perchè il fornitore si obbliga non solo a dare, ma anche a fare. È un contratto di somministrazione, per cui il fornitore si obbliga a somministrare la corrente all'utente sotto determinate modalità e condizioni.

116. — Di proprietà del fornitore la derivazione elettrica esterna dal cavo principale al misuratore, considerata cosa mobile, quali i rispettivi rapporti fra proprietario dell'edifizio, utente e fornitore agli effetti del privilegio al primo spettante?

Dispone l'art. 1958 Cod. civ. che hanno privilegio speciale i crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili sopra tutto ciò che serve a fornire il fondo affittato o la casa appigionata; e che tale privilegio attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato comprende non solo quelli di proprietà dell' inquilino od affittuario e del subinquilino, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Ora se, per principio generale, il privilegio del locatore dovrebbe colpire la derivazione elettrica, mi sembra che, nel caso pratico, debba invece farsi luogo all'eccezione stabilita dalla legge per le cose per cui si provi che il locatore sapeva spettare ad altri. Ben è vero che l'onere della prova della scienza, secondo il dettato legislativo, spetterebbe ad ogni modo a chi intende proporre l'azione in separazione delle cose di sua spettanza; ma si deve ritenere che il locatore non può ignorare che la derivazione fino al misuratore spetta al fornitore della corrente: la presunzione di questa scienza è in favore del fornitore perchè scaturisce implicitamente da *quod plerumque accidit,* dalle stesse

Digitized by Google

esigenze tecniche della derivazione: se il proprietario vorrà far valere il privilegio anche su questa dovrà invertire la presunzione, e dimostrare di non sapere quello che tutti sanno, che cioè la diramazione è di proprietà del fornitore.

Al quale riguardo, e conformemente, stabilisce l'art. 20 dell'*Electric Lighting Act* del 1882 che « qualunque conduttore elettrico, misuratore, accumulatore od apparecchio di spettanza del concessionario dell'impianto, che si trovi allogato in locali non posseduti dal concessionario e serva a fornire l'elettricità secondo le prescrizioni di questa legge o di analogo permesso o decreto speciale dell'autorità, non sarà passibile di alcun pignoramento, nè dell'azione accordata al proprietario pel pagamento del fitto contro le persone nel cui possesso si trovano detti conduttori ed apparati elettrici ».

117. — I fili e lampade situati nell'interno dell'appartamento, negozio, ecc. sono per lo più di proprietà dell'utente. Chi ha crediti da esperire in suo confronto può quindi sottoporli ad atti di esecuzione, e procederne alla vendita a terzi, i quali avranno pieno diritto di tagliare i fili ed asportare gli apparecchi acquistati. E fin qui il procedente nulla commette di illegittimo.

Senonchè occorre non dimenticare che la diramazione privata fa parte della condotta principale e ad essa ritorna, costituende così un elemento dell'intero circuito. Tagliati i due poli della diramazione, l'intero circuito può rimanere interrotto, e possono verificarsi gravi danni pel contatto che il circuito viene ad avere col suolo.

Il procedente è quindi obbligato a diffidare il fornitore del taglio dei fili acciò egli possa allacciare il circuito. In caso contrario, reputo che il procedente si esporrebbe all'obbligazione di risarcire gli eventuali danni in base al disposto dell'art. 1152 Cod. civ., avendo agito almeno con imprudenza e negligenza.

118. — Il contratto di somministrazione — in qualunque modo voglia determinarsene la natura giuridica — non può sfug-

Digitized by Google

gire alla disposizione generale contenuta nell'art. 1218 Cod. civ. per cui chi ha contratta un'obbligazione è tenuto ad adempirla esattamente ed in mancanza al risarcimento dei danni. In base al che, e per principio assoluto, deve ritenersi che il fornitore è tenuto a somministrare la corrente elettrica all'utente nell'intensità e per la durata di ore convenute: questi d'altra parte è obbligato a corrispondergli il prezzo convenuto.

Varia è la forma ed il contenuto dei contratti di somministrazione per quanto riguarda l'installazione degli apparecchi, l'uso della corrente e il pagamento del prezzo.

L'applicazione del filo conduttore, dal cavo principale al misuratore situato nell' appartamento, negozio, teatro, ecc. da illuminarsi, è fatto a cura e spese del fornitore. I fili distributori interni e le fonti luminose sono invece a carico dell'utente, il quale ne conserva quindi la piena ed assoluta proprietà. In molti contratti però, quando il consumatore si obbliga a garantire un *minimum* di consumo mensile od annuale, il fornitore si obbiga ad impiantare esso i fili e gli apparecchi, di cui quindi l'utente ha l'uso gratuito. Il fornitore somministra una sola lampada ad incandescenza: occorrendo sostituirla, perchè in genere tali lampadine non servono che per un determinato numero d'ore, la nuova lampada è a carico dell'utente.

Per quanto riguarda la quantità, o venne stipulata una determinata intensità di corrente, tanti *coulomb* o *kilo-watt*, ed il fornitore non è tenuto a somministrarne di più; o la somministrazione venne stipulata a cottimo, ed il fornitore è tenuto a provvedere quanta corrente verrà richiesta dall'utente, sempre però nei limiti dell'impianto, delle possibili previsioni e di un ragionevole aumento di consumo.

Per quanto riflette l'uso della corrente ed il pagamento del corrispettivo, può stipularsi un pagamento *à forfait* od un prezzo unitario.

Col sistema del pagamento *à forfait* — più specialmente usitato per negozi, esercizi pubblici, ecc. — stabilita l'intensità luminosa della lampada, da 10, 16, 32, ecc. candele, è fissato

un prezzo unico e complessivo per la sua alimentazione. Usi il consumatore più o meno corrente elettrica, tenga perennemente accesa o spenta la lampada, il prezzo che dovrà corrispondere non subirà variazione. In tal caso però l'utente non può sostituire alla lampada di una prestabilita intensità luminosa, altra lampada di intensità maggiore, ad una da 16 una da 32; sarebbe questa una vera e propria frode lesiva dei diritti del fornitore.

Il prezzo può per contro essere corrisposto a consumo. Nel qual caso o si stabiliscono lampade di determinata intensità luminosa ed il consumo può controllarsi mediante appositi *conta-ore*, escluso nell'utente la facoltà di sostituire le lampade; o si stabilisce un misuratore della corrente consumata, nel qual caso l'utente può variare a suo piacimento l'intensità luminosa delle lampade, sostituendole ed innovandole come crede.

Il *conta-ore* ed i *contatori* sono generalmente dati dal fornitore in locazione; cosicchè le spese per la manutenzione e per le eventuali loro riparazioni sono a carico del fornitore, purchè i guasti non siano arrecati per colpa del consumatore o di estranei, nel qual caso l'utente sarebbe tenuto a rifondere al concessionario le spese di riparazione ([1]).

([1]) Pel Capitolato di Milano, la Società Edison è tenuta ad installare a scelta del consumatore uno o più misuratori ad elettrolisi, sistema Edison, oppure uno o più misuratori meccanici a quadrante apparente, sistema Aron, contro il pagamento delle seguenti tasse mensili:

MISURATORI	LAMPADE DA 16 CANDELE								
	6	12	25	50	100	200	300	400	600
Edison a duo o tre fili	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1 —	1 —	1 —	1 —
Aron a due fili . . .	2,50	2,50	3 —	3,50	4 —	5 —	6 —	7 —	8 —
Aron a tre fili . . .	3,50	3,50	3,50	4 —	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50

Digitized by Google

119. — Quando nel contratto di impianto il Comune abbia stipulato col concessionario l'obbligo dell'illuminazione ai privati, è per lo più stabilito un massimo di tariffa che il concessionario non può oltrepassare.

Così in forza del Capitolato di Milano la tariffa non può in nessun caso essere superiore a quella ora vigente e consacrata nell'allegato *A* (1): così pel Capitolato di Torino i concessionari sono obbligati a somministrare la luce ai privati a misura di richiesta, ed a prezzo per *ettowat-ora* non superiore a quello fissato dalla tariffa inserta nel Capitolato e sotto le condizioni di essa (2), aggiungendosi, molto opportunamente, che tale tariffa

---

Pel Capitolato di Torino la Società Piemontese è tenuta, se richiesta, a concedere in locazione i contatori elettrici in base ai prezzi mensili seguenti:

Per un	contatore	fino a	0,5	Kilowatt	Lire	1 —
»	»	»	1	»	»	1,50
»	»	»	2	»	»	2 —
»	»	»	4	»	»	3 —
»	»	»	8	»	»	3 —
»	»	»	16	»	»	4 —
»	»	»	24	»	»	5 —
»	»	»	32	»	»	5 —
»	»	»	50	»	»	6 —
	al di sopra di		50	»	»	6 —

(1) Lampade ad incandescenza: per ogni lampada installata da 16 candele, costante annua fissa L. 30; tassa di consumo all'ora cent. 3,5. Senza costante: per un numero medio d'ore di illuminazione per lampada al mese da 0 a 40 cent. 7,7; da 41 a 80 cent. 7; da 81 a 100 cent. 6,4; da 101 a 125 cent. 5,8; da 126 a 150 cent. 5,1; da 151 in su cent. 4,8. Nei prezzi è compreso il ricambio gratuito delle lampadine contro restituzione delle lampadine fuori uso, cioè col filamento rotto, ma col vetro intatto.

Per le lampade ad arco installate insieme alle lampade ad incandescenza sono applicabili le stesse tariffe, valutandosi ogni ampère di corrente richiesta da ciascuna lampada come equivalente a due lampade da 16 candele se si tratta di archi indipendenti, e ad una lampada da 16 se collegate due a due.

(2) Il prezzo unico di vendita a contatore dell'energia elettrica per scopi di illuminazione è fissato in L. 0,90 il Kilowatt-ora.

Digitized by Google

dovrà rivedersi ad ogni triennio dal Municipio, clausola questa che manca nel Capitolato di Milano.

In caso contrario, la determinazione del prezzo è lasciata al libero arbitrio delle parti.

120. — Nell'ipotesi più sopra fatta di stipulazione fatta dal Comune a favore degli abitanti, può sorger la quistione sul limite entro cui il concessionario è tenuto ad ottemperare alle richieste dei privati.

Ad esempio il concessionario può aver stabilito un impianto di estensione e sviluppo tale da soddisfare alle sue obbligazioni contrattuali per l'illuminazione pubblica: un privato ha un locale da illuminarsi situato a grande distanza dall'impianto esistente. Il concessionario è tenuto ad ottemperare alla sua richiesta, ed a sobbarcarsi all'onere di stabilire nuovi cavi adduttori, di estendere il circuito, con possibilità di dover anche sostituire i generatori con altri di maggior potenza per vincere la maggior resistenza del circuito?

Ritengo che non si possa addossare al concessionario un sì grave onere, che verrebbe ad alterare tutto l'equilibrio e la correlatività del contratto di impianto, e che, per l'arbitrio di un terzo, verrebbe ad attribuire al concessionario responsabilità ed obbligazioni ingentissime. Il concessionario è tenuto ad accettare ed eseguire le richieste dei privati sempre quando i locali ad illuminarsi siano situati in vie o piazze in cui già esiste l'impianto distributore della corrente, ma non oltre. Il che si rileva espressamente dal Capitolato di Torino dove — premesso in linea generale all'art. 23 che la Società farà quei maggiori impianti nelle sue stazioni che la pongano in grado di adempiere ai nuovi servizi che ha assunti, e che potrà essere richiesta di assumere per l'avvenire, tanto per la illuminazione pubblica che per quella privata — è stabilito all'articolo 24 che, in relazione a detto art. 23, i concessionari si obbligano a mantenersi costantemente in grado di somministrare *in quelle località* luce elettrica ai privati.

Il Capitolato di Milano nulla dispone al riguardo: ma la

Digitized by Google

data soluzione deve ritenersi emerga implicitamente dai principii di diritto e dall'economia del contratto di impianto. Il Capitolato di Londra limita l'obbligo di fornire la luce agli abitanti che si trovano a distanza in linea retta non maggiore di 25 yards, 23 metri, dal conduttore principale; quello di Parigi agli abitanti che si trovano *sur le parcours desservi par les câbles de distribution;* per quello di Genova l'Impresa assume l'obbligo di fornire la luce ai privati in tutte le strade pubbliche illuminate con lampade elettriche, ed inoltre di stabilire condutture per l'illuminazione privata anche in altre strade se per ogni metro di distanza, a partire dalla più prossima cassetta di distribuzione, le viene garantito, per almeno tre anni, un consumo annuo di 20 *kilo-watt ora.*

121. — Il concessionario non può imporre all'utente tipi determinati di lampade, ma questi è in diritto di sciegliere liberamente il tipo che più gli aggrada. Può anche cambiarlo nel corso del contratto di somministrazione, quando il corrispettivo sia stabilito in ragione del consumo della corrente; non così però se sia stabilito un *forfait*, od un prezzo unitario per ogni ora di illuminazione con una lampada di determinata intensità luminosa.

122. — L'utente è tenuto a mantenere in buon stato di conservazione il misuratore, e a permettere il libero accesso al fornitore o ad un suo incaricato per ispezionare e controllare il funzionamento dell'apparecchio.

Al quale riguardo la polizza d'abbonamento di Parigi stabilisce:

L'opera di derivazione dal conduttore principale sarà fatta dal concessionario, ma la spesa relativa è a carico dell'abbonato.

L'impianto interno della condotta ed apparecchi può esser fatta dal concessionario, ma la spesa relativa è a carico dell'abbonato.

Il consumatore farà stabilire un misuratore di sua scelta,

Digitized by Google

ma gradito dalla società concessionaria, e che sia proporzionato al massimo consumo d'elettricità di cui è suscettibile l'impianto interno.

Tale misuratore darà la misura in ampère sotto una determinata tensione.

L'abbonato dovrà lasciar libero accesso al concessionario per la verifica del misuratore.

È formalmente vietato di modificare il meccanismo del misuratore senza il concorso di un agente della società.

La corrente si dà al contatore; la manutenzione, conservazione sua e del filo interno ed ogni responsabilità relativa è a carico del privato.

L'abbonato non potrà fare nessuna modificazione all'impianto interno senza averne dato avviso alla società, e senza averne ottenuto dichiarazione di ricevuta; la osservanza di quest'obbligo è imposta sotto pena di vedersi privato della corrente.

Nel caso di interruzione o sospensione proveniente da forza maggiore, il concessionario non sarà tenuto che al rimborso del prezzo d'abbonamento statogli pagato in anticipazione.

123. — Può l'utente, pur avendo stipulato un contratto di somministrazione ed essersi fatto installare l'impianto, non far uso della corrente e quindi non pagare alcun corrispettivo?

Occorre distinguere.

O venne stipulato un *minimum* di uso, e allora questa stipulazione diventa elemento essenziale, integrale del contratto, in vista della quale forse il fornitore si è indotto ad entrare in rapporti contrattuali col privato: quindi, usi o meno della corrente, l'utente è sempre obbligato a corrispondere il *minimum* pattuito.

O nulla venne stipulato, ed allora riesce ovvio che l'utente è in facoltà di usare o di non usare della corrente elettrica, ed è tenuto a prestare solo il corrispettivo dell'uso reale ed effettivo.

Digitized by Google

124. — Talora, come clausola del contratto di somministrazione, si stipula che l'utente si obbliga a non ricorrere ad altri sistemi di illuminazione.

Una clausola siffatta, che importa l'obbligazione di non fare, è perfettamente valida e legittima; e trova la sua causa nell'assicurare al fornitore un possibile maggior consumo, come equivalente degli oneri cui si sottomette col contratto di somministrazione, e delle facilitazioni che eventualmente abbia accordate all'utente stesso.

125. — Una grave quistione può presentarsi in caso di risoluzione del contratto tra Comune e concessionario, per quanto riflette i diritti dei terzi.

Costoro hanno stipulato la somministrazione di corrente elettrica col concessionario: se il Comune risolve il contratto col concessionario, rimangono anche risolti gli altri contratti tra concessionario ed i privati consumatori? E questi possono da un momento all'altro vedersi mancare la corrente che alimentava le loro lampade ed il loro macchinario, senza diritto ad indennizzi ed a ripetizione di danni?

Occorre distinguere tra il caso in cui il Comune, accordando la concessione, abbia anche stipulato in favore degli abitanti, ed il caso in cui abbia accollato al concessionario la pubblica illuminazione senza per nulla interessarsi dei privati cittadini.

Nella prima ipotesi, ritengo che i terzi abbiano azione verso il Comune onde ottenere la prosecuzione dei contratti in corso. Infatti è saputo che, per l'art. 1128 Cod. Civ., chi ha fatta una stipulazione a vantaggio di un terzo come condizione di una stipulazione che fa per se stesso, non può più revocarla se il terzo ha dichiarato di volerne profittare. Ora quando il Comune impone al concessionario di distribuire la corrente elettrica ai terzi privati cittadini a determinate condizioni e modalità, e quando i terzi hanno profittato di questa stipulazione assicurandosi dal concessionario una determinata somministrazione di energia elettrica, il Comune non può più col fatto proprio venir a ledere il diritto dei terzi. La stipulazione diventa irre-

Digitized by Google

vocabile, ed il Comune, se vuole risolvere le convenzioni col concessionario, deve sottentrare nei suoi obblighi verso i terzi, a cui vantaggio aveva stipulato.

Se, per contro, il Comune, accollando al concessionario il servizio della pubblica illuminazione, non ha in alcun modo regolato quello dell'illuminazione privata, i rapporti tra concessionario e privati consumatori costituiscono per lui *res inter alios acta*, cosicchè i terzi non possono vantare verso di esso diritti od azioni di qualsiasi specie (1).

126. — Non corrisposto il prezzo della corrente fornita all'utente, può il fornitore sospenderne la somministrazione?

Non vi è dubbio. *Inadimplenti non est adimplendum:* l'utente che vien meno al suo obbligo di corrispondere il prezzo non può dolersi se il fornitore vien meno al suo di somministrare la corrente elettrica. E nemmeno l'utente potrebbe agire in via possessoria, perchè l'interrompere il circuito in modo che la corrente non possa più percorrerlo ma lasciando l'utente nel possesso dei fili e delle condutture in cui si trovava, non può costituire uno spoglio violento o clandestino di possesso, da dar luogo all'azione in reintegrazione.

« Une compagnie d'éclairage electrique, ebbe al riguardo a sentenziare il Tribunale di Commercio dell'Havre, est en droit de supprimer l'éclairage à l'abonné qui n'a pas payé les fornitures des mois échus; il en est ainsi surtout lorsque l'abonné a été inutilement mis en demeure de payer. Est valable la

---

(1) Capitolato di Torino art. 8: Quando la concessione venisse risolta per inadempimento degli obblighi contrattuali, sarà in facoltà dei concessionari di continuare fino alla scadenza regolare della concessione a somministrare luce ed energia elettrica ai privati se e fino a tanto che questa somministranza di luce od energia elettrica sarà fatta in modo lodevole. Art 31: quante volte venisse a constare che i concessionari dovessero cessare od in qualunque modo cessassero dall' impresa, il Municipio potrà provvedere a far continuare l' esercizio della illuminazione pubblica ed occorrendo anche dell' illuminazione privata, a rischio e pericolo dei concessionari.

Digitized by Google

clause d'une police d'abonement à l'eclairage par laquelle la Compagnie se réserve, à defaut de paiement, de supprimer d'office l'éclairage à l'abonné » (1).

---

(1) Tribunale di commercio dell'Havre 14 settembre 1895 (*L'électricien* 95, 240). La stessa sentenza dichiarò altresì che: lorsque une police d'abonnement à l'eclairage impose à l'abonné l'obligation de fournir un déposit de garantie, ce deposit doit rester intact jusqu' à la fin de l'abbonnement, et l'abonné n'est pas fondé à exiger qu'au cours de l'abbonement la Compagnie d'éclairage impute le déposit sur les fournitures échues.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO VI.

L'elettricità e la trazione.

Sezione I. — *Ferrovie elettriche.* — *Regolamento 8 gennaio 1899.*

Digitized by Google

Sezione II. — *Tramvie elettriche.* — *Legge 27 dicembre 1896.*

Digitized by Google

SEZIONE 1.

Ferrovie elettriche — Regolamento 8 gennaio 1899.

127. — I rapidissimi e meravigliosi progressi dell' elettro tecnica fecero ben presto sorgere l'idea di usufruire l'energia elettrica per la trazione dei treni, onde ottenere un servizio più celere e più economico.

Prime ad applicare la trazione elettrica furono la ferrovia, in parte sotterranea, della Metropolitan di Londra, tra King-William Street e Clapham Common nel 1890, la ferrovia aerea di Liverpool nel 1893, e quella pure aerea dell'Esposizione di Chicago.

In seguito ai lusinghieri risultati ottenuti in questi esperimenti di servizio locale, il 26 giugno 1896 venne inaugurato il primo tronco di una grande ferrovia elettrica tra East Wy outle e Pembartor, a distanza di 18 Kilometri, percorsa alla velocità di 130: ed ora in America ed in Inghilterra stanno funzionando e sono in armamento molte ferrovie elettriche.

L'Italia fu una delle prime a seguire il movimento innovatore. La Milano-Monza funziona mirabilmente a trazione elettrica dall'8 febbraio 1899; in altri tronchi si sta trasformando la trazione, ed è completo il progetto per adottare il sistema elettrico pel valico dell'Appennino Ligure (1).

(1) Il funzionamento della trazione elettrica avviene nel modo seguente: In base al principio della *riversibilità* delle dinamo a corrente raddrizzata o continua, se si legano i due morsetti di essa, con un circuito metallico, ai due poli di un'altra dinamo simile, posta in azione la prima dinamo, anche la seconda si mette a girare, per quanto in senso contrario, producendo un lavoro meccanico. Quindi — stabilito nelle vetture una dinamo, elettro-motore, ed istituito il circuito tra la stazione centrale, il conduttore elettrizzato, l'organo di presa, la vettura e la rotaia per condotto di ritorno, quando si pone in moto la dinamo della stazione centrale, si muove anche l'elettromotore che si trova nella vettura; questo assorbe la corrente elettrica e la trasforma in lavoro meccanico, dando movimento di propulsione alle ruote.

Digitized by Google

128. — Tutto quanto si attiene al regime ferroviario, a trazione ordinaria od elettrica, è di competenza governativa.

Sono infatti nelle attribuzioni del Ministero dei LL. PP. le strade ferrate sociali per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione, all'esercizio: tale sorveglianza si estende a tutto quanto riguarda l'esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato, e tutelare la sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico (1). Spetta quindi esclusivamente all'autorità governativa il potere di concedere la costruzione di ferrovie elettriche, di sorvegliarne la manutenzione e l'esercizio, di introdurvi le necessarie modificazioni, e di fissare il numero e le ubicazioni delle stazioni: tutto ciò non può formare mai oggetto di contestazione giudiziale, nè costituire materia di diritto civile (2).

129. — Di quale natura è il diritto spettante al concessionario della ferrovia, sia a trazione ordinaria che a trazione elettrica? Personale o di superficie?

Le fonti romane riconoscono il diritto di superficie, *jus in re*, in forza del quale è lecito di usufruire la superficie di una cosa immobile altrui, in perpetuo od almeno per lungo tempo, diritto alienabile e trasmissibile (3). Il superficiario ha l'obbligo di pagare tutte le imposizioni che gravano sulla su-

---

(1) Art. 1 e 4 legge 20 marzo 65, all. F, sui Lavori Pubblici.

(2) Cassazione di Roma, sezioni unite, 11 marzo 1892.

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa ogni attribuzione in ordine alla costruzione delle ferrovie pubbliche, a cominciare dall'atto di concessione fino al compimento dell'opera, estendendosi quindi alla costruzione del piano stradale, alla determinazione di tutte le opere accessorie richieste dalla legge o da ragioni di opportunità, alla risoluzione delle quistioni tecniche e delle opposizioni sollevate dagli interessati, al regolamento del tracciato, e alla introduzione in esso di qualsiasi variante sia durante, sia dopo i lavori: Cass. di Roma, sezioni unite, 7 ottobre 1895.

(3) *fr.* 1, § 3; *fr.* 2 *de superficibus; fr.* 74 e 75 *de reivind.*

Digitized by Google

perficie, più un annuo canone, detto *solarium*, *pensio*. Per contro, ha il diritto di godere pienamente della superficie, disporne per atto *inter vivos* o di ultima volontà, ipotecarla, sottoporla a vincoli reali; i diritti dei creditori ipotecari e delle persone a cui favore sono costituite servitù non cessano pel cambiamento della persona del superficiario, ma periscono solo coll'estinzione del diritto di superficie. In tal modo, il superficiario gode di un *jus in re* che cade non già sul suolo, sibbene sulla superficie, che si distingue dalle servitù prediali perchè è a vantaggio di una persona e non di un fondo, e dalle personali perchè alienabile e trasmissibile.

In diritto moderno, pur riconoscendosi che, in fatto, il diritto di superficie è ammesso dalle leggi, si contende sulla sua natura giuridica: alcuni lo ritengono analogo all'enfiteusi; altri, e con maggior ragione, vi riscontrano una vera proprietà sulla superficie, proprietà limitata, immobiliare (1).

Ma comunque sia di ciò — non può contestarsi che il diritto del concessionario di una ferrovia sul suolo costituisce un vero diritto reale di proprietà superficiaria.

Non può infatti essere un diritto personale, perchè la legge del 21 luglio 1879 prevede espressamente l'ipoteca delle ferrovie. Non può essere un diritto di proprietà assoluta e piena, perchè, dopo i numerosi riscatti effettuati dallo Stato e dopo la legge del '79 che, decretando la costruzione di linee complementari, ne attribuì sempre la proprietà allo Stato, la maggior parte delle linee appartiene allo Stato. Si tratta per contro di un diritto reale, che comprende, oltre la superficie, tutto il materiale immobilizzato, di una proprietà superficiaria sul suolo e su quanto, per annessione, diventa immobiliare come questo.

Dal che deriva l'ammissibilità di un'ipoteca sulla ferrovia, che affetta il diritto reale di proprietà superficiaria, e cioè il suolo e quel complesso di cose che costituisce l'armamento e che è divenuto immobile per annessione.

(1) Coviello: Della Superficie, in *Archivio Giuridico*, XLIX, fasc. 1-3.

Digitized by Google

130. — Chi vuol ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia deve rivolgersi al Ministro dei LL. PP. con apposita domanda, accompagnata da un piano di massima della linea, e del tempo in cui si propone di cominciarli e di compierli. Il permesso non conferisce un diritto di prelazione nè alcun altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facoltà di eseguire nelle proprietà private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche necessarie alla compilazione del progetto (1).

Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica devono essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilità; dall'indicazione del modo con cui si intende provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell'importare della sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per poter pronunziare un giudizio sulla regolarità tecnica del progetto e sul grado di esattezza del calcolo.

Le domande sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio Superiore dei LL. PP. per la parte tecnica, e del Consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa: l'atto di concessione è basato sopra un Capitolato o preventivamente approvato per legge o stipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione (2).

La concessione si fa per un tempo determinato, alla scadenza del quale lo Stato sottentra al concessionario in tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti la ferrovia concessa e sue dipendenze. Deve alla scadenza il concessionario

(1) *Legge* 20 marzo 65, art. 242 e 243.

(2) Art. 244 e 246. Al quale riguardo la IV Sezione del Consiglio di Stato colla decisione 27 agosto 1891 ritenne che non viola la legge il Ministero dei LL. PP. quando, oltre al dichiarare di non poter prendere in esame la domanda ed il progetto per la costruzione e l'esercizio di una linea ferroviaria, non dà corso neppure alle pratiche preparatorie.

Digitized by Google

consegnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni colle fabbriche tutte che vi sono connesse, le macchine fisse, e in generale qualunque altro immobile che non abbia destinazione distinta e speciale.

Alla scadenza della concessione, il concessionario conserva però, oltre le azioni reali, la proprietà del materiale mobile: gli atti di concessione stabiliscono in ogni caso particolare se, mediante il pagamento del giusto valore, il concessionario sarà in diritto di esigere dallo Stato che ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dal concessionario la cessione [1].

Se, compiuta ed aperta al pubblico la ferrovia, l'esercizio di essa venga ad interrompersi in tutta o su una parte della linea senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l'esercizio stesso venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'amministrazione superiore prende, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico, e prefigge un termine perentorio entro il quale debba eseguire quanto occorre per ristabilirvi il servizio definitivo: scaduto questo termine senza che abbia provveduto, il concessionario decade dalla concessione [2].

Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia parimenti pubblica che congiunga due punti della sua linea, o che le corra lateralmente entro un determinato limite di distanza [3].

A parità di condizioni, è poi preferito a chiunque altro nella concessione di nuovi tronchi di diramazione, di intersecazione o di prolungamento [4]. Tale parità di condizione non può essere valutata che dalla pubblica amministrazione con criteri insindacabili dell'autorità giudiziaria, la quale perciò è incom-

---

(1) Art. 248-249.
(2) Art. 255.
(3) Art. 269.
(4) Art. 270.

Digitized by Google

petente a conoscere anche dall'azione che il primo concessionario avesse spiegato contro chi gli fu preferito nella concessione del nuovo tronco e contro la Pubblica Amministrazione, onde ottenere il risarcimento dei danni derivatagli dalla non ottenuta concessione (1).

Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una società in nome collettivo o in accomandita, è sempre in facoltà al concessionario di cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che gli competono, tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e la manutenzione (2).

131. — Per quanto riflette l'esercizio della ferrovia elettrica — gli impianti e le condutture per la trazione elettrica dei convogli devono essere autorizzati secondo le norme prescritte dalle leggi sui LL. PP., 27 dicembre 96 sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, e 7 giugno 1894 sulla trasmissione a distanza della corrente elettrica. Il concessionario deve poi osservare tutte quelle prescrizioni che il Governo crederà di emanare, conforme ai suggerimenti della scienza e della pratica per l'incolumità dei viaggiatori e del personale di servizio (3).

132. — Tanto gli impianti che le condutture devono essere visitate accuratamente almeno una volta all'anno. È infatti opportuno e conveniente riconoscere le condizioni di stabilità delle opere onde prevenire l'eventualità di guasti o deformazioni capaci di produrre interruzioni o irregolarità del servizio elettrico; rendersi conto del modo di comportarsi degli impianti e delle condutture allorquando funzionano nelle condizioni di

(1) Corte di Milano, 29 ottobre 95.

(2) Art. 295.

(3) Appendice al Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, relativa alla trazione elettrica dei convogli, approvata con R. Decreto 8 gennaio 1899; art. 1.

Digitized by Google

massimo carico, onde assicurare che corrispondano costantemente ai programmi di servizio approvati dal Governo; verificare nel caso di impianto idraulici che le condizioni di presa e di derivazione si mantengano tali da garantire il regolare servizio della ferrovia; constatare che gli apparecchi di sicurezza destinati a proteggere gli impianti e le persone e che funzionano solo in casi speciali si trovino in condizioni normali; rendersi conto dello stato di manutenzione di tutte le opere.

Queste visite tecniche sono eseguite dal personale tecnico dipendente dal concessionario, non più tardi del secondo trimestre di ciascun anno; se ne redigono processi verbali da comunicarsi all'ufficio locale governativo.

Però il fatto di queste visite non menoma l'obbligo competente al personale dell'esercizio di sorvegliare permanentemente gli impianti e le condutture per la trazione elettrica, e di eseguire le visite parziali che occorrono ogni qualvolta avvengano guasti, per conoscere quali riparazioni sieno necessarie e, dopo l'esecuzione dei lavori, per accertare che le opere sono state rimesse nelle condizioni normali [1].

Ogni locomotore elettrico non può, se nuovo, essere posto in servizio, o riammesso dopo una riparazione che abbia interessato l'isolamento elettrico dei locomotori o gli apparecchi frenatori, se non sia stato assoggettato a visite ed a prove da parte di una commissione mista di ingegneri governativi e dell'esercente, la quale visiterà annualmente i locomotori in servizio.

Tali visite hanno particolarmente per oggetto di constatare che l'isolamento elettrico dei conduttori percorsi dalla corrente si mantiene nei limiti prescritti, e che i motori rispondono costantemente per velocità e potenza alle dovute condizioni di funzionamento; di verificare se esistono le condizioni previste dai capitolati di costruzione per le comunicazioni elettriche

---

(1) Art. 1-5 del decreto ministeriale 24 gennaio 1899, per l'applicazione dell'appendice al Regolamento di polizia ferroviaria relativa alla trazione elettrica dei convogli.

Digitized by Google

col suolo e per l'isolamento delle varie parti del locomotore; se gli apparecchi di sicurezza destinati a proteggere il materiale e le persone — parafulmini, interruttori, valvole fusibili e che funzionano soltanto in casi speciali — si trovano nelle condizioni normali stabilite dai capitolati di costruzione, se gli apparecchi di frenatura funzionano regolarmente e non presentano facilità di guasti.

L'esercente deve pure formare uno stato di servizio dei locomotori elettrici, sul quale sia indicata la data di entrata in servizio, il lavoro fatto, le riparazioni eseguite e il rinnovamento delle loro parti (1).

133. — Ogni locomotore elettrico in servizio è affidato ad un guidatore — che riassume le mansioni di capo-conduttore e di macchinista — e che durante le corse non ha altro compito all'infuori della condotta del convoglio.

I guidatori di locomotori elettrici devono conseguire una patente, in seguito ad esame di idoneità avanti a una Commissione nominata dal Governo; la patente è valida solo pel sistema di trazione per la quale venne rilasciata — a corrente continua od alternata, a basso od alto potenziale —; cosicchè ai guidatori approvati per un dato sistema di trazione elettrica non possono essere affidati locomotori di altro sistema, se non si assoggettino prima ad un esame supplementare (2).

Sul locomotore poi deve trovarsi un secondo agente, capace di sostituire il guidatore per arrestare, occorrendo, il convoglio, e condurlo a velocità limitata fino alla più vicina fermata.

Questo secondo agente può anche durante la corsa essere incaricato di altre funzioni — salvo beninteso il caso che eventualmente sostituisse il guidatore per condurre il convoglio alla prossima fermata: se poi il convoglio è formato con veicoli in-

---

(1) R. D., 8 gennaio 99, art. 2; D. Minist., art. 6-13,
(2) R. D., 8 gennaio 99, art. 3 e 4; D. Minist., art. 13-31.

Digitized by Google

tercomunicanti, questo stesso agente può essere adibito anche al servizio degli altri veicoli [1].

134. — Per le linee secondarie è permesso che la direzione del movimento dei convogli sia affidata ad un solo agente che risiede in una stazione da destinarsi: la lunghezza massima di linea affidata a questo agente è stabilita in base alla natura ed intensità del traffico servito.

In tale ipotesi, quest'agente deve trovarsi in servizio permanente durante tutte le ore nelle quali due o più treni in orario o in ritardo circolano sul tratto di linea a lui affidato: durante un simile periodo di servizio permanente non sarà incaricato di altre mansioni che possano impedirgli di provvedere con prontezza e in modo completo a tutto quanto si riferisce alla circolazione dei treni, e non dovrà avere rapporti col pubblico.

Egli è informato dai telegrafisti delle singole stazioni comprese nella sua giurisdizione dell'ora di arrivo e di partenza di ciascun convoglio: ogni ordine di far oltrepassare le stazioni di incrocio o di precedenza normale non potrà essere dato dal dirigente se prima non ha ricevuto conferma che l'ordine di trattenere il treno incrociante o cedente il passo non sia stato correttamente ricevuto [2].

132. — Per i convogli formati da un locomotore elettrico e da veicoli rimorchiati, non muniti di freno continuo automatico, la velocità di corsa non può superare quella concessa dalle tabelle di frenatura approvata dal Governo per la trazione a vapore; nel caso in cui non vi siano veicoli rimorchiati, la velocità massima dovrà essere stabilita in relazione ai mezzi di frenatura.

---

(1) R. D., art. 4.
Sulla linea Milano-Monza il secondo agente è il distributore, incaricato di distribuire i biglietti e riscuoterne. l'importo, e che funziona anche da guardafreno.

(2) R. D., art. 9; D. M., art. 32-38.

Digitized by Google

Coll'uso di locomotori elettrici cessa la prescrizione del carro scudo; ed il fischio può, coll'autorizzazione del Governo, essere sostituito dalla campana o da altro mezzo acustico riconosciuto sufficiente (1).

136. — Per quanto poi riguarda le misure di sicurezza per i terzi e lungo le linee a trazione elettrica di secondaria importanza, potrà, a giudizio del Governo, essere permessa la chiusura dei passaggi a livello mediante sbarre manovrabili a distanza, la chiusura dei passaggi a livello privati e pedonali chiusi e manovrati dagli utenti sotto la loro responsabilità, ed anche la semplice apposizione di tabelle di avviso ai passaggi poco frequentati. In quest'ultimo caso, il transito dei convogli nei tratti in corrispondenza ai detti passaggi a livello avrà luogo con velocità non superiore a trentacinque chilometri all'ora. Quanto alle chiusure, potrà, per le linee di secondaria importanza, essere tolto l'obbligo della separazione delle proprietà laterali per i tratti in sede propria, ad eccezione dei tratti attraversanti località dove il bestiame è vagante o che sono molto frequentate e pericolose (2).

137. — Per il servizio di trazione elettrica sulla linea Milano-Monza venne emanato il 6 febbraio 1890 dalla Direzione Generale delle Strade Ferrate del Mediterraneo l'ordine generale di servizio n. 6-1899, il quale contiene le seguenti condizioni di trasporto:

a) Prezzi del trasporto. — I posti nelle vetture elettriche sono di I e II classe, e corrispondono alle classi II e III degli ordinari treni a vapore. I prezzi sono esclusivamente di corsa semplice, e non vi è luogo alla riscossione della tassa di bollo.

b) Ragazzi. — I ragazzi di statura fino ad *un metro* sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; quelli di sta-

(1) R. D., art. 5-7.
(2) R. D., art. 12.

Digitized by Google

tura superiore ad un metro od occupanti un posto di viaggiatore, pagano la tariffa degli adulti.

c) Distribuzione e pagamento dei biglietti. — I biglietti per i treni elettrici sono di modello speciale e la loro distribuzione — a posto occupato — viene fatta solamente dal Distributore, il quale riscuote pure il relativo importo tenendo conto, se del caso, dell'importo già pagato per i *permessi di passaggio* in stazione di cui alla parte V; le biglietterie delle stazioni non vi hanno pertanto alcuna ingerenza.

d) Condizioni di ammissione. — Oltre i viaggiatori locali paganti i prezzi speciali sovraindicati, sono ammessi nei treni elettrici i detentori di biglietti di qualsiasi specie valevoli per un percorso sulla linea Milano-Monza, purchè utilizzabili senza bisogno di operazioni speciali da parte delle biglietterie, quali sono i biglietti d'abbonamento, le sezioni di ritorno, i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno distribuiti dalle Agenzie o dagli Alberghi di Milano, i biglietti a serie, i biglietti-tagliando delle Agenzie estere, e quelli di qualunque specie o tariffa da *oltre* Milano per Sesto S. Giovanni o Monza, in quanto non si richieda la vidimazione della biglietteria di Milano per fermata od altro.

I biglietti di servizio serie A sono pure valevoli per i treni elettrici; quelli di serie B e C sono utilizzabili per detti treni soltanto per la continuazione del viaggio con biglietto già vidimato da oltre Milano per Sesto S. Giovanni o Monza.

Tutti indistintamente i biglietti di cui sovra, distribuiti per i treni ordinari a vapore, se di II classe valgono nelle vetture elettriche pei posti di I, e se di III per quelli di II.

I viaggiatori locali aventi diritto a prezzi più ridotti di quelli speciali di cui sopra, come: militari, indigenti, ecc., e che richiedessero l'applicazione di detti prezzi più ridotti, non sono ammessi nei treni elettrici, dovendo essi venire trasportati esclusivamente coi treni ordinari a vapore.

e) Bagagli e cani. — *Per i treni elettrici* non si registrano bagagli, e il bagaglio a mano vi è ammesso nei limiti stabiliti dall'art. 44 delle Tariffe.

Digitized by Google

I cani sono accettati nei treni elettrici in I e II classe alle condizioni del secondo comma secondo alinea dell'art. 46 delle Tariffe, e verso pagamento del prezzo pei viaggiatori rispettivi di I e II classe. Sono pure accettati in II classe alle condizioni del terzo alinea del citato art. 46, verso pagamento del prezzo pei viaggiatori della stessa classe.

ACCESSO ALLE VETTURE ELETTRICHE. — L'ingresso nelle stazioni per la partenza coi treni elettrici, è riservato ai punti che verranno all'uopo stabiliti dal servizio del movimento e traffico.

Per accedere alle vetture elettriche in partenza dalle stazioni di Milano Centrale e di Monza, i viaggiatori locali dovranno munirsi in antecedenza, ai punti d'ingresso, di un *permesso di passaggio* in stazione (modello speciale) del costo di centesimi venti, il quale verrà poi accettato per uguale importo all'atto del pagamento della corsa (parte IV sub *c*).

La distribuzione dei *permessi di passaggio* avrà luogo a norma dell'art. 15 delle Tariffe, ed essa cesserà quindi cinque minuti avanti alla partenza del treno.

I posti sono limitati a quelli indicati nella vettura. — Quando questa fosse interamente occupata, non saranno lasciati salire altri viaggiatori. — Al viaggiatore che, munito di *permesso di passaggio*, fosse impedito di partire per difetto di posti, il Capo Stazione rimborserà senz'altro il relativo importo annullando il *permesso di passaggio* con l'annotazione: *annullato per mancanza di posti e rimborsato al Sig. . . . . Il Capo Stazione. . . . .*

Se però il viaggiatore preferisce che il *permesso di passaggio* fosse reso valido per partire col treno successivo, in tal caso il Capo Stazione è autorizzato ad apporre sul *permesso* stesso l'annotazione: *Vale per il treno N. . . . .*

Verificandosi il caso che qualche persona abbia aquistato un *permesso di passaggio* in stazione, e, per fatto proprio, non sia partita col treno elettrico, se non intende valersene per la corsa successiva, tale permesso sarà tenuto valido per l'uscita dalla stessa stazione, come i comuni biglietti di ingresso in sta-

Digitized by Google

zione, e detto *permesso* dovrà quindi essere ritirato all'uscita. In questi casi i possessori dei *permessi* anzichè uscire dai punti riservati al servizio dei treni elettrici, dovranno passare dalle uscite ordinarie.

In caso di eccezionale affluenza, e mancando il tempo di rilasciare i *permessi di passaggio*, i viaggiatori dovranno essere accompagnati al treno elettrico e consegnati al personale della vettura.

Ritiro dei biglietti in arrivo. — Tanto i biglietti distribuiti sul treno, come quelli completamente utilizzati che già trovavansi in possesso dei viaggiatori e dei quali è cenno alla parte IV sub *d*, saranno da ritirarsi all'uscita dalle stazioni di arrivo come praticasi pei biglietti utilizzati cogli ordinari treni a vapore.

Controlleria. — Nelle vetture elettriche saranno affissi appositi cartelli sui quali — treno per treno — saranno indicati dalle stazioni di Milano e Monza i primi numeri di distribuzione dei biglietti per il treno in corsa. I biglietti presentati dai viaggiatori con numeri inferiori a quelli indicati dai cartelli, saranno pertanto considerati irregolari, ed i detentori dovranno essere consegnati al Capo della stazione di arrivo per i necessari accertamenti anche agli effetti dell'articolo 34 della tariffa.

Sezione 2.

Tramvie elettriche. — Legge 27 dicembre 1896.

138. — Le tramvie, specialmente nei grandi centri di popolazione agglomerata, costituiscono un servizio pubblico di assoluta necessità per quanti, meno favoriti dalla fortuna, devono forzatamente ricorrere alla *carrozza di tutti*.

Ed i Comuni, con lodevole preoccupazione del pubblico interesse, hanno generalmente cercato di regolare questo servizio, assicurando agli abitanti i vantaggi che derivano dall'adozione

Digitized by Google

del nuovo sistema elettrico che in poco tempo ha preso sì enorme sviluppo [1].

L'esercizio di una tramvia importa l'apposizione permanente di binari lungo le vie e le piazze, il regolare e continuo passaggio di veicoli, il loro stazionamento nelle stazioni capo-linea, tutti fatti che hanno grande influenza nel pacifico esplicamento della viabilità cittadina.

E siccome per l'articolo 126 n. 6 e 7 della legge Comunale e Provinciale, testo unico, spetta al Consiglio Comunale deliberare intorno ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, come pure ai regolamenti di edilità e polizia stradale ed intorno alla destinazione dei beni comunali, e pel successivo art. 135 n. 9, spetta alla Giunta di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno, così parve da un canto conveniente riconoscere al Comune il diritto ed il dovere di intervenire ad autorizzare e regolare un tale esercizio.

D'altro canto parve però opportuno riservare all'autorità governativa l'esame delle modalità tecniche dell'esercizio, allo scopo di tutelare l'incolumità dei viaggiatori. Si adottò quindi il sistema misto di accordare la facoltà della concessione del suolo stradale al Comune, ma di riservare l'autorizzazione dell'esercizio al Governo [2]: ed infatti l'art. 1 della legge 27 dicembre 1896

---

(1) Attualmente sono in Europa in esercizio 2290 chilometri di tramvie elettriche servite da 4300 vetture automobili, così ripartiti: Germania chilometri 1138, Francia 396, Svizzera 146, Inghilterra 134, Italia 133, Austria 106.

(2) Quindi mentre, in linea di principio, per tutti gli altri impianti elettrici l'esclusività della concessione è nel Governo, ed il Comune, se ha diritto di essere sentito, non può opporsi a che il concessionario usi del suolo pubblico pel passaggio dei fili e delle condutture — in tema speciale di tramvie la concessione è deferita al Comune proprietario del suolo.

L'egregio Armissoglio, in un elaborato studio comparso sulla *Legge* del 4 maggio 1899 p. 644, è di contrario avviso. E ritiene: che non sussiste diritto di impianto per la trasmissione dell'energia destinata ad un servizio pubblico, o ad un servizio privato non avente lo stretto carattere di uso industriale, ma interessante in qualche modo il demanio comunale, senza

Digitized by Google

stabilisce che la concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potrà mai avere durata maggiore di anni sessanta, mentre per contro all'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica, e quindi elettrica, si provvede con decreto reale, sulla proposta del Ministro dei LL. PP., prima dell'inizio dei lavori (1).

---

la sua concessione da parte del Comune; che quindi il Comune ha il potere prevalente di accordare o negare tale concessione, o di subordinarla a condizioni, cosicchè l'autorità governativa non può essere investita della facoltà di dare il consenso se non in quanto la concessione sia stata accordata dal Comune, e nei limiti da esso stabiliti; per cui ogni indagine su questo punto dovrà precedere l'azione dell'autorità governativa.

Per le ragioni già esposte — v. *retro* n. 30 e seg. — non posso aderire a tale concetto.

L'art. 4 della legge pone il principio generale che dovendosi, nell'eseguire le condutture elettriche, attraversare strade pubbliche, si osservano le prescrizioni delle autorità competenti: il che è confermato dall'art. 5 del Regolamento. Il successivo art. 6 dichiara che autorità competente è il Prefetto o il Ministro i quali, per l'art. 8, danno il consenso, sentite le amministrazioni interessate. Ma dunque queste non hanno altro diritto che di essere sentite; nulla di più. Da ultimo, l'art. 12 lett. *c*) conferma che per le vie e le strade pubbliche si osserveranno le *norme* prescritte dai Municipi. Quindi questi devono essere sentiti prima, possono prescrivere le norme poi, ma non hanno diritto ad accordare od impedire l'impianto elettrico.

Se l'autorità governativa non potesse dare il consenso se non in quanto la concessione sia stata prima accordata dal Comune, il Regolamento all'art. 8 avrebbe confermati i concetti accennati negli articoli 1 e 5 della legge, ma aggiungendo una clausola: *salvi i diritti dei Comuni per l'uso del suolo pubblico* od equivalente. Il non averlo fatto, l'aver invece usata quella: *sentite ove occorra le amministrazioni pubbliche interessate*, persuade che l'autorità governativa — tranne che per le tramvie — è arbitra assoluta della concessione dell' impianto elettrico.

(1) La legge non stabilisce i caratteri differenziali tra ferrovia e tramvia. Il Consiglio superiore dei LL. PP. con voto del 28 febbraio 80, opinò nel modo seguente: i caratteri distintivi delle tramvie esigono che il binario sia collocato sul piano stradale a perfetto livello, o con un ben lieve risalto delle rotaie, senza alterare la forma della strada nè sottrarvi all'uso pubblico alcuna parte della medesima, e perciò senza alcuna chiusura o separazione della rimanente più ampia zona della strada ordinaria, in guisa che

Digitized by Google

139. — Anche il diritto del concessionario della tramvia elettrica è un diritto di proprietà superficiaria a tempo, e cioè per la durata della concessione. Le rotaie sono bensì di proprietà del concessionario che ne ha il godimento esclusivo; ma siccome le stesse non sono mobili ma incorporate al suolo, ne segue che il concessionario ha un diritto immobiliare, che è quello di superficie.

Di qui la conseguenza che il diritto del concessionario è ipotecabile come il diritto sulle ferrovie; e l'ipoteca comprende allo stesso modo il materiale necessario all'esercizio, che diviene, esso pure immobilizzato.

140. — Il servizio tramviario può concepirsi in tre sistemi: proprietà ed esercizio del Comune, proprietà del Comune ed esercizio privato, proprietà ed esercizio privato.

Il primo sistema, quello dell' assoluta municipalizzazione, per quanto abbia per se molti fautori e sia uno dei desiderata del partito collettivista, non è, a mia cognizione, ancora adottato in Italia.

Il secondo sistema, che dirò di semi-municipalizzazione, venne seguito, con ammirevole innovazione, dal Comune di Milano, il quale si è riservato l'impianto e la manutenzione dei binari conservandone l'assoluta proprietà, ed ha ceduto all'assuntore solo l'esercizio delle linee.

Infatti, per la Convenzione 29 ottobre 1895 colla Società generale di elettricità sistema Edison per l'esercizio delle tramvie di Milano a trazione elettrica, il Municipio, provvedendo all'esercizio delle tramvie della città in tutte le linee che risultano dall'elenco e dal tipo allegato A e B che formano parte integrante del contratto, non che su tutte quelle altre linee nuove

---

i veicoli che transitano su di essa possano anche percorrere liberamente la sede del binario e traversarla senza alcun incaglio e non ne derivi alcuna servitù alle proprietà laterali; e che inoltre, mediante le controguide o le rotaie foggiate ad U, e le opportune cautele ed avvertenze per la trazione meccanica a moderata velocità, il binario della tramvia possa anche percorrere le vie dell' interno dell'abitato.

Digitized by Google

o risultanti da prolungamenti e da modificazioni delle linee sopra indicate che in progresso di tempo a suo esclusivo giudizio intenderà di stabilire — provvede a tutta sua cura e spesa all'impianto, o dove occorra al rinforzo, ed alla successiva manutenzione dei binari in sede stradale, dei quali binari, di conseguenza, rimane sempre l'esclusivo proprietario.

Viene incaricata del servizio la Società generale italiana di elettricità sistema Edison, la quale vi esercita la trazione elettrica, fatto obbligo alla medesima di assumere altresì alle condizioni di cui nel contratto lo stesso servizio per tutte quelle altre linee esistenti, nuove, modificate o prolungate, per le quali ne ricevesse incarico dall'amministrazione comunale nei primi 15 anni di durata del contratto. La Società Edison quindi deve provvedere a tutta sua cura e spesa all'impianto ed alla manutenzione delle condutture elettriche aeree e sotterranee, alla fornitura dell'energia, all'acquisto ed alla manutenzione del materiale mobile, alla prestazione del personale occorrente, e a tutto quanto infine è necessario per effettuare regolarmente il servizio (1).

Il sistema della proprietà ed esercizio privato è seguito dal Comune di Torino, il quale, colle Convenzioni 11 gennaio 1897 colla Società elettricità Alta Italia, e 21 giugno 97 colla Società anonima dei Tramways di Torino (Belga) e colla Società torinese di tramways e ferrovie economiche, « per tutto quanto sta nelle sue attribuzioni », concede di impiantare ed esercitare determinate linee (2).

141. — Per quanto riguarda l'esclusività della concessione, è rimarchevole che pel servizio tramviario i Comuni si sono, generalmente parlando, riservata assai maggior libertà che non in materia di illuminazione, non attribuendo ai concessionari esclusività di esercizio, nè impegnandosi a non accordare altre concessioni ai terzi.

(1) Capitolato di Milano, art. 1 e 2.
(2) Così pure dal Comune di Genova.

Digitized by Google

Il che, e riferendosi a quanto esposi più avanti trattando dell'elettricità nei rapporti della libertà dell'industria e dei commerci, è altamente lodevole sia dal lato giuridico che dal lato della migliore amministrazione. E siccome i capitolati per le concessioni di tramvie elettriche sono più recenti che non quelli per l'illuminazione, se ne deve indurre che il principio del monopolio, della concessione esclusiva va perdendo poco a poco favore, e che va per contro prevalendo la teoria secondo la quale il Comune, trattandosi di uso di beni di demanio pubblico e di servizio pubblico, non può vincolare la propria libertà, nè respingere a priori quelle migliori condizioni che nell'interesse pubblico potranno nel futuro essergli presentate (1).

142. — In proposito, l'art. 40 del Capitolato di Milano stabilisce: « i rapporti fra il Comune e la Società Edison quali risultano dai patti del presente contratto si intende abbiano ad aver valore ed efficacia per un periodo di anni 20 a datare dal 1 gennaio 97: durante questo periodo ed alle condizioni del presente contratto verrà affidato esclusivamente alla Società l' esercizio di quelle altre linee per le quali la Giunta Municipale crederà di adottare la trazione elettrica, salvo il disposto dell'art. 18 ». E questo a sua volta dichiara: « La Giunta municipale potrà esercitare o far esercitare altre linee con qualsiasi mezzo di trazione, all'infuori di quella elettrica, senza che la Società Edison possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi per danni od altro, quand'anche dette linee abbiano delle tratte in comune con quelle percorse dalla stessa Società, purchè il servizio di questa non ne venga intralciato. Non potrà opporsi però la Società a che venga esercitata anche su tratti comuni la trazione

(1) La *Società Triestina* aveva avuto il privilegio esclusivo per una tramvia a cavalli da Trieste ad Oprina. Il ministero delle ferrovie accordò a certo Modena la concessione di una tramvia elettrica per la stessa linea. La Società triestina protestò, ma invano. Ricorse al tribunale amministrativo di Vienna; ma questo con sentenza 12 gennaio 1898 (*Neue freie Presse* del 18 gennaio) respinse la domanda della Società, ritenendo che l'esistenza di eventuali diritti privati non può impedire al Governo di provvedere all'interesse pubblico coll'accordare quelle concessioni che stimi utili.

Digitized by Google

elettrica da imprese che facciano un servizio di tramvie che non sia quello locale, od un servizio proveniente da precedenti impegni assunti col Comune. La Giunta Municipale potrà accordare l'attuazione di siffatti servizi senza che la Società possa avanzare domanda di indennizzo od altro, all'infuori di quelli equi compensi che le potranno spettare per l'eventuale uso dell'energia elettrica. È pure riservato alla Giunta Municipale la facoltà di usare o di fare usare di tutti o di parte dei binari delle linee e loro prolungamento con qualsiasi altro mezzo di trazione, per qualunque servizio municipale. Questo servizio dovrà però essere pure esercitato in modo da non intralciare quello cui attende la Società ».

Dall' esame e confronto di queste clausole colle più sopra ricordate disposizioni degli art. 1 e 2 appare:

1) che il Comune si riserva di stabilire tutte le nuove linee che crederà del caso;

2) che se in esse crederà di adattare la trazione elettrica dovrà affidarne l'esercizio esclusivamente alla Società Edison;

3) che il Comune ha diritto di esercitare o far esercitare linee tramviarie con qualsiasi altro mezzo di trazione che non sia l'elettrica, ed anche coll'elettrica a condizione però che si tratti di un servizio che non sia locale, ma intercomunale o interprovinciale.

I tre Capitolati della città di Torino escludono per contro ogni esclusività di concessione. Infatti all'art. 5 è formalmente stipulato che in nessun caso può la Società sollevare eccezioni e tanto meno opposizioni o domande di compensi, qualora il Municipio facesse ad altre Società concessioni analoghe. Inoltre, pel successivo art. 6, quando l'interesse pubblico lo richieda, e ad esclusivo giudizio del Municipio, deve la Concessionaria permettere, oltre agli incroci, anche l'uso di qualche tratto delle sue linee per tutta la lunghezza di un isolato ad altri concessionari, previ quegli accordi e quei compensi che saranno concordati; ed in caso di disaccordo, il Sindaco ha facoltà di ordinare la occupazione anche immediata dei binari, salvo rimettere al giudizio del Collegio arbitrale i compensi che il nuovo occupante dovrà corrispondere alla Concessionaria.

Digitized by Google

Sono però escluse le concessioni di linee manifestamente concorrenti, per le quali la Società avrà diritto di preferenza a parità di condizioni. In tesi generale, sono considerate linee concorrenti quelle che abbiano comune il sito di partenza ed il sito di arrivo, e che corrano parallelamente ad una distanza minore di 120 metri per più di mezzo chilometro consecutivo [1].

143. — Il contratto tra Comune e concessionario per l'esercizio di linee tramviarie va studiato sotto i diversi aspetti della sua natura, del soggetto, dell'oggetto, dei diritti del Comune, delle obbligazioni del concessionario, del personale, dello scioglimento e risoluzione del contratto.

144. — Circa alla sua natura giuridica, esso può considerarsi come un contratto innominato d'accollo per cui l'accollatario, persona od ente, si assume l'obbligo di esercitare il servizio del trasporto delle persone, ed eventualmente anche di merci, sotto determinate condizioni e modalità.

Tale contratto partecipa della locazione d'opera e del trasporto. Vi è insita una stipulazione a favore dei terzi, passeggieri e personale, quando il Comune stipula pei primi le condizioni del trasporto, e pel secondo le condizioni della loro prestazione d' opera. Può anche concorrervi una vendita con-

[1] In Genova, per l'art. 12 della Convenzione colla Società generale francese dei Tramways, il Municipio si interdisce la facoltà di accordare altre concessioni eguali nelle linee percorse dalla concessionaria. Per gli art. 13 della convenzione colla Società anonima pei tramways orientali, e 20 coi sigg. Bucker, è riservata al Municipio la più ampia facoltà di mantenere e rinnovare ad altri le concessioni per i servizi di omnibus attualmente esistenti. Per l'art. 13 poi del Capitolato comune i concessionari non possono, nel territorio comunale, negare mediante un giusto compenso l' uso dei loro binari per quelli altri analoghi servizi che venissero concessi, come prolungamenti di linee e diramazioni delle stesse, purchè di sviluppo almeno uguale alle linee sulle quali avrà luogo il percorso, e sempre che i nuovi prolungamenti e diramazioni non abbiano lo scopo e l'effetto di fare diretta concorrenza alle linee stesse.

Digitized by Google

dizionale ed a termine, quando il Comune stipuli che il materiale, risolvendosi in data eventualità il contratto, diventi di proprietà municipale.

145. — Soggetto del contratto è da una parte il Comune, dall'altra per lo più un ente collettivo, società.

La sede della direzione viene quasi sempre stabilita nel territorio del Comune; la Società deve notificare la persona del legittimo rappresentante con domicilio nel Comune (1).

È generalmente vietata la cessione ad altri dell'esercizio, e la fusione con altra società senza il consenso scritto dal Comune: in tal caso, questo è in facoltà di accordarlo o meno a sua esclusiva volontà, senza obbligo di motivazione o spiegazione qualsiasi. Se, nonostante il divieto, l'accollatario procedesse a cessione o fusione, evidentemente si avrebbe l'avveramento di una condizione risolutiva tacita (2).

146. — Oggetto è l'impianto e l'esercizio, oppure solo l'esercizio delle tramvie a trazione elettrica.

Due sono i principali sistemi in uso: quello per cui la presa dell'energia elettrica si effettua da fili aerei mediante un'asta mobile di derivazione, *trolley*, ed il ritorno della corrente si fa pel binario; quello dei veicoli automobili mediante accumulatori, sistema Siemens e Halske; quello della terza rotaia costantemente elettrizzata, disposta a livello di suolo e percorsa da correnti intense, ad una tensione abbastanza elevata, come assai pericoloso, è più usato dalle linee che hanno una sede propria, come le ferrovie. Il secondo sistema sembra preferibile

(1) Capitolato di Milano, art. 23: « Gli stabilimenti della Società Edison per tutti i diversi servizi, nessuno escluso, anche nel caso di altro sistema di trazione, nonchè la sede dell'amministrazione e direzione della Socieià stessa, dovranno stabilirsi e conservarsi nel territorio del Comune, fatta eccezione degli impianti di utilizzazione di forze idrauliche per la trasmissione della energia a mezzo dell'elettricità ». Art. 31.

(2) Capitolato di Genova, art. 20; Cap. di Milano, art. 32; Cap. di Torino, art. 19.

Digitized by Google

per i minori inconvenienti che arreca; ed è quello che, col continuo perfezionarsi degli accumulatori, potrà ottenere la prevalenza (1).

Altri sistemi, più complicati, sono quelli con conduttori a livello del suolo, elettrizzati solo al momento del passaggio della vettura e pel tratto da questa coperto; e con conduttori sotterranei, collocati in una specie di canale aperto con una fenditura longitudinale superiore, per dar passaggio all'organo di presa di corrente della vettura.

I binari devono avere costantemente il piano superiore al livello del pavimento delle strade: si può adottare, per le rotaie, il tipo Phoenix di conveniente resistenza, o la doppia rotaia Vignolle. È di gran lungo preferibile il sistema del doppio binario: il Capitolato di Torino dispone che il Municipio potrà obbligare la Società ad impiegarlo ovunque la larghezza della strada è almeno di 10 metri compresi i marciapiedi (2).

Trattandosi di presa aerea, i pali sono del tipo tubulare di ferro, ed il filo conduttore dev'essere ad una altezza che varia da 5 a 6 metri dal pavimento delle strade, da misurarsi nei punti più depressi del filo.

147. — Il Comune, accordando la concessione dell'esercizio, salvo patto contrario non si obbliga nè direttamente nè indirettamente a spese per sistemazione delle vie o per altro lavoro di costruzione: tutte le spese necessarie sono a carico della società concessionaria. Non rinuncia ad alcuno dei diritti che gli possono spettare, conserva l'alta sorveglianza e direzione del suolo pubblico. E ciò perchè oggetto del contratto è la sem-

---

(1) A Milano il servizio si fa mediante filo aereo. A Torino la Società elettrica Alta Italia è obbligata ad esercire le linee che sono nell'interno del perimetro col sistema degli accumulatori; il resto della rete, come pure i corsi, ma eccettuate le piazze, ha la conduttura aerea. La Società belga e quella torinese sono invece autorizzate ad adottare in massima il sistema a presa aerea, fatta eccezione per determinati tratti in cui si applicherà un sistema a scelta della Concessionaria, che escluda il filo aereo e che sia approvato dal Municipio.

(2) Art. 11.

Digitized by Google

plice concessione di poter impiantare i binari e le condutture di alimentazione, e percorrere regolarmente ed organicamente la via con veicoli destinati al servizio pubblico, e non altro (1).

148. — Ogni progetto d'impianto dev'essere previamente sottoposto all'approvazione del Comune, il quale ha diritto e facoltà di introdurvi quelle modificazioni che crederà necessarie. E la Concessionaria è tenuta ad accettarle, essendo devoluto all'apprezzamento insindacabile del Comune lo stabilire le condizioni e le modalità di un impianto sul suolo pubblico (2).

La Concessionaria non può inoltre reclamare indennità o rimborsi per danni che potessero derivare dalla circolazione pubblica, nè per lo stato di mantenimento delle vie, dovendo accettare lo stato di cose come si trova (3).

149. — Per quanto riflette il servizio, il Comune ha diritto di scegliere e stabilire il tipo delle vetture, tanto automotrici che rimorchiate, nonchè la capacità; la durata del servizio giornaliero estivo od invernale in determinate ore; il numero minimum delle vetture in servizio; l'applicazione di quelli apparecchi di sicurezza che si riconoscono maggiormente atti a meglio guarentire la sicurezza tanto dei passeggieri che del pubblico; i limiti della percorrenza chilometrica delle vetture, che generalmente varia da un minimo di 100 chilometri ad un massimo di 200, con una media così di 150 chilometri. Così pure è in sua facoltà sospendere per ragioni di pubblico servizio, durante quel periodo di tempo che crederà opportuno, l'esercizio su alcune linee o tratte, senza che perciò la Con-

(1) Cap. di Torino, art. 2, 3, 10.

(2) Cap. di Milano, art. 5; Cap. di Genova, art. 1; Cap. di Torino, articolo 9.

(3) Cap. di Milano, art. 21.

Digitized by Google

cessionaria possa elevare domanda di compenso o di indennizzo (1).

150. — Al contratto di accollo, va unito una stipulazione a favore dei terzi per quanto riflette la tariffa di trasporto dei passeggieri.

Questa tariffa è stabilita dal Comune, fa parte integrante della concessione, non può essere modificata od innovata dalla Concessionaria, e di essa ha diritto di profittare il pubblico: generalmente è fissata a cent. 10 per linea o per tratto di linea.

Notevole, e altamente degna di lode, la stipulazione fatta dal Comune di Milano a favore degli operai. Infatti per l'articolo 12 del Capitolato, durante due ore anche non continue di servizio giornaliero, la Giunta si riserva la facoltà di ridurre la tariffa per tutte le linee o per alcune di esse a cent. 5, con norme da fissarsi con apposito regolamento.

Anche il Capitolato di Torino porta una disposizione equivalente: infatti per l'art. 22 la Concessionaria è tenuta ad emettere, servendosi anche del personale viaggiante, dei biglietti settimanali a prezzi ridotti per gli operai, valevoli soltanto nei giorni feriali per le prime ore del mattino, e per la sera nelle ore di uscita dalle officine.

151. — A seconda del sistema adottato per l'esercizio delle tramvie elettriche, variano gli oneri finanziari delle parti contraenti.

Adottato il sistema, come a Milano, della proprietà comunale dell'impianto, rimanendo alla concessionaria affidato unicamente il servizio — gli introiti spettano al Comune che è il proprietario delle tramvie.

Ma la concessionaria, prestando opere e funzioni a servizio del Comune il quale ne ricava un'utilità, e cioè il prodotto dei biglietti di passaggio, ha diritto ad un corrispettivo: questo viene fissato

(1) Cap. di Milano, art. 6, 7, 8, 9, 10 e 13; Cap. di Torino, art. 7 e 13.

Digitized by Google

in una determinata somma per ogni chilometro percorso da ciascuna delle vetture automotrici. Inoltre, adottandosi il saggio sistema di interessare il lavoro al reddito industriale allo scopo di ottenere miglior perfezione di opere e maggior interessamento all'esito, è riservata alla concessionaria una quota annua sul prodotto netto del traffico (1).

Il compenso per vettura-kilometro non può rimanere immutabile per tutto il tempo della concessione: col progresso della scienza e dell'industria, o col sussidio di nuovi ritrovati, o pel verificarsi di fatti anche non prevedibili può il costo dell'energia elettrica o della sua applicazione venire a diminuire. In previsione di ciò il Capitolato di Milano riserva alla Giunta la facoltà, verificandosi tali condizioni, di ridurre il prezzo della vettura kilometro nella proporzione che verrà determinata da tre periti da scegliersi o d'accordo o dall'autorità giudiziaria, quando non sieno intervenuti accordi amichevoli per stabilirla (2).

Per contro — quando proprietà ed esercizio dell'impianto sono riservati alla concessionaria — gli introiti spettano esclusivamente a quest'ultima. Però essa usa e profitta del suolo pubblico, dalla concessione ritrae o spera ritrarre un lucro pecuniario: è quindi equo che sia tenuta a corrispondere a titolo di canone una somma al Comune. È questo il sistema seguito in Torino, dove la concessionaria deve corrispondere al Comune un contributo annuo per chilometro esercitato, contributo che aumenta proporzionalmente col progredire del termine della concessione (3).

152. — Principale diritto del Comune di fronte alla società concessionaria è quello del controllo e della sorveglianza.

Si tratta di un pubblico servizio, a vantaggio e nell'interesse dei cittadini: il Comune che ne è il legittimo rappresen-

(1) Capitolato di Milano art. 15-17.
(2) Capitolato di Milano art. 39.
(3) Capitolato di Torino art. 18.

Digitized by Google

tante deve vegliare acciò il servizio proceda regolarmente, colle necessarie cautele e garanzie.

Quindi nell'esecuzione di ogni lavoro la concessionaria deve essere soggetta alla sorveglianza dell'Ufficio tecnico municipale, alle prescrizioni del quale deve prestare intera obbedienza. I lavori, siano di impianto o di manutenzione, si devono condurre colla massima celerità, ed in modo da arrecare il minor possibile disturbo alla circolazione.

Il Comune ha inoltre diritto di procedere a periodiche ispezioni del materiale mobile, e la concessionaria deve prestarsi a tutte le altre ispezioni al materiale ed alle officine che venissero ordinate dal Comune per controllarne lo stato e prescriverne le occorrenti riparazioni, modificazioni o rinnovazioni: al quale riguardo è generalmente riservato al Comune di provvedere d'ufficio a carico della concessionaria quando questa non ottemperasse alle ingiunzioni nel termine prefisso [1].

153. — Altro diritto di cui il Comune non può privarsi perchè, tutelando gli interessi generali, non può escludere la possibilità di miglioramenti ed innovazioni nell'esercizio elettrico, è quello di poter imporre alla concessionaria un nuovo sistema più conveniente di quello attualmente in uso.

Ampia e lodevole è a questo riguardo la facoltà che l'articolo 39 del Capitolato ha riservato al Comune di Milano: per esso, se venisse migliorato altrove il sistema di trazione elettrica adottato dalla Società, o introdotto un nuovo sistema di trazione anche non elettrico che la Giunta municipale ritenesse più conveniente, la Società stessa dovrà adottarlo, se richiesta dalla Giunta Municipale, anche solo parzialmente, salvo i reciproci compensi da stabilirsi se e come sarà del caso.

Alla quale facoltà corrisponde l'altra contenuta all'art. 19, e per cui è riservato al Comune, e per esso alla Giunta municipale, il diritto di esperimentare o di fare esperimentare sulle linee percorse dalla Società Edison vetture con trazione a si-

[1] Capitolato di Milano art. 20 e 24.

Digitized by Google

stema diverso da quello adottato dalla Società, per quel periodo di tempo che crederà più opportuno: in questo caso verranno conteggiati gli introiti delle vetture applicate all'esperimento, depurati dalla somma di lire 0,255 per ciascun kilometro da esse percorso.

Disposizione analoga si riscontra nell'art. 9 del Capitolato di Torino, secondo il quale la Società assume eziandio l'obbligazione esplicita di introdurre durante la concessione tutte le migliorie nel servizio della trazione che in progresso di tempo entrassero nel dominio della pratica e fossero con buon successo applicate in altri luoghi, e ciò senza acquistare alcun diritto a rimborso od a compensi qualsiasi.

154. — Principale obbligazione del concessionario è quella di assumere la piena ed intera responsabilità dell'esercizio.

Infatti il Comune non interviene se non per regolarlo, disciplinarlo e controllarlo; la pratica attuazione rimane al concessionario, il quale, in base ai principii generali del diritto, deve rispondere di tutti i danni dipendenti da colpa, negligenza ed imprudenza proprie o dei suoi commessi o preposti, mentre si trovavano nell'esercizio delle incombenze loro affidate.

Ciò è consacrato nell'art. 30 del Capitolato per Milano: la Società Edison è garante della solidità di tutto il suo materiale fisso e mobile di esercizio, e delle attitudini di esso ad un servizio perfetto e scevro di inconvenienti, tenendone indenne il Comune; essa si assume ogni e qualsiasi responsabilità che potrà derivare dai lavori di impianto e di manutenzione, dall'esercizio delle tramvie, e dall'azione della energia elettrica che essa distribuirà, tanto nelle proprie condutture quanto nei binari del Comune: in ogni modo si impegna a tenere sempre indenne il Comune anche quando la responsabilità in corso dipendesse per avventura dallo stato dei binari.

Ad assicurare il regolare andamento del servizio, oltre ad una scorta di materiale mobile di rispetto, il concessionario deve provvedere in modo che l'energia elettrica non venga mai a mancare, e che, per qualunque causa un impianto fosse inter-

Digitized by Google

rotto e più non funzionasse, un altro impianto si trovi in grado di somministrare l'energia occorrente.

Perciò — libero di provvedere all'energia elettrica nel modo il più conveniente — il concessionario, nel caso che provveda alla trazione delle tramvie con un impianto di trasmissione elettrica della corrente posto fuori del territorio del Comune, deve provvedere ad altro impianto autonomo, capace di dare tutta l'energia necessaria a guisa di riserva per assicurare la continuità del servizio (1).

Deve inoltre uniformarsi senza riserve ai provvedimenti contingibili per la sicurezza e la polizia in generale che il Sindaco ha la facoltà di dare quale Ufficiale del Governo, senza potere a causa di essi reclamare danni od indennità dal Comune (2); osservare e fare osservare dai suoi agenti, e sotto la sua responsabilità, tutte le disposizioni d'ordine, di sicurezza pubblica o di igiene anche municipali che venissero emanate, senza fare eccezioni od avanzare pretese di indennizzo od altro nel caso che avessero a rendere più oneroso il servizio (3).

È poi generalmente tenuto a versare al Comune, a garanzia degli impegni assunti, una congrua cauzione (4).

155. — L'esercizio delle tramvie elettriche richiede un considerevole personale alle cui condizioni il Comune, anche nell'interesse del regolare ed ordinato servizio pubblico, non può rimanere estraneo.

Perciò i Capitolati contengono delle stipulazioni a favore del personale, che il concessionario deve osservare come condizione del contratto. Tali stipulazioni regolano il massimo del lavoro giornaliero, il minimum delle paghe, gli orarî ed i turni di servizio, i riposi mensili, ecc. (5).

---

(1) Cap. di Milano, art. 22; di Torino, art. 8.
(2) Cap. di Milano, art. 11.
(3) Cap. di Milano, art. 26; di Torino, art. 21.
(4) Cap. di Milano, art. 36; di Torino, art. 23.
(5) Cap. di Milano, art. 27 e 28; di Torino, art. 20.

Digitized by Google

A favore del personale impiegato nell'esercizio delle tramvie elettriche viene talora costituito un fondo di previdenza per sussidi in caso di morte, di inabilità permanente assoluta, e di malattie non causate da infortunio sul lavoro. A costituire il fondo di previdenza può essere tenuto il solo concessionario, ovvero possono pure essere obbligati a concorrervi il Comune e lo stesso personale: a favore di esso devono devolversi le multe applicate dal concessionario al personale.

Altro obbligo del concessionario si è quello di assicurare a tutta sua cura e spesa il personale stesso contro gli infortuni sul lavoro (1).

156. — Per garanzia che il concessionario delle tramvie elettriche eseguirà diligentemente le assuntesi obbligazioni, comunemente si aggiungono al contratto delle clausole penali per quei fatti temporanei che, non di tanta gravità ed importanza da autorizzare la risoluzione del contratto, pure sono tali da portare incagli ed inconvenienti al regolare andamento del pubblico servizio.

A quest' effetto dispone l' art. 35 del Capitolato di Milano che, per ogni infrazione e per ogni giorno in cui si verificasse l'infrazione da parte della Società Edison o suoi dipendenti alle norme e prescrizioni pattuite, verrà applicata una penalità, quando questa non sia già prevista, che potrà estendersi alle L. 1000, e che non pregiudica la facoltà nel Comune di ripetere, anche a sensi di legge, l'indennizzo di maggiori danni e spese.

157. — I contratti di concessione per il servizio delle tramvie elettriche sono per lo più stipulati per un numero considerevole di anni; si tratta di un impianto costoso, che richiede ingenti capitali, e quindi il concessionario non si assoggetta a gravi impegni ed obbligazioni se non colla certezza di poter per un lungo periodo di tempo sfruttare la sua attività industriale. Il

(1) Cap. di Milano, art. 29; di Torino, art. 24.

Digitized by Google

Capitolato di Milano ne fissa la durata in anni 20; quello di Torino accorda la concessione fino al 31 dicembre 1935.

Anche durante il termine della concessione può stipularsi pel Comune la facoltà del riscatto dell'impianto e del materiale, sia fisso che mobile, come pure delle officine generatrici della corrente elettrica poste nel Comune, rimesse ecc., compensandolo al valore industriale che verrà determinato (1).

Allo scadere del termine della concessione, il concessionario è in obbligo di ritirare ed asportare tutto il materiale, sia fisso che mobile, gradatamente, permettendo che il Comune o il nuovo concessionario vadano anche man mano sostituendo ed esercitando il materiale proprio (2).

Può stipularsi che in tale epoca il Comune abbia facoltà di rilevare il materiale fisso o il materiale mobile, oppure che questo diventi proprietà del Comune. In tal caso il materiale stesso dovrà essere rimesso al Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, in modo che l'esercizio possa essere continuato regolarmente senza che incomba al Comune alcuna spesa, prestandosi, occorrendo, il concessionario a particolari ispezioni da farsi alla scadenza della concessione, e riparando senza ritardo od opposizione quanto verrà indicato dai delegati dei Comune (3).

158. — Anche il contratto di concessione delle tramvie elettriche può essere risolto per inesecuzione del concessionario, in forza della condizione risolutiva tacita, o di quella espressa inserta nel contratto.

Condizioni risolutive espresse sono generalmente:

il non reintegro del deposito cauzionale, diminuito per eventuali esecuzioni di ufficio o per qualsiasi altro titolo;

la sospensione, anche parziale, dell'esercizio delle linee o di alcuna di esse per una durata di qualche entità, salvi i casi

(1) Cap. di Milano, art. 38.
(2) Cap. di Milano, art. 25.
(3) Cap. di Torino, art. 17.

Digitized by Google

di forza maggiore, guerra guerreggiata nel territorio, sommosse, scioperi, ecc.;

il verificarsi di ripetuti e gravi motivi di lagnanza nel servizio per colpa del concessionario e suoi dipendenti;

lo scioglimento o fallimento della Società;

la cessione del contratto (1).

Allo scopo di assicurare la continuità e regolarità del servizio, il Comune, pel solo fatto di una domanda di caducità, può essere autorizzato a provvedervi direttamente, impiegando il materiale fisso e mobile, gli stabilimenti e il personale del concessionario e per conto di questo, per il periodo di tempo necessario a provvedere diversamente al servizio. Può inoltre convenirsi che in caso di caducità il deposito cauzionale del concessionario diventi immediatamente proprietà del Comune, senza diritto nel concessionario a compenso o indennità qualsiasi, e riservata al Comune ogni e più ampia facoltà di ripetere l'indennizzo di maggiori danni e spese.

Il che venne lodevolmente pattuito nel Capitolato di Milano (2).

(1) Cap. di Milano, art. 33; di Torino, art. 25.

(2) Cap. di Milano, art. 34.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO VII.

L'elettricità e la trasmissione del pensiero

La legge 7 aprile 1892 e gli impianti telefonici.

159. — La corrente elettrica utilizzata per la trasmissione del pensiero mediante il telegrafo ed il telefono. — Monopolio governativo del telegrafo.
160. — Legge 7 aprile 1892 sugli impianti telefonici. — Suo carattere oneroso ed opprimente.
161. — Ogni concessione per comunicazione telefonica, tranne che nei fondi dello stesso proprietario, è riservata al Governo.
162. — Elementi della domanda di concessione.
163. — Condizioni alle quali è accordata la concessione.
164. — Per le comunicazioni telefoniche è eliminato ogni monopolio e privilegio esclusivo.
165. — Può costituirsi una cooperativa tra gli utenti del telefono ed ottenere una nuova concessione dove questa sia già accordata ad altra società? — Antinomia fra legge e regolamento. — Opinione affermativa.
166. — Titolare della concessione: privato o società. — Cessione della concessione. — Morte del titolare.
167. — Diritti dello Stato. — Revoca della concessione. — Fallimento del concessionario.
168. — Riscatto delle linee telefoniche.
169. — Diritto di imporre il collegamento della rete comunale alla rete intercomunale.
170. — Sospensione, limitazione od assunzione diretta provvisoria da parte dello Stato dell'esercizio telefonico.
171. — Diritti del concessionario. — Servitù legale di passaggio dei fili telefonici sulle proprietà pubbliche e private. — Passaggio al disopra e lateralmente, senz'appoggio. — La servitù opera *ministerio iuris*. — Sentenza del Tribunale di Compiègne.

Digitized by Google

159. — La corrente elettrica, oltre che per illuminazione e per trazione, può servire per la trasmissione del pensiero mediante il telegrafo ed il telefono, che, abolendo le distanze, hanno avuto ed hanno così benefica influenza nell'evoluzione del progresso civile dei tempi moderni.

Il telegrafo costituisce un monopolio dello Stato, che se ne è riservato l'esclusivo esercizio. Siccome quindi non possono al riguardo sorgere contestazioni di diritto privato, tanto più che per legge è esclusa la responsabilità dello Stato pel servizio telegrafico, non è il caso di qui doversene occupare.

160. — Diversamente avviene pei telefoni.

Questo utile, indispensabile mezzo di comunicazione del pensiero ha raggiunto all'estero una diffusione ed una perfezione mirabile: oltre alle comunicazioni nell'interno degli abitati, tanto le grandi capitali che i più piccoli villaggi sono tra loro allacciati da reti telefoniche, con quanto enorme vantaggio per l'industria ed il commercio è ovvio considerare.

In Italia invece la legge 21 aprile 1892 n. 184 sull'eser-

Digitized by Google

cizio dei telefoni ed il successivo regolamento 16 giugno 1892 n. 288, male concepiti e peggio eseguiti, hanno avuto per risultato di soffocare ogni iniziativa, di imporre la tutela sospettosa dello Stato per chi sa quali strane ed inconcepibili paure per l'ordine pubblico, di paralizzare ogni buona volontà sotto il peso opprimente di una burocrazia formalistica e sospettosa. E l'effetto ottenuto è questo: che mentre altrove si hanno comunicazioni telefoniche di centinaia di chilometri, Milano non è ancora unita con Genova (1)!

161. — Per l'art. 1 della legge è libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui (2).

Disposizione questa del tutto superflua od inutile: se infatti per l'art. 436 Cod. Civ., la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, non si saprebbe comprendere come lo Stato potesse impedire ad un cittadino di impiantare nella propria casa o nel proprio terreno una comunicazione telefonica, nè come, per poterlo fare, occorresse un'espressa ed apposita disposizione legislativa.

---

(1) Nel 1898 si avevano nel mondo intero 1.400.000 di abbonati al telefono, così ripartiti: Germania 140,000; Inghilterra 45,000; Australia 2,000; Austria 20,000; Baviera 15,000; Belgio 11,000; Bulgaria 300; Capo di Buona Speranza 600; Cocincina 200; Cuba 2500; Danimarca 15,000; Spagna 12,000; Stati Uniti 900,000; Francia 35,000; Olanda 12,000; Ungheria 10,000; Italia 14,000; Giappone 4,000; Norvegia 16,000; Portogallo 2,000; Rumenia 400; Russia 18,000; Svizzera 50,000; Tunisi 300; Wurtemberg 7,000.

(2) Per gli art. 36 e 37 del Reg., si intende che le strade, le vie, il mare, i laghi, fiumi, canali, ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui interrompono la continuità del fondo, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devon passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenerne la concessione: viceversa i ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali costituiscono continuità dei fondi.

Digitized by Google

Nessun' altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo. Tali concessioni possono farsi ad uso privato — limitate cioè alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario; esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private —; per servizio comunale; o per servizio intercomunale. Cosicchè sono soggette alla concessione governativa:

1) le reti telefoniche urbane ad uso pubblico;

2) le linee telefoniche intercomunali ad uso pubblico;

3) le linee telefoniche ad uso privato;

4) le linee di collegamento dei Comuni alla rete telegrafica dello Stato;

5) le linee di servizio delle amministrazioni pubbliche provinciali e comunali, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica [1].

162. — La domanda della concessione di reti o linee telefoniche di qualsiasi categoria deve essere fatta al Ministero delle Poste e dei telegrafi per mezzo della prefettura locale. Essa deve contenere:

a) *se trattasi di linee ad uso pubblico:*

1) l'indicazione precisa e documentata, occorrendo, della persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2) la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione, unendovi i tipi grafici delle linee progettate, con la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio;

3) il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4) la tariffa e il servizio che si offre al pubblico;

---

[1] Art. 1 Regolamento 15 giugno 1892 n. 288.

Digitized by Google

5) il periodo di tempo entro il quale si attiverà la linea o la rete;

6) il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e dei prestiti.

b) *se trattasi di linee ad uso privato:*

1) l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2) l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni;

3) il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4) il certificato del deposito cauzionale.

c) *se trattasi di linee di servizio provinciale, comunale, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica:*

1) il servizio cui è destinata la linea;

2) l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.

163. — La concessione viene data con decreto del Ministero delle Poste e dei telegrafi, nel quale decreto sono dichiarati:

a) la domanda del concessionario o il risultato dell'incanto o della licitazione privata a seconda dei casi;

b) l'indicazione delle linee concesse e dei limiti del territorio compreso nella concessione;

c) le condizioni: che la concessione è data a tutto rischio del concessionario e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di fare altre concessioni simili o di esercitare esso stesso secondo reputerà opportuno; che il Governo non è soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della concessione; che le indennità per gli appoggi e la servitù, o per qualsiasi motivo sono a carico totale del concessionario; che quando più concessioni sono esercitate nella stessa località, il Governo può ordinare che le diversi reti urbane siano collegate fra loro, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri, e che le condizioni del collega-

Digitized by Google

mento sono stabilite dal Governo quando i concessionari non possono combinarle di comune accordo; che per questi collegamenti è vietato al concessionario di riscuotere alcuna sopratassa dagli abbonati:

d) l'ammontare della cauzione costituita;

e) la durata della concessione;

f) il periodo di tempo assegnato per l'attivazione della rete o linea;

g) la garanzia del prodotto telegrafico;

h) la condizione che la concessione è personale, e non può essere ceduta senza il consenso del Ministero [1].

164. — In tema di comunicazioni telefoniche è giustamente eliminato ogni monopolio ed ogni privilegio esclusivo.

La concessione infatti non implica alcun privilegio; lo Stato può esercitare direttamente comunicazioni telefoniche, ed accordare altre concessioni nello stesso comune quando lo giudichi di interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo. Ciò è espressamente disposto dall'art. 3 della legge, e costituisce una vittoria della teoria contraria ai monopoli nei servizi pubblici, ed un'autorevole conferma dei principî più sopra svolti contro l'esclusività del privilegio nelle concessioni da parte degli enti che partecipano della pubblica sovranità.

L'esercizio diretto dello Stato o il conferimento di altra concessione sono preceduti da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l'importanza della concessione.

165. — Accordata dal Governo in una città una prima concessione, può un'altra società, sia pure una cooperativa fra gli utenti, chiedere ed ottenere una seconda concessione?

[1] Art. 3 e 5 del Regolamento.

Digitized by Google

Può sorgere al riguardo un forte dubbio, dovuto ad un'antinomia fra legge e regolamento.

Infatti per l'art. 1 della legge, nessuna comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo, e pel successivo art. 3 il Governo può accordare altre concessioni nello stesso Comune quando le giudichi di interesse pubblico e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo [1]. Dunque, stando a questa disposizione di legge, la seconda concessione è subordinata a due condizioni: che cioè vi sia interesse pubblico e che il concessionario si rifiuti a migliorare il servizio. Ambedue le condizioni debbono sussistere, l'uso della copulativa *e* anzichè dell'alternativa *o* è tale da eliminare ogni dubbio al riguardo.

Conseguentemente una Cooperativa fra gli utenti o un terzo potrebbero proporre al Governo un'esercizio di telefoni più perfetto, più economico, più vantaggioso; il Governo potrebbe invitare il concessionario a portare tali innovazioni e miglioramenti. Solo nel rifiuto del concessionario, il Governo avrebbe il diritto di accordare una seconda concessione alla Cooperativa o al terzo.

Senonchè lo stesso art. 1 della legge, capoverso ultimo, dichiara che i modi e le forme per domandare ed ottenere le concessioni saranno fissate nel Regolamento. E questo all'art. 5 dispone che la concessione è accordata sotto la condizione che: *è data a tutto rischio del concessionario, e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di fare altre concessioni consimili o di esercitare esso stesso secondo reputerà opportuno.*

È evidente l'antinomia. Per l'art. 3 della legge, il Governo può esercitare e accordare altre concessioni quando lo giudichi

[1] Il che viene ribadito dall'art. 18 del Regolamento per cui: « Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 3 della legge da un preavviso o da una ammonizione, accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l'importanza della concessione ».

Digitized by Google

di interesse pubblico e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio: per contro, per l'art. 5 del Regolamento, il Governo ha facoltà di fare altre concessioni senza che occorra il previo rifiuto del concessionario a migliorare il servizio.

Quid iuris di fronte a tale deplorevole antinomia?

Per principio, la disposizione legislativa dovrebbe prevalere sulla regolamentare: senonchè è la legge stessa che all'art. 1 manda al regolamento di fissare i modi per ottenere la concessione; cosicchè il regolamento viene ad essere in tutto e per tutto equiparato alla legge. Però, siccome l'art. 3 della legge contiene una disposizione generica intorno alla potenzialità del diritto dello Stato, mentre l'art. 5 del Regolamento stabilisce, nella specie, che la concessione è vincolata alla condizione che lo Stato si riserva di fare altre concessioni simili, e senza alcun privilegio a carico del concessionario — così deve ritenersi che la norma speciale prevalga sulla disposizione generale. Soccorre inoltre l'altra considerazione che i privilegi sono diritti singolari, di stretta interpretazione, e che quindi, in caso di dubbio, deve decidersi per la non esistenza del privilegio ed in favore del principio di libertà.

Ritengo quindi che il Governo possa accordare nello stesso Comune una seconda concessione per l'esercizio dei telefoni, sempre ove lo ritenga opportuno e conveniente nell'interesse pubblico, anche se il primo concessionario non si rifiuti a fare innovazioni e miglioramenti.

166. — Titolare della concessione può essere tanto un privato che una Società: in questo ultimo caso essa deve comunicare al Ministero delle Poste il proprio atto costitutivo, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie o straordinarie, il bilancio di ciascun esercizio, la relazione degli amministratori e quella dei sindaci. Al Ministero devono pure essere notificati gli agenti superiori e i rappresentanti del concessionario di telefoni ad uso pubblico.

Il concessionario non può procedere all'affitto, fusione o

Digitized by Google

cessione dell'esercizio della concessione, senza l'autorizzazione del Governo.

Colla morte del concessionario rimane estinta la concessione telefonica: però il Ministero, nell'interesse del servizio pubblico, può accordare il trapasso della concessione agli eredi, quando questi presentino le dovute garanzie.

167. — Vari sono i diritti dello Stato in tema di concessioni telefoniche: possono riassumersi nel diritto di revoca della concessione, di riscatto delle linee, di collegamento delle reti, di sospensione dell'esercizio, di modificazioni all'impianto, e di sorveglianza.

La concessione può essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della legge. Si incorre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:

1) quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito: il Governo ha però facoltà di accordare una proroga alla attivazione della rete o della linea per un periodo di tempo non eccedente quello assegnato nella concessione per l'esecuzione dei lavori, nel qual caso è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa;

2) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario non provvede alla immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso;

3) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario non provvedesse all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole;

4) quando il concessionario esercita o permette ai suoi agenti di esercitare il servizio di ricapito per iscritto delle comunicazioni ricevute per telefono;

5) quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli e la diffida intimatagli, non si uniforma entro trenta giorni alle ingiunzioni della Amministrazione.

Digitized by Google

Nel caso di fallimento del concessionario, la concessione può essere revocata.

La revoca è pronunziata per decreto ministeriale, ed implica l'incameramento della cauzione a favore dell' erario pubblico tranne nel caso di fallimento. Niun diritto spetta al concessionario perchè venga rilevato il materiale della sua rete. Per contro il Governo ha facoltà di prender possesso del materiale, di sostituirsi al concessionario, oppure di cedere l'esercizio ad altra persona. Il solo compenso dovuto al concessionario è il pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati, determinato di comune accordo, oppure da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, uno dal presidente del tribunale i quali giudicheranno inappellabilmente; tale rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato colla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto. È anche in facoltà del Governo, quando lo preferisca, di mettere all'asta pubblica la concessione sulla base del prezzo di stima del materiale, degli apparati e dei lavori eseguiti: dopo due aste deserte, lo Stato diventa proprietario del materiale, degli apparati e dei lavori senza obbligo di indennità.

168. — Per quanto riguarda il diritto di riscatto, ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di venticinque anni; ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo dodici anni dalla data del decreto di concessione, previo l'avviso di un anno. Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario anche verso i terzi. Il prezzo ne è determinato di comune accordo, e, in caso diverso, da tre arbitri scelti come sopra; non può in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato pel numero degli anni per cui do-

Digitized by Google

vrebbe ancora durare la concessione: il reddito netto si calcola sottraendo dal lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio. Il Governo può prendere possesso delle reti che vuol riscattare, anche senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato.

169. — Nell'interesse del pubblico servizio, il Governo può imporre al concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico di collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso Comune: in tal caso, le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale, ma tanto questo quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una sopratassa non superiore però del 5 per cento delle tariffe.

170. — Finalmente il Governo può, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza: tali provvedimenti non danno luogo ad indennità, salvo una proporzionale riduzione dei canoni.

Può in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, o per mantenere l'esercizio in corrente col progresso dell'industria, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso di inadempimento. Quando assume l'esercizio provvisorio, fa redigere il verbale della consegna: deve curare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto e nella restituzione deve risarcire i danni non giustificati.

Ha diritto, a mezzo di funzionari dell'amministrazione telegrafica cui ne è fatto particolare mandato, di sorvegliare lo stabilimento e l'esercizio delle comunicazioni telefoniche, di promuovere l'esatta osservazione della legge e regolamento, e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dal concessionario.

Digitized by Google

171. — Principale diritto del concessionario è quello di far passare i fili telefonici nelle proprietà pubbliche e private, usufruendo di una servitù legale di passaggio appositamente accordato dalla legge.

Si avverta subito che questa servitù non deve confondersi coll'altra di passaggio delle condutture elettriche regolate dalla legge 1894: lo dichiara in modo esplicito l'art. 1 del Regolamento 26 ottobre 1895, il quale esclude dagli effetti della legge del 1894 le condutture telegrafiche e telefoniche.

Ciò premesso, occorre distinguere due ipotesi: il passaggio al disopra o lateralmente alle proprietà ma senza appoggio, ed il passaggio con appoggio.

Nella prima ipotesi, l'art. 5 della legge dichiara che i concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al di sopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifizi ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto: i fili dovranno però essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa propria secondo la sua destinazione.

Questo diritto di passaggio opera *ministerio iuris*, di per se, senza che occorra una dichiarazione o pronuncia del magistrato.

Per l'art. 440 del Codice civile chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante, consacrandosi il principio del diritto romano per cui *qui dominus est soli, dominus est cœli et inferorum:* in base al che, il proprietario potrebbe sempre opporsi a che si tendessero fili sopra la sua proprietà anche senza bisogno di giustificare di aver patito dei danni, avendo egli interesse a respingere ogni attentato portato ai suoi diritti, anche quando non glie ne derivi un immediato pregiudizio [1].

---

[1] Il caso si presentò al giudizio del Tribunale di Compiègne il quale, con sentenza 19 dicembre 1888 ordinò la sospensione dei fili entro 10 giorni, « attendu que, sans pousser les conséquences de l'art. 552 Cod. Civ. — 440 italiano — jusque à l'exageration, il ya lieu de les ramener à ce qui est tout à la fois raisonnable et pratique, et de décider que la pro-

Digitized by Google

Senonchè il legislatore, nell'interesse generale, ha voluto stabilire una vera e propria limitazione legale al diritto di proprietà: anche senza il consenso del proprietario, il concessionario può stendere i fili telefonici sopra alle proprietà, od anche lateralmente quando non vi siano finestre. E per quanto molti fili telefonici stesi sopra un terrazzo, un lastrico solare possano effettivamente diminuirne il godimento, pure l'interesse privato deve cedere innanzi a quello pubblico.

172. — In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario: ed il concessionario è tenuto a procurarlo [1].

Se il proprietario non dà il consenso, il concessionario può ricorrere al Prefetto, il quale chiamate a se le parti contraddicenti e udite le loro spiegazioni determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l'opposizione, in via sempre graziosa e conciliativa.

Ma se anche i mezzi conciliativi vengano inutilmente esauriti, allora il concessionario può domandare che la servitù di appoggio o di occupazione della proprietà sia imposta dal Prefetto a senso della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità [2].

---

priété du sol doit nécessairement entrainer celle de la partie utilisable existant au-dessus de ce même sol; attendu que l'existense des fils présent des inconvénientes, que l'electricité qu'ils sont chargés de transmettre peut, surtout en cas d'orage, troubler jusqu'à un certain point, ne fût-ce que par l'imagination, la sécurité des personnes qui habitent au-dessous; que de plus l'action du vent sur ces fils engendre une série de vibrations désagréables à entendre, surtout pendant la nuit; qu' enfin la rupture subite d'un de ces fils peut entraîner une détérioration à la toiture et la nécessité d'y laisser monter des ouvriers ».

(1) Regolamento art. 39.

(2) Art. 5 della legge.

Il consenso o l'imposizione della servitù sono quindi indispensabili pel passaggio con appoggio, o anche senza appoggio, ma avanti a finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Quando il concessionario di una linea telefonica, ha ritenuto la Corte di Genova colla sentenza 17 ottobre 1894,

Digitized by Google

La domanda di imporre la servitù dev'essere indirizzata al Prefetto e corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui, e l'indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.

Il proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità che pretende, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso, e degli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

Il Prefetto, udite le parti in contradditorio, inteso il parere dell'uffizio del Genio civile e dell'Ispettore della Sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall'uffiziale del Genio civile; e, in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito di tale somma, autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica nella proprietà privata o pubblica. Quando sia necessario di collocare lateralmente o nel davanti o appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico, deve il Prefetto prescrivere inoltre i modi per rimuovere da essi ogni danno o per conservarne l'effetto [1].

In quanto al contenuto ed al modo delle servitù, valgono in genere le regole cui ho già accennato pel passaggio delle condutture elettriche.

La servitù deve infatti essere costituita in modo da riescire

senza essersi prima accordato col proprietario di una casa e senza aver ottenuta la imposizione della servitù di appoggio dei fili, si è fatta lecito di collocare i fili stessi in guisa che per il loro passaggio ne venga molestia al proprietario della casa, questi può domandare che vengano eseguite quelle opere che valgano a rendergli libero e quieto l'uso della casa, ed occorrendo anche la rimozione dei fili; finchè la servitù non sia stata imposta con decreto prefettizio a termini dell'art. 5 della legge, la controversia è di competenza dell'autorità giudiziaria, ancorchè il concessionario, dopo l'inizio della lite, abbia fatto ricorso al prefetto.

(1) Articoli 6 e 7 della legge; 41 del Regolamento.

Digitized by Google

la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine [1]. Al proprietario è poi riconosciuta la facoltà di fare nel fondo proprio qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione od il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità; però un mese prima di mettere mano ai lavori deve darne formale avviso al concessionario. Quando poi non faccia cominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi [2].

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 3 della legge sul Contenzioso amministrativo 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) al Ministro delle Poste e dei telegrafi, in via gerarchica.

L'apprezzamento della necessità o meno della servitù sfugge al sindacato della IV Sezione del Consiglio di Stato: il provvedimento del Prefetto, ebbe a ritenere quest'ultima, è di carattere giurisdizionale, onde, una volta emesso, non è più in facoltà del Prefetto stesso di revocarlo, e la revoca spetta esclusivamente al Ministero delle Poste e Telegrafi sul ricorso dell'interessato. Per giustificare l'imposizione della servitù occorre una causa di necessità, il cui apprezzamento spetta al Prefetto, e in via di ricorso al Ministero delle Poste e telegrafi, senza che possa quindi essere sindacato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato [3].

173. — Nella domanda per l'imposizione della servitù deve offrirsi un'indennità, *quando questa sia dovuta.*

---

(1) La IV Sezione del Consiglio di Stato, colla decisione 24 novembre 1893, ha ritenuto costituire vizio di illeggittimità il non essersi nel decreto prefettizio dichiarato che la servitù non avrebbe potuto essere costituita in modo diverso da quello ordinato, con minor danno od incomodo del proprietario della casa, nè basta che nel decreto siasi imposto al concessionario dell'impianto telefonico di collocare i fili e le relative mensole d'appoggio a *regola d'arte.*

(2) Art. 6 legge; 42 del Regolamento.

(3) Decisione 22 marzo 1895, della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Digitized by Google

Ma quando si verifica questo caso?

Evidentemente quando pel fondo servente si manifesti un danno. L'indennità sta a rappresentare la diminuzione del valore patrimoniale del fondo serviente: ora, quando diminuzione non sussista, non può parlarsi di indennità, mentre questa per contro è sempre dovuta allorchè si verifichi tale diminuzione.

Può quindi avvenire che, anche pel solo passaggio senza appoggio sia al disopra che lateralmente alle proprietà, si manifesti un danno al fondo serviente, e che perciò il proprietario abbia diritto all'indennità: in caso d'appoggio, per contro, la indennità è di diritto, perchè il fatto materiale di apporre sostegni, mensole, ganci od altro sulla proprietà del terzo ne diminuisce, in modo più o meno sensibile, il valore.

L'art. 5 della legge, ha osservato in proposito la Corte di Cassazione di Torino, apertamente riserva al proprietario del fondo serviente la ragione alla indennità sempre quando, anche pel solo passaggio senza appoggio dei fili telefonici, resti in qualsiasi maniera impedito l'uso del fondo servente secondo la sua destinazione; e dunque, anche senza che ci sia abuso della servitù e senza che ci sia appoggio, ma soltanto passaggio dei fili, quando l'uso del fondo servente secondo la sua destinazione sia in qualche modo impedito per effetto della servitù di passaggio dei fili, il proprietario del fondo servente ha diritto ad ottenere il risarcimento. Questo è il portato della legge; questo è il portato dei sommi principii, quello appunto sui quali si trova edificato tutto il sistema legislativo regolatore delle espropriazioni per pubblica utilità [1].

Il decreto del prefetto che accorda la servitù deve sempre stabilire, quando sia dovuta l'indennità, perchè in tanto può essere costituito l'onere sul fondo servente in quanto si presti il relativo indennizzo: è da annullarsi per violazione di legge, ha ritenuto la IV Sezione del Consiglio di Stato, il decreto del prefetto che autorizza la costituzione di una servitù per l'appoggio di pali o

---

[1] Cassazione di Torino, 1 febbraio 1898.

Digitized by Google

sostegni di fili telefonici sopra una casa, senza emettere contemporaneamente alcuna pronuncia sull'indennità relativa, esponendo almeno le ragioni per cui non ritiene dovuto l'indennizzo che spetta normalmente al proprietario gravato da siffatta servitù (1).

In caso di disaccordo, è l'ufficiale del Genio civile che stabilisce il giusto ammontare dell'indennità. Ma è evidente che tale stima non può vincolare in modo assoluto le parti, le quali non devono essere costrette ad accettare inappellabilmente il suo parere. È quindi fatta espressa riserva agli interessati del diritto di impugnare avanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile (2).

È finalmente disposto che il proprietario, il quale abbia ricevuto un'indennità per la servitù impostagli, quando ottenga di essere liberato della servitù, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili (3).

174. — Il concessionario ha diritto di riscuotere dagli utenti il corrispettivo delle sue prestazioni in base ad una tariffa che non può eccedere questi limiti massimi:

a) per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre kilometri dall'ufficio centrale, lire 200 annue per le linee aeree, e lire 300 per le linee sottoterra; nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri è ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e di lire 8 per le sotterranee;

b) per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici cent. 30, salvo la facoltà dell'aumento per le distanze maggiori di 3 kilometri, in ragione di 5 cent. al kilometro;

c) per 5 minuti o frazione di 5 minuti di corrispondenza fra due comuni che non formano parte della stessa rete telefonica entro il raggio di kilometri 500, lire 3 con aumento, per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 kilometri o frazione, salvo la facoltà di accordare abbona-

(1) IV Sezione del Consiglio di Stato 24 novembre 1893.

(2) Art. 7 legge.

(3) Art. 43 Regolamento.

Digitized by Google

menti con tariffa non eccedente questo limite. La tariffa deve essere eguale per ciascuna categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 $^0/_0$, su ciascun apparato per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

Questa tariffa è veramente esagerata, ed è la causa prima ed essenziale per cui in Italia le comunicazioni telefoniche sono così scarse, e non sono entrate nelle necessità e nelle abitudini del pubblico.

Si dirà che essa è un *maximum,* e che il concessionario può stabilire dei prezzi inferiori. Verissimo: ma quando il concessionario sa che legalmente può riscuotere i prezzi di tariffa, difficilmente si adatta a ribassarli: tanto più, e questo va detto a suo scarico, che il Governo lo perseguita, come vedremo più oltre, con un canone gravosissimo, e lo assoggetta a tante vessazioni, obbligazioni e responsabilità per le quali i prezzi *maximum* costituiscono un appena adeguato corrispettivo.

La tariffa per ciascun abbonato non dovrebbe oltrepassare le lire 60 nel Comune, senza limiti di distanza, e le lire 100 per le comunicazioni intercomunali. Allora il telefono diverrebbe, come all'estero, di uso generale, nessuno vorrebbe privarsi di questo mezzo così pronto ed utile per il più celere disbrigo degli affari; il grande aumento degli utenti compenserebbe ad usura il concessionario del ribasso delle tariffe (1).

175. — Il concessionario deve innanzi tutto prestare cauzione.

Il suo ammontare per una rete urbana, ad uso pubblico, è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa, moltiplicata pel numero degli abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione; per una linea intercomunale, ad uso pubblico è uguale al 50 per

(1) In Svizzera una legge federale ha, dal 1 gennaio 1896, stabilita una tariffa di lire 100 pel primo anno, di 70 pel secondo, e di 40 pel terzo: ma però per ogni comunicazione sono inoltre dovuti cinque centesimi. Ciò ha portato un aumento annuo di abbonati da 3343 a 4555: però si è avuto un *deficit* nell'esercizio telefonico di lire 14,000. La media delle comunicazioni per abbonato è scesa da 608 a 529.

Digitized by Google

cento del prodotto telegrafico e mai inferiore a lire 2000; per le linee ad uso privato è uguale all'ammontare del canone.

Se l'ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza in base alla media dell'ultimo triennio.

176. — Deve inoltre pagare allo Stato un canone annuo.

Per le linee telefoniche ad uso privato, vi è il canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione, e di lire 5 per ogni stazione in più di due, ed un diritto proporzionale di lire 3 per kilometro o frazione oltre i primi tre kilometri della linea: il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa di abbonamento al telefono pubblico, se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico.

Per le comunicazioni ad uso pubblico per l'interno di un Comune o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla legge; più 50 lire annue per ciascun posto telefonico pubblico.

Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un canone annuo corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo; quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale.

Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico è inoltre tenuto a garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato per i telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono: non è però obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazioni delle tariffe telegrafiche, od a casi di forza maggiore per cui sieno scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

Digitized by Google

177. — Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigono speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica, dietro un compenso per la spesa di impianto non superiore alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

Di stabilire e mantenere costantemente le linee e gli apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica.

Di prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto della corrispondenza negli uffizi centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi di far uso di cabine sorde.

Di osservare, rispetto al personale alla sua dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro, e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia.

178. — Il Regolamento stabilisce poi delle disposizioni generali pel funzionamento tecnico dell'esercizio, e delle disposizioni speciali per le reti urbane ed intercomunali ad uso pubblico, per le linee ad uso privato, per le linee comunali di collegamento alla rete telegrafica, per quelle ad uso dei servizi pubblici (1).

179. — Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo. A tale effetto, al principio dell'ultimo triennio della concessione il Governo ha il diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l'esercizio della concessione, il quale inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.

180. — In quanto alla responsabilità civile e penale del concessionario, la responsabilità pei danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla resti-

(1) Reg., art. 53-112.

Digitized by Google

tuzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

Il Ministro delle Poste e dei telegrafi può applicare ai concessionari telefonici come clausola penale un'ammenda da L. 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali riscontrate.

Ogni comunicazione telefonica stabilita od esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da L. 300 a 2000. Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre 5 chilometri e purchè attraversi solo fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali siano stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici: però il governo conserva il diritto di imporre la demolizione della linea, di provvedervi d'ufficio in caso di inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e di riscuotere il canone per tutto il tempo in cui è durato l'uso senza la concessione.

181. — Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, tit. II, lib. II del Codice penale, relative cioè ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'art. 315 del Codice stesso, per cui chiunque danneggia la macchina, gli apparecchi o i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni.

Le pene sono però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO VIII.

L'elettricità ed il lavoro meccanico

Distribuzione di corrente elettrica ai privati.

182. — Trasformazione della corrente elettrica in lavoro meccanico. — Elettromotori.
183. — Rapporti giuridici del concessionario col Comune e coi privati.
184. — Col Comune. — Concessione pel trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
185. — Responsabilità giuridica dell'impianto. — Diritti del Comune ed obbligazioni del concessionario.
186. — Tariffa per la somministrazione ai privati.
187. — Durata, decadenza, risoluzione della concessione.
188. — Coi privati. — Contratto speciale di somministrazione dell'energia elettrica. — Sua natura e portata giuridica.
189. — Controversia insorta al riguardo. — Sentenza 31 dicembre 1898 della Corte di Genova. — Ritiene si tratti di locazione di cosa, e non di locazione d'opere.
190. — Confutazione. — È un contratto innominato che partecipa di tali elementi ed anche della vendita, ma non può qualificarsi esclusivamente locazione di cosa.
191. — Diritti ed obbligazioni del fornitore e dell'utente.

182. — La trasformazione della corrente elettrica in lavoro meccanico avviene, come nella trasformazione in energia di trazione, mediante un *elettro-motore*. Questo, come si è visto, non è altro se non una dinamo o generatore di elettricità: solo che,

Digitized by Google

invece di assorbire lavoro meccanico e trasformarlo in corrente elettrica, manifesta il fenomeno contrario, assorbe cioè corrente e la trasforma in lavoro meccanico.

Ciò in base alla legge della riversibilità delle dinamo a corrente continua, per cui, posta in comunicazione una dinamo generatrice di elettricità coi due poli di un'altra dinamo consimile, chiuso il circuito, non appena vien posta in moto la prima dinamo, si muove anche la seconda, ma in senso contrario alla prima, producendo quindi un lavoro meccanico utilizzabile.

In tal modo la corrente elettrica può essere usufruita per tutti i bisogni industriali come forza motrice.

183. — Il trasporto della corrente elettrica e la sua distribuzione ai privati ad uso di forza motrice e di lavoro meccanico può dar luogo ad un doppio rapporto giuridico: col Comune, per quanto si riferisce alle norme per l'uso del suolo pubblico, e coi privati utenti l'energia.

184. — Nei rapporti col Comune, può stabilirsi anche in questo caso una concessione. Di essa si ha un esempio nella convenzione 11 gennaio 1897 colla quale la città di Torino, per quanto da essa dipende, concede alla Società anonima di elettricità *Alta Italia* di eseguire l'impianto delle condutture elettriche necessarie pel trasporto e la utilizzazione nel territorio e nella città di Torino della energia ottenibile colla forza motrice idraulica di 4000 cavalli-vapore effettivi, che la Società si propone di sviluppare con apposito impianto nella Stura a monte di Lanzo Torinese.

Pel trasporto della corrente elettrica, non trattandosi dell'appalto od accollo di un servizio pubblico il cui onere incomba al Comune, come quello dell'illuminazione, difficilmente si stipula l'esclusività della concessione: così il Municipio di Torino si è riservata la più ampia facoltà di fare altre concessioni analoghe, senza limitazione di tempo e di luoghi, e senza che la Società possa elevare opposizioni od eccezioni di sorta, essendo

Digitized by Google

ben dichiarato che alla medesima non è accordato alcun privilegio o prelazione (1).

185. — La responsabilità giuridica dell'impianto è tutta a carico del concessionario. Unico responsabile della esecuzione delle opere e dell'esercizio della sua industria, deve adottare disposizioni tali da rimuovere anche ogni pericolo di danno alle esistenti condutture di acqua e di gaz, e di alterazione nell'azione delle correnti elettriche esistenti e destinate ad altri usi. E se avvenissero tali danni ed alterazioni, dovute all'impianto pel trasporto dell'energia elettrica, il concessionario ne sarebbe sempre esclusivamente responsabile, sia verso le pubbliche amministrazioni sia verso i terzi in genere, e dovrebbe tosto provvedere agli opportuni rimedi (2).

Il Comune ha il diritto di esaminare ed approvare i progetti di esecuzione tanto delle condotte principali quanto delle singole diramazioni, od anche di modificarli: ma con ciò non può incontrare alcuna responsabilità, nè riguardo a tali progetti nè alla loro esecuzione. Conseguentemente, il concessionario non può, nel caso in cui l'impianto progettato non sia in condizioni da funzionare regolarmente, allegare a sua giustificazione le approvazioni ottenute o le norme consigliate, ma rimane esso esclusivamente responsabile delle conseguenze che possono derivare per uso di un impianto non suscettibile di funzionare regolarmente, oppure non eseguito colle dovute cure e cautele per la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario deve inoltre eseguire i lavori secondo le migliori regole dell'arte, e tenendo successivamente conto dei

---

(1) Cap. di Torino, art. 13.

Anche però in questo caso ritengo che, quando l'industriale abbia ottenuta la concessione dell'impianto dall'autorità governativa, il Comune non possa intervenire che relativamente alle norme per l'uso del suolo pubblico: in linea di principio, la concessione dell'impianto non spetta al Comune; il Prefetto può accordarla anche *contro* il parere del Comune.

(2) Id., art. 11.

Digitized by Google

progressi dell'elettro-tecnica: cosicchè, pel Capitolato di Torino, il Comune ha facoltà di ordinargli di sostituire o modificare anche quegli apparecchi e quelle trasmissioni che prima avesse approvati, ma che in seguito fossero generalmente abbandonati negli altri impianti di tale natura, e ciò anche solamente nell'intento di rendere meno incomodo il servizio nel pubblico interesse (1).

Tutte le opere inoltre da eseguirsi nel soprasuolo e sottosuolo son soggette alla sorveglianza diretta del Comune.

Il trasporto dell'energia elettrica destinata ad uso di forza motrice può presentare la possibilità di gravi inconvenienti e pericoli perchè la corrente ha altissimi potenziali; perciò si adotta per la trasmissione il doppio sistema aereo e sotterraneo, il primo per i conduttori a basso potenziale, il secondo per quelli ad alto.

Al riguardo il Capitolato di Torino dichiara che nella parte centrale della città tutte le condutture saranno collocate sotto terra, salvo le eccezioni che la Giunta crederà di fare per quelle a basso potenziale; nella restante zona entro la cinta daziaria e nelle parti più densamente abitate dei sobborghi, saranno collocate sotto terra le condutture ad alta tensione: il Municipio si riserva di fissare, nei rapporti col sistema di trasporto e di distribuzione che saranno adottati, il limite di voltaggio oltre il quale le correnti elettriche trasportate e distribuite in città si dovranno considerare ad alto potenziale (2).

Comunemente però è considerato come conduttore a basso potenziale quello nel quale circola una corrente continua col massimo potenziale elettrico di 300 Volts, oppure una corrente alternata col massimo potenziale elettrico di 150 volts: oltre questi limiti, si ha il conduttore ad alto potenziale.

186. — Il concessionario del trasporto dell'energia elettrica è tenuto a corrispondere al Comune un annuo canone, come

(1) Cap. Torino, art. 6.
(2) Id., art. 2.

Digitized by Google

corrispettivo dell'accordatogli uso di beni di demanio pubblico; deve prestare cauzione. E nella somministrazione dell'energia elettrica ai privati non può — quando ciò viene stipulato — eccedere la tariffa maximum che il Comune stabilisce a vantaggio dei terzi cittadini, e che quindi il concessionario è tenuto ad osservare come clausola contrattuale. L'unità di misura è il kilowatt-ora, che può essere misurato a contatore, all'ingresso degli stabilimenti o sugli alberi motori.

187. — Per quanto riflette la durata, la decadenza, la risoluzione della concessione, le clausole penali, ecc., sono comuni a questo contratto le norme solite per gli altri contratti di concessione.

Così la durata della concessione in Torino è stabilita in anni trenta: al termine di essa, la Società ha l'obbligo di rimuovere completamente e senza alcun compenso tutte le trasmissioni tanto aeree come sotterranee, nonchè tutti gli apparecchi accessori stabiliti sul suolo pubblico o ad uso pubblico, riducendo ogni cosa in pristino stato: il Comune però è in facoltà di rilevare a prezzo d'estimo tutti gli impianti sulla base del valore commerciale, ma col ribasso della metà; il ribasso non si estende ai terreni e fabbricati, i quali devono pure in tal caso essere rilevati, per quanto appartengano alla Società e per quanto siano necessari ed atti all'esercizio.

La decadenza della concessione, con relativo incameramento della cauzione, viene pronunziata quando risulti che l'impianto non sia in condizioni da poter assicurare in modo continuo e regolare il soddisfacimento degli obblighi assunti per la distribuzione dell'energia elettrica, o quando si verifichi altra grave inadempienza.

188. — I rapporti tra il concessionario ed i privati utenti si regolano col contratto con cui quello si obbliga a fornire una determinata quantità di energia elettrica ad uso di forza motrice: questi a corrisponderne il prezzo stabilito.

Quale la natura e la portata giuridica di un contratto siffatto?

Digitized by Google

189. — Recentemente la giurisprudenza ebbe a pronunciarsi in proposito.

Con atto privato tra la Società acquedotto Deferrari Galliera e la Società agricola Ligure si addivenne ad una convenzione che venne intitolata *locazione di forza motrice elettrica.* L'oggetto della convenzione venne così designato nell'atto « la Società anonima acquedotto Deferrari Galliera, infra denominata Società locatrice, concede in locazione alla Società Agricola Ligure, infra denominata Società locataria che accetta, l'uso della forza motrice di cavalli dinamici per l'esercizio del suo opificio, alle condizioni seguenti:

1) la locazione avrà principio dal giorno in cui la Società locatrice dichiarerà di esser pronta a fare la consegna della forza locata e terminerà col 31 dicembre 1901;

2) la locataria potrà usar della forza in tutti i giorni dell'anno e per 12 ore al giorno;

3) il fitto della forza locata è convenuto in lire 232,85 per ogni cavallo, ecc.;

4) la mancanza di pagamento del fitto convenuto di soli cinque giorni dalle scadenze convenute, autorizza la Società locatrice, senza bisogno di alcune formalità, a togliere alla locataria l'uso della forza locata;

5) la forza motrice sarà generata da un motore elettrico azionato dalla corrente, prodotta in quella delle officine idraulico elettriche generatrici della Società locatrice da designarsi. Il detto motore elettrico coi relativi accessori, ecc. sarà stabilito nell'opificio della locataria a cura della Società locatrice la quale ne conserva la proprietà ».

Alla registrazione di questo atto venne percepita la tassa di lire 97,20 ritenendolo una locazione di cose; in seguito però l'Amministrazione delle Finanze elevò un supplemento di tassa in lire 711,40 ritenendolo una locazione d'opere, e precisamente un appalto di forza motrice elettrica. Di qui la controversia sulla natura del contratto.

Il Tribunale di Genova, con sentenza 31 dicembre 1897, dichiarò trattarsi di locazione di cosa.

Digitized by Google

« Non è già la forza motrice, la energia elettrica, esso dichiarò, che la Società Acquedotto Galliera dà in affitto, come evidentemente per maggior facilità di locuzione è detto nel contratto. La Società Acquedotto Galliera veramente dà in affitto a ciascuno dei suoi locatari di forza motrice elettrica quel tanto dei suoi laghi, dei suoi stabilimenti ed impianti idraulici, dei suoi impianti per produzione di energia elettrica, dei suoi fili trasmissori, dei suoi meccanismi che basti a fornire la quantità di forza motrice elettrica convenuta. Del contratto in sostanza si è designato l'effetto invece di designare la causa, ma poichè senza di questa, non vi può esser quello, si è alla causa che bisogna risalire, e la causa è il complesso degli edifici, dei meccanismi, dell'impianto costituenti la proprietà immobiliare della Società dell'Acquedotto Galliera, mentre l'effetto è la energia o forza motrice elettrica che viene distribuita. Nè ad immutare la natura di contratto di locazione di cose sembra al Tribunale che basti fare come fa l'Amministrazione finanziaria, rilevare cioè che per conservare al locatario l'uso della forza motrice occorrono giornalmente alla Società Aquedotto Galliera operai, meccanici, macchinisti addetti ai lavori nelle sue varie officine, ciò che nel modo di vedere dell'Amministrazione delle Finanze costituirebbe la locazione di opere, o meglio ancora, l'appalto di provvedere la forza motrice elettrica.

Anche prescindendo dal ritenere che nessuna delle pattuazioni del contratto di cui è argomento, checchè dicasi dalla Finanza, riveste i caratteri dell'appalto, e che all'epoca in cui doveva aver principio l'esecuzione del contratto già erano da tempo compiuti ed ultimati tutti i lavori e le opere che mettevano la Società dell'Acquedotto Galliera in grado di fornire la forza motrice elettrica, e che quindi non si obbligava a fare per appalto opere di sorta, sembra ovvio al Tribunale ritenere, e con buon fondamento giuridico, che quel poco di opera dell'uomo che possa occorrere giornalmente per regolare la distribuzione della forza elettrica, non è che un accessorio che segue il principale, non è che la esecuzione della obbligazione, che per disposto di legge incombe al locatore di cose, di mantenere cioè al locatario il godimento della cosa locata ».

Digitized by Google

« La dottrina e la giurisprudenza hanno mai sempre insegnato — così osservò la Corte confermando tale giudicato — essere locazione di cose quella di una miniera, quella di una cava, quella delle acque di una sorgente o di un acquedotto, per la ragione semplicissima che, quantunque gli strati della miniera o delle cave e le acque dell'acquedotto *usu consumantur*, tuttavia non viene manco e sussiste il fine inerente alla natura della locazione, quella cioè di rendere produttive le cose proprie conservandone la sostanza. Mentre la locazione delle cose ingenera un'azione di consegna a capo di cui vi è il mezzo della coazione personale, *manu militari*, per obbligare il locatore ad ammettere in godimento il locatario, la locazione d'opera al contrario impegna in certo modo la personalità istessa, si traduce in puri fatti, non comporta una cosa esterna che si possa consegnare, epperciò in caso di inadempimento si risolve in danni ed interessi, giacchè *nemo potest cogi ad factum*. D'altra parte è risaputo che nella locazione delle cose *res utenda tradatur* mentre in quella d'opera *res facienda est*. Alla luce di codeste nozioni giuridiche è facile scorgere come la convenzione altro non riguarda che una locazione di cose. Le parti invero l'hanno denominata locazione di forza elettrica, e tale essa è effettivamente, poichè non concerne che una cosa, cioè l'energia elettrica. La Società dell'Acquedotto coi suoi laghi, colle sue officine idraulico elettriche, coi suoi macchinari, insomma con un complesso di cose ha formato gli stabilimenti in cui la forza è prodotta; e per assicurarsi poi la rendita di codesta sua proprietà, concede in locazione la detta forza, immagazzinata e continuamente riproducentesi in quegli stabilimenti. Questo appunto lo scopo e questo l'oggetto del contratto di locazione colla Società Agricola la quale, usando della forza, l'adopera essa stessa nei lavori del proprio opificio. Epperò riesce evidente che la Società dell'Acquedotto non ha assunto alcuna obbligazione di fare una determinata opera per conto della Società Agricola, talchè non trattasi di *res facienda* ma bensì di sola *res utenda*. È intervenuto nel concreto del caso il simigliante di ciò che accade riguardo ad una sorgente di

Digitized by Google

cui il proprietario loca le acque per trarre dalle stesse profitto conservandone la sostanza. Esula dunque interamente dalla locazione in esame il concetto della *locatio operis* ossia del supposto appalto. Nessun dubbio che in caso di inadempimento dell'obbligazione per parte della Società locatrice, questa potrebbe essere costretta mediante l'azione di consegna colla rispondente coazione personale, *manu militari*, e deve all'altra Società contraente l'uso di detta forza prodotta nei suindicati stabilimenti; per il che appare ancora più manifesto che trattasi di locazione di cose non già d'opera» (1).

190. — Le deduzioni cui si inspirano questi giudicati non possono essere accolte.

Non è infatti possibile parlare di esclusivo contratto di locazione di cosa, come, d'altra parte, non è possibile parlare di esclusiva locazione di opera o di vendita. Tutti questi elementi si confondono e si riuniscono, dando origine ad un contratto innominato, che dev'essere apprezzato con speciali criteri, partecipando di ciascuno di essi, senza però confondervisi.

Partecipa della vendita perchè se la corrente, come tale, è indistruttibile e ritorna alla dinamo generatrice, la potenzialità si consuma e si perde nel superare la resistenza: quindi, sotto questo aspetto, può riscontrarsi una vera compra-vendita, non della corrente, ma del potenziale, della tensione di essa. Poco importa che il contratto lasci indeterminata la quantità dell'energia elettrica venduta: il misuratore, all'atto del consumo, la determinerà precisando gli effetti del contratto.

Partecipa della locazione di opere. Perchè l'elettro motore possa mettersi in moto e dare quindi la forza motrice al macchinario dell'officina, è necessario un lavoro, l'applicazione di opere manuali ed intellettuali nella stazione centrale. A queste opere si è obbligato il fornitore quando ha promesso per un determinato tempo, od anche indefinitamente, per una deter-

(1) Corte di Genova 28 dicembre 1898.

Digitized by Google

minata od anche indeterminata quantità, la somministrazione della corrente elettrica ad uso di forza motrice.

Partecipa della locazione di cosa perchè quando il fornitore colloca nell'officina l'elettro-motore di sua proprietà, e l'utente chiude il circuito e lo pone in movimento, profitta dell'elettromotore per dare il moto al suo macchinario; ne ha quindi l'uso ed il godimento, che sono le caratteristiche della locazione di cose. D'altra parte, per contro, non è esatto che la stazione centrale conceda in locazione la forza: essa si è obbligata a produrla ed a consegnarla all'utente, il quale ne usa profittando del potenziale elettrico per mettere in moto il proprio macchinario, consumando così i watts che la stazione centrale si era obbligata a fornire.

Invano si ricorre all'esempio della sorgente: qui l'acqua sgorga naturalmente dal suolo senza che l'opera del proprietario, il fatto dell'uomo concorra in modo alcuno alla produzione dell'acqua. Nel caso dell'energia elettrica invece, la produzione della corrente necessita lavoro, prestazioni d'opere intellettuali e materiali cui il fornitore si è obbligato.

E nemmeno può seriamente affermarsi che, in caso di inadempimento dell'obbligazione, la stazione centrale potrebbe esservi costretta *manu militari*. L'energia elettrica è il risultato di numerose prestazioni e servigi dell'uomo, l'obbligo di fornirla è un obbligo di fare cui nessuno può esser costretto. Si potrà *manu militari* imporre all'ingegnere elettricista di far mettere in moto le dinamo e di regolare il circuito? agli operai di esercitare tutte le opere necessarie per la produzione della corrente?

191. — Dal contratto di somministrazione derivano diritti ed obbligazioni rispettive al fornitore ed all'utente.

Il fornitore è tenuto a somministrare all'utente la quantità di energia elettrica dedotta in contratto o quella di cui, dato l'impianto o lo sviluppo della sua industria, può normalmente occorrergli, e si esporrebbe a dover prestare il risarcimento dei danni quando, tranne caso fortuito o forza maggiore, non fosse in grado di fornire l'occorrente energia, immobilizzando così lo

Digitized by Google

stabilimento industriale per mancanza di forza motrice: ha diritto ad introdursi nei locali dell'utente per la sorveglianza ed il controllo dell'impianto.

Principale obbligazione dell' utente è quella di pagare il pattuito corrispettivo, che può essere stabilito *à forfait*, oppure a prezzo unitario per ogni *kilo-watt ora*. Nel primo caso non può in alcun modo modificare o sostituire l'elettro-motore somministrato dal fornitore o convenuto in contratto, perchè ogni cambiamento nella potenza dell'elettro-motore, nel rendimento di forza ecc., altera i rapporti contrattuali: nel secondo gli è invece lecito farlo, perchè, misurandosi la corrente elettrica che entra nello stabilimento e che viene usata e pagandosi in proporzione, il fornitore non resta in alcun modo leso se l'elettromotore richieda maggiore o minor quantità di energia.

L'energia può anche misurarsi sugli alberi motori, nel qual caso si ha la vera forza effettiva e reale in lavoro meccanico.

La tariffa varia a seconda del minore o maggior consumo annuo, l'uso diurno o continuo della forza.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO IX.

L'elettricità e la pubblica incolumità

192. — Danno dato per colpa. — Concetto moderno della negligenza e della responsabilità. — L'industriale deve adottare tutti i mezzi preventivi riconosciuti dalla scienza o dalla pratica idonei ad impedire danno.
193. — Applicazione di tali principi agli impianti elettrici. — Danni che la corrente può arrecare scaricandosi attraverso al corpo umano: sua resistenza: mezzi per prevenire la scarica. — Pericolo di incendio. — Induzione nei fili telegrafici e telefonici.
194. — Prescrizioni regolamentari dirette ad eliminare la possibilità di danni siffatti. — La loro osservanza non elimina l'eventuale responsabilità del concessionario o fornitore.
195. — Norme stabilite dal Regolamento del 1895 per la pubblica incolumità in genere.
196. — Prescrizioni del *Chelsea Provisional Order*.
197. — Del decreto presidenziale francese del 15 maggio 1888.
198. — Del regolamento belga.
199. — Tutela delle linee telegrafiche e telefoniche. — Regolamento italiano del 1892.
200. — Legge del 25 giugno 1895.
201. — *Electric Lighting Act* del 1882.
202. — Regolamento belga.
203. — La responsabilità dell'industriale non viene meno se, pur essendo il danno conseguenza immediata e diretta del caso fortuito o dell'imprudenza di chi ne rimane colpito, abbia preceduto una una colpa d'esso industriale.
204. — Sentenza 10 maggio 98 della Corte di Genova sui freni dei carrozzoni elettrici.
205. — Le precauzioni non possono però essere tali da rendere impossibile od inutile l'esercizio elettrico. Giurisprudenza della Corte suprema di Pensylvania.

Digitized by Google

192. — È saputo — ed il principio risale alla legge Aquilia — che qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.

È pure saputo che *in legge aquilia et lævissima culpa venit:* quando il danno è la conseguenza e l'effetto di una colpa anche lieve, deve il suo autore prestarne il risarcimento, perchè doveva adottare tutte quelle precauzioni e quelle diligenze necessarie ad allontanarne il pericolo: non avendo ciò fatto, è responsabile di negligenza, di *culpa in omittendo.* Il che, con formula scientificamente non troppo corretta, è espresso dall'articolo 1152 Cod. Civ., per cui ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza ed imprudenza.

La valutazione della negligenza è andata assumendo, per progressiva evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, un'estensione assai vasta e comprensiva. Infatti non basta, ad eliminare la negligenza e quindi la responsabilità, che l'agente abbia osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non è sufficiente che abbia poste in essere quelle norme e prescrizioni speciali che gli erano imposte dalla concessione, dal contratto o da altro rapporto obbligatorio. Deve fare di più: deve adottare tutte quelle altre misure e precauzioni che l'evolutivo progresso della industria e della scienza dimostrano man mano idonee ad evitare danni a terzi.

Ciò è la conseguenza dell'elemento sociale che si è andato infiltrando nella giurisprudenza, aprendovi una larga breccia per dove penetrarono, nel campo chiuso dello *strictum jus,* più equi e moderni principii diretti alla tutela della vita umana: ovunque vi è possibilità di ledere o di offendere l'integrità personale altrui, sorge il dovere giuridico e sociale di applicare tutti i mezzi preventivi, riconosciuti efficaci ed idonei ad evitare danno. L'aver trascurato di ciò fare, l'aver adoperato la sola diligenza ordinaria, ma senza curarsi di adoperare quella diligenza speciale che l'esperienza o il progresso dimostrano atta ad evitare nel caso speciale una lesione al diritto dei terzi, basta a

Digitized by Google

costituire l'agente in colpa ed a farlo dichiarare tenuto al rifacimento dei danni, per quanto nell'evento dannoso non entri alcun elemento di un fatto positivo a lui imputabile.

193. — Ciò premesso, la misteriosa potenza dell'elettricità se, bene guidata, può determinare meravigliosi risultati utili nel campo delle industrie, ed è fattore di civiltà e di progresso, può, ove non siano state adottate le più rigorose misure, determinare pericoli e danni gravissimi. Fili conduttori di correnti all'altissimo potenziale di dieci, quindici ed anche venti mila volt, in caso di interruzione o di non perfetto isolamento del circuito, possono provocare pericolose conseguenze.

Quando una persona viene a porsi in contatto col circuito elettrico, la corrente o parte di essa si scarica attraverso il corpo umano nella terra, la quale serve come condotto di ritorno: che se il contatto avviene colle due mani ed il circuito è isolato, la corrente attraversa il corpo da una mano all'altra, servendo il corpo da conduttore aggiunto.

Il corpo umano presenta una resistenza abbastanza considerevole al passaggio della corrente: si calcola che fra le due mani immerse in acqua acidula la resistenza sia di due mila ohm; fra le mani bagnate di seimila, fra le due mani asciutte di 28 mila ohm. Inoltre sopporta assai più facilmente una corrente continua che non una alternata; cosicchè se una corrente alternata di 150 volt è tale da produrre pericolose scosse, la corrente continua non presenta tale pericolo che al potenziale di 350 volt.

La causa della scossa che il corpo umano risente nel contatto col circuito non è ancora esattamente determinata: secondo alcuni dipende dall'alta tensione della corrente, secondo altri dalla natura della corrente alternata, secondo altri ancora dall'extra corrente che si verifica nel momento dell'interruzione del circuito.

Per i primi, basta quindi che il circuito sia perfettamente isolato e che non si adoperi la terra per conduttore di ritorno, perchè in tal modo, anche poggiando una mano, la corrente

Digitized by Google

non si scarica attraverso il corpo nella terra, ma continua lungo il suo circuito. Per i secondi, basta imporre che la tensione della corrente alternata sia bassa e, ad ogni modo e per qualunque evento, adattare al filo conduttore un pezzo fusibile, onde impedire il passaggio della corrente quando questa oltrepassi un determinato potenziale. Per gli ultimi infine occorre ad ogni generatore di corrente elettrica applicare un voltametro che, presentando resistenza al passaggio della corrente ordinaria, dia invece passaggio all'extra-corrente più forte, deviandola così in caso di interruzione di circuito.

Una corrente di grande tensione, passando attraverso ad un conduttore che, per aver piccola sezione, presenta forte resistenza, lo rende incandescente: un conduttore, per un'azione elettro-chimica provocata dall'umidità, può consumarsi e rompersi, nel qual caso tra le due estremità rotte si forma un arco di luce: dagli archi voltaici, dai commutatori, dai trasformatori, dalle dinamo scattano scintille. In tutti questi casi, se nelle vicinanze vi siano materie infiammabili, è inevitabile la manifestazione di un incendio.

Finalmente la corrente elettrica determina nelle masse metalliche vicine, e mercè il fenomeno dell'induzione, una corrente indotta, di riflesso. Quando due conduttori si trovano in certa vicinanza o, per rottura di sostegni, fili ecc., vengono a contatto fra di loro, la corrente a maggior potenziale altera l'andamento di quella a potenziale minore: e siccome la corrente negli impianti telegrafici e telefonici è a basso potenziale, ne deriva che le correnti destinate alla illuminazione, alla trazione e forza motrice possono determinare una vera rivoluzione nel funzionamento delle linee telegrafiche e telefoniche.

A tutti questi inconvenienti, nell'interesse dell'ordine e dell'incolumità pubblica, deve la legge porre riparo, allo scopo di conciliare la libertà dell'impianto elettrico colla garanzia della integrità personale, della proprietà altrui, e del regolare andamento di importantissimi servizi pubblici.

Digitized by Google

194. — L'osservanza delle prescrizioni regolamentari non è però sufficiente, come ho rilervato, all'eliminazione della responsabilità. Si tratta di norme generali, stabilite in base alla esperienza, secondo *id quod plerumque accidit;* ma non è possibile prevedere regolarmente tutti i diversi casi pratici. Deve quindi all'atto concreto il concessionario o l'utente dell'impianto elettrico adottare tutte le più diligenti misure, per ovviare a pericoli o a danni.

Ciò è stabilito dalla legge. L'autorità dà il consenso sotto la responsabilità dell'utente pei danni che possono essere cagionati dal sistema adottato (1); i concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati per forza maggiore (2).

E ripetuto dai diversi capitolati di concessione: la Società Edison, così il Capitolato di Milano per l'esercizio delle tramvie, si assume ogni e qualsiasi responsabilità che potrà derivare dai lavori di impianto e di manutenzione, dall'esercizio delle tramvie e dall'azione della energia elettrica che essa distribuirà, tanto nelle proprie condutture quanto nei binari del Comune; in ogni modo si impegna a tenere sempre indenne il Comune anche quando la responsabilità in corso dipendesse per avventura dallo stato dei binari (3).

195. — Le norme da osservarsi in genere nell'attuazione di un impianto e nell'interesse della pubblica incolumità sono tracciate dal Regolamento 25 ottobre 1895 che, in via assoluta, dichiara che le amministrazioni pubbliche competenti possono sempre ordinare lo spostamento di condutture elettriche, per ragioni imprescindibili di pubblico servizio.

In modo speciale, devono poi osservarsi le seguenti prescrizioni:

---

(1) Reg. del 1895, art. 8.
(2) Reg. sui telefoni, art. 50.
(3) Art. 30.

Digitized by Google

« Nell'impianto e nell'esercizio delle condutture elettriche l'utente sarà tenuto ad attuare sotto la sua responsabilità tutti i provvedimenti intesi a guarentire le incolumità delle persone e l'uso delle cose che saranno in ogni caso consigliati dalla scienza e dalla pratica, e ad osservare inoltre le seguenti norme generali:

1° per i conduttori aerei si dovranno adottare tutte le disposizioni che saranno ritenute adatte ad evitare la rottura dei conduttori ed i pericoli da essa derivanti, tenendo conto del loro peso e del potenziale;

2° i conduttori fra i quali esistà una differenza di potenziale dovranno essere collocati in modo che uno non possa, cadendo od allungandosi, venire in contatto coll'altro; nei casi in cui questa condizione non possa agevolmente soddisfarsi, dovranno essere adottate speciali disposizioni, sia negli appoggi che nelle tesate, per assicurare la sospensione del conduttore o renderne il meno possibile dannosa alle persone e alle cose la rottura, indipendentemente dall'isolamento del conduttore stesso;

3° i conduttori aerei esterni alle abitazioni debbono essere disposti in modo da non potere essere toccati da persone non adette al loro servizio, sia lungo le tesate che sugli appoggi. Nei luoghi aperti, non debbono essere collocati ad una altezza inferiore a metri 6 dal suolo, salvo quella maggiore altezza che in casi speciali risultasse necessaria. L'autorità competente può concedere il collocamento di conduttori ad un'altezza minore di quella sopraindicata soltanto nel caso delle tramvie elettriche, ed in quegli altri casi nei quali risultasse dimostrata non solamente l'assenza di pericoli, ma anche la necessità della minore altezza per il pratico impiego della conduttura, nell'uso a cui questa è destinata. Sulle facciate delle case, i conduttori dovranno essere fuori della portata della mano di un uomo che stia alla finestra o sul davanzale di essa o ad un balcone o su di un terrazzo o sul tetto;

4° nei pozzi o cunicoli delle miniere e di escavazioni analoghe, nelle gallerie delle ferrovie, tramvie e strade ordi-

Digitized by Google

narie, nei luoghi di transito sotterranei o coperti e dappertutto dove le condizioni locali impediscano di soddisfare alle norme suddette, dovrà esser reso innocuo, con i mezzi più efficaci, il contatto dei conduttori;

5° Pei conduttori in contatto colla terra si osserveranno le norme del successivo art. 11;

6° i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori sui quali si abbiano potenziali pericolosi, dovranno essere muniti di ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi;

7° tutti i sostegni dovranno essere disposti nel modo meno pregiudizievole alla proprietà servente, ed esser tali da presentare la necessaria resistenza in sè stessi e nel loro punto di appoggio;

8° Adatte disposizioni di difesa dovranno adottarsi dove vi sia pericolo di contatto fra i conduttori di energia e i fili telegrafici o telefonici in caso di rottura di questi;

9° speciali disposizioni di sicurezza dovranno adottarsi nei tratti dove i conduttori possano essere toccati dagli agenti telegrafici e telefonici in servizio;

10° nel collocamento dei conduttori sotterranei si dovrà evitare che, in contatto di essi, possano accumularsi gas infiammabili, o si possa con essi arrecare danni ad altre condotte di gas, acqua e simili.

Nelle condutture elettriche di cui all'art. 1 è ammesso di far comunicare col suolo una parte del circuito, ma questo deve sempre essere interamente metallico e, nella parte in contatto con la terra, avere i giunti perfetti e le sezioni non meno grandi di quelle che occorrerebbero in un impianto ben proporzionato ove non vi fosse alcuna comunicazione con la terra;

Dovranno inoltre osservarsi quelle cautele che la scienza e la pratica potranno suggerire per evitare i danni eventualmente dovuti alle derivazioni a terra.

Rispetto alle opere d'interesse pubblico ed ai fiumi, torrenti e canali, oltre le norme dell'art. 10 e quelle risultanti dalle vigenti leggi, debbono essere osservate le seguenti pre-

Digitized by Google

scrizioni, come pure quelle speciali che, durante l'esecuzione della conduttura o l'esercizio di essa, potranno essere determinate, caso per caso, dall'Autorità competente, sentite le Amministrazioni interessate:

a) per le strade ferrate e le tramvie in sede propria:

1° si deve possibilmente evitare l'impianto delle condutture di energia elettrica lungo le ferrovie, sul suolo di proprietà delle stesse e attraverso i piazzali interni delle stazioni;

2° le condutture elettriche aeree debbono attraversare le ferrovie ad angolo retto e ad un'altezza non minore di m. 7 sul piano di ferro, salvo modificazioni nel caso di conduttori aerei per tramvie elettriche;

3° i sostegni delle condutture elettriche dovranno essere collocati a distanza tale dal binario che, cadendo non possano ingombrarlo, e dove tale condizione non potesse osservarsi, dovranno essere assicurati in modo da impedirne la caduta sul binario;

4° i canali per le condutture sotterranee dovranno essere situati a profondità non minore di un metro misurata fra il piano di formazione ed il piano tangente alla superficie superiore dei canali stessi, e debbono essere solidi come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia.

Tali canali sotterranei dovranno essere disposti in modo che i conduttori possano essere visitati e riparati senza manomettere il corpo stradale;

5° per gli attraversamenti sotterranei delle ferrovie con conduttori elettrici, si stabiliranno canali possibilmente separati da quelli per altre condutture di gas acqua e simili;

6° Nelle intersezioni delle ferrovie con conduttori elettrici sotterranei l'utente potrà essere obbligato a servirsi dei manufatti che passano sotto di esse e che fossero adatti allo scopo, salvo il caso delle tramvie elettriche; e ciò sotto l'osservanza delle norme che saranno prescritte dall'Amministrazione ferroviaria e dagli enti eventualmente interessati:

b) per le strade pubbliche fuori dell'abitato, pei fiumi torrenti e canali:

Digitized by Google

1° È vietato in massima l'impianto di condutture elettriche lungo le strade pubbliche e lungo le arginature di fiumi, torrenti e canali sulle quali esistono o debbono essere impiantate linee telegrafiche o telefoniche destinate a pubblico servizio.

Però questo divieto potrà esser tolto, previ accordi col Ministero delle Poste e dei Telegrafi, all'oggetto di concretare i provvedimenti più adatti alla coesistenza dei due impianti, e meno onerosi per l'utente della conduttura elettrica.

Per gli attraversamenti valgono le disposizioni di cui alla lettera a num. 2, del presente articolo, colle modificazioni consigliate dalle circostanze;

2° Si osserveranno le norme che saranno prescritte, caso per caso, dalle Amministrazioni competenti a sensi delle leggi e dei regolamenti speciali sulle strade e sulle acque:

c) per le vie e le piazze pubbliche;

Rispetto al passaggio per le vie e piazze pubbliche ed agli appoggi sulle facciate delle case, si osserveranno le norme che saranno prescritte dai municipi e dalle altre autorità competenti (1).

196. — In Inghilterra la *Chelsea Provisional Order* così stabilisce:

a) Tutti i fili conduttori tanto nelle strade che nelle piazze pubbliche dovranno essere di un modello approvato dalla Direzione del Commercio (Board of Trade), e dovranno esser rivestiti di un involucro isolante ed impermeabile all'acqua;

b) questi conduttori saranno assicurati per modo da non strapparsi e cadere in contatto di masse metalliche;

c) è interdetto il servirsi della terra come filo di ritorno, a meno di uno speciale permesso e regolamento del Board of Trade;

d) quando un filo di rame uguale per sezione al filo conduttore adoperato nell'impianto possa trasportare una corrente superiore all'intensità di dieci ampère per ogni pollice quadrato

(1) Regolamento del 1895, art. 10 a 12.

della sua sezione, il conduttore potrà servire per una corrente della intensità di mille ampère, e per quella di duemila ampère nel caso in cui il filo di confronto trasporti una corrente d'intensità minore ai dieci ampère per ogni pollice quadrato della sua sezione;

e) all'entrata del conduttore in ogni proprietà privata gli sarà applicato un apparecchio per restringere il circuito fuori della proprietà stessa in caso di bisogno;

f) ogni conduttore sarà munito di un pezzo fusibile di sicurezza da collocarsi in sito riparato e di facile accesso, il quale avrà per effetto di rompere la corrente ogni qualvolta essa ecceda del 50 $^0/_0$ il massimo della corrente destinata al servizio;

g) quando il massimo della corrente accordata al consumatore ecceda i 50 ampère, essa dovrà venir ripartita fra varie coppie di poli in modo che il massimo della corrente per ogni coppia di poli non ecceda il quantitativo suddetto;

h) la differenza di potenziale fra due punti corrispondenti non potrà eccedere i 200 Volt se si tratta di corrente continua, ed i 100 Volt se si tratta di corrente alternata;

i) la differenza di potenziale ad ognuno dei due estremi del generatore non potrà eccedere i 400 Volt;

k) quando la differenza di potenziale fra due punti corrispondenti della condotta ecceda i 200 Volt, si adotteranno quelle precauzioni rigorose che verranno suggerite a volta a volta dal Board of Trade, dirette ad impedire che il circuito in questo punto pongasi in contatto o comunichi l'elettricità ad altro conduttore di minore potenza. In questo stesso caso, e nelle ore fuori servizio, il circuito interno dovrà mediante apposito apparecchio venir disgiunto dal circuito esterno;

l) nessun tratto di conduttore che non sia chiuso entro appositi ripari o stazioni potrà avere una potenzialità eccedente i 200 Volt.

197. — In Francia, il decreto presidenziale 15 maggio 1888 dispone:

Digitized by Google

Art. 4. — Les machines génératrices doivent être placées dans un local où les conducteurs soient bien en vue; elles doivent être convenablement isolées.

Si les courants émis sont de nature à créer des dangers pour les personnes admises dans ce local, les conducteurs sont placés hors de la portée de la main; dans les parties où cette condition ne peut être réalisée, ils sont garnis d'enveloppes isolantes. Dans les cas où, à raison de la nature des courants et de l'importance des forces électro-motrices obtenues, ces dangers seraient particulièrement graves, il doit être prescrit par le règlement intérieur de l'exploitation, pour les ouvriers de service, des précautions particulières, telles que l'emploi des gants en caoutchouc.

Une affiche, apposée d'une manière très apparente dans la salle des machines, indique les consignes qui doivent être observées par les ouvriers en vue d'assurer leur sécurité.

Art. 5. — L'usage de la terre et l'emploi des conduites d'eau ou de gaz pour compléter le circuit sont interdits.

Art. 6. — Dans chacune des sections du circuit, le diamètre des conducteurs doit être en rapport avec l'intensité des courants transportés, de telle sorte qu'il ne puisse se produire, en aucun point, un échauffement dangereux pour l'isolement des conducteurs ou pour les objets voisins. Les raccords doivent être établis de façon à ne pas introduire dans le circuit des points faibles au point de vue mécanique ou présentant une résistance électrique dangereuse.

Art. 7. — Les fils doivent être suffisamment éloignés des masses conductrices, en particulier des tuyaux d'eau ou de gaz, pour qu'il ne puisse se produire de phénomènes dangereux d'induction.

Les fils employés peuvent être nus ou recouverts d'une enveloppe isolante; dans le cas où les fils sont nus, ils ne doivent jamais être à la portée de la main, même sur les toits.

Aux points d'attache qui, par leur position, présentent quelque danger, les fils doivent être revêtus d'une enveloppe isolante. L'emploi de fils recouverts est également obligatoire toutes

Digitized by Google

les fois que les conducteurs sont posés sur des appuis supportant des communications télégraphiques ou téléphoniques à fil nu. Il en est de meme dans toutes les parties du tracé où les conducteurs croisent une ligne télégraphique ou téléphonique, ou passent à une distance de moins d'un mètre des masses conductrices, telles que tuyaux d'eau ou de gaz.

Art. 8. — A l'intérieur des maisons, les conducteurs sont soumis aux dispositions suivantes: s'ils ne sont pas recouverts d'une enveloppe isolante, ils doivent être placés d'une façon bien apparente, hors de la portée de la main, et posés sur des isolateurs; au passage des toits, planchers, murs et cloisons ou dans le voiginage de masses métalliques, ils sont toujours recouverts; ils doivent, en outre, être encastrés dans une matière dure sur les points où ils sont exposés à des détériorations par le frottement ou toute autre cause destructive. Dans les parties de leur trajet où ils sont invisibles, ils doivent être disposes de façon à être à l'abri de toute détérioration; leur position est repérée exactement.

Art. 9. — Les appareils générateurs d'électricité doivent être munis d'organes permettant de les isoler du réseau général, soit par la mise en court circuit de leur conducteur propre, soit par l'introduction de résistances progressives ou par tout autre procédé agissant promptement. Les machines réceptrices ou les groupes d'appareils récepteurs doivent être pourvus d'organes analogues permettant de les séparer rapidement du centre de production.

Au siège des appareils générateurs, un indicateur placé d'une façon très apparente permet de connaître à tout instant la différence de potentiel aux bornes. Lorsqu'un appareil récepteur absorbe plus de 10 chevaux-vapeur, il doit être pourvu d'indicateur analogues.

Art. 10. — Les lettres et numéros d'ordre prévus au premier paragraphe de l'article 3 sont reproduits sur les diverses parties de la distribution.

Il 1 settembre 1898 venne inoltre promulgata in Parigi una « Ordonnance de Police concernant l'emploi de la lumière élec-

Digitized by Google

trique dans les théatre, cafés-concerts et autres salles de divertissements publics ».

198. — Il Regolamento dell' Amministrazione delle Poste e dei telegrafi del Belgio dispone che:

1) è interdetto l' uso della terra e dei tubi di gaz o di acqua potabile come parte complementare del circuito;

2) i fili conduttori devono essere di una tale resistenza da sopportare qualunque scossa ed urto, e nelle lunghe tratte devono essere sostenuti da altri fili metallici;

3) ai suoi punti d'attacco il filo conduttore deve essere isolato, così deve pur esserlo pel tratto che corre di fronte ai fabbricati quando non disti più di due metri dai medesimi;

4) nei punti nei quali esiste una differenza di potenziale pericolosa, e quando i due fili del circuito sono vicini, il filo deve essere coperto da un secondo rivestimento isolatore, e posto fuori della portata della mano;

5) l'intraprenditore assume l'obbligo di introdurre tutte le maggiori precauzioni che la scienza e l'esperienza potranno insegnare, e sarà sempre in facoltà del Governo di modificare queste prescrizioni, imporne delle nuove od ordinare la distruzione dell'impianto quando lo ritenga pericoloso.

199. — Per quanto poi riguarda le linee telefoniche, dispone il Regolamento 16 giugno 1892:

— Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

Il Governo ha la facoltà d'impedire l'impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà ed al pubblico.

Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti d'appoggio, che per difetto di costruzione o per consumazione mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione delle linee aeree con linee sotterrate nei punti ove lo giudica conveniente.

Digitized by Google

— I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari dello Stato, devono possibilmente farsi passare i fili telefonici al disotto degli altri.

Quando sia riconosciuta la necessità che i fili del concessionario sieno tirati al disopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti d'appoggio solidissimi, procurando che il punto d'incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

In questo caso la linea telegrafica dev'essere protetta a cura e spese del concessionario telefonico col tendere sotto la sua linea, e al di sopra della linea telegrafica, dei grossi e solidi fili morti, il più possibile paralleli a quest'ultimo.

Il concessionario può essere obbligato a collocare appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei suoi fili su quelli telegrafici, oppure ad adottare quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

— L'incrociamento dei fili del concessionario con quelli della rete telegrafica deve possibilmente farsi ad angolo retto, in modo che la distanza minima misurata tra i fili più vicini non sia inferiore a due metri.

— Si deve evitare per quanto è possibile il collocamento dei fili telefonici paralleli a quelli telegrafici.

Quando è inevitabile, i fili telefonici, nel tratto parallelo, devono esser tenuti alla distanza di almeno quattro metri nell'interno dell'abitato e di dodici metri fuori dell'abitato.

— I concessionari di linee telefoniche o di linee per il trasporto dell'energia elettrica sono tenuti a fare il loro impianto in modo da non recare impedimento nè disturbo all'esercizio delle linee telefoniche già esistenti.

I concessionari telefonici possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti, quando sono in grado di dimostrare che i nuovi conduttori

Digitized by Google

rendono impossibile e perturbano il servizio dei fili già collocati [1].

200. — In Francia, la legge 25 giugno 1895 dispone:

Art. 2. — Les conducteurs aériens ne pourront être établis dans une zone de 10 mètres en projection horizontale de chaque côté d'une ligne télégraphique ou téléphonique, sans entente préalable avec l'administration des postes et des télégraphes. En conséquence, tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent devra faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au préfet du département et au préfet de police dans le repart de sa jurisdiction. Cette déclaration sera enregistrée à sa date et il en sera donné récépissé. Elle sera communiquée sans délai au chef du service local des postes et télégraphes et transmise, par les soins de ce dernier, à l'administration centrale.

Le département des postes et des télégraphes devra notifier, dans un délai de trois mois à partir de la déclaration, l'acceptation du projet présenté ou les modifications qu'il réclame dans l'établissement des conducteurs aériens.

En cas de non entente, les conducteurs aériens seront établis conformément à la décision du ministre du commerce et après avis du comité d'électricité visé par l'art. 6 ci-dessous.

En cas d'urgence, et en particulier dans le cas d'installation temporaire, le délai de trois mois prévu au troisième paragraphe du présent article pourra être abrégé.

Art. 3. — Le ministre, après avis du comité d'électricité, détermine les modifications à apporter, pour garantir les lignes, aux conducteurs existant actuellement dans la zone ci-dessus, et cela sous réserve des droits qui pourraient être acquis. Le département des postes et des télégraphes avisera, dans un délai de six mois au plus à partir de la promulgation de la présente loi, les exploitants dont les conducteurs devraient être modifiés.

---

(1) Reg., art. 45 a 49.

Digitized by Google

Ceux qui font usage de ces conducteurs sont tenus de se conformer aux prescriptions ministérielles dans un délai maximum d'un an à partir d'une mise en demeure adressée par le département des postes et des télégraphes.

Art. 7. Toute installation électrique devra être exploitée et entretenue de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes.

Lorsque l'installation exigera, dans ce but, le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques prèexistantes, le comité d'électricité sera consulté conformément aux art. 2, 3 et 6 ci-dessus. Les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.

Art. 8. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'exécution, après une mise en demeure non suivie d'effet, sera puni des pênalités portées à l'art. 2 du décret-loi du 27 décembre 1851.

201. — Secondo l'*Electric Lighting Act* del 1882 è vietato al concessionario di recare in guisa alcuna nocumento alle linee telegrafiche governative; qualora si accosti nei suoi lavori a meno di dieci yards dalla linea telegrafica, dovrà darne avviso alla direzione generale dei telegrafi, e conformarsi alle sue ragionevoli prescrizioni: in caso di disaccordo, la contestazione sarà deferita ad arbitri da nominarsi dal *Board of Trade.*

Un'eccezione a questo principio vien fatta quando si tratta di semplici riparazioni, ovvero di derivazioni a farsi da un conduttore principale ad angolo retto colla linea telegrafica ed alla distanza di sei piedi dal filo.

Qualora il concessionario contravvenga a tale prescrizione, sarà tenuto al pagamento di una multa non eccedente 10 lire al giorno per tutta la durata dell'opera in contravvenzione: se per fatto dell'impresario venga interrotta la comunicazione telegrafica, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una multa di 20 lire al giorno per tutta la durata della sospensione stessa.

Digitized by Google

202. — Il Regolamento belga a sua volta dispone:

Art. VII. — Les croisements des conduites à lumière avec les fils télégraphiques et téléphoniques se fera au-dessus de ces derniers et à angle droit, de telle façon que l'écart vertical entre le fil télégraphique ou téléphonique le plus bas et la câble d'éclairage électrique le plus rapproché soit au moins de deux mètres. Les points d'appui de ces câbles se trouveront à une distance minime de trois mètres de part, et d'autre des fils affectés à la correspondance télégraphique ou téléphonique. Pour empêcher ces fils de se mettre, en cas de chute, en contact avec les conducteurs à lumière, l'entrepreneur établira au-dessus de chacun de ceux-ci et sur toute la traversèe un fil métallique de garde suffisamment solide.

Art. VIII. — Le parallélisme des fils à lumière et des fils télégraphiques et téléphoniques sera évité autant que possible. Dans le cas où cette condition ne pourrait être remplie, la distance entre les fils parallèles ne serait jamais inférieure à douze mètres.

203. — Tali le norme che devono essere osservate, nell'interesse della pubblica incolumità, dal concessionario o dall'utente dell'impianto elettrico.

Ma la loro osservanza non è sufficiente ad esonerarlo da ogni responsabilità in caso di danno. È infatti impossibile alla legge fissare e determinare a *priori* tutti i mezzi idonei a scongiurare il pericolo: spetta a chi esercita l'industria pericolosa adottare caso per caso tutte le misure che sono ritenute o che si ritengono idonee allo scopo.

La colpa si estrinseca tanto in committendo che in *omittendo:* molti eventi che a tutta prima paiono esclusivamente da attribuirsi ad un evento fortuito, od a forza maggiore, od a negligenza di chi ne è rimasto colpito, sono invece la conseguenza di una colpa che ha preceduto il caso fortuito, e che quindi rende moralmente imputabile il suo autore.

È vero che quando l'operaio adetto alle dinamo generatrici dell'elettricità è rimasto fulminato per aver toccato l'impianto,

Digitized by Google

causa immediata del triste avvenimento appare il caso fortuito o la negligenza della vittima. Ma non è meno vero che se l'operaio fosse stato tutelato da guanti isolatori, come i progressi della scienza impongono, se gli apparecchi elettrici fossero stati separati dal restante della stazione con barriere, se una tabella costantemente affissa nel locale delle macchine avesse richiamato gli operai alla rigorosa osservanza delle cautele necessarie ad evitare ogni danno alle persone, l'infortunio non si sarebbe verificato.

È vero che quando un viandante tocchi un conduttore non isolato e rimanga fulminato, egli è in colpa per aver toccato quanto non doveva. Ma non è meno vero che se il circuito fosse stato interamente isolato mediante copertura con involucro isolante, e del tutto indipendente dalla terra; se, in ipotesi di rottura di filo, inferiormente alle condutture aeree fosse stata stabilita una rete di fili morti, il contatto non avrebbe arrecato funeste conseguenze, e il filo rotto non sarebbe caduto sulla via pubblica.

In tutte queste ipotesi l'evento dannoso è bensì conseguenza immediata e diretta del caso fortuito o dell'imprudenza della vittima; ma a ciò ha preceduto una colpa, positiva o negativa, del concessionario dell'impianto elettrico. Egli è quindi imputabile, non avendo adottato quella diligenza speciale che doveva porre nell'esercizio dell'impresa speciale da lui esercitata.

204. — Di questi principii fece esatta applicazione la Corte di Genova, nel caso appunto di un passeggiero ferito per essersi un carrozzone della Società delle ferrovie elettriche, venuto meno l'effetto dei freni, dato a corsa precipitosa per via Assarotti, andando a frantumarsi in piazza Corvetto.

Poco importa, affermò la Corte, se prima dell'uso i carrozzoni sieno stati collaudati dalle autorità della Provincia, se gli elenchi di conduttori sieno stati dalla stessa approvati, per cui la Società abbia adempiuto a tutte le cautele che le erano state prescritte dalla autorità che ne aveva permesso l'esercizio a pubblico servizio.

Digitized by Google

Questo permesso non potrà mai togliere nella Società quella colpa che le potesse derivare nei suoi rapporti diretti di fatto col pubblico, perchè l'autorità tutoria non può coprire mai i fatti colposi che, quand'anche non bene da essa prevenuti, ricadono sempre a carico di chi ne è l'autore; il permesso, in sostanza, potrà scemare la colpa, ricoprendola della buona fede, mai toglierla del tutto.

Del pari non giova alla Società invocare l'ordinanza 17 marzo 1896 della Camera di Consiglio penale, che dichiarò il non luogo a procedere contro il conduttore Testino, perchè il fatto ad esso attribuito non costituiva reato, poichè, quand'anche tale giudizio sia basato anche sulla discolpa fatta dall'Arecco a favore del Testino, e quand'anche potesse valere *erga omnes*, esso esclude espressamente soltanto la *culpa lata*, perseguibile in sede penale.

Ora da questa stessa ordinanza che la Società produsse in causa, la Corte trae il suo primo argomento per stabilire l'esistenza della colpa, per quanto pur vogliasi lieve.

Infatti l'ordinanza osserva che le indagini accuratamente svolte per accertare la causa dei deplorati disastri, non escludono la possibilità che ai medesimi si sarebbe potuto ovviare con una maggior efficacia nei congegni dei freni applicati alle singole vetture, con adatti sistemi di ripulitura della linea resa mal sicura dalla patina generata dalla azione del tempo umido, e fors'anche con una più esatta manovra dei freni e prudente direzione dei veicoli da parte dei conduttori.

Ma la Società stessa fornisce alla Corte un secondo argomento, poichè se è vero che *qui ponit fatetur*, non potrebbe trovarsi miglior confessione della sua colpa che nella comparsa 5 luglio 1896, laddove essa deduce a prova all'articolo 3, che dopo l'accidente avvenuto si pensò, non per la necessità, ma per aver la certezza matematica di poter sull'istante frenare e fermare i carrozzoni, ad adattar i nuovi sistemi di freni. Ora, se prima non esisteva la certezza matematica di poter sull'istante frenare un vagone in discesa precipitosa sulla pubblica via, la vita delle persone valeva bene la pena che la si

Digitized by Google

cercasse e che non si principiasse l'esercizio prima di averla trovata; — ma si aspettò che una quantità di disgrazie si succedessero in breve spazio di tempo, che la pubblica indignazione si sollevasse, che i giornali cittadini protestassero ogni giorno e che infine l'autorità sospendesse l'esercizio, provvedendo frattanto anche a quella deficienza di istruzione nel personale dei conduttori, che certamente era pure una colpa della Società.

La colpa pertanto esiste e sta, per dirlo in complesso, in una insufficiente preparazione, sia nei congegni di freno, che nella istruzione del personale cui erano affidati, donde i disastri, che potevano, con una maggior previdenza, essere evitati, come il fatto ha poi dimostrato, quando la Società, guidata dallo stesso suo interesse, cosciente del proprio errore, venne nel fermo proposito di ripararvi ([1]).

205. — Non bisogna tuttavia spingere la teoria fino all'esagerazione, specialmente quando l'osservanza delle più minute precauzioni verrebbe ad impedire od a limitare l'utilità dell'impianto come pubblico servizio.

Così, è vero che le tramvie elettriche devono andare a velocità moderata, che la vettura automotrice dev'essere munita di un freno continuo in modo da poter essere arrestata nel più breve termine possibile. Ma se le tramvie andassero a passo d'uomo non potrebbero arrecare quella utilità, come pubblico servizio, che i cittadini intendono ricavarne: tanto più che esse percorrono una parte fissa e visibile della sede stradale e che i

([1]) Corte di Genova, 10 maggio 1898.

Due anni sono, nel *Boulevard du Jardin Botanique* a Bruxelles, un filo telefonico cadde sui fili delle tramvie, finendo a terra. Un carro tirato da due cavalli toccò il filo: gli animali vennero fulminati, il conducente rimase paralizzato, con incapacità al lavoro. Essendosi accertato che un operaio aveva il giorno prima lavorato al filo telefonico, non assicurandolo bene, il Tribunale di Bruxelles, con sentenza 15 marzo 1899 (*L'Électricien*, 99 p. 251) condannò lo Stato, esercente il servizio telefonico, a pagare alla vittima lire 20 mila.

Digitized by Google

viandanti, prima di introdursi nella sede tramviaria, devono ben accertarsi che nessuna vettura sia per sopraggiungere e devono essi pure badare alla propria incolumità.

Questi principii hanno provocato un arresto del giudice Williams della Corte Suprema dello Stato di Pensylvania prosciogliente da ogni responsabilità l'*Electric Traction Company* di Filadelfia, appunto per un incidente di simile genere.

« Tout ce qui peut être sûrement dit sur ceci » ha osservato il Giudice, « est que le car doit être gardé bien en main, et que la vitesse ne doit par être assez grande pour rendre cette condition impossible, ou compromettre la sécurité du public circulant avec suffisamment de prudence. Mais les tramways sont établis pour faciliter le déplacement du public en général, et pour procurer aux citoyens un transit rapide entre leurs habitations et le centre des affaires de la ville. Ils sont pratiquement indispensables à toutes les grandes cités. Les mêmes règles relatives à la vitesse qui peuvent être appliqueés aux véhicules ordinaires ne sout pas applicables aux tramways. Ceux-ci se meuvent sur une voie de laquelle ils ne peuvent s'éloigner, ce qui est pleinement visible, et cette voie est établie en vue d'une rapide propulsion des voitures. Les cars peuvent être vus et entendus à des distances considerables et doivent avertir de leur approche les personnes qui se trouvent sur leur parcours. Le but des leurs propriétaires et le vœu du public sont que la plus grande vitesse possible, compatible avec la sécurité générale, soit atteinte, et nous ne sommes pas fondé à dire que le degré de vitesse qui ne franchît pas ces limites peut être taxé de nèglicence (1) ».

---

(1) Il progetto francese del 1898 ha le seguenti disposizioni:

Art. 11. Des réglements d'administration publiques, rendus sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, détermineront:

1) la forme des enquêtes prévues aux articles 3, 6 et 8.

2) les formes de l'instruction des projets et de leur approbation par l'autorité concédante, sans préjudice, quand il s'agit d'énergie électrique, de l'approbation des projets par le ministre des postes et des télégraphes

Digitized by Google

ou son délégué, au point de vue de la protection des tramsmissions télegraphiques et téléphoniques en vertu de l'art. 5 de la loi du 25 juin 1895; les formes de l'homologation des tarifs par l'autorité concédante, et l'organisation du contrôle, dont les frais seront à la charge du concessionnaire.

3) les conditions générales et d'intérêt public auxquelles les ouvrages servant au transport ou à la distribution de l'énergie soit en vertu de concessions, soit en vertu de simple permissions de voirie, devront satisfaire tant pour leur construction que pour leur fonctionnement.

4) les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des transports et distributions d'énergie.

5) les tarifs de redevances dues à l'État, aux departements et aux communes en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages des entreprises concédées.

6) et en général, toutes les mesures nécessaires à l'execution de la présente loi.

Les règlements visés par les paragraphe 3 e 4 ci-dessus seront pris sur l'avis technique du comitè d'électricité institué par l'art. 6 de la loi du 25 juin 1895.

Art. 13. Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes soit par les réglementes d'administration publique, soit par les arrêtes du ministre des travaux publics ou des prefets, pris pour l'exécution desdits réglementes, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 16 a 3000 francs, sans préjudice de l'application des pénalités prévues au code pénal en cas d'accident rèsultant de l'infraction.

Art. 14. Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle, et les gardes particuliers du concessionnaire agrées par l'administration et dûment assermentés.

Ce procés-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire. Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet. Ceux qui aurout été dressés par des gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullitè, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Digitized by Google

CAPO X.

L'elettricità nel sistema tributario

Legge 9 agosto 1895

206. — L'elettricità, come qualunque altra fonte di ricchezza e di utile sociale, non potè sfuggire all'imposizione del fisco.

Ed infatti colla legge 5 agosto 1895 venne stabilita una tassa sul consumo, per illuminazione o riscaldamento, dell'energia elettrica. Essa è di cent. 60 per ogni *etto-watt-ora* di energia; è esente dalla tassa il consumo per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice e per ogni altro uso che

Digitized by Google

non sia di illuminazione o di riscaldamento; è pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento richiesto dai processi industriali.

La tassa è pagata dal produttore sulla quantità di energia elettrica effettivamente utilizzata dai consumatori, e con diritto di rivalsa su di essi.

La liquidazione della tassa è fatta dall' ufficio tecnico di finanza, in base alla dichiarazione che il produttore deve presentargli nei primi 20 giorni di ciascun mese pel consumo del mese precedente. Quando però la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento di case private, esclusi gli opifici, sia fatta in Comuni non eccedenti i 10 mila abitanti, il produttore è ammesso a pagare la tassa per abbonamento. Il canone annuale è determinato dall' ufficio tecnico di finanza sulla quantità presunta da distribuirsi ai singoli consumatori, e in base ai rispettivi contratti, o, in mancanza, in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore; ma non può essere fissato in misura maggiore di l. 3 annue per ogni lampada di 10 candele.

Nessuno può esercitare un'officina per la produzione della corrente elettrica senza averne fatta, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione all'intendenza di finanza della provincia, che rilascia una licenza, soggetta a tassa da l. 20 a l. 100.

L'amministrazione ha facoltà di applicare suggelli, apparecchi e contrassegni ai misuratori generali degli stabilimenti per impedire qualunque alterazione delle loro indicazioni, ed, ove occorra, di far applicare agli opifici un congegno per lo accertamento dell'energia elettrica prodotta o smaltita dallo stabilimento. I Municipi ed il privato consumatore sono in obbligo di esibire, ad ogni richiesta dell' amministrazione, gli originali documenti relativi al consumo e pagamento dell'energia elettrica.

207. — Il successivo regolamento 29 settembre 1895 n. 624 ha minute disposizioni sulla denuncia delle officine, sulla cauzione e licenza di esercizio, sulle variazioni dopo la verifica-

Digitized by Google

zione dell'officina, sui canoni d'abbonamento, sulle dichiarazioni di consumo e liquidazioni delle relative tasse, sui giudizi peritali, sulla riscossione della tassa, sulla vigilanza e controllo, sui reati, contravvenzioni e pene.

Agli effetti fiscali costituisce un'unica officina il complesso degli apparati di produzione, modificazione e distribuzione dell'energia elettrica esercita da una medesima ditta, anche quando gli apparati di modificazione e distribuzione siano collocati in edifici distinti da quello in cui trovansi gli apparati di produzione, e quando pure i due o più edifici siano impiantati in Comuni diversi; costituiscono per contro officine distinte le diverse stazioni di generazione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercisca in edifizi distinti, quand'anche dette stazioni siano messe in comunicazione tra loro per mezzo della rete dei conduttori o mediante un'unica stazione di distribuzione.

La denuncia per le officine di energia elettrica deve contenere:

1) la ditta proprietaria ed esercente;

2) i Comuni in cui sono impiantate le stazioni di generazione, trasformazione, accumulazione e distribuzione della corrente, e distanza rispettiva degli edifizi;

3) i centri abitati ai quali si estende la rete dei conduttori, e la distanza massima fra ciascun centro e la stazione di distribuzione;

4) il giorno in cui sarà attivata la produzione;

5) il tipo, la potenza e il numero per tipo e per potenza delle macchine od apparati generatori della corrente;

6) la qualità della forza motrice e la quantità di lavoro motore effettivo, disponibile per la messa in azione delle macchine generatrici della corrente;

7) la designazione dei motori o del lavoro motore, nonchè delle macchine od apparati di generazione di riserva;

8) il sistema adottato per la distribuzione della corrente;

9) la natura e le tensioni della corrente nei conduttori all'arrivo dalla stazione generatrice alla stazione trasformatrice primaria, se vi sia, e da questa alle secondarie, e nei circuiti di utilizzazione;

Digitized by Google

10) il tipo e l'applicazione dei congegni funzionanti nella officina per la misurazione dell'elettricità prodotta e della distribuita per le diverse destinazioni;

11) il sistema di illuminazione;

12) la quantità in kilo-watt-ora di energia elettrica che si presume potersi distribuire annualmente a lavorazione normale;

13) i prezzi tariffati di vendita della energia elettrica per i diversi suoi usi.

208. — I Comuni possono imporre, da canto loro, un'imposta di dazio consumo sull'elettricità?

Prima della legge 8 agosto 1895, dovevasi rispondere negativamente.

Infatti per l'art. 164 della legge comunale e provinciale i Comuni hanno facoltà, nel caso di insufficienza delle rendite loro, di istituire dazi, da riscuotersi per esercizio o per abbonamento, sui combustibili, ed imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a pro dello Stato, nei limiti dalle leggi vigenti. Ora l'energia elettrica, non potendo in alcun modo equipararsi ad un combustibile, non era colpita da dazio di consumo a favore dello Stato: perciò nemmeno il Comune poteva colpirla.

La legge del 1895 è invece venuta a stabilire una tassa governativa sul consumo dell'energia elettrica: il che rende quindi possibile al Comune di imporvi una sopratassa, semprechè però l'energia sia destinata all'illuminazione od al riscaldamento.

209. — Il proprietario di un opificio, che vi esercita da se la propria industria, è soggetto a due imposte: l'una, la fondiaria, colpisce il reddito ricavabile dall'immobile secondo l'uso speciale cui è destinato; l'altra, la ricchezza mobile, colpisce il reddito che proviene dall'esercizio industriale.

Ciò posto, devono, agli effetti dell'imposta fondiaria, valutarsi come coefficiente di reddito fondiario le condutture elettriche, che servono a fornire l'energia elettrica al pubblico ed ai privati?

Digitized by Google

La legge del 26 gennaio 1865, disponeva assai genericamente all'art. 5: « saranno considerate come opifizi tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e apparecchi fissi ». L'altra invece dell'11 luglio 1889, per la revisione dei redditi dei fabbricati, esprime con maggiore determinatezza il concetto legislativo all'art. 7:

« Nell'accertamento del reddito degli opifizi debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, *quando siano connessi o incorporati al fabbricato. Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.* »

Manifesto dunque apparisce che la legge di imposta distingue nettamente i tre elementi che nello stato attuale delle industrie compongono e caratterizzano l'opificio e sono:

1) l'edifizio o fabbricato ove l'industria si esercita, e questo (ben si comprende) soggetto sempre di sua natura a tassa fondiaria;

2) la forza motrice indispensabile a porre in moto le dinamo; ma i meccanismi ed apparecchi necessari a generarla e trasmetterla la legge non li considera come parti integranti dell'opificio, se non in quanto sono connessi o incorporati al fabbricato, vale a dire soltanto nel caso che sieno divenuti immobili per destinazione ai termini dell'articolo 414 del Codice Civile;

3) le trasmissioni e le macchine lavoratrici che sono i congegni propri di quella speciale fabbricazione, e, come a dire gli arnesi, di cui quella data industria ha bisogno per essere esercitata.

Queste trasmissioni e queste macchine lavoratrici la legge esclude espressamente dal far parte dell'opificio agli effetti della tassa immobiliare, ancorchè si trovino, come il più sovente accade, immobilizzate per destinazione, in quanto sieno stabilmente collegate e congiunte col fabbricato, od anzi parte di quest'ultimo sia costruito appositamente in servizio di quelle. Tale esclusione si inspira alle ragioni meglio evidenti di equità

Digitized by Google

e di buon senso, perchè, dovendo l'esercente pagare la tassa mobiliare sul reddito della sua industria, codesto reddito non è concepibile senza gli istrumenti necessari a produrlo.

Dalle premesse considerazioni scaturiscono due conseguenze.

La prima si è che la legge d'imposta procede con criteri suoi propri senza preoccuparsi del carattere mobiliare o immobiliare delle cose secondo la distinzione del Codice Civile. Tanto è ciò vero che mentre per i meccanismi creatori della forza motrice essa si attiene alle regole del Codice riguardandoli come immobili soltanto ove siano aderenti e stabilmente congiunti coll'edifizio, per le trasmissioni e macchine lavoratrici abbandona siffatto criterio di distinzione, e, congiunte o no col fabbricato, le ritiene sempre cose mobili per gli effetti della imposta.

La disputa perciò sulla indole mobiliare o immobiliare delle condutture elettriche rispetto al diritto civile non può avere nel caso che un'interesse secondario, per ricavarsene tutto al più qualche argomento a sussidio.

La seconda e più importante conseguenza si è che, tenuto in mira il criterio discretivo stabilito così chiaramente dalla legge speciale, si dimostra facilmente non potersi comprendere la canalizzazione fra i coefficienti del reddito fondiario presunto, da attribuirsi alle officine elettriche.

Infatti se la legge separa dall'edifizio le macchine che lavorano la merce, sarebbe illogico e incoerente l'ammettere che vi abbia voluto comprendere le semplici condutture destinate alla distribuzione del prodotto ai consumatori; mentre in codesta distribuzione e vendita si ravvisa non tanto l'esercizio, quanto lo scopo e risultato finale della industria colpita da altra tassa.

Dovendosi quindi la questione risolvere in confronto alle leggi speciali sull'imposta fondiaria, e segnatamente all'art. 7 di quella dell'11 giugno 1889, ritengo che le condutture elettriche non possano rientrare fra i meccanismi facenti parte dell'edificio, e che quindi non possano valutarsi come coefficiente di reddito fondiario.

Digitized by Google

210. — Il concessionario di un grande impianto elettrico — società o persona singola — può avere opifici e sedi in più Comuni. Nell'uno avrà l'officina generatrice della corrente elettrica, in altro la stazione centrale per la distribuzione dell'energia nel centro della sua industria, in altro fornirà l'energia ai privati trasportandola colle condutture e via dicendo.

Ciò posto, dovrà pagare la tassa di esercizio e rivendita, di cui alla legge 11 agosto 1870, in ogni Comune in cui vi é una sede ed uno stabilimento della sua industria?

La soluzione dipende dallo stabilire se l'officina generatrice e le condutture elettriche costituiscano altrettanti esercizi separati e distinti di per se stanti, o invece altrettante dipendenze e accessori della stazione centrale ove sono i commutatori e gli apparecchi di distribuzione.

Ciò posto, è ovvio ritenere che l'esercizio dell'impianto elettrico si compie nel suo complesso, con l'officina generatrice, le condutture, i commutatori, gli apparecchi di distribuzione, ecc. Non vi ha quindi esercizio indipendente, autonomo, a sè stante nei diversi edifizi e stabilimenti: ma l'impianto tutti li comprende, ne costituiscono parte essenziale.

Come perciò in tema di servizio ferroviario venne più volte ritenuto che la tassa di esercizio è di sua natura reale, non personale, e deve pagarsi soltanto al Comune col cui territorio risiede il centro principale dell'esercizio[1], così ritengo che, anche in tema di impianti elettrici, la tassa debba corrispondersi dal concessionario dove è la stazione centrale, dove svolge principalmente la sua industria, e non anche dove somministra energia elettrica o è posta l'officina generatrice.

Così pure — siccome per l'art. 31 della legge 6 luglio 1862 perchè un'aziendia commerciale possa essere sottoposta a tassa della Camera di Commercio occorre che abbia la sua sede prin-

(1) Corte di Milano 18 dicembre 1895, Cassazione di Torino 25 gennaio 97, Consiglio di Stato, sezioni unite interno e finanze 2 novembre 96, Corte di Genova 23 dicembre 98, Corte di Milano 5 novembre 1898, IV Sezione del Consiglio di Stato 27 gennaio 1899.

Digitized by Google

cipale o una filiale o almeno una rappresentanza stabile nel distretto camerale [1] — così tale tassa deve pagarsi nel distretto dove è la sede dell'amministrazione, che può anche essere distinta dalle officine.

211. — Venne finalmente giudicato che il contratto con cui si concede per un determinato periodo di tempo l'uso di una data quantità di energia elettrica costituisce locazione di cosa e non locazione di opera, e perciò è soggetta alla tassa di registro di cui al n. 41 e non a quella di cui al n. 49 della Tariffa [2]. E quindi alla tassa proporzionale di lire 0.25, e non di lire 1 $^0/_0$.

---

(1) Cassazione di Roma 16 gennaio 99.
(2) Corte di Genova 28 dicembre 1898.

Digitized by Google

CAPO XI.

Esercizio delle azioni attinenti agli impianti elettrici

212. — Il somministratore di energia elettrica è commerciante.
213. — Così pure la società assuntrice dell'illuminazione elettrica. — Sentenza della Corte di Lione.
214. — Conseguenze giuridiche di tale principio.
215. — Costituisce cambiamento dell'oggetto sociale la deliberazione dell'assemblea che sostituisca l'elettricità agli altri sistemi finora usati per l'illuminazione e la trazione? Sentenze affermative delle Corti di Bourges e di Parigi. — Confutazione. — Non si richiede quindi la speciale maggioranza dell'art. 158 Cod. comm.
216. — Esercizio delle azioni inerenti agli impianti elettrici. — Separazione di poteri tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa. — La concessione dell'impianto è di esclusiva competenza di questa. — L'autorità giudiziaria non può sindacarla, nè dichiararla tenuta ad accordare una concessione: può però stabilire che non poteva spogliarsi delle facoltà di fare concessioni sul suolo pubblico.
217. — Controversie sulle servitù di passaggio delle condutture elettriche: loro contenuto. — Competenza dell'autorità giudiziaria. — Legge del 1894.
218. — L'autorità giudiziaria può, in caso d'urgenza, autorizzare l'esecuzione provvisoria dell'opera. — Autorità competente al riguardo. — Se il provvedimento può esser prero con semplice ordinanza. — Formalità necessarie.
219. — Tale autorizzazione non può accordarsi se manchi il previo consenso dell'autorità amministrativa nel caso si debbano attraversare strade, ferrovie, piani, canali ecc. — Giurisprudenza della Cassazione di Torino.
220. — Se il previo consenso è sempre necessario prima di adire l'autorità giudiziaria.
221. — Tutti i proprietari dei fondi sui quali vuole imporsi la servitù possono essere convenuti in un solo giudizio. — Magistrato competente.

Digitized by Google

212. — L'accollatario del servizio dell'illuminazione pubblica, il fornitore di energia elettrica a privati per uso di illuminazione, trazione, lavoro meccanico o chimico, il concessionario di ferrovie o tramvie elettriche, sono commercianti.

Infatti il Codice di Commercio all'art. 3, n. 6 reputa atto di commercio le imprese di somministrazioni.

Ora il produttore dell'energia elettrica, l'accollatario dell'illuminazione assumono per l'appunto un'impresa di somministrazione, ponendo in essere una serie di atti a scopo di speculazione, ed obbligandosi a dare e consegnare l'energia elettrica per un tratto successivo di tempo. E il carattere distintivo tra la vendita e l'impresa di somministrazione sta appunto in ciò, che la vendita si verifica *uno contestu*, si effettua per lo più in un determinato momento; mentre l'impresa di somministrazione perpetua i suoi effetti nel tempo, riassume un complesso di operazioni che richiedono capitale e lavoro, ed ha in vista la speculazione di lucrare sulla diminuzione di valore delle materie prime, in confronto al valore che il fornitore riceverà come corrispettivo dalla persona o dall'ente cui le somministrazioni vengono fatte (1).

---

(1) Cfr. al riguardo: Cassazione di Torino 27 luglio 1892, ha carattere di atto di commercio la locazione di un volume d'acqua come forza motrice a scopo di speculazione industriale — Cassazione di Roma 31 gennaio 87, comunque il Comune, apprestando il servizio della illuminazione ai comunisti non faccia atto di commercio, lo fa però la Società che, introducendosi nei rapporti fra Comune e comunisti, si costituisce allo scopo di provvedere a tale pubblico servizio.

Digitized by Google

Nessun dubbio poi che sia commerciante il concessionario di una ferrovia o tramvia elettrica, perchè l'art. 3 n. 13 dichiara precisamente atto di commercio l'impresa di trasporti di persone.

213. — *Quid* per le società?

La Corte di Venezia nella sua sentenza del 7 gennaio 1887 dichiarò che non basta che la Società si proponga uno scopo di guadagno in genere perchè abbia a considerarsi commerciale, ma deve proporsi invece l'esercizio del commercio così com'è dalla legge inteso, e, non essendo dalla legge riputato atto di commercio l'impresa dell'illuminazione a gas in una città, non può neppure ritenersi commerciale la Società che abbia tale oggetto.

Tale giudicato è del tutto inaccettabile. Infatti se è vero che il carattere civile o commerciale di una Società è determinato dalla natura civile o commerciale delle operazioni che ne costituiscono l'oggetto, e non dalla sua forma — non è possibile contestare alla Società per l'illuminazione a gas, e lo stesso deve dirsi per quella a luce elettrica, il carattere di un' impresa di somministrazione. Essa si assume di somministrare il gas o l'energia elettrica, per illuminazione come per riscaldamento, forza motrice, ecc., per un prezzo anticipatamente fissato con contratti o con pubbliche tariffe, a determinate epoche, in quantità determinata o indeterminata: il che caratterizza per l'appunto l'impresa di somministrazione, che è atto di commercio. Ora, se la Società ha per oggetto l'esercizio di un atto di commercio, evidentemente è società commerciale ([1]).

([1]) La pretesa Società civile Lionese, assuntrice dell'illuminazione a gas di Firenze, sostenne di essere civile e non commerciale; ma quel Tribunale con sentenza 5 ottobre 1896, confermata in Appello, la dichiarò commerciale, condannandone il direttore alla multa per mancata presentazione degli statuti e libri sociali.

Il caso, in tema appunto di energia elettrica, venne deciso *in terminis* dalla Corte di Lione con sentenza 4 luglio 1890. « Considerant que la Societé Edison s'engage à fournir à ses abonnés soit le courant électrique servant à l'alimentation de l'éclairage, soit les lampes et appareils nécessaires avec leurs fils conducteurs;

Digitized by Google

214. Conseguenza pratica del principio si è che quanto ha tratto alla somministrazione e fornitura dell'energia elettrica appartiene alla materia commerciale: quindi le relative controversie sono soggette alla legge commerciale (1).

Que ses opérations consistent principalement dans la mise en œuvre de l'électricité, à l'aide de certains procédés et du travail de machines et d'ouvriers, afin de la rendre propre à l'eclairage et de réaliser ainsi des bénéfices;

Que cette spéculation sur la main-d'œuvre, qui en est l'élément essentiel, constitue l'*entreprise de manufacture* qui est réputée commerciale;

Considérant que la Société appelante (la compagnie Édison) objecte vainement que l'électricité qu'elle distribue pour l'éclairage n'est point le produit du travail de l'homme, qu'elle est une force ou un agent répandu dans la nature dont le pouvoir de l'homme se borne à opérer la manifestation, et qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme un objet manufacturé ou une marchandise;

Que, quelle que soit la nature de l'électricité au point de vue scientifique, il est certain qu'elle ne peut se développer et être utilisée pour l'éclairage que par un travail de mise en œuvre qui est nécessaire pour la rendre propre à cette destination, et qui a réellement pour effet de la transformer en un produit industriel ayant une valeur vénale et marchande;

Qu'elle devient ainsi une véritable marchandise, suivant le sens légal de ce terme, applicable à toutes les choses mobilières qui peuvent être l'objet d'un trafic;

Considérant au surplus que, pour que l'entreprise de manufacture ait un caractère commercial, il n'est point nécessaire que la matière sur laquelle elle s'exerce ait été l'objet d'un achat préalable, avec l'intention de revendre ou de louer;

Que, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, il suffit qu'elle soit mise en œuvre par le travail d'autrui, que cette exploitation ait une certaine importance et qu'elle soit faite dans un but de pure spéculation;

Que la Compagnie électrique de Saint-Étienne réunit d'autant plus ces conditions que son organisation comporte l'installation d'un matériel important avec des ateliers, des bureaux et un certain nombre d'employes et d'ouvriers.

Que, de plus, elle implique aussi l'achat d'une certaine quantité de matières premières et de marchandises qui se rattachent d'une manière nécessaire à l'objet de l'entreprise et qui, à raison de leur valeur relative, ne sauraient être considérées comme des éléments accessoires, ecc. ».

(1) Codice di Commercio, art. 54, 868, 870.

Digitized by Google

215. — Una società ha per iscopo l'illuminazione pubblica e privata a mezzo del gas, l'esercizio di una ferrovia o di una tramvia a mezzo del vapore o a trazione animale. Vuol procedere all'illuminazione od alla trazione a mezzo dell'energia elettrica.

Potrà dirsi cambiato l'oggetto della Società, per modo che qualora l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongano altrimenti, sia necessaria, per prendere una deliberazione consimile, la presenza di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il voto di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo, in base all'art. 158 Codice di Commercio?

La giurisprudenza francese ha dovuto occuparsi della quistione. E siccome per cambiare l'oggetto della Società occorre, sotto quella legislazione, il consenso unanime di tutti gli azionisti, così vennero annullate le deliberazioni adottanti l'elettricità e prese a semplice maggioranza.

« Attendu que — così ebbe a dichiarare la Corte di Bourges nella sua sentenza del 6 aprile 1892 — l'art. 1er des statuts de la Societè, statuts en date de 15 mai 1879, énonce que celle-ci a été fondée sous la dénomination de « Société anonyme du gaz de S. Amand » ; que l'art. 5 des mêmes statuts dispose que: « la Société a pour objet l'éclairage et le chauffage au gaz dans la ville de S. Amand et les fournitures des appareils *ad hoc* »; qù ainsi l'objet de la Société n'est point simplement, d'une façon générale et indéterminée, l'éclairage et le chauffage par l'un ou plusieurs des procédés quelconques alors en usage, mais bien d'une façon spéciale, déterminée, et par là même limitée: l'éclairage et le chauffage au gaz ; que cette spécification s'applique egalement aux appareils à fournir, ainsi qu'il résulte de l'expression *ad hoc* employée à cet égard; attendu que, dans le premier des deux articles susvisés de ses statuts, la Société conformément à l'art. 30 du Code de Commerce, s'est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise, et que, dans le second de ces articles, elle à expliqué et definì tout à la fois cet objet; attendu que les divers éléments constitutifs de

Digitized by Google

celui-ci forment un tout complet et indivisible; que la Société anonyme comme toute autre espèce de société est un contrat qu'exige pour sa perfection le concours des volontés de tous les associés; qu'au nombre des conditions essentielles à la validité de ce contrat figure un *objet certain*, sur lequel la volontè de chaque contractant a dû nécessairement porter, ainsi qu'il resulte des art. 18 et 19 Cod. Com., 1101, 1108, 1832, 1833 Cod. Civ.; attendu dés lors que la déliberation que décide que l'adjonction de l'éclairage par l'électricité à l'éclairage au gaz ne constitue, dans l'espèce, qu'une simple modification de dètail ne portant aucune atteinte aux bases fondamentales de la Société, répugne à la logique des choses et aux príncipes ci-dessus désignés; que évidemment au contraire cette adjonction constitue un nouvel objet venant se juxtaposer au précédent et qui, s'il tend au même but que celui-ci, nécessite l'emploi des procédés tout différents et entrêine à sa suite, avec des dépenses nouvelles, un surcrôit de responsabilités et un aléa particulier ».

Ugualmente la Corte di Parigi colla sentenza 29 dicembre 1897 [1]: « considerant qu'il est de principe et de règle absolue en droit qu'une Sociétè anonyme ne peut se modifier dans son essence et se transformer dans son objet sans l'assentiment unanime de tous ces actionnaires; que ce principe et cette régle toute de logique et de raison que nul ne peut être contraint d'entrer contre son gré dans une Société à laquelle il refuse de confier ses capitaux; considérant que cette substitution de l'éclairage électrique à l'éclairage au gaz a été opérée à la suite et en virtu d'une délibération des actionnaires ne répresentant que la majorité des associés; considerant que cette déliberation n'a pu autoriser valablement la Sociètè et ses administrateurs à modifier dans son essence l'objet en vue duquel ladite Société avait été constitué ».

Non mi pare però che siffatta opinione possa essere accolta.

---

[1] L'*Elettricien*, 1898, p. 98.

Digitized by Google

Infatti il vero criterio giuridico per stabilire se vi sia cambiamento o no dell'oggetto della Società si è quello di indagare quale fu l'intenzione dei contraenti nello stipulare l'atto costitutivo della Società o nell'accedervi.

Ora l'intenzione dei costituenti una società per l'illuminazione, è evidentemente quella di illuminare le vie pubbliche e le case private: lo scopo fondamentale, l'oggetto su cui si radunano i consensi è l'illuminazione. La materia poi con cui essa è fatta costituisce un mezzo, una modalità, non un fine. La Società intende lucrare tra il prezzo che riceve come corrispettivo della illuminazione e il prezzo della materia prima, delle opere applicate, degli interessi dei capitali investiti, ecc.: il sistema della illuminazione, il modo con cui questo lucro dovrà essere ricavato, costituisce un mezzo necessario, un'accidentalità.

Conseguentemente mi sembra che la Società possa, con regolare deliberazione, adottare il sistema dell'elettricità in luogo di quello a gaz, senza che con ciò si venga a mutare lo scopo sociale, e quindi senza necessità della maggioranza speciale di cui all'art. 158 Cod. Comm. (1).

216. — La legge del 1894 sugli impianti elettrici ed il successivo regolamento hanno disposizioni speciali intorno all'esercizio delle azioni concernenti gli impianti elettrici.

La concessione dell'impianto elettrico, come ho osservato, è di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa qualora le condutture elettriche, come nella maggior parte dei casi avviene, attraversino strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti, canali, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio od a queste linee si avvicinino.

In tutto ciò l'autorità giudiziaria, in base al principio della separazione dei poteri, ha nulla a vedere: l'operato della pub-

(1) Cfr. al riguardo, sull'interpretazione dei contratti sociali, Corte di Trani, 30 gennaio 91; Cassazione di Napoli, 28 giugno 91, Corte di Catania, 1 aprile 91.

Digitized by Google

blica amministrazione sfugge al suo sindacato: se l'atto amministrativo venisse in qualche modo a ledere i diritti dêi terzi, potrà apprezzare e liquidare il danno, ma non mai revocare o porre nel nulla l'atto stesso.

Ugualmente, l'autorità giudiziaria non può dichiarare che l'autorità amministrativa sia tenuta a fare una determinata concessione di suolo pubblico. Il comune deve, per la legge speciale del 1894, accordare il passaggio alle condutture elettriche; ma, fatta riserva per ciò, il Prefetto è libero di accordare come di non accordare la concessione; ed il Comune è libero di concedere, come di non concedere, la licenza per qualsiasi altra opera sul suolo pubblico comunale eccedente il semplice passaggio delle condutture.

Può l'autorità giudiziaria dichiarare che l'autorità amministrativa non poteva spogliarsi della facoltà di far concessioni sul suolo pubblico, che il privilegio e l'esclusività non sussistono: ma se, anche dopo ciò, l'autorità amministrativa persiste nel non voler accordare la concessione, sorgerà una responsabilità di ordine politico od amministrativo, ma non mai apprezzabile giudiziariamente.

217. — È per contro di spettanza dall'autorità giudiziaria quanto si attiene alla servitù di passaggio delle condutture elettriche.

Le controversie che possono sorgere al riguardo possono avere per oggetto l'opposizione del proprietario del fondo a dar passaggio alle condotte o perchè ritenga che il fondo sia esente da servitù, o perchè contesti nell'utente il diritto a servirsi delle stesse per usi industriali; oppure il modo di esercizio della servitù, cioè il luogo in cui le condotte elettriche devono stabilirsi e la modalità dell'impianto; l'opposizione di altri utenti della stessa servitù nel fondo medesimo; l'estinzione della servitù e simili.

218. — A questo riguardo l'autorità giudiziaria è innanzi tutto investita di un potere discrezionale e moderatore.

Può infatti, nell'interesse generale, per l'utile pubblico, es-

Digitized by Google

sere necessario ultimare al più presto l'impianto elettrico: il proprietario di un fondo intermedio può opporsi. Seguendo le vie giudiziali ordinarie, potrebbe trascorrere molto tempo prima che il magistrato fosse in grado di giudicare definitivamente e *iure cognito:* il che costituirebbe un grave incaglio all'opera.

Ad ovviare al pericolo, l'art. 18 del Regolamento del 1895 prescrive che, in caso di controversie sull'applicazione della legge del 1894, spetta alla competente autorità giudiziaria di autorizzare la esecuzione provvisoria dell'opera nel modo e con le condizioni che giudica necessarie per conciliare l'utilità pubblica coi diritti del proprietario del fondo, ed osservate per il provvedimento le formalità stabilite dalla legge.

Sul che non vi è nulla a ridire: quando vi è un interesse generale e pubblico, quello privato deve cedere.

È invece al certo non felice nè chiara la dizione regolamentare che può dar luogo a gravi dubbi.

Innanzi tutto quale sarà la *competente autorità giudiziaria?*

Per l'art. 71 Codice del rito, sono di competenza dei pretori tutte le azioni civili e commerciali il cui valore non ecceda le l. 1500; pel successivo art. 79, se la controversia cade su una servitù prediale, il valore si determina da quello del fondo servente.

Senonchè la servitù di passaggio delle condutture elettriche si esercita materialmente non su tutto il fondo, ma sulla sola parte del fondo in cui esistono le condutture. Ora, per determinare la competenza, occorre aver riguardo al valore dall'intero fondo, o basta aver riguardo a quello della sola parte in cui sono impiantate o vorrebbero impiantarsi le condutture elettriche?

Ritengo che debba aversi riguardo al valore del fondo intiero: la servitù di passaggio delle condutture, per quanto esercitata materialmente su una sola parte, affetta il fondo nella sua totalità, vi incombe come onere reale, ne diminuisce il valore. Conseguentemente, se il fondo attraverso cui passano o si vogliono far passare le condutture è di valore inferiore a

Digitized by Google

l. 1500, competente ad autorizzare l'esecuzione provvisoria sarà il pretore.

Secondariamente, l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria richiede una sentenza, o può essere accordata con decreto od ordinanza?

Dispone l'art. 50 Cod. Proc. civ. che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria fatti sopra ricorso di una parte senza citazione dell'altra, hanno nome di decreti; i provvedimenti che si fanno in corso di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dai conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra o d'ufficio, hanno nome di ordinanze.

Comincio quindi dall'escludere la possibilità del semplice decreto. È inammissibile che si possa autorizzare, per quanto precariamente, la costituzione di una servitù sul fondo altrui senza citazione del proprietario, tanto più che lo stesso art. 16 del Regolamento dichiara che l'autorità giudiziaria competente deve conciliare l'utilità pubblica coi diritti del proprietario del fondo: ma, se così è, occorre necessariamente sentirlo. Vi è di più: l'art. 16 si riferisce ai casi previsti dall'art. 9 della legge 7 giugno 1894, e questo contempla le *controversie cui potrà dar luogo l'applicazione della presente legge:* ora una controversia giuridica implica la necessità di almeno due persone, di cui l'una affermi e l'altra neghi il diritto, e che siano quindi in causa.

Sebbene sia difficile separare nettamente le ordinanze dalle sentenze non definitive, ritengo, col Pisanelli e col Mattirolo, essere ordinanza il provvedimento che emana dal presidente o dal giudice delegato per quanto con esso si statuisca in via d'urgenza sopra una controversia.

Che l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria dell'impianto elettrico sia data in via d'urgenza, non si può ragionevolmente contestare: la precarietà dell'effetto implica l'urgenza della causa. Che debbasi citare il proprietario del fondo non vi può nemmeno essere dubbio, per le ragioni sopra esposte. Dunque, avendosi tutti gli estremi dell'ordinanza, mi pare che il provvedimento di cui è caso possa adottarsi con semplice ordinanza.

Digitized by Google

E ciò tanto più che il richiedere una sentenza contrasterebbe coll'indole e la portata della disposizione in esame. Infatti, siccome le controversie di cui è caso sono sempre trattate col rito sommario, con citazione cioè dell'altra parte ad udienza fissa, sarebbe superfluo che il legislatore avesse, in caso d'urgenza e per un'esecuzione provvisoria, richiesto pure una sentenza: bastava, a tale effetto, la disposizione generale, senza necessità di una disposizione particolare.

La lettera stessa poi dell'art. 16 conferma nell'opinione esposta: ivi si parla di *provvedimento:* e l'art. 50 del Codice di Proc. civ., quando parla di provvedimenti, si riferisce a decreti e ad ordinanze, non a sentenze.

Conseguentemente ritengasi che l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria dell'impianto elettrico, quando il valore del fondo da attraversarsi sia superiore alle l. 1500, possa adottarsi dal presidente del tribunale con semplice ordinanza, previa citazione del proprietario del fondo stesso.

In quanto finalmente alle *formalità stabilite dalla legge* che devono essere osservate nel provvedimento, sono quelle indispensabili per la validità dell'ordinanza, e cioè, a norma degli art. 362 Cod. Proc. civ., e 206 del Regolamento generale giudiziario, il nome e cognome delle parti, coll'indicazione del domicilio e residenza, il nome dei procuratori coll'indicazione se il provvedimento sia dato presenti o assenti i procuratori, il tenore delle domande ed opposizioni delle parti, il dispositivo, l'indicazione del giorno e luogo in cui è pronunziata, la sottoscrizione del presidente o giudice e del cancelliere.

Contro l'ordinanza è ammesso il reclamo al Collegio: e, in caso di violazione di legge, anche il ricorso per Cassazione (1).

219. — Per poter provocare l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria dell'opera, occorre, trattandosi di condutture di un impianto elettrico che attraversino strade pubbliche, ferrovie,

(1) Corte di Cassazione di Torino, 30 dicembre 91 e 15 marzo 92.

Digitized by Google

fiumi, torrenti ecc., aver già riportato il previo consenso dell'autorità pubblica, cioè del Prefetto o del Ministro secondo i casi?

Non lo si potrebbe ragionevolmente contestare.

Sono del tutto distinte le sfere di attribuzioni dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria, che si trovano in condizioni di reciproca indipendenza: quella dà il consenso all'impianto, questa giudica sulle controversie sorte nell'attuazione dell'impianto e relativamente alla servitù di passaggio. Ora è evidente che se questa può autorizzare d'urgenza l'attuazione concreta dell'impianto, ciò è subordinato alla condizione che il diritto virtuale, potenziale all'impianto stesso sia già sorto in base al consenso dell'autorità amministrativa: in caso diverso, si verrebbe ad una confusione e sovrapposizione di poteri che non è in modo alcuno ammissibile.

A quanto dimana dall'art. 18 del Regolamento, ha giustamente osservato la Corte di Torino, la facoltà di autorizzare la esecuzione provvisoria delle opere è specialmente accordata nei rapporti delle opposizioni mosse dai privati, contemplandosi in esso solamente le condizioni necessarie per conciliare l'utilità pubblica coi diritti del proprietario del fondo: nella specie si tratterebbe di autorizzare senz'altro l'esecuzione di un'opera per la quale la legge vuole indeclinabilmente il consenso di un'autorità che non è la giudiziaria, e che l'autorità giudiziaria non ha competenza nè per accordare nè per apprezzarne l'ammessibilità, ed al quale non si può da questa in alcun modo supplire [1].

220. — Fuori dei casi d'urgenza, le controversie si svolgono nel modo consueto, tranne alcune modalità che, nell'interesse di un più rapido svolgimento dell'azione giudiziaria, sono stabilite dalla legge.

Innanzi tutto occorre premettere che, per adire l'autorità giudiziaria, è indispensabile aver ottenuto il previo consenso

(1) Corte di Torino 22 gennaio 97.

Digitized by Google

dell'autorità amministrativa all'apposizione dell'impianto: altrimenti il magistrato dovrebbe, allo stato degli atti, respingere la domanda.

« Dall'insieme di queste disposizioni si appalesa, ha rettamente notato la sopra ricordata sentenza di Torino, che se il patrio legislatore all'intento di favorire l'uso delle condutture elettriche a beneficio dell'industria per il vantaggio generale che esse possono procurare, credette di apporre sulle proprietà private dei vincoli e dei pesi, esso ebbe cura di ciò accuratamente disciplinare facendo salvo agli interessati il ricorso all'autorità giudiziaria a tutela dei loro diritti.

Si appalesa altresì che lo stesso, pel caso in cui la posa di quelle condutture nell'interesse pubblico venisse in qualche modo ad interessare strade pubbliche, ferrovie, linee telegrafiche di uso e di interesse pubblico, prescrisse che si dovessero osservare le leggi ed i regolamenti speciali al riguardo, e dovesse perciò la pubblica amministrazione accordarvi il suo consenso, salvo che la conduttura ad impiantarsi già fosse dichiarata di pubblica utilità, e lasciò così alle autorità amministrative, sottraendolo all'autorità giudiziaria, lo apprezzare se l'interesse della nuova conduttura fosse tale da dovere o no prevalere sull'interesse pubblico al quale servono le strade, ferrovie e simili, facendo a queste autorità la facoltà di dare o negare il loro consenso, senza pregiudizio però dei diritti del privato cittadino e delle relative opposizioni.

Ciò essendo, si scorge che quando avviene, come nel caso in esame, che l'impianto di cui si chiede la esecuzione debba attraversare od avvicinarsi a ferrovie o linee telegrafiche che, per quanto di proprietà privata, servono al pubblico, deve precedere all'apprezzamento a farsi dall'autorità giudiziaria nei rapporti del diritto privato, quello dell'autorità amministrativa nell'interesse pubblico in contesa, negato il quale inutilmente l'autorità giudiziaria emetterebbe delle pronuncie perchè l'amministrazione potrebbe sempre col diniegare il consenso porle nel nulla.

Trattandosi quindi di attraversare una linea ferroviaria tanto

Digitized by Google

per gli art. 55 e 233 della legge sui LL. PP. quanto pel disposto della legge speciale, occorre che all'apprezzamento sul diritto e sull'interesse privato, preceda il riconoscimento da parte dell'amministrazione pubblica che nessun interesse fa ostacolo al chiesto impianto ».

221. — Le condutture dell'impianto elettrico possono attraversare i fondi di più proprietari. Sorgendo delle contestazioni, non sarebbe giusto costringere l'utente a iniziare tanti giudizi separati quanti sono i fondi, per vedersi proclamato quel diritto di passaggio che nella sua origine è uno per la causa da cui dipende; inoltre sarebbe pericoloso lasciar adito alla possibilità che sullo stesso punto di quistione potessero sorgere dei pronunciati contradditori, tanto più che, uno essendo l'impianto, uno il piano di esso, occorre coordinare il passaggio su un fondo al passaggio sul fondo seguente. Dispone perciò l'articolo 9 della legge che potranno tutti i proprietari dei fondi sui quali vuole imporsi la servitù, essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è situato il fondo soggetto a maggior tributo verso lo Stato.

La disposizione della legge è ottima, ma mi pare del tutto superflua, almeno per la sua prima parte, in quanto la disposizione generale dell'art. 98 Cod. Proc. civ. dichiara già in termini lati ed assoluti, che l'azione contro più persone che per domicilio e residenza dovrebbero esser convenute davanti a diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti quella del luogo del domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda o per il titolo o il fatto da cui dipende. E la dottrina e la giurisprudenza concordano nell'estendere una tale disposizione a tutti i casi in cui vi sia diversità di persone e di oggetto ma identità di titolo, come nel caso attuale. Le domande, per quanto proposte contro differenti persone ed aventi per oggetto parti distinte della servitù, pure sono appoggiate tutte al medesimo titolo: in questa identità di titolo sta l'elemento sufficiente per riunire le varie cause in un solo giudizio.

Digitized by Google

222. — Dichiara lo stesso art. 9 della legge del 1894, che le controversie cui potrà dar luogo l'applicazione della presente legge saranno sempre trattate col rito sommario, tanto innanzi ai Tribunali quanto innanzi alle Corti.

Come disposizione idonea ad evitare perdite di tempo nel discutere sulla natura dell'azione e quindi sul rito da seguire, essa viene opportuna, per quanto mi pare che dubbio non potesse al riguardo ragionevolmente sorgere.

Il concessionario di un impianto elettrico in tanto ha diritto al passaggio coattivo delle condutture attraverso i fondi intermedi in quanto egli abbia il diritto di servirsene per uso industriale: il che implica, come ho più sopra rilevato, che il concessionario è commerciante: l'obbietto del suo commercio è costituito dall'attuazione e dall'esercizio dell'impianto elettrico e di quanto vi si annette e riferisce.

Ora, ciò posto, se per poter attuare ed esercitare l'impianto, obbietto del suo commercio, occorre collocare le condutture elettriche sul fondo altrui, evidentemente anche quest'atto, per ragioni di connessione e di incidenza, sarà per lui un atto di commercio. La commercialità dell'obbietto si estende a tutto quanto vi è inerente e connesso. Se si reputano atti di commercio soggettivi tutti gli atti del commerciante, se non sono di natura esclusivamente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso, non potrà al certo dirsi che, pel concessionario commerciante, il collocare le condutture indispensabili all'attuazione del suo commercio costituisca un atto di natura esclusivamente civile.

Ma se così è, per l'art. 870 Cod. Commercio le azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione, o più correttamente, alla materia commerciale; costituiscono cioè cause commerciali, in cui, pel disposto del successivo art. 876 cap., deve osservarsi il procedimento sommario.

223. — Questi riflessi spianano la via alla risoluzione di un'altra controversia di non lieve importanza.

Nell'esercizio dell'impianto elettrico, un terzo riporta dei

Digitized by Google

danni dipendentemente da un fatto colposo del concessionario o di persona della quale questi deve civilmente rispondere. La controversia relativa al rifacimento dei danni è di natura civile o commerciale, a tutti gli svariati effetti che vi sono inerenti?

Evidentemente commerciale.

È infatti saputo che il delitto e quasi delitto è fonte di obbligazioni al pari della legge, del contratto e del quasi contratto; che il delitto e quasi delitto costituiscono un fatto generatore di obbligazione come qualunque altra delle ricordate fonti, che infine all'autore di un fatto illecito moralmente imputabile incombe per legge, stante l'avvenimento del delitto e quasi delitto, l'obbligazione di risarcire il danno.

Ora l'art. 4 Cod. Comm. nella sua lettera suona: « si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti »; e nel suo spirito significa che la legge riferisce alla materia commerciale tutto quanto ha dipendenza ed attinenza all'esercizio dell'azienda commerciale. Ma se così è, se le obbligazioni dei commercianti sono reputate atti di commercio senza distinzione da quali delle fonti indicate all'art. 1097 Cod. Civ. esse procedano, e se tra queste fonti vi sono la legge ed il quasi delitto, dovrà dedursene, senza che sia possibile la minima esitazione, che anche l'obbligazione del commerciante, scatente dalla legge, o dal delitto o quasi delitto, di risarcire il danno dato a causa o nell'esercizio dell'azienda commerciale — nella specie l'impianto elettrico — ha impronta commerciale, si reputa, per usare la dizione legislativa, atto di commercio: e quindi la relativa azione ha natura commerciale.

O si contesta che il delitto o quasi delitto sia un fatto generatore di obbligazioni, ed io chiedo come ciò sia possibile di fronte alle disposizioni degli art. 1097 e 1151 Cod. Civ. O non lo si contesta, ed allora, se le obbligazioni dei commercianti si reputano atti di commercio, dovrà reputarsi atto di commercio l'obbligazione del commerciante sia che derivi dalla legge, o dal contratto o quasi contratto, come dal delitto o quasi delitto.

Ed è soddisfacente che la giurisprudenza, in ispecie quella

Digitized by Google

della Cassazione di Torino, la quale fin qui considerava poco meno che un'eresia giuridica il principio da me propugnato, affermando che le azioni fondate sulla colpa aquiliana sono di natura essenzialmente civile (¹), cominci poco a poco a ricredersi, almeno nel caso di rapporti contrattuali tra l'autore della colpa ed il leso (²).

224. — Un passeggiero, rendendosi acquirente del relativo biglietto, stipula il trasporto coll'esercente di una ferrovia o tramvia elettrica. Durante il trasporto, riporta dei danni per fatto e colpa dell'esercente. La relativa azione avrà carattere contrattuale od extra contrattuale?

La Corte di Genova si è recentemente pronunciata per la prima soluzione:

« Attesochè — così ebbe a dichiarare — non è controverso, nei seguenti limiti, il fatto che pel 12 novembre 1895 il carrozzone n. 2 della Società delle ferrovie elettriche, guidato dal conduttore Davide Testino, venuto meno l'effetto dei freni, pel naturale suo peso, discendendo, con moto sempre più accelerato, dalla metà di via Assarotti, urtò violentemente contro una colonna di ghisa che ne andò in frantumi, e si fermò soltanto affondandosi nel giardino che circonda il monumento a V. E. in piazza Corvetto; e non è del pari controverso, che nell'urto suddetto rimase malconcio il signor Arecco, che in esso si trovava, rimanendo ferito al labbro inferiore, e riportando la rottura di un dente incisivo.

Le conseguenze di questo fatto rivelano una colpa che la Società debba risarcire al signor Arecco? — Ecco il quesito che la Società convenuta con appello incidentale propone alla

---

(¹) Cassazione di Torino 6 marzo e 13 novembre 1895.

(²) Cassazione di Torino 22 settembre 1897; Corte di Genova 25 giugno, 29 ottobre 1898 e 28 febbraio 99. *Contra:* Corte di Milano 15 febbraio 98.

Cfr. al riguardo Pipia: *Sulla natura civile o commerciale delle controversie per danno dato dal commerciante a causa e nell'esercizio del suo commercio* in *Foro it.* 1896, fasc. XVII.

Digitized by Google

Corte, dopochè il Tribunale ha giudicato, in proposito affermativamente.

Si osserva innanzi tutto, che la colpa a cui si accenna, non equivale alla inadempienza contrattuale, cui hanno riferimento gli art. 1218 e 1226 Codice Civile, ne potrebbe regolarsi colle norme degli stessi; essa non può derivare che da un fatto, il quale avendo arrecato danno ad altri, implica nell'autore diretto ed indiretto di esso, l'obbligo di risarcirli, qualora esso rimanga provato; l'azione pertanto dell'Arecco non può essere che quella della legge aquiliana, riassunta nell'articolo 1151 e segg. Codice Civile, donde la conseguenza che la misura della colpa contrattuale è ben diversa e maggiore della colpa aquilliana, nella quale ogni responsabilità, per quanto lieve, può dar vita all'azione di risarcimento » (1).

Il concetto cui ha aderito la Corte è inesatto.

Infatti è insito nella portata e nella natura del contratto di trasporto l'obbligazione da parte del vettore di trasportare al luogo convenuto la persona, o la cosa, nelle condizioni di integrità personale e fisica in cui si trovavano quando il trasporto venne iniziato: potrà il vettore essere esonerato da responsabilità dimostrando l'evento fortuito o la forza maggiore, ma il fatto stesso della mancata integrità della persona o cosa trasportata implica una inesecuzione dell'obbligazione da esso assunta.

Ciò posto, è evidente che se si tratta di inesecuzione o viziosa esecuzione dell'obbligazione, la colpa e la relativa azione non possono essere che contrattuali: la colpa è sorta durante i rapporti contrattuali, viene a cadere nell'esecuzione dell'obbligazione, *incidit in contractu:* dunque è contrattuale.

L'azione aquiliana di cui all'art. 1151 Codice Civile è data pel caso che non preesistano vincoli contrattuali; ma quando rapporti speciali legano l'autore dell'evento dannoso a chi ebbe a subirlo, è il contratto che perpetua tutta la sua influenza

(1) Corte di Genova 10 maggio 1898 *Temi gen.*, 38, 458.

Digitized by Google

relativamente ai mezzi ed ai modi con cui venne eseguito, è al contratto che si deve far capo per valutare la posizione giuridica delle parti.

E nemmeno il pericolo di rendere deteriore la condizione del leso può trattenere la giurisprudenza dal riconoscere la natura contrattuale della colpa e dell'azione, pel riflesso che in *lege aquilia et levissima culpa venit*, mentre in tema di colpa contrattuale la diligenza è quella di un buon padre di famiglia e il debitore non è tenuto se non ai danni preveduti o prevedibili.

Infatti, data la natura contrattuale, deve farsi luogo all'applicazione dell'art. 400 Codice Comm., e il vettore deve ritenersi responsabile di tutti i danni, diretti o indiretti, materiali o morali, sofferti dalla persona lesa (1).

---

(1) Cassazione di Firenze 10 dicembre 1896, e di Napoli 25 maggio 95 e 31 dicembre 96; Corte di Venezia 24 gennaio 96.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO XII.

Riforme legislative sull' elettricità.

Il Consiglio superiore permanente

---

225. — Nuovi orizzonti economici e sociali aperti dagli impianti elettrici.
226. — Proposta dell'istituzione di un Consiglio superiore permanente. *Comité d'electricité* in Francia.
227. — Necessità di una legge unica ed organica sulla materia.
228. — Abolizione di ogni monopolio e concessione esclusiva.
229. — Limitazione legale della proprietà pubblica o privata pel passaggio delle condutture elettriche.
230. — Innovazioni nel servizio telefonico. Derivazioni d'acqua alle ferrovie ed alle industrie.
231. — Conclusione.

225. — Gli impianti elettrici stanno per occupare uno dei primi posti tra i coefficienti economici e sociali del secolo imminente.

Quando — coi continui, incessanti perfezionamenti dell'elettro-tecnica dove, da Pacinotti a Galileo Ferraris, da Faraday ad Herz, il genio umano ha riportato una delle più gloriose e civili vittorie — tutte le energie naturali, ora latenti, passeranno dallo stato statico a quello dinamico, una nuova evoluzione sarà per avvenire nella vita civile.

La trazione, l'illuminazione, il riscaldamento, portati, con lievissima spesa, ai più lontani e finora dimenticati piccoli centri di popolazione; la forza motrice distribuita a chiunque ne abbisogni, tanto al grande industriale nel suo opificio come all'a-

Digitized by Google

gricoltore pel funzionamento delle macchine agrarie, e all'artigiano nel suo modesto laboratorio; la trasmissione del pensiero assicurata, rapida e facile, tra i più lontani paesi — potranno facilmente risolvere i gravi problemi che rendono attualmente pensosi il sociologo e l'economista.

Ma perchè questa pacifica, mirabile rivoluzione possa compiersi utilmente, sia facilitata nei suoi movimenti evolutivi, e vengano eliminati gli ostacoli opposti dall'imprevidenza e dall'incuria, occorre guardare con. sicuro criterio all'avvenire; stabilire i capi saldi del regime economico e giuridico cui devono essere sottoposti gli impianti elettrici; coordinare tutte le singole manifestazioni dell'attività industriale ad un unico ed armonico scopo; socializzare, per quanto è possibile, questa nuova sorgente di ricchezza evitando le coalizioni ed i monopoli.

A tale effetto gioveranno l'istituzione di un *Consiglio permanente superiore di elettricità*, e la promulgazione di una *legge generale sull'elettricità.*

226. — Per quanto si sia tentato, negli ultimi tempi, di semplificare e coordinare ciò che si attiene agli impianti elettrici, essi sono tutt'ora subordinati a troppe e diverse autorità.

Gli impianti per uso industriale sono di competenza dei prefetti e del ministero di agricoltura, industria e commercio; le derivazioni d'acqua come forza motrice per le officine generatrici di elettricità dipendono dai prefetti e dal ministero dei lavori pubblici; gli impianti telefonici sono subordinati alla concessione del ministero delle poste e telegrafi; tramvie e ferrovie elettriche sono regolate dal ministero dei lavori pubblici.

Ciascuna di queste autorità ha criteri, vedute, tendenze sue proprie: di qui incertezze, difformità, contraddizioni, che sono assai spesso di ostacolo ad un rapido e progressivo svolgimento del nuovo fattore sociale.

In Francia si è tentato rimediare a tali inconvenienti mediante l'istituzione di un Consiglio superiore permanente. Infatti l'art. 6 della legge del 1895 stabilisce: « Il sera formé, près le ministère du commerce, un comité d'électricité perma-

Digitized by Google

nent, composé, pour une moitié, de représentants professionnels des grandes industries faisant usage des applications de l'électricité. Les membres de ce comité et son président seront nommés par le ministre. Le président sera choisi en dehors des membres du comité.

Le comité donnera son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux art. 4 et 5 ci-dessus et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.»

L'esempio dovrebbe essere imitato anche da noi.

È vero che, in linea di principio, i Consigli superiori permanenti costituiscono un'invadente accentrazione, mentre solo da un saggio ed audace decentramento potrà la cosa pubblica ricavare veri vantaggi.

Ma non è meno vero che se vi è una materia in cui può tollerarsi un accentramento, questa è l'elettricità che sopprime le distanze.

Troppo gravi problemi attendono da tempo la loro soluzione: l'industrie e le ferrovie si contendono la forza prima per lo sviluppo dell'energia elettrica: impianti di interesse nazionale sono considerati con criteri troppo unilaterali.

Occorre sottrarli alle vicende mutevoli della politica, agli interessi regionali e particolari, al predominio delle influenze locali.

Un Consiglio superiore permanente, composto di competenze tecniche, regolando le concessioni e gli impianti in modo da eccitare tutte le attività economiche ed industriali, da favorire tutte le iniziative, mercè un piano coordinato ai bisogni delle singole regioni e conforme ai continui progressi della scienza, non potrà che essere di preziosa cooperazione pel nostro rinnovamento economico.

227. — Per regolare un'unica materia si hanno al giorno d'oggi troppe leggi e regolamenti. E questa pletora di disposizioni legislative produce il solito effetto di rendere talvolta incerto ed equivoco quello che dovrebbe essere costante ed univoco.

Inoltre i regolamenti prolissi, esorbitanti sono spesso in an

Digitized by Google

tinomia colla legge per la cui esecuzione dovrebbero essere emanati: la legge sugli impianti telefonici è accompagnata da un regolamento di 116 articoli; quella sul passaggio delle condutture elettriche composta di soli 9 articoli, è seguito da un regolamento che ne comprende venti. E siccome talora esigenze parlamentari di ordine procedurale o riguardi all'altro ramo del Parlamento consigliano di apportare modificazioni alla legge, i ministri ad ogni proposta di emendamento promettono di provvedere col regolamento. Questo quindi, dovendo farsi eco di proposte e desideri spesso discordi ed in contraddizione, si trasforma in un prolisso, interminabile documento, in cui tutto si trova, fuorchè il vero concetto inspiratore della legge.

Ad eliminare questi inconvenienti, e dovendosi disciplinare tutto quanto si attiene all'elettricità con criteri ben definiti e precisi, gioverà assai coordinare tutte le diverse disposizioni in una legge organica, che miri con prudente coraggio all'avvenire, che elimini tutto quanto di oscuro e di contradditorio è nelle leggi attualmente vigenti, che, facilitando la diffusione dell'impianto elettrico, ne faccia un valido strumento per la risurrezione economica ed industriale della patria, permettendo di godere e di mettere in circolazione tra la massa del popolo i tesori di energia, accumulati e latenti nei fianchi delle nostre montagne.

228. — Un primo principio dev'essere proclamato in modo solenne ed indubbio: quello dell'abolizione di ogni monopolio, dell'assoluta nullità di ogni concessione esclusiva e privilegiata.

L'impianto elettrico è la risorsa dell'avvenire. Esso trasforma le energie naturali in luce, in forza di trazione, in lavoro meccanico, in calore, in lavoro chimico. Oltre il servizio dei trasporti, l'agricoltura, le industrie metallurgiche e chimiche possono coll'elettricità assurgere al più alto grado di potenzialità di prodotto colla minima spesa. L'energia distribuita nei sobborghi dei grandi centri, nelle campagne, a domicilio degli operai ed artigiani posti in grado di compiere a casa loro quel lavoro che prima dovevano necessariamente fare nell'opificio

Digitized by Google

ove solo si aveva la disponibilità della forza, può essere di immensa utilità sociale, favorendo il decentramento, limitando l'agglomeramento di tante persone in un solo stabilimento, avvicinando l'operaio alla famiglia, l'agricoltore alla terra.

Tante importantissime conseguenze economiche e sociali non possono e non devono dipendere dal capriccio del concessionario o da un sindacato di monopolizzatori, che l'interesse pubblico subordina all'utile loro privato. Il principio della libertà dell'industria e dei commerci deve, in materia di elettricità, essere affermato senza riserve nè restrizioni. Dalla concorrenza degli impianti elettrici, dal loro evolutivo e progrediente svolgimento devono trarsi i massimi benefici per l'economia pubblica e la prosperità nazionale.

229. — Un altro concetto va francamente affermato, quello che il passaggio delle condutture elettriche è una servitù gravante indistintamente tutte le proprietà, a chiunque appartengano, ad enti pubblici od a privati cittadini: costituisce una limitazione legale della proprietà nell'interesse generale, che affetta tanto i beni di demanio pubblico come quelli dei singoli cittadini.

In tal modo saranno eliminate le contestazioni che ancora possono sorgere stante l'inesattezza della legge del 1894 e del regolamento del 1895. Chi dall'autorità centrale e dal Consiglio permanente di elettricità ha ottenuto la facoltà dell'impianto, ha diritto quesito di stabilire le condutture conformemente al piano e secondo il tracciato approvato, senza che i singoli Comuni, troppo spesso influenzati da interessi particolari od anche elettorali, possano opporsi alla concessione nè ostacolare così lo svolgimento dell'industria.

I Comuni conservano la facoltà di stabilire le norme per l'uso dei beni del demanio pubblico, in modo che il diritto dell'uno non ostacoli o limiti il diritto dell'altro, ma che tutti i diritti si svolgano utilmente e pacificamente: possono imporre un canone per l'uso del suolo pubblico, come corrispettivo del godimento; possono regolare l'attuazione e l'esercizio dell'impianto nell'interesse dei *cives*. Ma non di più.

Digitized by Google

230. — Così occorre rinnovare e modificare quanto si attiene agli impianti telefonici; togliere tutti gli ostacoli frapposti alle private iniziative; ridurre le tariffe; ammettere esplicitamente anche a questo riguardo che gli utenti, riuniti in cooperative, od altri industriali possano stabilire nuovi impianti; ridurre la sorveglianza, ora quasi sospettosa ed intralciante, dello Stato.

Bisogna inoltre affrontare e risolvere il grave problema delle derivazioni d'acqua come forza motrice pei generatori di elettricità, eliminando l'insorto antagonismo fra le industrie e le ferrovie. Subordinare quelle a queste è concorrere a limitare un avvenire che si presenta lieto e pieno di lusinghiere promesse pel nostro risorgimento industriale e commerciale.

231. — Le leggi attuali risentono troppo della fretta con cui vennero compilate per sopperire ad urgenti necessità pratiche.

Tenendo conto dei continui progressi della scienza, delle incertezze e delle controversie sorte, delle soluzioni datevi dalla giurisprudenza, dei bisogni sempre evolventi della pratica, una legge organica e razionale sull'elettricità, e, per tutte le sue diverse manifestazioni e forme, un Consiglio di persone tecniche che ne sorvegli l'esatta applicazione, potranno tornare di immenso utile.

L'organizzazione del trasporto e della distribuzione pubblica dell'energia si attiene troppo intimamente al benessere sociale ed economico del paese perchè il problema non debba con amorevole attenzione venir studiato, e con razionale criterio risolto.

Digitized by Google

ADDENDA

Pag. 72, linea 11, *Adde:* La Cassazione di Firenze, cassando la sentenza della Corte di Lucca, rimandò la causa alla Corte di Firenze per un secondo giudizio. Ma questa con sentenza 16 maggio 1899, ribellandosi al pronunciato della Cassazione, respinse l'appello del Comune di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Livorno, che cioè i danni debbano calcolarsi sia pel lucro cessante che pel danno emergente. Il che mi pare troppo assoluto ed oneroso.

Pag. 110, in fine, *Adde:* Al momento della stampa del presente volume, la sentenza della Corte non venne ancora pubblicata.

Pag. 186, linea 11, *Adde:* Però dopo la legge 9 agosto 1895, può imporre una sopratassa al dazio governativo sul consumo della corrente elettrica.

Pag. 253, in fine, *Adde:* È stato distribuito il progetto di legge dell'exministro Nasi presentato alla Camera il 2 maggio, col quale si chiede la somma di 2.500.000 lire per l'impianto di una rete telefonica fra le grandi città del regno, compresa la Sicilia.

Il progetto consta di 8 articoli.

Il primo stabilisce che non si estenderanno più le concessioni alle linee telefoniche intercomunali per servizio pubblico. Il governo impianterà ed eserciterà direttamente tali linee, che si chiameranno interurbane.

L'articolo secondo proroga fino al loro riscatto le concessioni delle Società private.

L'articolo terzo stanzia nel bilancio delle poste e telegrafi due milioni e mezzo per la costruzione di linee telefoniche, per la provvista degli apparecchi e il riscatto delle linee. La spesa si ripartirà in otto esercizi a cominciare dal 1899-1900.

L'articolo quarto stabilisce che si costruiscano di preferenza le linee meno costose, tenendo però conto della importanza delle reti telefoniche urbane da collegare; potranno però costruirsene anche delle altre, qualora le Provincie, i Comuni o i privati anticipino le somme.

Digitized by Google

L'articolo quinto autorizza il ministero a disporre di parte dei proventi telefonici alla costruzione di linee secondarie o internazionali.

L'articolo sesto riflette la gestione delle anticipazioni per le Provincie e Comuni per le costruzioni delle linee.

L'articolo settimo stabilisce la seguente tariffa per ogni conversazione di tre minuti primi: 50 centesimi per la lunghezza sino a 100 chilometri; 1 lira da 101 a 250 chilometri; lire 1.50 da 251 a 400 chilometri; lire 2 per lunghezze maggiori. Quando la conversazione sarà da farsi mediante l'unione di due o più linee, la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali. Per le conversazioni urgenti la tariffa si triplicherà.

L'articolo ottavo mantiene in vigore le disposizioni della legge 7 aprile 1892, purchè non contrarie alla presente legge.

Un allegato al progetto comprende la tabella con le linee da costruirsi in tutta l'Italia che allaccierebbero tutte le principali città dell'Italia continentale e della Sicilia. Da Torino partirebbero linee per Genova, Novara e Milano.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

GAZ E LUCE ELETTRICA

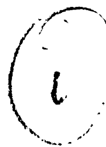
Digitized by Google

Digitized by Google

GAZ E LUCE ELETTRICA

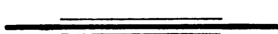
STUDIO GIURIDICO

DELL' AVVOCATO



C.TE GIULIO CESARE MARENCO DI MORIONDO

GIUDICE DI TRIBUNALE



TORINO
TIPOGRAFIA SALESIANA
1893

Digitized by Google

PROPRIETÀ LETTERARIA

Digitized by Google

ALLA VENERATA MEMORIA

DI MIO PADRE

ALLA MIA OTTIMA MADRE

CHE

COLLI ESEMPI E COLLE PAROLE

DEL GIUSTO DEL BELLO

MI INSPIRARONO DESIDERIO

AI MIEI DILETTI MAESTRI

PADRE DENZA

E

GIUSTO EMMANUELE GARELLI

CHE MI SPIEGARONO

LE LEGGI FISICHE E LE GIURIDICHE

OMAGGIO

DI AFFETTO E DI RICONOSCENZA

Digitized by Google

Digitized by Google

GAZ E LUCE ELETTRICA.

Conferenza

STUDIO GIURIDICO.

> Assistiamo alle prime avvisaglie di una guerra che forse si impegnerà qui, come altrove, tra la luce elettrica e quella del gaz, per contendersi il dominio dell'illuminazione pubblica e privata. Ed è ad augurarsi che ciò avvenga, perchè qualunque sia per essere l'esito di questa lotta, essa avrà per il pubblico il vantaggio di produrre un ribasso nelle tariffe di consumo e aguzzando l'ingegno delli inventori condurrà ad importanti perfezionamenti nelli apparecchi che si adoperano per l'una e per l'altra, del che abbiamo già qualche pegno (Conferenze sulla luce elettrica tenuta al Circolo Alessandro-Manzoni nell'inverno 1882-1883 dal ~~professore~~ Rinaldo Ferrini, professore del R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. — Hoepli, 1884).

Nel 1873 si addiveniva tra Municipio e una Ditta a questo contratto:

La città *dava e concedeva* sotto le clausole e condizioni indicate nell'atto stesso a detta Ditta il diritto esclusivo di stabilire e conservare sotto le vie e piazze pubbliche i tubi necessari per la condotta del gaz per l'illuminazione pubblica e privata della città stessa (art. 1) per anni 40, promettendo di non concedere altro privilegio od autorizzazione *per tubulazione* delle vie e piazze *avente per oggetto l'esercizio dell'illuminazione e condotta del gaz* (art. 2). La Ditta si obbligava di eseguire tutte le spese di costruzione, collocamento dei tubi e tutti li accessorî *costituenti l'insieme dell'illuminazione a gaz da poter somministrare il gaz per l'illuminazione pubblica e privata al* 1° *gennaio* 1874 (art. 3); si riservava di *sublocare ad altri l'illuminazione a gaz, assunta con detto contratto* (art. 49), e si stabiliva che *in caso di scoperta di qualche nuovo si-*

Digitized by Google

stema di illuminazione diverso del gaz-luce, sul quale si potesse avere la illuminazione ad un prezzo minore di due quinti, fosse in facoltà del Municipio di sciogliere il contratto dopo 20 anni di esercizio, acquistando usina e tubulatura a prezzzo di stima (59).

Nel 1893 un individuo impianta nella nostra città uno stabilimento per dare la luce elettrica ai privati, domanda al Municipio di attraversare il suolo pubblico coi fili conduttori della medesima, ed il medesimo precariamente ed a mo' di esperimento non si oppone all'esecuzione della domanda; la rete si sviluppa, diversi proprietari che mai avevano usato il gaz, ed altri che non sono soddisfatti del gaz, adottano il nuovo sistema di illuminazione.

L'impresario del 1873, sul fine dello scorso agosto, domandò che si revochi la precaria e provvisoria concessione nei modi di legge, si facciano rimovere i fili conduttori applicati nelli spazi aerei soprastanti al suolo pubblico, salvo a discutere *ex aequo et bono* ed all'amichevole, in quel modo che verrà concordato, la liquidazione de' danni già protestati e realizzati.

Vediamo se tali istanze possano essere accolte.

Se noi cercassimo una disposizione legislativa o regolamentare che regoli espressamente l'illuminazione elettrica, faressimo cosa inutile, perchè nella numerosa raccolta delle leggi e decreti del Regno d'Italia non trovasi sinora alcuna disposizione concernente espressamente l'illuminazione elettrica. Nè ciò deve farci sorpresa, perchè l'elettricità è gloriosa conquista moderna e quasi contemporanea. Al principio di questo secolo il genio di Volta inventò la pila, strumento meraviglioso che genera elettricità di continuo circolante in un insieme di corpi riuniti in circuito, ma è solo da pochi anni che le industrie elettriche uscirono dai laboratorii dei cultori della scienza per entrare nel patrimonio delle risorse industriali.

Usata dapprima per i fari, per le operazioni strategiche militari, per lavori pubblici di grande importanza, per i teatri delle principali città, si credeva che la luce elettrica fosse

Digitized by Google

poco atta alle esigenze domestiche, ma dopo la scoperta delle lampade ad incandescenza, dopo l'esposizione che si tenne a Torino nel 1884 e all'esperienza che se ne è fatta, puossi ormai dire con fondamento che essa sarà l'illuminazione delle vie e delle case nostre e che i nostri pronipoti compiangeranno noi di avere dovuto usare il gaz, come noi compiangiamo i nostri nonni di avere dovuto servirsi della pietra focaia, delle candele di sevo, dell'olio di noce, della carta alle finestre, della clessidra od orologio a sabbia, della meridiana solare, delle diligenze, dei porti natanti, dei mulini a vento, del telegrafo a segnali... tutte cose scomparse dalla scena del mondo. L'unico ostacolo che ancora resti a superare è quello dei precedenti contratti colle imprese del gaz (1).

Per decidere impertanto se noi, privati cittadini, per l'illuminazione delle nostre case e dei nostri negozi dobbiamo rinunciare a questa risorsa della civiltà dei nostri tempi, aspettando con ansietà che venga il 1914, termine della concessione del gaz, mentre non solo nelle principali città d'Italia le pareti domestiche sono illuminate dalla luce elettrica, ma ben anche a Chiusa-Pesio, Borgo S. Dalmazzo, e Dronero, per non citare comuni di altre provincie che godono di tanto beneficio; mancando, come dissimo, una legge speciale sulla materia, dobbiamo necessariamente ricorrere ai principii d'irmeneutica legale stabiliti dall'art. 3 delle disposizioni che precedono il Cod. Civile, le quali dispongono che *qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge*, *si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio*, *si deciderà secondo i principii generali di diritto.*

Nessuna materia più analoga alla illuminazione elettrica

(1) Vedi Conferenze suddette, nonchè *L'elettricità e le sue applicazioni*, dei professori Bignami, Pigorini, Ferrini, Casanova, Meardi, Ferraris, Barattieri, Schivardi e Gazotti, edita dall'Hoepli nel 1884, nonchè Du Moncel, *Illuminazione elettrica*, rifatta dall'ing. Pietro Verole, stampata a Torino nel 1887 dall'Unione-Tipografica.

Digitized by Google

che la corrispondenza telefonica, perchè entrambi prodotti dall'elettricità, entrambi necessitano di fili conduttori che attraversino il soprassuolo pubblico, entrambi soddisfano alle esigenze domestiche della civiltà moderna; onde per loro ben può ripetersi quello che Cicerone diceva delle *artes quae ad humanitatem pertinent, habent commune vinculum et quasi cognitione quadam inter se continentur.* (Orazione *pro Archia poëta*).

Inventato da Graham Bell il 14 febbraio 1876, il telefono nei suoi primi anni era libero, e noi abbiamo la soddisfazione di poter dire con giusto orgoglio e con animo riconoscente che Bra fu certamente una delle prime città d'Italia e forse d'Europa ad avere una linea telefonica, avendo il nostro compianto professore Craveri subito collocato un filo telefonico tra il Museo ed il Palazzo Municipale. E per l'uso privato sempre libero si mantenne il telefono, per cui la benemerita ditta Tarditi e Traversa, che sa sempre avvantaggiarsi di ogni progresso, potè stendere un proprio filo da Bra al Mussotto con ben 16 chilometri di percorrenza.

A regolare questa materia, così nuova e così importante, venne innanzi tutto un R. Decreto in data 1° aprile 1883, n. 1335, col quale fu stabilito che sino a nuova disposizione di legge o decreto avrebbe spettato al Ministero dei lavori pubblici di accordare concessioni del telefono ad uso pubblico alle condizioni di speciali capitolati annessi a tale R. Decreto, capitolati che vennero poi, poco tempo dopo, parzialmente modificati con altro R. Decreto 21 febbraio 1884, n. 2110.

Cresciuto di importanza ed entrato nella necessità della vita moderna, il telefono fu oggetto di una legge speciale, che fu promulgata il 7 aprile 1892. Questa stabilisce che *nessuna comunicazione telefonica ad uso pubblico può stabilirsi senza chiederne ed ottenerne concessione dal Governo*; *la pulizia, la sicurezza*, *la regolarità*, *del servizio telefonico* fu demandata a speciale regolamento da approvarsi con decreto reale, decreto reale che fu emanato il 16 giugno 1892 col n. 288.

Queste sono le disposizioni attualmente vigenti in Italia

Digitized by Google

in tema di servizio telefonico: queste le armi da ricercarsi per decidere questioni giuridiche relative alla trasmissione dell'energia elettrica, con questa avvertenza però che alcune disposizioni riflettono unicamente il servizio telefonico ed hanno ragione di essere, perchè il medesimo ha quasi la natura e molta rassomiglianza col servizio postale e telegrafico, che è privilegio dello Stato, onde tali disposizioni tutt'affatto speciali ristrettive dei diritti, formanti eccezione alle regole generali, non si estendono oltre i casi, e tempi in esse espressi (art. 4 delle disposizioni generali che precedono il Codice Civile Italiano).

Spigolando adunque in questo terreno molto fertile, non percorso sinora da altri, troviamo che *sono oggetto di concessione governativa le linee telefoniche ad uso pubblico* (art. 1 Reg. suddetto), la quale *deve rivolgersi al Ministero delle Poste e Telegrafi* (art. 2); che *la revoca è pronunciata con decreto ministeriale* (art. 17); che *il servizio procede sotto la sorveglianza dell'amministrazione telegrafica* (art. 29); che *i concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico possono fare passare i fili senza appoggio tanto sopra le proprietà pubbliche e private, che dinanzi alli edifici* (art. 5 legge suddetta); che *per il passaggio e appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario, potendo però sempre essere imposta la servitù di passaggio con decreto Prefettizio a senso della legge* 25 *giugno* 1865, n. 2359 (art. 5 id.); — *che i comuni non possono esigere per la concessione di linee telefoniche canoni, vantaggi o* privilegi *all'infuori di quelli consentiti dalla legge telefonica* (art. 6, alinea 5); — che *chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione ha diritto di essere collegato col centro della rete* (art. 57 Regol.); — che *il concessionario ha l'obbligo di stabilire e mantenere costantemente le sue linee ed i suoi apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione* (art. 19 id.) e quella *di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigono comunicazione* (art. 17 legge).

Ciò premesso, è evidente che colui che fosse provvisto di concessione per parte del Governo, avrebbe tutto il diritto di

Digitized by Google

essere mantenuto nel pacifico godimento dell'ottenuta concessione, ed ai privati non potrebbe contendersi il diritto di servirsi di questo tesoro che la scienza ha scoperto, che un nostro bravo concittadino ci fece la sorpresa di portare dall'America, che la legge provvida ci concede, che la suprema Autorità amministrativa approvò, *iure imperii*, materia che pienamente sfugge alla competenza dell' Autorità municipale.

La questione, giuridica in apparenza, diventa puramente di fatto; consiste cioè in vedere se ci troviamo di fronte ad un individuo che abbia ottenuta la necessaria concessione dal Governo, cosa presto fatto di stabilire.

Ho detto che pienamente sfugge alla competenza dell'Autorità municipale, perchè l'unico che abbia interesse e mezzi convenienti a impedire che i fili conduttori dell'illuminazione perturbino gli altri fili telegrafici o telefonici già impiantati o che si potrebbero impiantare, e che possa disporre di personale tecnico competente ad assicurare che i suddetti fili non rechino pregiudizio alle persone, è il Ministero delle poste e telegrafi; nè questo deve farci meraviglia poichè anche all'estero gli impianti elettrici esistono per concessione del Governo e sotto la sua sorveglianza, in Inghilterra con una legge del 1878, in Francia con un decreto presidenziale del 15 maggio 1888.

Ove il Municipio sotto il punto di vista della sicurezza pubblica avesse osservazioni a fare sull'impianto e funzionamento, avrebbe sempre diritto e dovere di rivolgersi al Ministero suddetto dal quale dipende questo speciale servizio (art. 29 Reg. 16 giugno 1892), massime che il prevenire infortunii e disastri è cómpito (capo V della legge di P. S. 30 giugno 1889) dell'Autorità governativa e non dell' Autorità comunale.

A me sembra che questi semplicissimi ragionamenti eliminano qualsiasi dubbio, ma quand'anche un dubbio rima-

Digitized by Google

nesse e si volesse ricorrere ai principii generali di diritto, la questione non potrebbe avere soluzione diversa, poichè, sollevandoci ai puri e sereni orizzonti del diritto pubblico interno meritevoli della maggiore considerazione quando si tratta di decidere una questione relativa ad un servizio pubblico, occorrebbe innanzi tutto ricordare che *i beni dei comuni si distinguono in beni di uso pubblico ed in beni patrimoniali; la destinazione, il modo, le condizioni dell'uso pubblico sono determinate da leggi speciali* (art. 432 C. C.); abbiamo sulla polizia delle strade comunali il capo IV, sez. II, della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, ed i regolamenti di polizia urbana. Le strade e le piazze delle città per il loro scopo e la loro destinazione sono di uso pubblico. Il suolo delle medesime appartiene al comune (art. 22 legge suddetta), il quale appunto per la destinazione eminentemente pubblica di esse ha l'obbligo di provvedere al loro mantenimento e ristauro (art. 116, n. 10, legge com., 1865), ma non ha il diritto di impedire l'occupazione dello spazio aereo delle vie. Quanto ai beni che costituiscono il suo patrimonio il comune ha pieno diritto di goderli e disporne (osservando le leggi), ma quanto a quelli che sono di uso pubblico deve rispettare il diritto che ogni cittadino ha di servirsene nel modo più ampio, purchè rispetti le disposizioni a tutela della pubblica sicurezza, della pubblica igiene o dell'edilizia (art. 6 legge sui lavori pubblici), le quali si ispirano al concetto di disciplinare la naturale disponibilità della cosa comune per modo che il godimento delli uni non impedisca il godimento che ne spetta alli altri. Quindi è che il proprietario di casa fronteggiante la via pubblica può benissimo occupare lo spazio aereo soprastante alla via mediante la costruzione di balconi, rispettando però le disposizioni della pubblica sicurezza, della viabilità e del decoro pubblico; e nessun municipio mai pensò di proibire quello sporto che costituisce una comodità per il privato, e non è di danno al pubblico: *quod mihi prodest et alteri non nocet, id aequum est.*

E siccome la sussistenza dei fili conduttori della illumi-

Digitized by Google

nazione privata attraversanti a conveniente altezza dall'una all'altra parte della via non urta nè colla pubblica sicurezza, nè colla pubblica igiene, nè colla edilizia, così non può essere in alcun modo impedita, *qui iure suo utitur nemini iniuriam facere videtur*, tanto più che i fili mediante gli isolatori formano accessione alli edifizi privati.

E qui è opportuno dire che cosa sia il contratto di concessione intervenuto tra Municipio ed impresario del gaz. Come ben osservava l'avvocato F. Armissoglio in un suo *Studio giuridico sulli impianti elettrici per illuminazione e trasporto di forza motrice* pubblicato dai Fratelli Bocca nel 1889 (studio veramente commendevole per la dottrina e per essere l'unico sinora che abbia trattato questa parte del diritto). « La » parola *concessione* è evidentemente impropria al genere del » contratto. Secondo il suo senso letterale e i suoi prece- » denti storici la *concessione* è un'emanazione di chi esercita il » *ius imperii*, un'investitura, un abbandono cioè che costui » fa ad un privato del proprio diritto di sovranità in corri- » spettivo di determinati servizi; così furono le concessioni » di terreni, di feudi, di signorie, dei diritti di fiera e di » mercato, di battere moneta, di esigere tributi, di derivare » acque, di tenere peso pubblico, e le altre più recenti di » costrurre ed esercitare ferrovie, della privativa del sale e » simili, cioè un diritto di banalità o monopolio.

» Ciò che caratterizza quelle concessioni è la cessione di » un diritto contro il pagamento di un determinato corri- » spettivo o la rappresentanza di determinati servizi, mentre » qui col contratto abbiamo non un *abbandono* di un diritto » contro un corrispettivo, ma il pagamento di un corrispet- » tivo per la prestazione di un servizio (illuminazione) che » veramente incomberebbe al Municipio e mediante il con- » tratto è posto a carico di un terzo, locchè, come si vede, » è tutt'altra cosa. È, in una parola, il contratto *do ut facias*. »

Digitized by Google

Ristretta poi la questione nei modesti confini del diritto privato, non può avere diversa soluzione. Ed invero *le clausole dei contratti si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero* (art. 1136 Cod. Civ.).

Ciò premesso, è facile vedere che oggetto del contratto 13 maggio 1873 è stato l'illuminazione a gaz tanto pubblica che privata (art. 2, 3, 49). La concessione esclusiva di stabilire e conservare sotto le vie e piazze pubbliche i tubi necessari per la condotta del gaz (art. 1) è il mezzo idoneo a conseguire la finalità del contratto, non è lo scopo del contratto stesso. *Tantum concessum quantum necessarium.* Alla conduttura privilegiata bastava il sottosuolo, perciò nient'altro può al concessionario spettare *per quell'uso*, per l'esercizio cioè dell'illuminazione e condotta del gaz (art. 2 del contratto).

Dico *per quell'uso* pur pensàndo che del sottosuolo stesso non può il concessionario del gaz avere un *uso esclusivo*, giacchè tutti i proprietari di case confinanti colle vie e piazze per disposto dell'art. 591 C. C. e dei nostri regolamenti locali di pulizia urbana e di igiene hanno diritto di servirsi del sottosuolo delle medesime per allacciare i loro privati condotti delle acque di pioggia e di rifiuto colla rete dei fognoni pubblici, come del sottosuolo delle medesime ha pure diritto e necessità di servirsene il Municipio per formare la rete dei tubi dell'acqua potabile, che speriamo e ci auguriamo di vedere fra poco tempo zampillare nella nostra città, tubi che disturberanno la canalizzazione del gaz ben più di quello che non facciano i modesti fili dell' illuminazione elettrica, i quali non toccano la materia che serve di custodia e difesa ai tubi del gaz, a meno che il Municipio, accogliendo le audaci istanze del concessionario del gaz, voglia fin d'ora abdicare ad ogni possibilità di avere l'acqua potabile, il che sarebbe non solo contraddire alli ordini del giorno più e più volte deliberati dal Consiglio Comunale, ma anche alle obbligazioni che il Comune ha per effetto della legge sanitaria 22 dicembre 1888.

Digitized by Google

Nè si potrebbe per avventura obbiettare che il Comune, proprietario del suolo, è libero di disporre delle aree pubbliche e conseguentemente anche dello spazio aereo soprastante alle medesime, poichè innanzi tutto sta l'osservazione già fatta che il Comune non può togliere dalla libera disponibilità i beni che sono di uso pubblico, e se è vero che può far pagare una tassa per la momentanea occupazione dei medesimi, è pur vero che non tutti i Comuni nè sempre possono mettere questa tassa, ma solamente quelli che non hanno rendite patrimoniali sufficienti, e quando ciò è loro permesso, devono pur sempre stare nei limiti delle leggi, ed avere riguardo alla estensione del suolo occupato ed alla importanza della posizione (art. 118, legge sulle opere pubbliche, 20 maggio 1865, allegato *F*), godono insomma di una libertà piuttosto moderata e ristretta. Se questa regola vige in casi eccezionali e solamente per le merci le quali occupano spazi di metri e metri, che vengono sottratti alla comodità di tutti i cittadini, detta regola non può costituire una norma per quei poveri fili elettrici che, pur sovrastando al suolo pubblico, occupano però uno spazio quasi impercettibile e certamente non utilizzabile da nessuno. D'altronde, come non ripugna al concetto della proprietà che i diversi piani di una casa appartengano a più proprietari (art. 562 C. C.), così non ripugna al buon senso che il sottosuolo sia goduto dal concessionario del gaz, la superficie dal pubblico e lo spazio soprastante dai fili della luce elettrica. Ed è poi ancora ad osservare che *le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto* (art. 1116 Cod. Civ.); le vie e le piazze, beni di uso pubblico, non sono in commercio, avendo gli stessi caratteri delle strade nazionali, del lido del mare, dei seni, delle spiaggie, dei fiumi e dei torrenti, delle porte, delle mura, delle fossa, dei bastioni, delle fortezze per loro natura inalienabili (art. 427 e 430 Cod. Civ.). È quindi impossibile che le nostre vie e le nostre piazze siano state oggetto del contratto stipulato tra Municipio e impresario della illuminazione a gaz. Se lo fossero state, l'obbligazione non po-

Digitized by Google

trebbe avere alcun effetto, essendo fondata sopra una causa falsa ed illecita (art. 1119 C. C.).

Il fatto che al capitolo V siasi accennato all'illuminazione privata non può interpretarsi come divieto ai privati di altro genere di illuminazione, sia perchè, *per quanto siano generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare* (art. 1138 Cod. Civ.), sia perchè è lecito presumere che scopo ed intendimento dell'Amministrazione comunale altro non sia stato se non quello di prudentemente prevenire e porre un giusto limite ad eventuali esagerate pretese del fabbricatore del gaz, possibili sempre, ma maggiormente probabili, se non quasi sicure, quando si tratta di un venditore privilegiato; insomma tutelare i privati contro ogni inasprimento del prezzo del gaz, come tutela mediante tariffe o calmiere le coalisioni dei venditori di pane e di carne che pur sono pochi in numero e vendono anche generi di prima necessità. Che tale realmente fosse il concetto del Municipio, ben si deduce dall'art. 36 del capitolato, dove è detto che *nessun abbonamento potrà essere rifiutato*, articolo che sta nel suddetto capo V.

Se altrimenti si ritenesse, se si ritenesse cioè avere le parti convenuto di impedire ai privati di illuminare l'interno delle loro case, a loro piacimento, si verrebbe a questa conseguenza che ciò che era stato eretto a difesa dei privati si convertirebbe in offesa ai medesimi, il che non avrebbe senso; è quindi impossibile dare al capitolo dell'illuminazione privata la portata che dall'impresario si pretende (art. 1132 C. C.)

Non può l'impresario del gaz utilmente invocare l'autorità della cosa giudicata, perchè per disposto dell'art. 1351 Cod. Civ. per costituire una presunzione legale di verità e conseguentemente spiegare utile efficacia, le sentenze devono (fra le altre condizioni) essere pronunciate in litigi vertiti tra la persona che le invoca e quella contro la quale si invocano; altrimenti hanno solo un valore dottrinario. D'altronde *ex factis oritur ius*. I fatti, cioè le stipulazioni fra Municipio

Digitized by Google

e impresario del gaz, non sono precise ed identiche in ogni comune: variano all'infinito come variano i bisogni e le volontà dei diversi contraenti.

Nè può dirsi che abbia grandissimo valore dottrinario la tanto strombazzata sentenza della Corte d'appello di Firenze 24 novembre 1891, poichè la medesima fu oggetto di giusta e severa critica per parte di uno dei più eminenti giureconsulti d'Italia, Emilio Bianchi, professore nel R. Istituto di Scienze Sociali di Firenze. Questi, che è persona di speciale competenza tecnica, in una dottissima nota di ben 10 pagine di fittissima stampa, che potete leggere nel volume XVII del *Foro italiano* (principale giornale giuridico che si stampi in Italia), anno 1892, parte I, pag. 394, ispirandosi ad elevatissime e sante considerazioni di diritto pubblico e privato e fulminando parole roventi contro quella sentenza, conchiude con dire che « accordando ad un impresario il diritto
» esclusivo di stabilire la condotta del gaz, non si interdice la
» facoltà di accordare ad altri il diritto di stabilire condut-
» ture per un sistema d'illuminazione diverso dal gaz, sistema
» non contemplato dal contratto del gaz. Sarebbe cosa appena
» tollerabile se i contraenti lo dicessero apertamente e pre-
» vedessero il caso, ma argomentarlo per via di sottili indu-
» zioni, mentre lo tacquero, ritenerlo implicitamente voluto,
» mentre sarebbe stata cosa facile esprimerlo se quella fosse
» stata la vera intenzione delle parti, è un invertire tutte
» le più elementari norme di ermeneutica contrattuale, è un
» andare contro alla realtà delle cose. In questo come in
» ogni altro ramo della attività umana la libertà è la regola,
» il divieto l'eccezione, ed ove questa non risulti esplicitamente
» voluta dalle parti, quella conserva pieno il suo imperio ed è
» costante la giurisprudenza e la dottrina tanto italiana quanto
» straniera in ritenere che, trattandosi di contratti di lunga
» durata (quarant'anni non saranno lunga durata?...), bisogna
» sempre distinguere quelli che *nullam habent dependentiam*
» *de futuro*, epperciò si consumano *unico momento*, da quelli che
» avendo tale dipendenza hanno tratto successivo (*tempus*

Digitized by Google

» *habent successivum*), i quali ultimi devono sempre intendersi » stipulati *rebus eodem statu manentibus.* » Invocando poi l'articolo 1124 Cod. Civ. pari all'art. 1135 Cod. Civ. francese col sommo Demolombe, esclama: *La bonne foi, l'équité! voilà en effet les guides meilleurs de l'interprétation, ceux qui le dirigeront toujours le plus sûrement dans le choix à faire entre nos différentes règles pour atteindre le but marqué à ses efforts: l'honnête et loyale exécution du contract.* Principio già affermato dalla Romana Sapienza che diceva *in omnibus maxime tamen in iure aequitas spectanda est.*

Valore non hanno le altre sentenze indicate dal concessionario del gaz nel suo memoriale al Consiglio Comunale 18 agosto 1893, perchè si riferiscono tutte ad un'epoca in cui mancava ancora una legge speciale che regolasse la trasmissione dell'energia elettrica, furono cioè pronunciate prima della sopraricordata legge 7 aprile 1892 che era da molto tempo desiderata e che così utilmente sopravvenne per conciliare il diritto colle esigenze delle nuove industrie e del progresso economico dei tempi, a quello stesso modo che il Cod. Civile coll'art. 593 già aveva provveduto alli interessi delle coltivazioni e conveniente uso delle proprietà e cogli art. 598 e seguenti del Codice stesso al passaggio dell'acqua per la necessità della vita e per gli usi agrari ed industriali; poichè è giusto che ogni proprietà dia tutto il frutto di cui è suscettiva tanto nell'interesse personale di chi la possiede, quanto nell'interesse generale della nazione.

Vero è che fu messa la clausola (art. 69) che in caso di scoperta di qualche nuovo sistema di illuminazione diverso dal gaz, dal quale si potesse avere l'illuminazione ad un prezzo minore di 2[5, in allora, dopo 20 anni di esercizio, potesse sciogliersi il contratto; ma ciò non può riferirsi che alla illuminazione pubblica, oggetto principalissimo del contratto. Il privilegio della concessione del gaz va inteso nel senso che è conciliabile col privilegio della concessione della trasmissione della energia elettrica ad uso dei privati (art. 6, alinea 5, legge 7 aprile 1892), massime che (come si legge a calce del capi-

Digitized by Google

tolato) intanto la Deputazione Provinciale di Cuneo in seduta 12 agosto 1872 approvava la concessione per l'impianto del gazometro in quanto non sarebbe gravatoria al Comune, si assicurava il servizio pubblico e privato dell'illuminazione del gaz, servizio pubblico e privato, che giova ancora ripeterlo, non resta nè probito nè incagliato introducendosi l'illuminazione elettrica ad uso dei privati; mentre d'altra parte gravame immenso avrebbe il Comune se dovesse respingere un progresso che non fa male a nessuno.

Nè dica il concessionario del gaz che questa novità fa male a lui. Bisogna ben distinguere danno da danno. I danni che possono essere base di azione di risarcimento sono quelli che derivano dal quasi delitto che hanno, cioè, per base la colpa (art. 1151 C. C.); tutti gli altri, quand'anche siano enormi, non sono mai proponibili in giudizio.

Come può il Municipio impedire, e come potrà essere responsabile di danni se un individuo si presenta sul mercato delle contrattazioni ed offre ai privati una nnova merce? Sin tanto che il Municipio continua pei suoi bisogni a provvedersi della merce che promise acquistare non manca ai proprii impegni.

Vi sarà una merce di più, ma giammai una concorrenza nella vendita della prima merce; chi vuole il gaz sarà sempre in dovere di ricorrere a quel solo che ne ha il privilegio, privilegio che continua inalterato. Del resto ogni passo nella via del progresso urta qualcuno. I facchini del porto di Genova soffrono il danno delle gru a vapore, come i vetturali soffrirono quello delle ferrovie, queste quello dei *tramvais*, i telai a mano quello dei telai meccanici, l'industria braidese delle semole, la concorrenza dei grandi molini e della pasta di Napoli, i nostri ortolani quello delli orti di Savona, i nostri proprietari di vigneti quello dei vini di Barletta, tutte trasformazioni impossibili ad impedirsi.

Già la legge abolì i diritti di banalità, i privilegi del clero e dei nobili, le piazze privilegiate di procuratore collegiato e quelle dei farmacisti unici; tutti eguali innanzi alla legge,

Digitized by Google

tutti possono lavorare se volonterosi, capaci e meritevoli della pubblica fiducia; lavori anche l'elettricista.

Tale è la conclusione a cui si viene se si considera la storia della nuova industria, storia contemporanea, modesta, quasi sconosciuta, in rapporto col diritto pubblico interno, col diritto privato, coll'economia politica, collo sviluppo che essa avrà nell'avvenire, poichè applicata pur la trasmissione dei suoni, del moto, del tempo, della luce, già si sa che l'elettricità offre applicazioni industriali di ogni maniera; essa cambierà la faccia del mondo come la cambiarono la stampa, la polvere e la bussola.

E che tale conclusione non è errata lo dimostra la creazione di una legge apposita (7 aprile 1892) che le assegnò il proprio posto nella vita pratica, posto che le si voleva negare.

La guerra che Rinaldo Ferrini prevedeva qua e là scoppiasse e diventasse generale è finita colla pace imposta dalla legge.

L'incaglio che nei primi tempi sembrava impedisse l'applicazione della luce elettrica, oggi più non esiste. Quella legge avocando al Governo di diritto di fare le concessioni dell'energia della luce elettrica, venne a togliere i Comuni da una posizione imbarazzante conciliando il diritto col progresso delle industrie.

Come il concessionario del gaz continua la sua industria di cui ottenne privilegio dal Municipio, così l'elettricista investito di concessione governativa applica la corrente elettrica per distribuire la luce a domicilio commisurata, suddivisa per tutte le parti della città. Nè quegli avrà danno trovando nuovi vantaggi dalla clientela che acquisterà ribassando il prezzo, come successe a Cuneo, dove, introdotta l'illuminazione elettrica, ribassati i prezzi, la Società del gaz ebbe tante e tante domande, che dovette ampliare completamente la rete dei suoi tubi. Ed io auguro che altrettanto succeda a Bra.

Digitized by Google

Questa la mia fede in seguito ad un esame minuto, scrupoloso della questione in tutti i suoi aspetti, perchè pare a me che le questioni siano come le statue che per giudicarle convenientemente bisogna osservarle da tutti i lati, dovendo offrire nulla di censurabile, qualunque sia la posizione di chi le contempla. Non temiamo: l'impresario del gaz non addiverrà mai a litigi colla Città, sia perchè fu molto prudentemente stabilito (art. 48) che *qualsiasi questione fosse per insorgere fra il Municipio e l'impresa relativa al Capitolato sarà sempre risolta da 3 arbitri eletti d'accordo delle parti e in difetto dal pretore locale;* sia perchè l'impresa sa benissimo che se si volesse non sarebbe difficile dimostrare che taluni patti non sono osservati; p. es. la liquidazione del consumo mensile del gaz dovrebbe farsi sulla media di 3 misuratori da collocarsi in diversi punti della città e questi misuratori dal 1873 in oggi non furono mai messi: la fiamma normale e relativi apparecchi per l'intensità luminosa del gaz, che era dovere dell'impresa (art. 21) di collocare non si sa dove esistano, e l'orario della pubblica illuminazione fissato dall'art. 24 del capitolato, sembra ormai abbandonato al beneplacito dell'impresa, la quale già si era dimenticato di costrurre entro il primo decennio un secondo gazometro, come aveva promesso coll'art. 43 del capitolato, e se lo costrusse fu solo dopo le vive ed energiche proteste del Municipio.

L'impresa è troppo accorta per ignorare che essa non ha alcuna convenienza di stuzzicare il Municipio; del resto, ammesso che io sia caduto in errore (perchè a questo mondo nessuno è infallibile), e che si voglia entrare al più presto in un terreno più sicuro, coll'aderire alle istanze dell'appaltatore del gaz, ciò non vuole ancora dire che noi proprietari di case, noi commercianti che abbiamo adottato questo nuovo sistema d'illuminare le nostre case ed i nostri negozi, che ne siamo soddisfatti, dobbiamo tutto ad un tratto rimanerne privi. Aduniamoci in società cooperativa, diamo la luce a noi stessi.

In questo modo ogni idea di speculazione svanisce, non

Digitized by Google

è più che una nuova merce che si offre in vendita; chi la vuole se la fabbrica da sè. Il fondamento della questione non è più possibile; il Municipio revocando l'adesione precariamente data, viene a trovarsi nella posizione desiderata dal concessionario del gaz, e nel tempo stesso nessuno è posto nella impossibilità di usare luce elettrica.

Formiamo perciò un Comitato Promotore di questa nuova Società Cooperativa, veda esso se questa soluzione sia possibile o no, veda anche quale capitale occorrerebbe, quali le pratiche necessarie per la costituzione legale della Società, quali i mezzi per effettuare l'idea, e del tutto faccia relazione all'assemblea delli utenti della luce elettrica, i quali diranno poi quale sia la loro volontà.

Questa è la mia opinione, lieto se, scoperti i confini del giusto e dell'ingiusto, sarò riuscito ad evitare questioni, senza indietreggiare d'un passo sulla via del progresso sulla quale fortunatamente siamo e dobbiamo rimanere.

Bra, ottobre 1893.

C[te] Avv. G. Moriondo.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Google